XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Giunta delle elezioni	*Pag.*	3
Giunta per le autorizzazioni	»	4
Commissioni riunite (I e II)	»	6
Commissioni riunite (I e VII)	»	162
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	169
Giustizia (II)	»	170
Affari esteri e comunitari (III)	»	178
Difesa (IV)	»	183
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	191
Finanze (VI)	»	223
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	227
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	235
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	254
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	260
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	272

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . *Pag.* 276
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 286
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 305
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . » 317
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . . » 327
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . . » 328
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . » 329
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . . » 336
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . . . . . » 340
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE . . . . . » 341
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA . » 345

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 346

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA I CIRCOSCRIZIONE (PIEMONTE 1 – COLLEGIO UNINOMINALE 3) 3

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA I CIRCOSCRIZIONE (PIEMONTE 1 – COLLEGIO UNINOMINALE 3)

Mercoledì 10 luglio 2019.

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.15.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI *AD ACTA*:

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Diego Sozzani (Doc. IV, n. 4) *(Esame e rinvio)*.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti di Diego Sozzani (Doc. IV, n. 5) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 4

Sul calendario dei lavori 5

Comunicazioni del presidente 5

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 10 luglio 2019. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

La seduta comincia alle 9.30.

AUTORIZZAZIONI *AD ACTA*

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Diego Sozzani (Doc. IV, n. 4).

(Esame e rinvio).

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti di Diego Sozzani (Doc. IV, n. 5).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno, come convenuto nella seduta del 3 luglio scorso, reca l'esame della domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari (Doc. IV, n. 4) nonché della domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione, entrambe nei confronti del deputato Diego Sozzani (Doc. IV, n. 5).

La seduta odierna è dedicata all'audizione dell'interessato.

(Viene introdotto il deputato Diego Sozzani).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ricorda che il deputato Diego Sozzani è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni in relazione alla vicenda processuale oggetto delle domande di autorizzazione in titolo.

Diego SOZZANI (FI) fa presente di aver ritenuto opportuno intervenire personalmente per depositare agli atti della Giunta una memoria scritta.

Alfredo BAZOLI (PD) interviene per chiedere al deputato Sozzani informazioni sul suo collegio di elezione nonché sulla rendicontazione delle sue spese elettorali.

Diego SOZZANI (FI) precisa di essere stato eletto nel collegio plurinominale Piemonte 2-02 e di aver depositato la prescritta rendicontazione.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, ringrazia il deputato Sozzani e dichiara conclusa l'audizione.

(Il deputato Diego Sozzani si allontana dall'aula).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, invita i relatori Bisa e Vitiello a riferire sui documenti a loro assegnati.

Ingrid BISA (Lega), *relatrice* sul Doc. IV, n. 5, prospetta, alla luce di un più approfondito esame della documentazione pervenuta, l'opportunità che la Giunta richieda all'autorità giudiziaria procedente un'integrazione documentale, relativamente alle intercettazioni sull'utenza telefonica di Diego Sozzani, prima che questi assumesse la carica di deputato, nonché relativamente alle operazioni di intercettazione ambientale sull'autovettura di Mauro Tolbar.

Catello VITIELLO (Misto-SI-10VM), *relatore* sul Doc. IV, n. 4, concorda con la richiesta della collega Bisa.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, richiederà all'autorità giudiziaria, in spirito di leale collaborazione istituzionale, l'ulteriore documentazione che i relatori ritengono opportuno acquisire agli atti della Giunta.

(La Giunta concorda).

Sul calendario dei lavori.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, in merito ai tempi dell'esame dei due documenti in titolo ricorda che il termine per riferire all'Assemblea è fissato al 26 luglio 2019 per entrambe le domande.

Pertanto – confidando che la documentazione ulteriore potrà essere acquisita quanto prima – intende convocare la Giunta mercoledì 17 luglio e giovedì 18 luglio per il seguito dell'esame e per la deliberazione sul Doc. IV, n. 5; preannuncia, inoltre, la convocazione della Giunta per giovedì 25 luglio per il seguito dell'esame e per la deliberazione sul Doc. IV, n. 4.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame delle due domande in titolo nei termini sopra indicati.

Comunicazioni del presidente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, comunica che il Presidente della Camera ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della Giunta, una lettera a lui pervenuta dai deputati Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e Stefania Prestigiacomo, con cui questi chiedono, con riferimento alla sanzione amministrativa inflitta dalla Capitaneria di porto di Siracusa per essere saliti a bordo della motonave *Sea Watch 3* il 27 gennaio che « *la Camera dei deputati dichiari l'insindacabilità dell'attività ispettiva svolta* ».

A tale proposito, se non vi sono obiezioni, prospetta l'opportunità di richiedere agli interessati di produrre ogni atto o documento utile, da essi ricevuto o prodotto, relativo alla vicenda.

Gianluca VINCI (Lega) segnala l'esigenza di ricevere altresì atti tipici, eventualmente presentati in materia, da parte dei deputati interessati nell'ambito della loro attività parlamentare.

(La Giunta concorda).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, *presidente*, non essendovi altri interventi, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.55.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:
DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo
(Seguito esame e rinvio) 6
ALLEGATO (Proposte emendative) 21
AVVERTENZA 20

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.

(Seguito esame e rinvio)

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 540 proposte emendative *(vedi allegato)*, alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento.

Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

Alla luce dei richiamati criteri, sono pertanto da considerarsi inammissibili le

seguenti proposte emendative, che recano disposizioni non strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Meloni 1.13, che modifica la disciplina in materia di revoca del permesso di soggiorno e riconoscimento della protezione umanitaria;

Cirielli 1.14, limitatamente alle lettere *a*) e *b)*, che introducono modifiche alla disciplina in materia di requisiti per l'ingresso nello Stato e sanzioni per false attestazioni in merito;

Sisto 1.56, che prevede l'introduzione di mezzi elettronici di controllo delle persone sottoposte ad arresti domiciliari;

Prisco 1.58, che eleva da centottanta giorni a diciotto mesi il termine massimo di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri;

Sisto 1. 59, che prevede la possibilità per il questore di disporre perquisizioni di dettaglio in aree occupate da immigrati clandestini e il loro immediato rimpatrio nei Paesi di origine sicuri;

Sisto 1. 60, che prevede che i minori non accompagnati siano trasferiti al sistema di protezione per adulti anche quando la loro domanda di protezione sia ancora pendente e dispone l'espulsione immediata per il richiedente asilo che abbia dichiarato in modo mendace la propria età;

Sisto 1.61, che interviene in materia di braccialetti elettronici;

Sisto 1.62, che interviene in materia di comunicazione dei contratti di noleggio, modificando le disposizioni recate dall'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2018 (cd. DL sicurezza);

Sisto 1.63, che individua un termine per l'adozione dell'elenco dei Paesi sicuri previsto dall'articolo 2-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dal decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto « decreto-legge sicurezza »);

Sisto 1.64, che modifica la disciplina sulla predisposizione dell'elenco dei Paesi sicuri;

Meloni 1.65, che modifica la normativa in materia di presentazione delle domande di asilo recata dal decreto legislativo n. 25 del 2008, prevedendo che la domanda non possa essere più presentata nei competenti uffici della questura del luogo di dimora ma esclusivamente alla frontiera;

Sisto 1.66, che dispone l'immediato allontanamento del clandestino appartenente ai Paesi di origine sicuri per motivi imperativi di pubblica sicurezza;

Sisto 1.67, che prevede l'inammissibilità della domanda di protezione internazionale nel caso in cui il richiedente asilo sia stato condannato in via definitiva per alcuni specifici reati, disponendo che la Commissione tenga anche conto, in assenza di condanne definitive, di eventuali denunce;

Sisto 1.68, che modifica le disposizioni in materia di condanne che giustificano il trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri, includendovi anche i reati contro la persona o contro il patrimonio;

Prisco 1.69, che eleva da centottanta giorni a diciotto mesi il termine massimo di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri nel caso non sia stato possibile determinare o verificare l'identità o la cittadinanza;

Meloni 1.01, che modifica i requisiti in materia di riconoscimento della cittadinanza;

Meloni 1.02 e 1.03 e Cirielli 1.04, che modificano le disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale;

Ungaro 1.05, che abroga le disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza introdotte dal decreto-legge n. 113 del 2018 (cd. « decreto-legge sicurezza »);

Migliore 2.36 e 2.37 che recano modifiche al Codice della strada in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero;

Sisto 2.017, che reca una serie di norme in materia di sanzioni per comportamenti lesivi della sicurezza quali accattonaggio, danneggiamento edifici e cose pubbliche, esercizio o fruizione della prostituzione, commercio ambulante itinerante abusivo, occupazione di suolo pubblico e del decoro urbano;

Cirielli 2.018, che riguarda le condizioni di ammissione all'assegnazione di aree nei campi di sosta o di transito di soggetti nomadi e seminomadi;

Cirielli 2.019, che disciplina l'istituzione del registro pubblico delle moschee e reca norme riguardanti coloro che intendono esercitare la funzione di guida spirituale nelle moschee;

Sisto 2.016, che prevede una detrazione dell'imposta lorda per le spese finalizzate alla sicurezza nelle abitazioni e per prevenire il rischio di rapine, furti e violazioni di domicilio;

Sisto 2.013, che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri;

Cirielli 2.020, che affida al Governo l'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione presso le procure della Repubblica;

Costa 2.012, che interviene sulla disciplina di cui all'articolo 13 del testo unico dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di espulsione amministrativa che, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre nei confronti dello straniero;

Sisto 2.011, che prevede la non ammissibilità del gratuito patrocinio a spese dello Stato per il ricorso contro i decreti di convalida e di proroga in materia di espulsione dello straniero;

Sisto 2.010, che dispone l'abrogazione del permesso di soggiorno per calamità;

Sisto 2.07, il quale prevede che il trattenimento disposto nel caso in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico dell'immigrazione, avvenga in carcere ove ricorrano determinati presupposti;

Sisto 2.09, il quale prevede che il trattenimento dello straniero avvenga in carcere nel caso di provvedimento di espulsione oggetto di convalida adottato sulla base di determinati presupposti;

Sisto 2.08, che dispone la non ammissibilità del gratuito patrocinio a spese dello straniero nei cui confronti vi sia stato un provvedimento di espulsione nei casi in cui abbia già riportato una condanna penale definitiva;

Pollastrini 2.03, che riguarda la disciplina applicabile ai titolari di permessi umanitari previsti dalla disciplina previgente al decreto-legge n. 113 del 2018.

Sisto 2.015, che attiene all'età relativa all'esecuzione delle misure cautelari, misure penali di comunità e altre misure alternative, sanzioni sostitutive, pene detentive e misure di sicurezza per i minorenni;

Sisto 2.014, che riguarda la composizione delle sezioni di polizia giudiziaria;

Sisto 3.01, che sostituisce l'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale relativo alle particolari modalità di controllo (cosiddetto « braccialetto elettronico ») da applicare in caso di misura cautelare degli arresti domiciliari;

Sisto 3.04, che modifica l'articolo 398 del codice di procedura penale in tema di incidente probatorio, per prevedere che il giudice si debba pronunciare sulla richiesta entro due giorni a pena di decadenza;

Fiano 4.10, che autorizza la spesa di 1.300 milioni di euro per il rinnovo del CCNL dei comparti sicurezza e difesa e di

190 milioni per le esigenze connesse alla specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia;

Caretta 4.01, che introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per gli atti di disturbo e di molestia dell'attività venatoria e piscatoria;

Montaruli 4.02, che istituisce nelle Forze di Polizia un nucleo di agenti specializzati per i rimpatri;

Macina 5.12 e Capitanio 5.15, i quali, modificando la normativa sul diritto d'autore (di cui alla legge n. 633 del 1941), puniscono la ripresa abusiva in luoghi di pubblico spettacolo di un'opera cinematografica; si consente altresì, attraverso una modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che per il contrasto di tale condotta possano essere installati sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo;

Mollicone 5.16, che consente, attraverso una modifica del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle sale destinate al pubblico spettacolo;

Mollicone 5.01, che, modificando la normativa sul diritto d'autore (di cui alla legge n. 633 del 1941), punisce la ripresa abusiva in luoghi di pubblico spettacolo di un'opera cinematografica;

Deidda 7.22, che inasprisce le pene per i delitti di violenza sessuale, semplice e aggravata;

Donzelli 7.27, che inasprisce la repressione penale dei delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita;

Bisa 7.29, che interviene sull'articolo 235 del codice penale per estendere ai reati puniti con la reclusione superiore ad un anno (in luogo degli attuali due anni) la possibilità per il giudice di ordinare l'espulsione dello straniero o l'allontanamento del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea;

Pagani 7.04, che modifica il codice della strada in relazione alle formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli immatricolati all'estero;

Fiano 7.06, che prevede l'adozione di una programmazione dei flussi di ingresso degli stranieri per il triennio 2020-2022;

Dori 7.09, che interviene sul precedente decreto-sicurezza (decreto – legge n. 113 del 2018) per modificare la destinazione del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana dei comuni;

Tripodi 7.011, che modifica il codice di procedura penale per consentire anche agli agenti di polizia giudiziaria (in luogo degli attuali soli ufficiali) di procedere alle operazioni di intercettazione;

Tripodi 7.012, che apporta varie modifiche al codice di procedura penale in tema di mezzi di ricerca della prova;

Tripodi 7.013, che apporta modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in tema di compensi spettanti ai consulenti tecnici e ai periti appartenenti ai servizi tecnico-scientifici della polizia giudiziaria;

Sisto 7.014, che introduce il divieto per le ONLUS di ricevere finanziamenti da Stati nei quali non siano garantiti la libertà religiosa e i diritti umani;

Sisto 7.015, che attribuisce al personale di polizia locale la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza;

Tripodi 7.016, che modifica il codice di procedura penale in relazione allo svolgimento di indagini tecnico scientifiche;

Tripodi 7.017, che modifica il codice penale in relazione al reato di false informazioni al PM o al procuratore della Corte penale internazionale;

Tripodi 7.018, che modifica le disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in relazione alle modalità di esame degli operatori sotto copertura,

delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso;

Tripodi 7.019, che modifica il codice di procedura civile in materia di notificazioni ordinate dal giudice;

Tripodi 7.023, che modifica il codice di procedura penale in materia di perquisizioni di sistemi informatici;

Tripodi 7.024, che modifica il codice di procedura penale per consentire ai privati di sporgere denuncia a qualsiasi agente di polizia giudiziaria (attualmente agli ufficiali di polizia giudiziaria);

Tripodi 7.025, che modifica il codice di procedura penale in materia di perquisizioni di sistemi informatici;

Tripodi 7.026, che modifica il codice della strada per inasprire la sanzione amministrativa per coloro che violano le prescrizioni degli ufficiali di polizia stradale;

Tripodi 7.027, che modifica la disciplina della sospensione del procedimento penale per messa alla prova dell'imputato;

Tripodi 7.029, che modifica il codice di procedura penale in materia di nullità delle notificazioni;

Tripodi 7.030, che estende l'applicabilità della disciplina delle operazioni sotto copertura;

Tripodi 7.031, che modifica il codice di procedura penale in materia di proroga del termine di durata delle indagini preliminari;

Sisto 7.032 e 7.033, che modificano il precedente decreto sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018) per incrementare le risorse destinate al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Sisto 7.034, che incrementa gli stanziamenti per l'assunzione di personale delle forze armate, di polizia e vigili del fuoco;

Sisto 7.035, che introduce benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con particolare riferimento al personale esposto all'amianto;

Sisto 7.036, che introduce disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Pentangelo 7.037, che modifica il codice della strada in relazione alle formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli immatricolati all'estero;

Bignami 7.038, che modifica la disciplina del testo unico sull'immigrazione relativa all'esecuzione del provvedimento di espulsione (articolo 14);

Bignami 7.039, che esclude dall'accesso al patrocinio a spese dello Stato lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione o irregolare;

Sisto 7.040, che modifica la disciplina per l'approvazione delle nomine dei ministri di culto;

Sisto 7.042, che consente agli ufficiali di polizia giudiziaria di accedere alle banche dati dell'Agenzia delle entrate ai fini della possibile applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale;

Sisto 7.043, che modifica le disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili dettata dal decreto-legge n. 14 del 2017 per accelerare le procedure di sgombero;

Sisto 7.044, che abroga le disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili dettata dal decreto-legge n. 14 del 2017;

Sisto 7.045, che incrementa le autorizzazioni di spesa per attuare le disposizioni sull'accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale;

Sisto 7.046, che stanzia risorse per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale;

Sisto 7.047, che modifica la composizione del comitato metropolitano, competente per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana;

Sisto 7.049, che sottopone il personale della polizia locale al contratto collettivo nazionale per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile;

Sisto 7.050, che estende il trattamento economico previdenziale ed assistenziale della polizia di Stato al personale della polizia locale;

Sisto 7.051, che incide sul codice della strada per modificare la disposizione sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie;

Sisto 7.052, che interviene in materia di trattamenti economici accessori del personale di polizia municipale;

Sisto 7.053, che consente ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio l'assunzione di personale di polizia locale;

Sisto 7.054 e 7.062, che intervengono sul recente decreto sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018) per modificare i presupposti per l'accesso al CED interforze;

Sisto 7.056, che estende al personale della polizia locale l'applicazione dell'infermità da causa di servizio e pensioni privilegiate attualmente riconosciute al personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco;

Sisto 7.057, che introduce l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio di polizia locale per i comuni che dispongono di meno di 5 addetti;

Sisto 7.058, che modifica il recente decreto sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018) per destinare gli stanziamenti per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia anche al monitoraggio del radicalismo islamico;

Sisto 7.059, che abroga la legge n. 110 del 2017, recante introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano;

Sisto 7.060, che interviene sulla disciplina del fermo da parte della polizia di coloro che rifiutano di dichiarare le proprie generalità;

Sisto 7.061, che interviene sulla disciplina dei compensi per il lavoro straordinario della polizia locale;

Cirielli 7.063, che abroga il delitto di tortura (di cui all'articolo 613-*bis* del codice penale), introducendo parallelamente una circostanza aggravante comune;

Prisco 7.064, che introduce disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati volte a circoscrivere l'applicazione della disciplina speciale agli infraquattordicenni (in luogo degli attuali minorenni);

Prisco 7.065 e 7.066, volti a introdurre il trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per delitti di violenza sessuale e sfruttamento sessuale di minori;

Meloni 7.067 che modifica il codice di procedura penale per escludere il patteggiamento della pena nei procedimenti penali per alcuni gravi delitti, tra i quali quelli di sfruttamento sessuale dei minori e di violenza sessuale;

Butti 7.068, che interviene sul reato di violazione di domicilio per modificare tanto la disciplina penale quanto quella procedurale;

Meloni 7.069, che modifica la disciplina del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni, inasprendo le pene;

Meloni 7.070, che introduce il delitto di integralismo islamico;

Meloni 7.071, che disciplina il censimento degli insediamenti abusivi, demandando a un decreto ministeriale le modalità per le operazioni di sgombero;

Prisco 7.073 e 7.074, che estendono la sperimentazione delle armi ad impulso elettrico, prevista dal recente decreto sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018) anche alla polizia penitenziaria e alla polizia locale;

Montarulli 7.075, che introduce stanziamenti per gli aumenti stipendiali in favore del personale delle forze armate e di polizia;

Deidda 7.076, che aumenta le risorse per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia;

Meloni 7.077, che introduce il reato di bullismo nel codice penale;

Cattoi 08.01, che interviene in materia di requisiti di formazione per l'assunzione dell'incarico di comandante e di dirigente di polizia locale;

Sisto 8.6, che modifica i requisiti per il riconoscimento dell'idoneità per i concorsi a posti di magistrato già banditi e per i quali non sia stata approvata la graduatoria generale di merito;

Sisto 8.7, che consente agli enti locali di richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace;

Spena 8.01, 8.02, 8.03, che prevedono una riduzione di IMU, TASI e TARI, ovvero un contributo straordinario, per i cittadini impegnati in interventi di pulizia e per il decoro urbano;

Cattaneo 8.04, Prisco 8.020 e Fiano 8.029, che prevedono la destinazione di incentivi per l'incremento delle prestazioni lavorative del personale della polizia locale;

Santelli 8.05, che interviene in materia di uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali, con una modifica all'articolo 90 del Testo unico sugli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000);

Santelli 8.06 e Prisco 8.023, che dispongono in materia di assunzione di personale nei comuni;

Santelli 8.07, che interviene in materia di assunzioni a tempo determinato del personale degli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali;

Santelli 8.08 e Prisco 8.022, che prevedono un piano straordinario di potenziamento dei servizi di polizia locale;

Santelli 8.09, che interviene sulle assunzioni della polizia locale;

Iezzi 8.011, il quale interviene sul monte ore di straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Iezzi 8.012, che consente ai comuni in possesso di determinati requisiti l'assunzione di personale di polizia locale;

Iezzi 8.013, che interviene per agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle forze di polizia;

Iezzi 8.014, che consente l'incremento di una unità del numero dei dirigenti di livello generale del Ministero dell'interno e interviene in materia di riallocazione del personale delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;

Rampelli 8.015, 8.024 e 8.025, che intervengono sulla prevenzione dei roghi tossici;

Rampelli 8.016, che interviene in materia di comunicazioni dovute alle persone offese dal reato;

Deidda 8.017, che autorizza il Ministero dell'interno ad assumere ulteriori 100 allievi agenti di polizia;

Prisco 8.018 e 8.019, che intervengono sui requisiti per il conseguimento dell'idoneità in uno specifico concorso per agente di polizia introdotti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 135 del 2018;

Prisco 8.021 il quale dispone in materia di assunzioni della polizia locale;

Fiano 8.027, il quale interviene in materia di potenziamento della polizia locale e del personale dei comuni;

Fiano 8.028, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di spese legali per i giudizi promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali;

Gadda 8.030, che dispone sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le frodi agroalimentari;

Russo 8.031, che consente lo scorrimento delle graduatorie per il Corpo della Guardia di finanza;

Costa 9.3, che proroga l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di prescrizione prevista dalla legge n. 3 del 2019 (cd. « legge anticorruzione »);

Schirò 9.01, che dispone in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero;

La Marca 9.02, che abroga le disposizioni in materia di cittadinanza introdotte dal decreto-legge n. 113 del 2018 (cd. « decreto-legge sicurezza »);

Ungaro 9.03, che riduce da quarantotto a ventiquattro mesi il termine per la definizione dei procedimenti di acquisizione della cittadinanza, da ultimo modificati dal decreto-legge n. 113 del 2018 (cd. « decreto-legge sicurezza »);

Siracusano 10.1, limitatamente al comma 1, lettera *b*), e al comma 4, in quanto relativo all'incremento di unità delle Forze armate interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso alle Forze di polizia nei comuni ove si renda maggiormente necessario per l'anno 2019;

Pellicani 10.01, in quanto prevede un incremento della dotazione di personale delle Forze dell'ordine al fine di rafforzare le misure di contrasto nei confronti della criminalità organizzata e al fine di un efficace e capillare presidio del territorio di Venezia e dell'intero Veneto;

Losacco 10.02, che prevede un incremento della dotazione organica della Polizia di Stato in provincia di Matera al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezze allo svolgimento dell'evento « Matera Capitale europea della cultura 2019 » e per rafforzare l'azione di contrasto nei confronti dei fenomeni criminali nell'ambito del territorio metapontino;

Gallo 10.03, in quanto istituisce un tavolo di lavoro permanente per la redazione di parti sociali educativi territoriali, al fine di definire azioni ed iniziative volte al contrasto del degrado della violenza, nonché dei fenomeni di criminalità minorile delle aree geografiche caratterizzata da maggiore povertà educativa e dispersione scolastica;

Siracusano 10.05, che prevede l'incremento delle Forze armate per servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso con le Forze di polizia ai fini del controllo del territorio;

gli identici Carfagna 10.06 e Paolo Russo 10.08, relativi alla definizione delle procedure di condono nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 201, per gli immobili ad uso residenziale acquistati in buona fede in base ad un titolo astrattamente idoneo regolarmente accatastati, compresi quelli che, successivamente alla data di acquisto, siano stati sottoposti a un procedimento di accertamento di regolarità amministrativa;

Sisto 10.07, in quanto istituisce presso il Ministero dell'interno il Tavolo tecnico permanente per la sicurezza e il degrado di Roma Capitale;

Iezzi 10.09, in quanto reca misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede;

Iezzi 10.010, che istituisce l'Ispettorato scuole della Polizia di Stato al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e addestramento del personale della Polizia di Stato;

Rizzetto 10.011, in quanto riconoscere il *turn over* al 50 per cento agli idonei della procedura di assunzione del Corpo nazionale di vigili del fuoco;

Rizzetto 10.012, che reca disposizioni in deroga per le assunzioni nel Corpo nazionale di vigili del fuoco e per provvedere alle carenze di organico della componente SATI;

Rizzetto 10.013, in quanto istituisce un Tavolo tecnico chiamato a regolare i minimi retributivi per il personale assunto nel settore privato dell'antincendio e proveniente dal comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Rizzetto 10.014, in quanto incide sulle assunzioni nel Corpo nazionale di vigili del fuoco;

Ferro 10.015, in quanto reca modifiche all'articolo 184-*ter* del codice ambientale relativamente alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti;

Ciaburro 10.016, in quanto reca disposizioni per il potenziamento dei controlli nei comuni frontalieri;

Ciaburro 10.017, in quanto prevede l'installazione di sistemi di video sorveglianza nei comuni frontalieri;

Prisco 10.018, che reca disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della Polizia municipale dei comuni capoluoghi di Provincia, nonché di quelli dei quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica intenda sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio;

Meloni 10.019, che prevede l'incremento del contingente impiegato nell'operazione « Strade sicure »;

Meloni 10.020 che reca disposizioni per il potenziamento dell'operazione « Strade sicure », eliminando il riferimento ai soli servizi di vigilanza di obiettivi sensibili;

Meloni 10.021, in quanto reca disposizioni per il potenziamento dell'operazione « Strade sicure », prevedendo, tra le finalità dell'operazione, anche quella di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti;

Meloni 10.022, in quanto prevede il trasferimento di un contingente aggiuntivo agli agenti carabinieri e della Polizia di Stato per rafforzare le attività di controllo del territorio nell'area di Castelvolturno;

gli identici Pettarin 11.2 e Gemmato 11.3, che modificano l'articolo 39 della legge n. 3 del 2003, nella parte che disciplina le convenzioni che il Ministero dell'interno può stipulare per la raccolta e l'inoltro agli uffici delle domande, dichiarazioni o atti dei privati nonché per l'eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati., introducendo nuovi requisiti dei soggetti con cui possono essere stipulate tali convenzioni e nuove modalità di identificazione degli interessati (mediante riconoscimento biometrico e firma grafometrica);

Gebhard 11.01, 11.02, 11.03 e 11.04, che introducono modifiche al Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), in materia di documenti di circolazione e immatricolazione richiesti per i residenti all'estero o i veicoli immatricolati all'estero;

Meloni 11.05, che prevede l'allontanamento dei cittadini degli Stati membri UE che risultino non disporre di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, a seguito di verifica svolta dal prefetto;

Rampelli 11.06, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'attuazione dei programmi di sicurezza pubblica da destinare alle regioni per il finanziamento di misure di sicurezza locali;

Di Muro 11.07 e Cavandoli 11.08, che introducono modifiche al Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992) in materia di documenti di circolazione e immatricolazione;

Meloni 12.04, che determina il costo medio mensile *pro-capite* massimo per l'accoglienza dei richiedenti asilo;

Sisto 12.05 e 12.06, che modificano la disciplina della legge n. 91 del 1992 in materia di requisiti per la concessione della cittadinanza italiana;

Montaruli 12.07, volto a inserire u nuovo articolo 5-*ter* nel decreto legislativo n. 142 del 2015, cosiddetto decreto accoglienza, disponendo che la domanda non costituisce titolo per richiedere l'iscrizione anagrafica;

Sisto 12.08, che riguarda l'accesso alle informazioni archiviate nell'Anagrafe tributaria da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria per lo svolgimento delle indagini anche relative al contrasto alla criminalità mafiosa e terroristica;

Mollicone 12.09 e 12.010, che dispongono l'istituzione dell'Autorità di assistenza delle vittime dei reati di tipo mafioso;

Mollicone 12.011, che prevede il rifinanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;

Meloni 12.012, che reca modifiche al Testo unico in materia di stupefacenti;

Bignami 12.013, che riguarda il delitto di spaccio di strada;

Fiano 12.014, che modifica l'articolo 165 del codice penale ampliando il novero di reati per i quali la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Foti 12.015, che reca disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili;

Sisto 12.016, che prevede l'obbligo per i titolari e gestori di esercizi commerciali e di intrattenimento di sottoporre i clienti alla rilevazione del tasso alcolemico e, qualora si superi un determinato limite, hanno l'obbligo di rifiutare le prestazioni del proprio esercizio;

Pettarin 12.017, che proroga il termine a decorrere dal quale i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso;

Fiano 12.018, Carfagna 12.019, Silvestroni 12.020, che autorizzano lo stanziamento di risorse per i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e per le indennità di trasferimento delle forze di polizia;

Sisto 12.021, che incrementa il Fondo per i miglioramenti economici del personale dei corpi di polizia, forze armate e vigili del fuoco;

Vietina 12.022, che estende ai corpi di polizia locale l'ambito di applicazione delle disposizioni che esonero dall'applicazione dell'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata;

Sisto 12.033, che incrementa il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni istituito dal decreto-legge n. 113 del 2018;

Vietina 12.024, che esclude dalla contrattazione collettiva i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali;

Iezzi 12.025, che reca una serie di disposizioni per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno in materia di trattamenti del personale del Comparto sicurezza e difesa e norme per il Corpo dei vigili del fuoco;

Sisto 12.026, 12.027 e 12.028, che recano disposizioni in materia di previ-

denza e tutela per il personale delle Forze di polizia, forze armate e del soccorso pubblico;

Macina 12.029, che istituisce un tavolo per la redazione di linee guida volte ad un percorso di revisione della disciplina del personale della polizia locale;

Sisto 12.030, che riguarda l'applicazione della disciplina sul pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario ai vigili del fuoco e alla polizia municipale;

Sisto 12.031 e Prisco 12.032 e 12.034, che incrementano la dotazione organica del Corpo dei vigili del fuoco;

Iezzi 12.035, riguardante la disciplina relativa alle sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (escludendole in particolare dalla previsione che attribuisce all'Agenzia del demanio le relative decisioni di spesa e trasferisce al Ministero dell'interno gli importi delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle suddette sedi);

Macina 12.036, che dispone in merito all'assegnazione di risorse per il Fondo unico di amministrazione per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno;

Marco Di Maio 12.037, che istituisce il ruolo speciale ad esaurimento riservato al personale della ex carriera direttiva di ragioneria assunto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982;

Sisto 12.038 che destina risorse alle forze di polizia per il controllo del territorio;

Sisto 12.039, che dispone il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella procedura di adozione dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia;

Santelli 12.040, che riguarda la procedura in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, di cui all'articolo 143 del testo unico degli enti locali;

Migliore 12.041, che reca misure per l'emergenza liquidità di enti locali commissariati per infiltrazioni di tipo mafioso o similari;

Santelli 12.042 e Giorgis 12.043, che recano una norma di interpretazione autentica in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali;

Ceccanti 12.044, Santelli 12.045, Marco Di Maio 12.046 e Santelli 12.047, che recano disposizioni in materia di Fondo di rotazione e piano di riequilibrio degli enti locali;

Migliore 12.048, che riguarda la disciplina per i mutui per anticipo e cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria e di completamento dell'accordo del 18 ottobre 2018 sul bando delle periferie;

Pollastrini 12.049, che interviene per prorogare il termine di affidamento dei lavori oggetto di contribuzione statale;

Giorgis 12.050, che abroga il comma 857 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, in materia di sanzioni per ritardi nei pagamenti di debito e mancato accesso alle anticipazioni di liquidità;

Ceccanti 12.051, che proroga la decorrenza del fondo di garanzia per debiti commerciali di cui all'articolo 1, comma 859, della legge di bilancio 2019;

Marco Di Maio 12.052, che riguarda l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato da parte degli enti che si trovano in una condizione di disavanzo;

Fiano 12.053, che riguarda le condizioni per l'utilizzo degli avanzi di amministrazione vincolati in condizioni di disavanzo complessivo;

Migliore 12.054, che incrementa per il 2019 il contributo per le fusioni di comuni;

Marco Di Maio 12.055, che proroga i termini per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della rete viaria di province e città metropolitane;

Caso 12.056, che inserisce nuove tipologie di attività tra quelle che sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai fini degli adempimenti previsti dalla c.d. « legge anticorruzione » (legge n. 190 del 2012);

Mazzetti 12.057, che riforma la disciplina del Codice ambientale (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) in materia di cessazione della qualifica di rifiuto;

Ferraioli 12.058, che introduce il potere del prefetto di disporre la sospensione dalla carica di sindaco a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza derivante dalla mancata raccolta dei rifiuti;

Mulè 12.059, Prisco 12.060 e Prisco 12.061, che introducono modifiche al Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992) in materia di documenti di circolazione e immatricolazione;

Vietina 12.062, che dispone in materia di convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali;

Sisto 12.063, che prevede l'erogazione senza oneri a carico dell'assistito delle prestazioni finalizzate alla diagnosi di patologie o eventi traumatici derivanti da attività di servizio per tutti gli operatori di polizia;

Fiano 12.064, che dispone il rimborso delle spese di cura, sostenute dal personale dei Vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia, a titolo di anticipo su richiesta dell'interessato anteriormente al riconoscimento di dipendenza da causa di servizio;

Marco Di Maio 12.065, che detta disposizioni in materia di esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi;

Sisto 14.01, che interviene sulla disciplina del codice antimafia relativa alla vendita delle aziende confiscate alla criminalità organizzata;

Cirielli 14.02, che interviene sul codice di procedura penale per prevedere l'arresto obbligatorio in flagranza del reato di violazione di domicilio (laddove attualmente il codice prevede l'arresto facoltativo);

Sisto 15.2, che modifica la disciplina dei patti per la sicurezza urbana, prevista dal decreto-legge n. 14 del 2017, inserendo tra gli obiettivi degli stessi la prevenzione del terrorismo attraverso l'installazione di *metal detector* presso stazioni ferroviarie e metropolitane;

Bignami 16.2, che interviene sull'articolo 52 del codice penale in tema di legittima difesa, per escludere la possibilità di avviare un procedimento civile per risarcimento dei danni nei confronti di colui che abbia agito per legittima difesa;

Bignami 16.3, che interviene sull'articolo 52 del codice penale in tema di legittima difesa, per escludere la possibilità di costituzione di parte civile per coloro che abbiano determinato la reazione di legittima difesa;

Sisto 16.01, che interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena, per subordinarne la concessione all'integrale risarcimento del danno in caso di reato di furto e di rapina, nonché sul testo unico delle spese di giustizia con particolare riferimento alla disciplina della liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona assolta nel caso di legittima difesa, per estenderne l'applicazione a tutte le ipotesi di legittima difesa previste dall'articolo 52 del codice penale;

Santelli 16.03 e Pollastrini 16.09, che intervengono sul testo unico degli enti locali, per integrare la disciplina delle sanzioni amministrative irrogabili dall'ente per violazione dei regolamenti di polizia

urbana prevedendo in particolare l'obbligo per il contravventore di ripristino dello stato dei luoghi;

Prisco 16.05, che interviene sul testo unico degli enti locali, per integrare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e quella dei limiti alla contrazione di nuovi mutui in caso di dissesto dell'ente locale;

Prisco 16.06, che incrementa il contributo straordinario a favore dei comuni per la fusione e la razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni;

Prisco 17.04, in tema di procedura concorsuale straordinaria per l'accesso alla qualifica di capo squadra dei vigili del fuoco;

Sisto 17.06, che modifica il precedente decreto-sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018) per rendere obbligatoria e non più facoltativa la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali in tutti i comuni (e non solo, come attualmente previsto, in quelli con popolazione superiore a 100.000 abitanti);

Sisto 17.07, che prevede che anche la polizia penitenziaria possa procedere alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici;

Sisto 17.08, che amplia agli enti locali l'accesso gratuito alle banche dati della motorizzazione civile, per l'espletamento delle funzioni di polizia locale;

Sisto 17.09, che interviene sulla destinazione delle somme derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative per l'acquisto di prodotti contraffatti;

Sisto 17.010, che estende al personale della polizia locale le disposizioni sulla infermità da causa di servizio e pensione privilegiata applicabili oggi al solo comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico;

Sisto 17.011, che modifica il precedente decreto-sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018) per consentire l'accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale dei capoluoghi di provincia (attualmente possono accedere gli addetti al controllo stradale dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti);

Vietina 17.012, che modifica il Codice antimafia per consentire l'abbattimento dell'immobile confiscato quando sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico;

Sisto 17.013, che modifica il Codice antimafia in relazione alla destinazione delle aziende confiscate in via definitiva;

Marco Di Maio 17.014, che interviene sul testo unico degli enti locali per incrementare i contributi straordinari per la fusione di comuni.

Comunica che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Emanuele FIANO (PD) si chiede come sia possibile dichiarare inammissibili emendamenti che riguardano le forze dell'ordine, facendo notare che tali lavoratori rappresentano gli attori chiamati in sostanza a dare attuazione alla disciplina prevista dal presente provvedimento. Fa notare, infatti, come le nuove attività che tali figure professionali possono essere chiamate a svolgere, in attuazione di tali nuove norme, non possano che incidere anche su aspetti connessi al loro trattamento economico e giuridico, nonché su altri profili, come ad esempio quelli attinenti al rimborso di eventuali spese legali sostenute per processi in cui siano eventualmente coinvolte. Nel preannunciare la presentazione di ricorsi, nei quali il suo gruppo si riserva di contestare nel dettaglio tali valutazioni, giudica grave che le presidenze, nell'esercitare il giudizio di ammissibilità, si siano attenute a criteri di minor rigore in relazione ad emendamenti di analogo tenore presentati dai gruppi di maggioranza, facendo presente che il suo gruppo si riserva di intraprendere le opportune iniziative al riguardo.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in merito alle considerazioni svolte dal deputato Fiano, assicura che le valutazioni di inammissibilità sono state svolte dalle presidenze esclusivamente sulla base della disciplina regolamentare, senza alcuna considerazione per la matrice politica delle proposte emendative.

Gennaro MIGLIORE (PD), nel chiedere un termine più ampio per la presentazione dei ricorsi, che auspica sia fissato alla mattina della giornata di domani, chiede delucidazioni sulla valutazione di ammissibilità relativa all'articolo aggiuntivo Fiano 7.06. Fa notare, infatti, tale proposta emendativa, prevedendo l'adozione di una programmazione dei flussi di ingresso degli stranieri per il triennio 2020-2022, appare strettamente inerente all'oggetto del provvedimento.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega) esprime perplessità sulla valutazione di ammissibilità espressa su taluni emendamenti presentati dal suo gruppo, preannunciando la presentazione di specifici ricorsi.

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede di ampliare il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità, posticipandolo almeno alle ore 19 della giornata odierna, considerata la complessità dei diversi temi oggetto del provvedimento in esame, su cui ritiene che incidano le proposte emendative presentate.

Emanuele PRISCO (FdI) ritiene che il giudizio di ammissibilità delle presidenze sia stato improntato a criteri politici, più che tecnici, non comprendendo come sia possibile escludere dal dibattito temi strettamente connessi all'immigrazione e alla sicurezza pubblica. Si riferisce, ad esempio, agli emendamenti presentati dal suo gruppo che riguardano le questioni della polizia locale o che sono volti a contrastare i fenomeni del fondamentalismo islamico.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, alla luce delle richieste pervenute, ritiene possibile posticipare il termine per la presentazione dei ricorsi alle 20 di oggi.

Emanuele FIANO (PD) chiede delucidazioni sull'organizzazione dell'esame del provvedimento in relazione alle prossime giornate.

Francesco Paolo SISTO (FI) chiede chiarimenti circa le modalità di prosecuzione dell'*iter* del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ritiene che, stante l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea sul provvedimento, occorra procedere nell'esame in sede referente nelle giornate di giovedì e di venerdì; qualora nella giornata di venerdì emergesse l'impossibilità di concludere l'esame nella medesima giornata, sarà possibile chiedere uno slittamento dell'avvio della discussione in Assemblea, che potrebbe essere ipotizzato per la mattinata di mercoledì 17 luglio.

Laura BOLDRINI (LeU) chiede alle presidenze di valutare sin da ora, con spirito realistico, un differimento dell'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, informando tempestivamente il Presidente della Camera dell'esigenza di assicurare un ampio dibattito. Ritiene infatti sia improbabile immaginare una conclusione dei lavori nel corso della corrente settimana, a fronte della delicatezza dei temi trattati, a meno che non si intenda comprimere la discussione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in relazione alle considerazioni espresse dalla deputata Boldrini, assicura che le Presidenze delle Commissioni riunite non intendono in alcun modo comprimere il dibattito, rilevando, in proposito, come il profilo temporale dell'esame in sede referente potrà essere valutato in considerazione dell'andamento delle sedute di domani e di venerdì, tenendo peraltro presente che la discussione in Assemblea sul provvedimento è al momento fissata a partire da lunedì 15 luglio prossimo

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, ricordando che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità delle proposte emendative è fissato alle ore 20 di oggi.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

*** 1. 1.** Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Ungaro.

*** 1. 2.** Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

*** 1. 3.** Speranza, Conte.

*** 1. 4.** Vizzini, Benedetti, Cunial.

*** 1. 5.** Magi.

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

Art. 1.

(proclamazione formale della zona contigua)

1. La zona contigua dell'Italia si estende per 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.

1. 6. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Ungaro.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti di stranieri verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di subire trattamenti inumani o degradanti o verso Paesi in cui i migranti siano esposti al rischio di essere riespulsi verso Paesi in sui subirebbero persecuzioni e/o trattamenti inumani o degradanti, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(Obblighi del comandante della nave)

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998.

1. 7. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Quartapelle Procopio.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedinento motivato, fermo restando il

rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, anche con riferimento a quelli in materia di salvataggio marittimo, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(Obblighi del comandante della nave)

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto a osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998.

1. 8. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Sostituirlo con il seguente:

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli che vietano le espulsioni e i respingimenti collettivi di stranieri, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(Obblighi del comandante della nave)

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998.

1. 9. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Sostituirlo con il seguente:

1. Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalle Convenzioni UNCLOS e SOLAS, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Conseguentemente, l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.

(Obblighi del comandante della nave)

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998.

1. 10. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Sostituirlo con il seguente:

Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli stabiliti dalla Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati, fatta a Ginevra nel 1951, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(Obblighi del comandante della nave).

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma l-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998.

1. 11. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Sostituirlo con il seguente:

Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può con provvedimento motivato, fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, inclusi quelli relativi al principio di *non refoulement*, limitare il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, esclusivamente per comprovati motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Conseguentemente sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(Obblighi del comandante della nave)

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998.

1. 12. Orfini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, premettere i seguenti:

01. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti ».

02. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

03. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista.

1. 13. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-*bis*. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero che attesti, sotto la propria responsabilità:

a) di non essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per violazione delle disposizioni in materia di armi e stupefacenti o per un delitto di cui all'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;

b) di non essere coinvolto o di non essere stato coinvolto in attività di sabotaggio o spionaggio, di genocidio o di terrorismo e di non essere in contatto con persone aderenti o contigue a gruppi terroristici;

c) di non essere stato espulso o rifiutato dallo Stato italiano o da qualsiasi altro Stato ».

1-*ter*. La falsa dichiarazione relativa all'attestazione di cui al comma 1-*bis* è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. In ogni caso, l'attestazione di false dichiarazioni di cui al citato comma 1-*bis* comporta l'arresto obbligatorio e l'espulsione dello straniero dal territorio italiano, previa espiazione della pena detentiva, se non sussistono accordi internazionali tra i Paesi interessati nonché il diniego di concessione del visto di ingresso per i successivi cinque anni. Lo straniero deve altresì dichiarare di impegnarsi, per la durata del periodo di permanenza nel territorio italiano, a riconoscere e a rispettare la Costituzione, a non compiere atti criminali, di violenza, di istigazione all'odio razziale o religioso. La violazione degli impegni di cui al presente comma comporta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, sono disciplinate le procedure e le modalità di attestazione di cui al presente comma, individuando l'ente preposto a svolgere tali attività. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di cui agli articoli 5 e 9, nonché allo straniero che faccia domanda di protezione internazionale;

b) l'articolo 10-*bis*, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle dell'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale »;

c) all'articolo 11, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-*bis* e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *g)*, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri. ».

1. 14. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-*ter *con il seguente:*

1-*ter*. Il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nelle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-*bis* e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR),può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero

quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *g)*, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze.

1. 15. Speranza, Conte.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-*ter *con il seguente:*

1-*ter*. Il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nelle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-*bis* e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *g)*, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze.

1. 16. Conte, Speranza.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-*ter *con il seguente:*

1-*ter*. Il Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1º aprile 1981, n. 121, nelle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-*bis* e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di comprovate ed evidenti minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *g)*, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689. Il provvedimento è adottato, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze.

1. 17. Speranza, Conte.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-*ter *con il seguente:*

1-*ter*. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR), può limitare o vietare l'ingresso, il transito

o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *g)*, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689.

1. 18. Speranza, Conte.

Al primo comma, capoverso 1-ter, *apportare le seguenti modifiche:*

a) premettere le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10-*ter*, »;

b) dopo le parole: « n. 689 » aggiungere le seguenti: « salvo che ricorrano i casi di cui all'articolo 18 della stessa ».

1. 19. Magi.

Al primo comma, capoverso 1-ter, *premettere le seguenti parole:* « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10-*ter* ».

1. 20. Magi.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, *al primo periodo, dopo le parole:* nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia *aggiungere le seguenti:* e delle convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso e del principio di *non-refoulement*.

1. 23. Sarli, De Lorenzo, Costanzo.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, *primo periodo, dopo le parole:* nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia *aggiungere le seguenti*: e del principio di *non-refoulement*.

1. 24. Magi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: « l'ingresso, il transito o »;

b) dopo le parole: « non commerciale » aggiungere le seguenti: « o navi impegnate in attività di soccorso ».

1. 25. Sarli, Gallo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *sostituire le parole:* salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale *con le seguenti:* tranne che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi ONG impegnate in operazioni di ricerca e soccorso in mare in attuazione delle norme di diritto internazionale.

1. 26. Bordo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *sostituire le parole:* salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale *con le seguenti:* salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi coinvolte in operazioni Sar.

1. 27. Bordo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *sostituire le parole:* salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale *con le seguenti:* salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi battenti bandiera italiana.

1. 28. Bordo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *sostituire le parole:* salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale *con le seguenti:* salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi ONG.

1. 29. Bordo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: « non commerciale », aggiungere le seguenti: « o impegnate in operazioni che rientrano nell'ambito della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR) ».

b) dopo le parole: « di concerto con », aggiungere le seguenti: « il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ».

c) sostituire le parole: « informandone il Presidente del Consiglio dei ministri » con le seguenti: « previa autorizzazione del Consiglio dei ministri ».

1. 30. Speranza, Conte.

Al comma 1 capoverso 1-ter, *dopo le parole:* non commerciale *aggiungere le seguenti:* o di navi sia italiane che straniere, impegnate in operazioni di salvataggio in cui sia necessario portare a terra persone in grave pericolo per la propria salute e per la vita stessa o di navi comunque utilizzate quando dal punto di vista tecnico-operativo, possono utilmente intervenire alla stregua di altre navi mercantili presenti in zona.

1. 31. Giannone, Vizzini, Benedetti, Cunial.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *primo periodo, dopo le parole*: non commerciale *aggiungere le seguenti*: o di navi impegnate in attività di soccorso di naufraghi e di trasporto degli stessi verso il porto sicuro più vicino.

1. 32. Vizzini, Benedetti, Cunial, Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *primo periodo, dopo le parole:* non commerciale *aggiungere le seguenti:* o di navi coinvolte in attività di soccorso in mare.

1. 33. Giorgis, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, capoverso comma 1-ter, *primo periodo, dopo le parole:* non commerciale, *aggiungere le seguenti:* o navi impegnate in attività di soccorso.

1. 34. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *primo periodo, dopo le parole:* non commerciale *aggiungere le seguenti:* o di navi impegnate in operazioni SAR.

1. 35. Orfini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *primo periodo sostituire le parole:* per motivi di ordine e sicurezza pubblica *con le seguenti:* qualora si concretizzi un'effettiva minaccia all'ordine e alla sicurezza pubblica.

1. 36. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter *sostituire le parole:* per motivi di ordine e sicurezza pubblica *con le seguenti:* per motivi di comprovate e palesi minacce all'ordine e alla sicurezza pubblica.

1. 37. Bordo.

Al comma 1 sopprimere le parole: ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera *g)*, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati ed atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689.

1. 38. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: « ovvero » con la seguente: « e ».

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato all'autorità giudiziaria competente la quale provvede entro il termine perentorio di 48 ore a convalidarlo o rigettarlo con motivazione ».

1. 39. Benedetti, Giannone, Cunial, Vizzini.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *sostituire la parola*: ovvero *con la seguente:* e.

1. 40. Sarli, De Lorenzo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *dopo le parole*: n. 689 *aggiungere le seguenti:* salvo che ricorrano i casi di cui all'articolo 18 della stessa.

1. 41. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

« Il provvedimento è adottato di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ».

1. 42. Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* « Il provvedimento è adottato di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze. ».

1. 43. Magi.

Al comma 1 al capoverso 1-ter *sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: « Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro degli esteri, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri ».

1. 44. Cunial, Giannone, Vizzini, Benedetti.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *secondo periodo, sostituire la parola:* informandone *con le seguenti* : in accordo con.

1. 45. Sarli, Gallo, De Lorenzo.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *sostituire la parola:* informandone *con la seguente:* sentito.

1. 46. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « È in ogni caso necessario un atto motivato dall'autorità giudiziaria qualora dal provvedimento derivi, anche indirettamente, la privazione della libertà personale per le persone a bordo. »

1. 47. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Il provvedimento non si applica qualora vi siano minori a bordo, nel rispetto degli articoli 30 e 31 della Costituzione e della Convenzione universale sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. ».

1. 48. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « Il provvedimento non si applica qualora vi siano famiglie a bordo, nel rispetto del articolo 29 della Costituzione. ».

1. 49. Magi.

Al comma 1, capoverso 1-ter, *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: « Il provvedimento non si applica qualora vi siano a bordo potenziali richiedenti asilo ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione ».

1. 50. Magi.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole: « è inserito il seguente » con le seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

b) dopo il capoverso 1-*ter* aggiungere i seguenti:

« 1-*quater*. Alle organizzazioni umanitarie che svolgono attività di ricerca e salvataggio in mare e che intendono entrare, transitare o sostare nel mare territoriale italiano è fatto obbligo di procedere alla identificazione e registrazione dei richiedenti asilo, attraverso la presenza obbligatoria a bordo di personale specializzato e la dotazione dei mezzi adeguati, e di trasmettere le richieste di asilo alle autorità competenti del Paese di nazionalità della nave. Il mancato rispetto del presente comma è causa di divieto di ingresso, transito o sosta, ai sensi del comma 1-*ter*. Per la mancata presenza a bordo della nave di personale specializzato e dei mezzi adeguati alle procedure di identificazione e registrazione dei richiedenti asilo si applica la confisca della nave ».

« 1-*quinquies*. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'interno e della sanità, sono disciplinate le caratteristiche, le dotazioni minime e le qualifiche obbligatorie del personale di bordo delle navi di nazionalità italiana impiegate per le attività di ricerca e salvataggio in mare da parte di organizzazioni umanitarie. Per il mancato rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale si applica la confisca della nave ».

1. 51. Carfagna, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, dopo il capoverso 1-ter *aggiungere il seguente:*

« 1-*quater*. Le navi appartenenti a organizzazioni non governative che intendono fare ingresso nelle acque nazionali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'interno le proprie fonti di finanziamento, ricevute a qualunque titolo, e da chi provengono. ».

1. 53. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:

a) garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

b) garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

c) effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario.

1. 56. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto il seguente:

Art. 11-*bis*.

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 che precede, sono istituiti nell'Area metropolitana di Cagliari, nell'isola di Lampedusa e nel territorio della provincia di Trapani, appositi nuclei interforze, di pronto intervento, per il pattugliamento e la difesa della linea di delimitazione delle acque territoriali.

2. I predetti nuclei, su ordine del Ministro della difesa, anche conseguente ad apposita richiesta in tal senso del Ministro dell'interno, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, sono autorizzati ad intervenire per il rispetto dei divieti e/o delle limitazioni disposte dall'Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, ai sensi del comma 1-*ter*, dell'articolo 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998.

3. Entro 20 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il Ministro della difesa, d'intesa con il Capo di Stato Maggiore della difesa, individua gli uomini e i mezzi militari da assegnare a ciascun nucleo, nonché l'indennità spettante agli uomini assegnati alle predette strutture.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1. 52. Deidda, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Al fine di intercettare le piccole imbarcazioni che entrano o transitano nelle acque territoriali, è istituita una missione permanente di pattugliamento coordinata dalle Capitanerie di Porto e dal Corpo della Guardia di Finanza.

3-*ter*. Le Autorità intervenute sono tenute a comunicare tempestivamente alle competenti Prefetture il numero e qualsiasi altra informazione di cui vengano a conoscenza relativa ai migranti accolti a bordo, al fine di consentirne lo sbarco e la successiva identificazione presso i Centri per l'identificazione ed espulsione (CEI) ».

1. 21. Santelli, Siracusano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-*bis*. 01. Al fine di individuare l'entità e la natura del fenomeno dell'immigrazione clandestina, i Prefetti eseguono trimestralmente un monitoraggio sui flussi migratori verso l'Italia.

5-*bis*. 02. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera e la Conferenza unificata, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge individua le modalità e le procedure da seguire per le finalità di cui al comma 1 ».

1. 22. Santelli, Siracusano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 12, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con

modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5-*bis*, le parole: « rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 », sono sostituite con le seguenti: « sono trasferiti immediatamente nel Sistema di protezione per adulti »;

b) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente: « 5-*ter*. Il richiedente asilo che abbia dichiarato in maniera mendace la propria minore età, al fine di ottenere i relativi benefici previsti dalla legge, è espulso con provvedimento immediato ».

1. 60. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 16 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, il comma 2 è sostituito con il seguente:

« 2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia ».

1. 61. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. All'articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: « e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo »;

b) al comma 4, dopo le parole: « disponibili a legislazione vigente. » inserire le seguenti: « Il Dipartimento provvede altresì ad impartire le disposizioni con modalità non onerose per gli esercenti. ».

1. 62. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, le parole: « si può dimostrare che », sono sostituite con le seguenti: « consta che ».

1. 64. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « di frontiera » sono inserite le seguenti: « ed esclusivamente », e le parole da « o presso l'ufficio della questura », fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) all'articolo 8, il comma 1 è soppresso.

1. 65. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 28-*bis*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 4. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza, le autorità competenti di cui

all'articolo 3, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto all'immigrazione clandestina, al fine di assicurare l'effettività delle espulsioni, nel rispetto delle garanzie costituzionali, possono disporre l'immediato allontanamento del clandestino appartenente ai paesi di origine sicuri di cui all'articolo 2-*bis*, perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza ».

1. 66. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

c) il richiedente sia stato condannato, per uno o più reati contro la persona o contro il patrimonio o per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, o comunque per aver commesso un grave crimine comune, con sentenza di condanna penale passata in giudicato. Ai fini della valutazione dell'inammissibilità della domanda la Commissione territoriale tiene conto di eventuali denunce a carico del richiedente anche in assenza di una sentenza di condanna definitiva.

1. 67. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il Ministro dell'interno nell'ambito delle operazioni di cui al comma precedente, garantisce la piena applicazione della legge 7 aprile 2017, n. 47 « Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati », in particolare assicurandosi che venga rispettato il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati.

1. 57. Pollastrini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le norme di cui al presente articolo non si applicano in presenza di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia che prevedano l'obbligo del salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino.

1. 54. Bordo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le norme di cui al presente articolo non si applicano qualora le navi abbiano effettuato il salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita.

1. 55. Bordo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 5, al quinto e al sesto periodo, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle parole: « diciotto mesi ».

1. 58. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« Il questore, può disporre, con atto motivato, perquisizioni di dettaglio di determinate aree occupate da immigrati clandestini e o presunti tali e contestualmente il rimpatrio immediato degli stessi presso i Paesi di origine sicuri ».

1. 59. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è adottato l'e-

lenco di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni.

1. 63. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alla lettera *c)* sono aggiunte in fine le seguenti parole: « o per reati contro la persona o contro il patrimonio; ».

1. 68. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, le parole: « centottanta giorni » sono sostituite dalle parole: « diciotto mesi ».

1. 69. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2 è abrogato;

b) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9.1. – 1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), e al rilascio di una dichiarazione scritta che attesti la conoscenza e la condivisione dei princìpi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione. A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

1. 01. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, al comma 1, lettera *c)*, le parole: « del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*,

primo comma, del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 2), 6) e 7-*bis)*, del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate »;

b) all'articolo 16, al comma 1, lettera *d-bis)* le parole: « del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, del codice penale, nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 2), 6) e 7-*bis)*, del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nella fattispecie non aggravate. ».

1. 02. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, al comma 1, lettera *c)*, le parole « del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 414, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 2), 6) e 7-*bis)*, del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate »;

b) all'articolo 16, al comma 1, lettera *d-bis)* le parole « del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 414, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 2), 6) e 7-*bis)*, del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate. ».

1. 03. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Diniego dello status *di rifugiato)*

1. All'articolo 12, comma 1, la lettera *c)* del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, le parole: « essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « avendo il pubblico ministero competente esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del medesimo codice ».

1. 04. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Modifica al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito nella legge 1º dicembre 2018, n. 132)

1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, l'articolo 14 è abrogato.

1. 05. Ungaro, Schirò, La Marca, Carè.

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 1.** Magi.

*** 2. 2.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

*** 2. 3.** Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

*** 2. 4.** Speranza, Conte.

I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi internazionali, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. 29. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-*bis*. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250.000 a euro 500.000, nonché la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. Alle navi confiscate, si applica quanto previsto dai commi 8 e seguenti. È altresì disposta la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. La violazione di cui al secondo periodo comporta per il comandante il divieto d'accesso alle acque territoriali italiane per anni 5.

All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-*bis*. ».

2. 19. Santelli, Siracusano.

Al comma 1, sostituire il capoverso 6-bis con il seguente:

« 6-*bis*. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale, i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*. In caso di violazioni accertate del divieto di ingresso, traffico o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile all'armatore e al proprietario della nave, si applica, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a 2.000. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

2. 5. Speranza, Conte.

Al comma 1, capoverso 6-bis sostituire il primo periodo con il seguente: Fermo restando il rispetto della normativa internazionale, il comandante della nave è tenuto ad osservare i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*, salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale o di navi impiegate in attività di soccorso.

2. 47. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

*Al comma 1, capoverso 6-*bis*, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*.

2. 21. Dadone, Macina, Dori.

*Al comma 1, capoverso 6-*bis*, le parole:* salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale *sono sostituite dalle seguenti:* tranne che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi ONG impegnate in operazioni di ricerca e soccorso in mare in attuazione delle norme di diritto internazionale.

2. 30. Bordo.

*Al comma 1, capoverso 6-*bis*, le parole:* salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale *sono sostituite dalle seguenti:* salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi ONG.

2. 31. Bordo.

*Al comma 1, capoverso 6-*bis*, le parole:* salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale *sono sostituite dalle seguenti:* salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi battenti bandiera italiana.

2. 32. Bordo.

*Al comma 1, capoverso 6-*bis*, le parole:* salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale *sono sostituite dalle seguenti:* salvo che si tratti di naviglio militare, di navi in servizio governativo non commerciale oppure di navi coinvolte in operazioni Sar.

2. 33. Bordo.

*Al comma 1, capoverso 6-*bis*, primo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) dopo le parole: « di navi in servizio governativo non commerciale », aggiungere le seguenti: « o di navi impiegate in attività di soccorso in mare »;

b) dopo le parole: « il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale », aggiungere le seguenti: « le convenzioni internazionali sul diritto del mare in materia di soccorso, il principio di *non-refoulement* ».

*** 2. 25.** Sarli, Gallo.

*** 2. 28.** Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Quartapelle Procopio.

*Al comma 1, capoverso 6-*bis*, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. 46. Vizzini, Benedetti, Cunial, Magi.

*Al comma 1, capoverso comma 6-*bis*, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.*

Conseguentemente, il comma 2 è soppresso.

2. 38. Fiano, Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, capoverso 6-bis, *sostituire il secondo periodo con i seguenti:*

Salve le sanzioni penali, quando il fatto costituisce reato, in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante, si applica a questo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000.

La medesima sanzione si applica all'armatore e al proprietario della nave, se il divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, è stato loro notificato prima della violazione.

2. 22. Dadone, Grippa, Macina, Dori.

Al comma 1, capoverso 6-bis, *secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) sopprimere le seguenti parole: « ingresso, transito o »;

b) sopprimere le seguenti parole: « e, ove possibile »;

c) sostituire le parole da: « si applica » sino ad: « euro 50.000 » *con le seguenti:* « si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, » con la seguente: « salvo che il fatto non costituisca reato »;

d) sostituire le parole: « euro 10.000 a euro 50.000 » con le seguenti: « euro 1000 a euro 5000 ».

2. 26. Sarli.

Al comma 1, capoverso 6-bis, *secondo periodo, dopo le parole:* notificato *sono inserite le seguenti:* ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. 49. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, *secondo periodo, sopprimere le parole:* , ove possibile,.

*** 2. 50.** Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

*** 2. 42.** Magi.

Al primo comma, capoverso 6-bis, *sostituire le parole:* e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi *con le seguenti:* si applica.

2. 43. Magi.

Al comma 1, capoverso 6-bis, *secondo periodo, le parole:* , si applica a ciascuna di essi, *sono soppresse*.

2. 51. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, *secondo periodo, le parole:* salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato *sono soppresse*.

*** 2. 48.** Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

*** 2. 45.** Giannone, Vizzini, Benedetti, Cunial.

Al comma 1, capoverso comma 6-bis, *le parole:* euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresì *sono sostituite dalle seguenti:* euro 20.000 a euro 10.000 e.

2. 15. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Al comma 1, capoverso 6-bis, *terzo periodo le parole:* euro 10.000 a euro 50.000. *sono sostituite dalle seguenti:* euro 100 a euro 500.

2. 57. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, *terzo periodo le parole:* euro 10.000 a euro 50.000. *sono sostituite dalle seguenti:* euro 250 a euro 1.000.

2. 56. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, *terzo periodo le parole:* euro 10.000 a euro 50.000. *sono sostituite dalle seguenti:* euro 500 a euro 1.500.

2. 55. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al primo comma, capoverso 6-bis, *sostituire le parole:* da euro 10.000 a euro 50.000 *con le seguenti:* da euro 1.000 a euro 5.000.

2. 39. Magi.

Al primo comma, capoverso 6-bis, *sostituire le parole:* da euro 10.000 a euro 50.000 *con le seguenti:* da euro 5000 a euro 25.000.

2. 40. Magi.

All'articolo 2, comma 1, capoverso 6-bis, *secondo periodo le parole:* da euro 10.000 a euro 50.000 *sono sostituite dalle seguenti:* da euro 150.000 a euro 1.000.000.

2. 17. Iezzi, Invernizzi, De Angelis, Giglio Vigna, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Claudio Borghi, Cestari, Tomasi.

Al comma 1, capoverso 6-bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* da euro 10.000 a euro 50.000 *con le parole:* da euro 100.000 a euro 500.000.

2. 13. Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Al comma 1, capoverso 6-bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* da euro 10.000 a euro 50.000 *con le parole:* da euro 50.000 a euro 150.000.

2. 8. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso 6-bis, *secondo periodo, sostituire la parola:* 50.000 con *la seguente:* 15.000.

2. 41. Magi.

Al comma 1, capoverso 6-bis, *sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.*

2. 53. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, *sopprimere il terzo e il quinto periodo.*

2. 54. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, sostituire il terzo, quarto e quinto periodo con il seguente: All'irrogazione della sanzione provvede il prefetto territorialmente competente.

2. 27. Sarli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso comma 6-bis*:*

1) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: « In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, »;

2) all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: « ad eccezione dei commi quattro, quinto e sesto dell'articolo 8-*bis*; ».

Conseguentemente dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Assegnazione agli organi di Polizia e alle Capitanerie di porto dei natanti sequestrati ai fini dell'impiego in attività di polizia, ovvero per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale)

I natanti confiscati nel corso delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 6-*bis*, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia, nonché Capitanerie di porto, che ne facciano richiesta rispettivamente per l'impiego in attività di polizia ovvero per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. 58. Macina, Dori.

*All'articolo 2, comma 1, capoverso 6-*bis*, al terzo periodo sopprimere le parole:* In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave.

*** 2. 9.** Meloni, Lollobrigida, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio, Delmastro Delle Vedove.

*** 2. 18.** Legnaioli, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 1, capoverso « 6-bis », terzo periodo, dopo le parole: a sequestro cautelare *aggiungere le seguenti:* e alla interdizione per anni 10 all'ingresso, al transito o alla sosta in acque territoriali italiane a carico del comandante della nave e a carico di qualsivoglia nave del medesimo armatore e del medesimo proprietario.

2. 14. Delmastro Delle Vedove, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Al comma 1, capoverso « 6-bis », dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: La nave oggetto di confisca viene immediatamente affondata.

2. 11. Meloni, Lollobrigida, Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso « 6-bis », dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: La nave oggetto di confisca viene affondata entro 15 giorni dal provvedimento del prefetto.

2. 10. Meloni, Lollobrigida, Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso « 6-bis », dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: La nave oggetto di confisca diviene proprietà dello Stato e assegnata alla Marina Militare.

2. 6. Meloni, Lollobrigida, Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

*Al comma 1, capoverso 6-*bis*, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* La sanzione accessoria della confisca della nave e il relativo sequestro cautelare si applicano altresì, a prescindere dalla reiterazione, se l'illecito è commesso con

violazione o elusione di disposizioni impartite da navi dello Stato italiano presenti in loco.

2. 16. Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 1, capoverso « 6-bis », dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: A seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono imputabili all'armatore e al proprietario della nave gli oneri di custodia delle imbarcazioni sottoposte a sequestro cautelare.

2. 23. Saitta, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, capoverso « 6-bis », dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, chiunque compiendo atti diretti a procurare l'ingresso illegale in violazione delle leggi dello Stato, di persona che non è cittadina o che non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 50.000 euro per ogni persona, la pena si applica anche quando il fatto è commesso da più persone in concorso tra loro.

2. 12. Meloni, Lollobrigida, Silvestroni, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Si osservano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. 44. Giannone, Cunial, Vizzini, Benedetti.

Al comma 1, capoverso 6-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8-*bis*.

2. 52. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 29-*bis*, comma 1, lettera *a)*, capoverso 1), comma 1-*ter* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: « impresa costituita » sono inserite le seguenti: « nella Repubblica di San Marino o ».

2. 37. Migliore, Marco Di Maio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 29-*bis*, comma 1, lettera *a)*, capoverso 1), comma 1-*ter* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: « impresa costituita » sono inserite le seguenti: « nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o ».

2. 36. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in presenza di accordi internazionali sottoscritti dall'Italia che prevedano l'obbligo del salvataggio in mare di essere umani e il loro conseguente trasferimento presso il porto sicuro più vicino.

2. 35. Bordo.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-*bis*. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano qualora le

navi abbiano effettuato il salvataggio in mare di essere umani in concreto pericolo di vita.

2. 34. Bordo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-*bis*. È istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il registro nazionale delle imbarcazioni confiscate per la violazione di quanto disposto al comma 6-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. L'aggiornamento del registro con i dati dell'imbarcazione avviene ad opera della forza di polizia che opera il sequestro cautelare.

2. 20. Grippa, Macina, Dori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) al primo periodo, dopo le parole: « o di tutela ambientale » sono aggiunte le seguenti: « o ad associazioni e fondazioni che ne abbiano formulato espressamente richiesta per fini di interesse pubblico o per finalità sociali o culturali. »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti affidatari in custodia giudiziale dei mezzi di trasporto, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta danno tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente e, in caso di assenza di ulteriori richieste di affidamento da parte dei soggetti legittimati, provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni assegnate dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente. »;

b) al comma 8-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « È fatta salva la possibilità, per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, di valutare eventuali istanze di affidamento tardive. »;

c) al comma 8-*quinquies*:

1) al primo periodo, dopo la parola: « assegnati », sono aggiunte le seguenti: « in via prioritaria » e, dopo le parole: « o trasferiti all'ente » sono aggiunte le seguenti: « o ad associazioni e fondazioni »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti richiedenti di cui al presente comma provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'esigenza che ha giustificato la richiesta, delle imbarcazioni assegnate o trasferite, dandone tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria procedente ».

2. 05. Ficara, Macina, Dori.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Il comma 8-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« 8-*quinquies*. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8, nonché alle associazioni o fondazioni per finalità didattiche o di utilità sociale. Nel caso di provvedimento di confisca definitivo nei confronti di associazioni o fondazioni, non è ammessa l'assegnazione o il trasferimento del bene ad altri enti operanti nel medesimo settore di quello a cui la confisca è stata effettuata. I beni, inclusi i mezzi di trasporto, non assegnati o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono destinati alla vendita, anche per parti separate. Le somme ricavate dalla vendita affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato

di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica". Decorsi due anni dal primo tentativo di vendita i beni non alienati sono distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. »

2-*ter*. Le associazioni o le fondazioni destinatarie della concessione di cui al comma 8-*quinquies* dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 provvedono, con oneri a proprio carico, allo smaltimento, al momento della cessazione dell'uso delle imbarcazioni assegnate, dandone tempestiva comunicazione al Prefetto interessato.

2-*quater*. All'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter* si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione, nonché disposizioni sulla destinazione di beni confiscati).

2. 24. Saitta, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione di corridoi umanitari europei)

1. Al fine di evitare i viaggi con i barconi, ridurre il più possibile il numero di morti nel Mediterraneo e contrastare efficacemente lo sfruttamento dei trafficanti di esseri umani, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i ministri interessati, adotterà le necessarie iniziative, nelle opportune sedi europee e internazionali, sentite le organizzazioni interessate come ONG, associazioni, organismi internazionali, chiese e organismi ecumenici, per realizzare un numero adeguato di corridoi umanitari europei, atti a garantire un ingresso legale sui territori nazionali, tramite la concessione di visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo, alle persone in condizioni di vulnerabilità, con particolare attenzione alle vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, anziani, malati, persone con disabilità.

2. 01. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1º dicembre 2018, n. 132 è sostituto dal seguente:

« 8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1º dicembre 2018, n. 132, è rilasciato un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di durata triennale, non rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 32 medesimo. »

2. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018, n. 132, come modificato dal comma 1 del presente articolo si applicano ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, previgente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, ancora validi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 03. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Misure per l'attuazione dei rimpatri)

1. Entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Governo avvia i negoziati per la definizione di forme di cooperazione e la revisione degli accordi internazionali necessari per l'attuazione delle politiche di rimpatrio, in sede di prima applicazione, entro 4 mesi dall'avvio dei negoziati il Governo relaziona le Camere circa le iniziative assunte e lo stato di attuazione delle politiche di rimpatrio. Successivamente, il Governo presenta la relazione di cui al periodo precedente entro il 1° giugno di ogni anno.

2. 06. Santelli.

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente

Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è così sostituito:

« 3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. Nondimeno, anche nei casi di diniego del nulla osta, se il questore ravvisa la sussistenza di condizioni straordinarie di necessità e urgenza, dispone comunque, con atto motivato, l'espulsione nelle quarantotto ore successive. In caso di diniego del nulla osta, e salva la diversa determinazione del questore di cui al periodo precedente, l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali, e comunque per un periodo massimo non superiore a un anno. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14 ».

2. 012. Costa, Sisto.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 1 aggiungere il seguente periodo: « Il trattenimento di cui al presente comma avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento quando il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera c), del presente decreto ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge

27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 155/2005. Lo straniero, gravato da provvedimento di espulsione, a qualunque titolo fermato o individuato sul territorio nazionale, e per il quale il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, è sottoposto a misura detentiva fino alla effettuazione dell'allontanamento. ».

2. 07. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 4, dopo il terzo periodo: « Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete », è aggiunto il seguente: « Nei casi in cui lo straniero abbia già riportato in precedenza una condanna penale definitiva, il gratuito patrocinio a spese dello Stato non è ammesso. ».

2. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 5, dopo il periodo: « La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni » è aggiunto il seguente: « Nei casi in cui il provvedimento di espulsione, oggetto di convalida, sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1 e comma 2, lettera *c)*, del presente decreto ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge n. 155 del 2005, il trattenimento avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento. ».

2. 09. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 6, è aggiunto il seguente periodo: « Non è ammesso il gratuito patrocinio a spese dello Stato. ».

2. 011. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. L'articolo 20-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è abrogato.

2. 010. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)

1. All'articolo 336, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « a un pubblico ufficiale » sono inserite le seguenti: « o a un operatore medico-sanitario ».

2. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello

è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.

3. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presìdi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 2, gli agenti di polizia sorveglino i suddetti presìdi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presìdi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. 013. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito con il seguente:

« 1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri; del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria ».

2. 014. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. L'articolo 5 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.

2. 015. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*sexies*. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le spese di cui alla lettera *f)* dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le

procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro. ».

2. 016. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disposizioni in materia di sanzioni per comportamenti lesivi della sicurezza e del decoro urbano)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. Il giudice di pace nel procedimento penale può altresì applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, dei seguenti comportamenti:

a) esercizio o fruizione della prostituzione su strada all'interno dei centri urbani;

b) accattonaggio continuativo o molesto, o condotto avvalendosi di minori o disabili o compagnandosi con minori o disabili, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;

c) comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;

d) danneggiamento di edifici o di cose pubblici o privati, previa presentazione di querela in caso di edifici e di cose privati;

e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;

f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela in caso di edifici privati;

g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

3-*ter*. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti di cui al comma 3-*bis* sono compagnati presso la polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 3-*bis*, ordina il rilascio della persona compagnata.;

3-*quater*. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 3-*bis* possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.

3-*quinquies*. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3-*quater*, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti della causa.

3-*sexies*. Le disposizioni del comma 3-*bis* si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui agli articoli 527 e 529 del codice penale, nonché al reato di accattonaggio di cui all'articolo 669-*bis* del medesimo codice penale nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere nel territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità

false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarvisi.

3-*septies*. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-*bis* a 3-*sexies* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.

3-*octies*. Per i provvedimenti di cui al comma 3-*bis* del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37 ».

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 527 e 528 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8 del 2016.

3. Dopo il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:

« Rientra altresì nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Colui che beneficia della prestazione soggiace alla medesima pena di chi offre la prestazione. ».

4. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 3-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace.

5. I comuni, anche associati, mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. A tal fine è assegnata ai medesimi comuni quota parte, non superiore a 10 milioni di euro per ciascun anno, delle risorse finanziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

6. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e-bis)* è inserita la seguente:

« *e-ter)* delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale »;

b) la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

« *h)* delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ».

2. 017. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Disciplina sulla presenza delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade nel territorio italiano)

1. Ferma restando la competenza regionale in materia di interventi per le popolazioni nomadi e seminomadi, sono ammessi all'assegnazione di aree nei campi di sosta o di transito i soggetti nomadi e seminomadi che:

a) sono cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea in possesso di un documento idoneo ad attestare l'identità personale del titolare, ai sensi degli articoli 35 e 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) sono stranieri in possesso di documenti idonei a comprovare il regolare soggiorno nel territorio dello Stato in base alla normativa vigente.

2. I comuni nel cui territorio insistono i campi di sosta o di transito disciplinano con proprio regolamento:

a) le modalità per l'ammissione al campo di sosta assegnato;

b) le modalità di utilizzo del campo di sosta assegnato, delle attrezzature e dei servizi presenti nonché le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi di utilizzo dello stesso campo;

c) l'istituzione di un comitato di gestione al quale sono affidati i compiti di cura del campo di sosta, di vigilanza sul rispetto delle norme regolamentari, di verifica delle condizioni di sicurezza del campo e di promozione di interventi per garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico da parte dei minori di età. Al comitato partecipano dirigenti e funzionari designati dall'amministrazione comunale. Il comitato effettua controlli periodici anche in collaborazione con le Forze dell'ordine, con i vigili del fuoco e con la polizia locale;

d) le fattispecie che comportano l'allontanamento dal campo di sosta.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, la permanenza all'interno dei campi di sosta è prevista per la durata massima di sei mesi. In caso di mancato rispetto di tale limite è assicurato l'allontanamento forzato dal campo.

2. 018. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Istituzione del Registro pubblico delle moschee e disposizioni in materia di imam)

1. Al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di trasparenza e di sicurezza è istituito presso il Ministero dell'interno il Registro pubblico delle moschee presenti nel territorio nazionale, di seguito denominato « Registro ».

2. Coloro che esercitano la funzione di imam o sono comunque responsabili della direzione del luogo di culto chiedono al Ministro dell'interno l'iscrizione della moschea nel Registro, mediante apposita domanda presentata alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

3. Nelle moschee e in qualunque altro luogo in cui si svolgono sermoni è obbligatorio l'uso della lingua italiana.

4. Chi intende esercitare la funzione di imam o, comunque, di guida spirituale all'interno delle moschee o di altri luoghi, anche occasionalmente, adibiti al culto, è altresì tenuto a comunicare immediatamente l'inizio dell'attività alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il territorio in cui è ubicato il luogo di culto.

5. Chi già esercita le funzioni di cui al comma 4 è tenuto alla comunicazione ivi prevista entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. La violazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 è punita con la reclusione fino a otto mesi e con la multa da 800 a 1.500 euro.

7. Per esigenze di pubblica sicurezza, il prefetto può in qualsiasi momento disporre ispezioni nelle moschee e in qualunque altro luogo, anche occasionalmente, adibito a culto.

8. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure e le modalità di attuazione del presente articolo.

2. 019. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Sezioni specializzate in materia di immigrazione)

1. Il Governo, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede all'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione presso le procure della Repubblica.

2. 020. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

ART. 3.

Sopprimerlo.

*** 3. 1.** Speranza, Conte.

*** 3. 2.** Sarli.

*** 3. 3.** Magi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 275-*bis* del Codice di Procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 275-*bis*. – *(Particolari modalità di controllo). – 1.* Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. L'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve essere preventivo e deve avere ad oggetto una tempistica certa. Qualora il Giudice accerti la indisponibilità, anche temporanea, del dispositivo elettronico, deve valutare se la misura, ai fini della applicazione o della sostituzione della misura coercitiva abbia la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli ».

3. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Arresto obbligatorio in flagranza)

All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-quater)* sono aggiunte le seguenti:

« *m-quinquies)* reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 10-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

m-sexies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152. ».

3. 02. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m-quater)* è aggiunta la seguente:

« *m-quinquies)* delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione. ».

3. 03. Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Modifica all'articolo 398 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 398, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « il giudice », sono inserite le seguenti: « , a pena di decadenza, ».

3. 04. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

ART. 4.

Sopprimerlo.

*** 4. 1.** Magi.

*** 4. 2.** Giannone, Cunial, Vizzini, Benedetti.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole « di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 » sopprimere le seguenti « , anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, »;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: « All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».

4. 3. Pollastrini, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 *sopprimere le seguenti:* , anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina,

4. 5. Sarli.

Al comma 1, dopo le parole: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, *aggiungere le seguenti*: ferme restando le attività di soccorso e assistenza umanitaria in mare da parte delle navi nel rispetto delle norme internazionali e delle convenzioni internazionali sul diritto del mare,

4. 4. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro per l'anno 2019, di 1.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 1.500.000 euro per l'anno 2021 *con le seguenti:* 1.000.000 euro per l'anno 2019, di 2.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 3.000.000 euro per l'anno 2021.

4. 6. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « Ministero dell'interno, » aggiungere la seguente: « anche »;

b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: « Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ».

4. 7. Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. 8. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Alla relativa copertura si provvede mediante *sostituire le parole:* corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. *con le seguenti:* mediante fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. 9. Sarli, Gallo.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, è autorizzata la spesa di 1.300 milioni di euro per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Comparti sicurezza e difesa e soccorso pubblico relativo al triennio 2019/2021.

1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, è autorizzata la spesa, oltre ai 210 milioni di euro non ancora fruibili, per le esigenze connesse all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (specificità delle Forze di Polizia e Forze Armate), di ulteriori 190 milioni di euro.

4. 10. Fiano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

« Art. 4-*bis*.

(Disturbo all'esercizio e molestie agli esercenti dell'attività venatoria e dell'attività piscatoria)

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività piscatoria, ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possano essere turbate o interrotte le regolari attività di caccia e pesca ovvero rechi molestie nell'esercizio di queste attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.600.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1 possono

procedere tutti gli organi ai quali sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle regioni nelle quali è stata commessa la violazione.

3. Non integrano, in ogni caso, la fattispecie di cui al comma 1 gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 842 del medesimo codice.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

4. 01. Caretta, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 4-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è aggiunto il seguente: "1-*bis)* Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza nelle zone di frontiera e nelle zone di transito è istituito, nel novero delle forze di polizia, un nucleo di agenti specializzati per i rimpatri e con funzioni di polizia e di protezione dei confini nazionali" ».

4. 02. Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

ART. 5.

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

Sopprimerlo.

*** 5. 1.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

*** 5. 2.** Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora nelle riunioni di cui al presente articolo siano commessi i reati di cui agli articoli 635 e 419 del codice penale i contravventori di cui ai commi terzo e quinto sono puniti con la reclusione fino a un anno »;

b) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di riunioni non preavvisate o autorizzate la pena per i contravventori è della reclusione fino a un anno. »;

c) all'articolo 109, comma 3, dopo le parole: « successive all'arrivo », sono inserite le seguenti: « e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, ».

5. 22. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

Al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora nelle riunioni di cui al presente articolo siano commessi i reati di cui agli articoli 635 e 419 del codice penale i contravventori di cui ai commi terzo e quinto sono puniti con la reclusione fino a un anno. »;

b) all'articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di riunioni non preavvisate o autorizzate la pena per i contravventori è della reclusione fino a un anno. ».

5. 7. Santelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 in materia di comunicazione da parte dei gestori di strutture ricettive delle generalità delle persone alloggiate)

1. All'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole « successive all'arrivo, » sono inserite le seguenti: « e comunque entro sei ore dall'arrivo del cliente nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno con cui sono integrate le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati con mezzi informatici o telematici al fine di consentire l'interfacciamento diretto con i sistemi gestionali delle strutture ricettive.

5. 10. Moretto, Bazoli, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: « e con immediatezza » con le seguenti: « e comunque entro sei ore dall'arrivo del cliente »;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

« 3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale il Ministro dell'interno integrerà le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati con mezzi informatici o telematici al fine di consentire l'interfacciamento diretto con i sistemi gestionali delle strutture ricettive. ».

5. 18. Zucconi, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole « mezzi informatici e telematici » sono inserite le seguenti: « , prevedendo un potenziamento tecnologicamente innovativo del portale dedicato *Alloggiatiweb* della Polizia di Stato per l'inserimento dei dati degli alloggiati, nonché la possibilità di accesso al sito in modalità mobile con *smartphone*, la realizzazione di un'applicazione dedicata e la possibilità di inviare foto dei documenti, »;

5. 9. Masi, Macina, Dori.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole « successive all'arrivo, » sono inserite le seguenti: « ed entro 6 ore nel caso di soggiorni non

superiori alle ventiquattro ore mediante collegamento tra sistemi informatici ».

5. 6. Giannone, Benedetti, Cunial, Vizzini.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: e con immediatezza *con le seguenti*: e comunque entro sei ore dall'arrivo del cliente;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'interno è tenuto a emanare un decreto che integri le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, alle Questure competenti per territorio, dei dati degli alloggiati al fine di realizzare, l'interfacciamento diretto con i sistemi gestionali in uso presso le strutture ricettive stesse, evitando una duplicazione degli oneri burocratici.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2.

5. 3. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: e con immediatezza, *con le seguenti*: e comunque entro sei ore dall'arrivo del cliente;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale il Ministro dell'interno integrerà le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati con mezzi informatici o telematici al fine di consentire l'interfacciamento diretto con i sistemi gestionali delle strutture ricettive.

*** 5. 11.** Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

*** 5. 14.** Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

*** 5. 17.** Speranza, Conte.

*** 5. 21.** Prisco, Varchi, Lollobrigida, Donzelli, Maschio.

Al comma 1, sostituire le parole: con immediatezza *con le seguenti:* e nelle successive otto ore.

5. 4. Magi.

Al comma 1, sostituire le parole: e con immediatezza*, con le seguenti:* e comunque entro sei ore dall'arrivo del cliente.

*** 5. 13.** Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

*** 5. 19.** Zucconi, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, sostituire le parole: e con immediatezza *con le seguenti:* entro sei ore.

5. 5. Emanuela Rossini, Schullian, Gebhard, Plangger.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 85-*bis* del Testo unico per la Sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungere in fine il seguente periodo: « I soggetti di cui al periodo precedente sono

autorizzati ad installare sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti ».

1-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

« *h-bis)* abusivamente riproduce in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, per il tramite delle modalità di cui al primo comma dell'articolo 85-*bis* del Testo unico per la Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ».

5. 15. Capitanio, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Ferraioli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 171-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *h)*, è aggiunta la seguente:

« *h-bis)* abusivamente riprende in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, per il tramite delle modalità di cui al primo comma dell'articolo 85-*bis* del Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ».

1-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 85-*bis* del Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, aggiungere in fine il seguente periodo: « I soggetti di cui al periodo precedente sono autorizzati ad installare sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti ».

5. 12. Macina, Alaimo, Baldino, Bilotti, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 85-*bis*, comma 2, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, aggiungere in fine il seguente periodo: « I soggetti di cui al presente comma sono autorizzati ad installare sistemi di videosorveglianza all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e dandone avviso e comunicazione adeguata agli utenti ».

5. 16. Mollicone, Rampelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, è in fine aggiunto il seguente periodo: « I soggetti di cui al comma 1 possono registrare i documenti richiesti fino a 24 ore precedenti all'arrivo, anche per i soggiorni superiori alle 24 ore ».

5. 8. Cattaneo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto con il quale il Ministro dell'interno integrerà le modalità di comunicazione dei dati degli alloggiati con mezzi informatici o telematici al fine di consentire l'interfacciamento diretto con i sistemi gestionali delle strutture ricettive.

5. 20. Zucconi, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5-*bis*.

(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. All'articolo 171-*ter*, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera *h)*, aggiungere la seguente:

« *h-bis)* abusivamente riproduce in locali di pubblico spettacolo, in tutto o in parte, un'opera cinematografica o audiovisiva, per il tramite delle modalità di cui al primo comma dell'articolo 85-*bis* del Testo Unico per la Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ».

5. 01. Mollicone, Rampelli.

ART. 6.

Sopprimerlo.

*** 6. 16.** Magi.

*** 6. 15.** Giannone, Cunial, Vizzini, Benedetti.

*** 6. 14.** Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6. 13. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 5:

1. al primo comma, primo periodo, le parole: « senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto » sono sostituite con la seguente: « e »; al primo comma, secondo periodo, le parole: « di manifestazioni » sono sostituite con le seguenti: « della partecipazione a manifestazioni »; al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: « che tale uso comportino » sono aggiunte le seguenti: « senza giustificato motivo. »;

2. al secondo comma le parole: « da 1000 a 2000 euro » sono sostituite con le seguenti: « da 500 a 1000 »;

3. dopo il secondo comma è inserito il seguente: « Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro ».

Conseguentemente, alla lettera b), *capoverso Art. 5-*bis*:*

a) sopprimere le parole: in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose;

b) sostituire le parole: gas visibile o *con le seguenti:* gas visibile,;

c) sostituire le parole: contundenti o, comunque, atti ad offendere, *con le seguenti:* in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone;

d) sostituire le parole: uno a quattro anni *con:* sei mesi a tre anni.

6. 12. Sarli, Gallo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) all'articolo 5:

1) il secondo e terzo comma sono sostituiti dal seguente: « Chiunque viola il divieto di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. »;

2) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

« Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, la pena è della reclusione da due a sei anni e con la multa da 4.000 a 12.000 euro.

La pena prevista dal comma precedente del presente articolo è aumentata fino a otto anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nell'articolo 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato. ».

6. 1. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 1) con il seguente:*

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da 1000 a 2000 euro.

6. 10. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), sostituire le parole:* l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro *con le seguenti*: la reclusione da due a tre anni e con la multa da 2000 a 6000 euro.

6. 4. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), sostituire le parole:* l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro *con le seguenti:* la reclusione da uno a due anni e con la multa da 2.000 a 6.000 euro.

6. 18. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), sostituire le parole:* da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro *con le seguenti*: da tre a cinque anni e con l'ammenda da 4.000 a 10.000 euro.

6. 8. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Per il reato di cui al presente articolo è obbligatorio l'arresto in flagranza. ».

6. 6. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-*bis*) all'ultimo comma le parole « è facoltativo » sono sostituite dalle parole « è obbligatorio ».

6. 3. Montaruli, Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 5-*bis*. – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato fuori dai casi di cui all'articolo 6-*bis* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni; ».

« Art. 5-*ter*. – Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi

di cui all'articolo 6-*ter* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ».

*** 6. 2.** Silvestroni, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

*** 6. 9.** Carfagna, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso Art. 5-*bis*, sopprimere le parole:* o l'integrità delle cose.

6. 11. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera b)*, capoverso Art. 5-*bis*, sostituire le parole:* da uno a quattro anni *con le seguenti:* da due a cinque anni.

6. 7. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Al comma 1, lettera b)*, dopo il capoverso Art. 5-*bis*, aggiungere il seguente:*

Art. 5-*ter*. Fuori dai casi di cui agli articoli 336, 337 e 338 del codice penale, chiunque nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per opporsi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che richiesti gli prestano assistenza, utilizza scudi o altri oggetti di protezione passiva ovvero materiali imbrattanti o inquinanti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6. 5. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

All'articolo 6, lettera b)*, dopo il capoverso 5-*bis*, inserire il seguente:*

Art. 5-*ter*.

(Codice identificativo degli operatori in servizio di ordine pubblico)

1. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza. Il codice è presente sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto che sul dorso, e sul corpetto protettivo.

2. Per gli agenti esonerati dall'obbligo di indossare l'uniforme, l'identificativo alfanumerico dovrà essere apposto sui dispositivi di riconoscimento da questi utilizzati.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo avvenga secondo criteri di casualità e rotazione per ciascun servizio, nonché le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni.

4. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altro reparto, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2, nonché di indossare fazzoletti ed altri indumenti e mezzi di

protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti ad oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o modificarne la sequenza.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, valutati in 1 milione di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dell'Interno.

6. 17. Magi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Responsabilità dei promotori di manifestazioni per i danni cagionati alle Forze di polizia)

1. I promotori delle manifestazioni in luogo pubblico con un numero di partecipanti superiore a 2.000 rispondono in solido per i danni cagionati al personale delle Forze di polizia impiegate e ai mezzi di servizio in uso.

2. I promotori delle manifestazioni di cui al presente articolo rispondono in so lido solo per i danni causati da violazioni alle disposizioni del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. 02. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

(Sanzione per violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni)

1. Chiunque violi i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi durante manifestazioni in luogo pubblico non autorizzate o non segnalate al questore, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300.

6. 03. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 10, comma 6-*quater*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, dopo le parole: « è obbligatorio l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale » sono inserite le parole: « e chiunque lancia o utilizza illegittimamente razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per remissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque atti ad offendere, ».

*** 6. 04.** Silvestroni, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

*** 6. 01.** Carfagna, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

ART. 7.

Sopprimerlo.

*** 7. 1.** Pollastrini, Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Quartapelle Procopio.

*** 7. 2.** Giannone, Vizzini, Benedetti, Cunial.

*** 7. 3.** Magi.

*** 7. 4.** Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

*** 7. 5.** Sarli, Donzelli.

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)* premettere la seguente:

« *0a)* dopo il secondo comma dell'articolo 131-*bis* è inserito il seguente: "2-*bis*. L'offesa non può essere, altresì, ritenuta di particolare tenuità, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis*. Quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni." »;

b) al comma 1, dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

« *b-bis.)* Al comma primo dell'articolo 341-*bis* le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quattro anni"; ».

7. 7. Santelli.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) l'articolo 336 è sostituito dai seguenti:

« Art. 336. – *(Violenza a un pubblico ufficiale)*. – Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La pena è della reclusione fino a sei anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al primo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

Art. 336-*bis*. – *(Minaccia a un pubblico ufficiale)*. – La pena è della reclusione da tre a otto anni, se il fatto di cui all'articolo 336 è commesso con minaccia. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al comma 1 a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa. ».

7. 6. Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a)*, premettere la seguente:*

0a) all'articolo 131-*bis*, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. L'offesa non può essere, altresì, ritenuta di particolare tenuità, nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. »;.

7. 8. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 7. 10.** Magi.

*** 7. 11.** Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico *con le seguenti:* nell'esercizio di funzioni istituzionali.

7. 14. Magi.

Al comma 1, alle lettere a)*,* b)*,* c)*,* d) *numero 2, dopo le parole:* manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico*, aggiungere le seguenti:* che non rientrano nell'ambito dell'espressione di pensiero e dell'attività politica e sindacale, ai sensi degli articoli 21, 39, 40 e 49 della Costituzione.

7. 12. Conte, Speranza.

Al comma 1, alle lettere a)*,* b)*,* c)*,* d) *numero 2, dopo le parole:* manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico*, aggiungere le seguenti:* e che si richiamano a contenuti di discriminazione, odio o

violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

7. 13. Conte, Speranza.

Al comma 1, lettera a), *sostituire la parola:* ovvero *con la parola:* o.

7. 15. Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

*** 7. 16.** Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

*** 7. 17.** Magi.

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 341-*bis*, primo comma, le parole: « fino a tre anni » sono sostituite dalle seguenti « fino a quattro anni ».

7. 18. Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 7. 19.** Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

*** 7. 20.** Magi.

Al comma 1, lettera c), *sostituire la parola:* ovvero *con la parola:* o.

7. 21. Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1 dopo la lettera c) *aggiungere le seguenti:*

c-bis) all'articolo 609-*bis* del codice penale, al comma 1, le parole: « da cinque a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dodici anni »;

c-ter) all'articolo 609-*ter* del codice penale, al comma 1, le parole: « da sei a dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sette a quindici anni » e all'ultimo comma le parole: « da sette a quattordici » sono sostituite dalle seguenti: « da nove a diciotto ».

7. 22. Deidda, Meloni, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

*** 7. 23.** Magi.

*** 7. 24.** Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, lettera d), *numero 2), sostituire le parole:* da uno a cinque anni *con le seguenti:* da due a sei anni e si procede d'ufficio.

7. 25. Prisco, Cirielli, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera d), *numero 2), sostituire le parole:* da uno a cinque *con le seguenti:* da sei mesi a due.

7. 26. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere le seguenti:*

d-bis) all'articolo 640 del codice penale, al terzo comma le parole: « la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7 » sono sostituite dalle seguenti: « un'altra circostanza aggravante »;

d-ter) all'articolo 640-*ter* del codice penale, al quarto comma le parole: « taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 » sono sostituite dalle seguenti: « un'altra circostanza aggravante »;

d-quater) all'articolo 646 del codice penale, aggiungere in fine il seguente comma: « Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61 »;

d-quinquies) le disposizioni di cui ai commi *d-bis)*, *d-ter)* e *d-quater)* si applicano ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

d-sexies) al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati.

7. 27. Donzelli, Prisco, Varchi, Maschio.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 131-*bis*, secondo comma, dopo le parole: « quando l'autore ha agito » sono inserite le seguenti: « nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, o ».

7. 28. Maria Tripodi, Vito.

Al comma 1, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

d-bis) all'articolo 235, primo comma, sostituire le parole: « ai due anni » con le parole: « ad un anno ».

7. 29. Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, De Angelis, Giglio Vigna, Iezzi, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Programmazione dei flussi d'ingresso per il triennio 2020-2022)

1. Al fine di contrastare l'immigrazione irregolare e garantire adeguati canali legali d'ingresso, il documento programmatico relativo alla politiche dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, contenente la programmazione dei flussi per il triennio 2020-2022, è adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri entro il 31 dicembre 2019.

7. 06. Fiano, Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Minori stranieri)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sostituire le parole: « il minorenne » con le seguenti: « il minore di anni quattordici ».

2. All'articolo 19, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: « di anni diciotto » sono sostituite dalle seguenti: « di anni quattordici ».

7. 064. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il trattenimento di cui al presente comma avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento quando il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13 comma 1, del presente decreto, ovvero ai

sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 155 del 2005, ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c), del presente decreto. Lo straniero, gravato da provvedimento di espulsione, a qualunque titolo fermato o individuato sul territorio nazionale, e per il quale il provvedimento di espulsione sia stato emesso ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, è sottoposto a misura detentiva fino alla effettuazione dell'allontanamento ».

b) al comma 4, dopo le parole: « Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete » è aggiunto il seguente periodo: « Nei casi in cui lo straniero abbia già riportato in precedenza una condanna penale definitiva, il gratuito patrocinio a spese dello Stato non è ammesso »;

c) al comma 5, dopo le parole: « La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni » è aggiunto il seguente periodo: « Nei casi in cui il provvedimento di espulsione, oggetto di convalida sia stato emesso ai sensi dell'articolo 13 comma 1 del presente decreto, ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, ovvero ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *c)* del presente decreto, il trattenimento avviene in carcere e fino all'effettuazione dell'allontanamento ».

d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non è ammesso il gratuito pratrocinio a spese dello Stato ».

7. 038. Bignami, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002)

1. All'articolo 91, del DRP 30 maggio 2002, n. 115 è aggiunta la seguente lettera *c)*:

c) fatte salve le disposizioni in materia, derivanti da accordi internazionali di reciprocità, per lo straniero indagato, imputato o condannato gravato da provvedimento di espulsione definitivo ed eseguibile o la cui presenza sul territorio nazionale sia irregolare.

7. 039. Bignami, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere

stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore »;

b) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati ».

2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: « da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000) », sono sostituite dalle seguenti: « da euro 50 a euro 500 ».

7. 041. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art.7 *–bis*.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, concernenti la durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « e comunque non oltre le ventiquattro ore » sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona compagnata entro le successive quarantotto ore ».

7. 060. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Codice identificativo e dotazioni degli operatori delle Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico)

1. I caschi di servizio del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato nelle attività di ordine pubblico sono dotate di *bodycam*, che sono accese al momento dell'inizio del servizio e spente al momento del termine effettivo dello stesso. Le riprese sono registrate su schede di memoria vergini assegnate agli agenti all'inizio del servizio. Al termine del servizio le schede sono consegnate al responsabile del reparto.

2. Le videocamere e le schede di memoria sono contraddistinte da un numero seriale trascritto in un apposito registro che riporti il giorno, l'orario, la qualifica e il nominativo del dipendente che firma la presa in carico e la restituzione della *bodycam*.

3. Le norme attuative di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, compresa la conservazione delle riprese ai sensi del Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali, sono adottate previo parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze.

4. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15

metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza. Il codice è presente sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto che sul dorso, e sul corpetto protettivo.

5. Per gli agenti esonerati, dall'obbligo di indossare l'uniforme, l'identificativo alfanumerico dovrà essere apposto sui dispositivi di riconoscimento da questi utilizzati.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo avvenga secondo criteri di casualità e rotazione per ciascun servizio, nonché le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni.

7. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2, nonché di indossare fazzoletti ed altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti ad oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o modificarne la sequenza.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per il 2019 e in 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dell'interno.

7. 01. Magi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia ai identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico)

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia, come integrate dal presente articolo.

2. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia di cui al comma 1 deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore un codice alfanumerico individuale che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco e i relativi codici individuali.

4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore. È fatto altresì divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori nonché di indossare fazzoletti ed altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti ad oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o modificarne la sequenza.

5. Il codice alfanumerico di cui al comma 2 sarà applicato altresì:

a) all'uniforme indossata, nella parte superiore dell'uniforme o di altro indumento identificativo in modo da essere chiaramente visibile sia davanti che da tergo;

b) sul gilet tattico.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000, nonché le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

7. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della Difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del Registro di cui al comma 2.

8. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio ad operare non in uniforme, è fatto comunque divieto di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per Tarmo 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 03. Pini.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Codice identificativo degli operatori in servizio di ordine pubblico)

1. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo indossa durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza. Il codice è presente sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell'uniforme, sia sul petto che sul dorso, e sul corpetto protettivo.

2. Per gli agenti esonerati dall'obbligo di indossare l'uniforme, l'identificativo alfanumerico dovrà essere apposto sui dispositivi di riconoscimento da questi utilizzati.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo avvenga secondo criteri di casualità e rotazione per ciascun servizio, nonché le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni.

4. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altro reparto, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2, nonché di indossare fazzoletti ed altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti ad oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o modificarne la sequenza.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

7. 02. Magi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Codice di identificazione per gli operatori delle Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico)

1. Gli operatori delle Forze di Polizia devono esporre in maniera visibile un codice di riconoscimento volto a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo di reparto avvenga secondo criteri di rotazione per ciascun servizio, stabiliti dall'amministrazione. Gli operatori delle Forze di Polizia saranno altresì dotati di micro telecamere sul casco o sull'equipaggiamento del personale impiegato. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altro reparto.

7. 05. Ceccanti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Dotazioni degli operatori delle Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico nel corso di manifestazioni)

1. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, impegnati in servizio di ordine pubblico, possono indossare sulla propria divisa microtelecamere, di seguito denominate bodycam, per la ripresa di quanto accade in situazione di criticità per l'ordine pubblico.

2. Le bodycam di cui al comma 1 saranno attivate da personale preposto dalle Forze dell'ordine solo in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica nel corso di manifestazioni con più di 100 persone. Le riprese relative a servizi di ordine pubblico che non hanno dato luogo a situazioni di pericolo vengono cancellate a fine servizio. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di utilizzo delle bodycam con particolare riguardo alla conservazione del materiale registrato a fine servizio per un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.

3. Gli operatori di cui al comma 1 devono esporre in maniera visibile un codice finalizzato a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo di reparto avvenga secondo criteri di rotazione per ciascun servizio.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali delle forze di polizia, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 3.

5. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altro reparto, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 4.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 si applica la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. 07. Gallo, Sarli, Casa, De Lorenzo, Costanzo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Dotazioni degli operatori delle Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico nel corso di manifestazioni)

1. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, impegnati in servizio di ordine pubblico devono esporre in maniera visibile un codice finalizzato a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo di reparto avvenga secondo criteri di rotazione per ciascun servizio.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali delle forze di polizia, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1.

3. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altro reparto, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 si applica la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

7. 08. Gallo, Sarli, Casa, De Lorenzo, Costanzo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei « Nucleare-Batteriologico-Chimico-Radiologico » (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento dei Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministeri della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2018 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2018 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia penitenziaria.

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* quanto a 15.150.000 per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025*, con le seguenti:* quanto a 19.150.000 per l'anno 2018 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025.

7. 046. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, cosi come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1º gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del

15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 novembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

7. 034. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia dì polizia locale)

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver certato che il destinatario del provvedimento:

a) goda dei diritti civili e politici;

b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 015. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

1. All'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017,

n. 48, al comma 1, dopo le parole: « comuni interessati » sono aggiunte le seguenti: « e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo ».

7. 047. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Abrogazione dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di occupazioni arbitrarie di immobili)

1. L'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato.

7. 044. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, trasmette al Ministro dell'interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7. 071. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3.1, primo periodo, sostituire le parole: « novanta giorni », con le seguenti: « trenta giorni »;

b) al comma 3.2, primo periodo, sostituire le parole: « novanta giorni », con le seguenti: « trenta giorni »;

c) al comma 3.3, sostituire le parole: « un anno », con le seguenti: « novanta giorni ».

7. 043. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Contrattazione collettiva)

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica am-

ministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera *h)*, e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità.

7. 049. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.

2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.

3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.

4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.

6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita

l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. 050. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

7. 052. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2019, 2020 e 2021 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale in deroga ai vincoli assunzionali a legislazione vigente.

7. 053. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali)

1. All'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: « l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia » sono sostituite dalle seguenti: « l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano ». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 073. Prisco, Varchi, Meloni, Donzelli, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali)

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: « i comuni con popolazione superiore ai centomila

abitanti », sono inserite le seguenti: « , i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti, ».

7. 074. Prisco, Varchi, Meloni, Donzelli, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2019, 2 milioni per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 056. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Consorzi di polizia locale)

1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.

2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.

3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.

7. 057. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Concessione di benefici previdenziali al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo na-

zionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera *a)* e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1º ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai princìpi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. 035. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

2. All'articolo 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: « con popolazione superiore ai centomila abitanti », fino alla fine del comma, con le seguenti: « in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D – S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno »;

b) al comma 2, sostituire le parole da: « nonché il numero degli operatori », fino alla fine del comma, con le seguenti: « nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione »;

c) al comma 3, sostituire la cifra: « 150.000 », con la seguente: « 500.000 ».

7. 054. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire le parole: « con popolazione superiore ai centomila abitanti », con le seguenti: « capoluogo di provincia »;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonché alla banca dati del sistema telematico per la comunicazione dei dati degli alloggiati nelle strutture ricettive, conservati in una struttura informatica, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato. ».

b) al comma 3, sostituire le parole: « 150.000 euro », con le seguenti: « 200.000 euro ».

7. 062. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, le parole: « 175.000 euro per l'anno 2019 », sono sostituite con le seguenti: « 500.000 euro per l'anno 2019 ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 325.000 euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. 045. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma 1, lettere *a)* e *b)* del codice di procedura penale possono cedere, senza nuovi o maggiori

oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, quando ciò è necessario per acquisire informazioni utili a proporre, ai soggetti di cui al comma 1, l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ».

7. 042. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 33 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. È altresì stanziata la somma di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, per gli aumenti stipendiali in favore del personale delle forze armate e di polizia. ».

7. 075. Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 33 del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, le parole: « un ulteriore importo di 38.091.560 euro » sono sostituite dalle seguenti: « un ulteriore importo di 70.000.000 euro ».

7. 076. Deidda, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ».

2-*ter*. All'onere derivante dal comma 2-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. 061. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

All'articolo 33, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e

svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali ».

7. 058. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, al comma 1, sostituire le parole: « alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro » con le seguenti: « alle quali si aggiunge una quota pari a 100.000.000 euro ».

7. 032. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 35, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, al comma 1, sostituire le parole: « alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro » con le seguenti: « alle quali si aggiunge una quota pari a 30.000.000 euro ».

7. 033. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 35, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, aggiungere i seguenti commi:

1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

1-*ter*. L'articolo 12-*bis*, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

1-*quater*. Alla copertura dell'onere dei commi precedenti, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. 036. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)

1. Il comma 4 dell'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 è sostituito dai seguenti:

« 4. Una quota pari al 14 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1, è destinata ai primi cento comuni per numero di presenze nelle strutture ricettive in base ai dati ISTAT dell'anno precedente a quello di imputazione delle risorse che abbiano ubicazione nel centro urbano o una o più frazioni sulla costa, che non siano capoluoghi di provincia e che non abbiano usufruito di contributi per iniziative analoghe promosse dal Ministero dell'interno.

4-*bis*. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni inte-

ressati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. ».

2. Il decreto di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 09. Dori, Piera Aiello, Ascani, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

*(Modifica all'articolo n. 168-*bis *del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398))*

1. All'articolo 168-*bis* del Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: « del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « ad eccezione delle lettere *a)* e *b)* »;

7. 027. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Reato di integralismo islamico)

1. *Dopo l'articolo 270-*septies *del codice penale è aggiunto il seguente:*

Art. 270-*octies*.

(Integralismo islamico)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

a) l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;

b) l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;

c) la negazione della libertà religiosa;

d) la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Nel caso di cui alla lettera *d)* del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.

È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma.

7. 070. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio, Delmastro Delle Vedove.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo n. 336 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398))

1. All'articolo 336 del Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: da sei mesi a cinque anni *sono sostituite dalle seguenti:* da quattro a dieci anni;

al comma due la parola: tre *è sostituita dalla seguente* sei;

è inserito, infine, il seguente comma: La pena è della reclusione da cinque a venti anni se la violenza o minaccia è commessa con armi.

7. 020. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo n. 337 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398))

All'articolo 337 del Codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: da sei mesi a cinque anni *sono sostituite dalle seguenti:* da quattro a dieci anni;

è inserito, infine, il seguente comma: La pena è della reclusione da cinque a venti anni se la violenza o minaccia è commessa con armi.

7. 021. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 7-*bis*.

(Introduzione del reato di terrorismo di piazza)

1. *Dopo l'articolo 337 del codice penale, è aggiunto il seguente:*

Art. 337-*bis*.

1. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

2. Se dal fatto di cui al comma 1 deriva una lesione personale grave, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se deriva una lesione gravissima la pena è della reclusione da otto a sedici anni.

3. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni vietate o che si svolgono in violazione delle modalità previste dalle disposizioni di cui al T.U.L.P.S., si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni. ».

7. 072. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

*(Modifica all'articolo 371-*bis *del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398))*

All'articolo 371-*bis*, comma 1, del Codice penale dopo le parole: « della Corte penale internazionale » sono inserite le seguenti: « o dalla polizia giudiziaria ».

7. 017. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

*(Modifica all'articolo 341-*bis *del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398))*

1. All'articolo 341-*bis* del Codice penale, al comma 3, le parole: « sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto. » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti dell'ente di appartenenza della persona offesa, il reato è estinto. »;

7. 022. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni)

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni »;

b) al secondo comma, le parole: « Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è aumentata da un terzo alla metà » e dopo le parole: « è commesso » sono inserite le seguenti: « in presenza di minori ovvero ».

2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 » sono sostituite dalle seguenti: « è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 »;

b) al secondo comma, le parole: « Alla stessa sanzione » sono sostituite dalle seguenti: « Alla stessa pena »;

c) al terzo comma, le parole: « Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 » sono sostituite dalle seguenti: « Tale pena si applica inoltre ».

3. All'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, della legge 28 aprile 2014, n. 67, il numero 1) è abrogato.

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. 069. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 7-*bis*.

(Introduzione del reato di bullismonel codice penale)

1. Dopo l'articolo 612-*bis* del Codice penale è aggiunto il seguente:

Art. 612-*ter*. Bullismo.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia, atti ingiuriosi o diffamatori o comunque mediante ogni altro atto idoneo ad intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderlo dal contesto sociale.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da due o più persone riunite, o in danno di una persona minore, o di una persona affetta da disabilità, o di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. ».

7. 077. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Introduzione degli articoli 613.1 e 613.2 del codice penale)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 613.1. – *(Terrorismo di piazza)*. – Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta,

anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.

Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613.2. – *(Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza).* – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è colta ovvero se l'istigazione è colta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni. ».

1. Nei casi di cui all'articolo 613.1 del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

7. 048. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. L'articolo 613-*bis* del codice penale è abrogato.

2. L'articolo 613-*ter* del codice penale è abrogato.

3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

11-*septies*). L'avere commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito.

4. Il comma 2-*bis* dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2-*bis*. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-*septies*), del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale ».

7. 063. Cirielli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. Dopo l'articolo 613-*ter* del codice penale, è aggiunto il seguente:

« Art. 613-*quater*. – È punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispettando i disposti di cui all'articolo 4 della legge 110 del 1975, all'articolo 2 della legge 533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge 152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato.

Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-*bis* del codice penale ».

7. 055. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di violazione di domicilio)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sette anni »;

b) al quarto comma, le parole: « da uno a cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a nove anni ».

2. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *m-quinquies)* delitto di violazione di domicilio di cui all'articolo 614, primo, secondo e quarto comma, del codice penale ».

3. La lettera *f-bis)* del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

7. 068. Butti, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo n. 171 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477))

1. All'articolo 171 del Codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo la parola: « legge, » sono inserite le seguenti: « fermo restando l'impiego della polizia giudiziaria nei soli casi previsti dal c.p.p. [articoli 148 e 420-*quater*], »;.

7. 029. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo 247 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477))

1. All'articolo 247, comma 1-*bis*, del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: « tracce comunque pertinenti al reato, » sono inserite le seguenti: « anche se telematicamente conser-

vati al di fuori del territorio nazionale, purché accessibili dal territorio nazionale »;

dopo le parole: « ne è disposta la perquisizione, » sono inserite le seguenti: « da eseguirsi a cura di ufficiali di polizia giudiziaria, ».

7. 023. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo 267 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477))

1. All'articolo 267, comma 4, del Codice di procedura penale le parole: « avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria » sono sostituite con le seguenti: « avvalendosi di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ».

7. 011. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo 333 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477))

1. All'articolo 333, comma 2, del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: « a un ufficiale di polizia giudiziaria » sono sostituite con: « alla polizia giudiziaria ».

7. 024. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica agli articoli 352, 370, 353, 254 e 248 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477))

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 352, comma 2, dopo le parole: « una persona indiziata di delitto, » sono inserite le seguenti: « nonché fuori dai casi di flagranza per i delitti previsti dall'articolo 380 quando vi sia fondato pericolo che le cose o le tracce pertinenti al reato si alterino, si disperdano o comunque si modifichino, » e le parole: « ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e » sono soppresse;

b) all'articolo 370, comma 1, le parole: « che si trovi in stato di libertà », sono soppresse;

c) all'articolo 353, comma 2, dopo le parole: « all'assicurazione di fonti di prova, » sono eliminate le seguenti: « che potrebbero andare disperse a causa del ritardo » e sono aggiunte: « ove ricorrano le condizioni di necessità e urgenza »;

d) all'articolo 254, dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Ove ricorrano condizioni di necessità e urgenza, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata e l'accertamento del contenuto. »;

e) all'articolo 248, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente: « In caso di rifiuto, ove ricorrano le condizioni di necessità e urgenza, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzare la perquisizione ».

7. 012. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo 352 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477)

1. All'articolo 352, comma 1-*bis*, del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: « ancorché protetti da misure di sicurezza » sono inserite le seguenti: « anche se i relativi dati sono telematicamente conservati al di fuori del territorio nazionale, purché accessibili dal territorio nazionale, ».

7. 025. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica al Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477)

Al Codice di procedura penale, dopo l'articolo 370 è inserito il seguente:

« Art. 370-*bis*. – *(Indagini tecnico-scientifiche)* – 1. Il pubblico ministero può delegare l'esecuzione di indagini e accertamenti tecnico-scientifici ai servizi di investigazione scientifica istituiti presso i servizi centrali e territoriali di polizia giudiziaria.

2. Se le indagini e gli accertamenti di cui al comma 1 comportano modificazioni irreversibili dello stato dei luoghi o delle cose, si applicano le garanzie di cui all'articolo 360.

3. Le spese per le attività di cui al comma 1 sono equiparate a quelle per la consulenza tecnica e la perizia. ».

7. 016. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo 406 del Codice di Procedura Penale (decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 477)

1. All'articolo 406, comma 5-*bis*, del Codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: « numeri 4 e 7-*bis*. » sono inserite le seguenti: « e negli articoli 416-*ter*, 513-*bis*, 353, 644, 648-*bis* e 648-*ter* ».

7. 031. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « 1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. ».

7. 067. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l'articolo 73 è inserito il seguente: « Articolo 73-*bis*. – *Compensi spettanti ai consulenti tecnici e ai periti appartenenti ai servizi tecnico-scientifici di polizia giudiziaria*.

4. Per la liquidazione del compenso dovuto per le attività di cui all'articolo 370-*bis* del codice si osservano le disposizioni previste per il perito.

5. Gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica di cui all'articolo 370-*bis*, comma 1, del codice, nominati consulenti tecnici ai sensi dell'articolo 360 del codice o periti ai sensi dell'articolo 221 del codice, sono tenuti a versare il 30 per cento del compenso percepito al servizio di polizia giudiziaria di appartenenza. ».

7. 013. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

*(Modifica all'articolo n. 147-*bis *delle Norme di attuazione del codice di procedura Penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)*

1. Al comma 5 dell'articolo 147-*bis* delle norme di attuazione del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni dopo la parola: « esame. » sono inseriti i seguenti periodi: « Ovvero sempre nel caso in cui devono essere esaminati ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, in ordine alle attività svolte dai medesimi, quando questi prestino servizio in un Ufficio/Comando avente sede ricadente in altro distretto di Corte d'Appello. La medesima disposizione si applica al personale in congedo delle Forze di polizia, quando deve essere esaminato in ordine alle attività svolte in servizio e risiede in località ricadente in altro distretto di Corte d'Appello ».

7. 018. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo n. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante « codice delle leggi antimafia »)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante « Codice delle leggi antimafia » al comma *i-ter)* le parole: « del delitto di cui all'articolo 612-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « dei delitti di cui agli articoli 336, 337 e 612-*bis* ».

7. 028. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo n. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante « ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle nazioni unite contro il crimine organizzato transnazionale »)

1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante « Ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale » sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 6 dopo le parole: « comma 1, » è inserita la seguente: « dall'articolo 51, comma 3-*quater*, del codice di procedura penale ».

7. 030. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo n. 151 codice di procedura civile (regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 in G.U. 28 ottobre 1940))

1. All'articolo 151 del Codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo la parola: « legge, » sono inserite le seguenti: « fermo restando l'impiego della polizia giudiziaria nei soli casi previsti dal c.p.p. (articolo 148 e 420-*quater*), ».

7. 019. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* del codice penale sono sottoposti – in caso di recidiva – ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17.

7. 065. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli

anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17.

7. 066. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Varchi, Donzelli, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. La legge 14 luglio 2017, n. 110 è abrogata.

7. 059. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 20 del Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di elementi concreti e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;

b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da paesi dove non c'è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia ».

7. 040. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto

materiale provenienti da Stati o territori i cui governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;

b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;

c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.

3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

7. 014. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Modifica all'articolo n. 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante « nuovo codice della strada »)

1. All'articolo 192 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante « Nuovo Codice della Strada », sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 6, è sostituito dal seguente:

« 6. Chiunque viola gli obblighi o le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è punito, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da euro 800 ad euro 6.000 e l'arresto fino ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a due anni. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui al presente comma si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. ».

il comma 7 è abrogato.

7. 026. Maria Tripodi.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Lo stesso divieto vale in caso di veicoli concessi in *leasing* o noleggio da impresa estera, per oltre sessanta giorni, a persona fisica residente anagraficamente in Italia o a persona giuridica con sede legale o secondaria in Italia »;

b) al comma 1-*ter* le parole da: « Nella ipotesi » a: « nonché » sono soppresse;

c) al comma 7-*bis*, secondo periodo, sono aggiunte in fine le parole: « tranne caso di veicolo concesso in *leasing* o no-

leggio, cui, ritirando la carta circolazione, viene rilasciata con il verbale una autorizzazione a circolare valida sessanta giorni, mentre del ritiro e delle disposizioni italiane in materia viene data notizia all'Autorità competente del Paese di immatricolazione. ».

7. 04. Pagani.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Lo stesso divieto vale in caso di veicoli concessi in *leasing* o noleggio da impresa estera, per oltre sessanta giorni, a persona fisica residente anagraficamente in Italia o a persona giuridica con sede legale o secondaria in Italia »;

b) al comma 1-*ter* le parole da: « Nella ipotesi » a: « nonché » sono soppresse;

c) al comma 7-*bis*, secondo periodo, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « , tranne nel caso di veicolo concesso in *leasing* o noleggio, cui, ritirando la carta di circolazione, viene rilasciata con il verbale una autorizzazione a circolare valida sessanta giorni, mentre del ritiro e delle disposizioni italiane in materia viene data notizia all'Autorità competente del Paese di immatricolazione ».

7. 037. Pentangelo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: « annualmente » fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: « per il triennio successivo, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-*bis*. ».

7. 051. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

ART. 8.

All'articolo 8, premettere il seguente:

Art. 08.

1. I comandanti e i dirigenti dei corpi di polizia locale degli enti con una popolazione superiore a 1.000 abitanti devono essere in possesso di un attestato di formazione presso la Scuola superiore di polizia.

2. Presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è istituito l'Albo nazionale dei comandanti delle polizie locali. Con decreto del Ministro dell'interno è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento con il quale sono stabiliti i requisiti personali e professionali, nonché i criteri e le modalità di accesso e permanenza nell'Albo.

08. 01. Maurizio Cattoi, Galizia, Macina, Alaimo, Baldino, Bilotti, Berti, Brescia, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

Sopprimerlo.

8. 11. Magi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

1. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019/2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata triennale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1600 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 800 unità di Area I/F1 e 800 unità di Area II/F1. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed è riservata solo ed esclusivamente ai Tirocinanti della Giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante:

a) procedura nazionale selettiva riservata per titoli comprovanti la formazione dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali dell'Area I/F1 per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta in relazione all'esperienza effettivamente maturata ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, dai soggetti che hanno concluso il Tirocinio di perfezionamento negli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 344 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione dell'articolo 1, comma 25, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Tirocinanti nazionali) o comunque aver conseguito esperienza formativa partecipando a progetti regionali di politiche attive tramite convenzioni con gli uffici giudiziari (Tirocinanti regionali), iscritti nelle liste di collocamento ed in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;

b) procedura nazionale selettiva riservata, per titoli complessivi e generali, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali dell'area II/F1 per i quali è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la professionalità richiesta in relazione all'esperienza effettivamente maturata ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che abbiano concluso il Tirocinio di perfezionamento negli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 344 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione dell'articolo 1, comma 25, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Tirocinanti nazionali), o comunque aver conseguito esperienza formativa partecipando a progetti regionali di politiche attive tramite convenzioni con gli uffici giudiziari (Tirocinanti regionali), iscritti nelle liste di collocamento ed in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego.

2. Nelle procedure, semplificate ed accelerate secondo le previsioni di legge di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'Amministrazione Giudiziaria può indicare l'attribuzione di un ulteriore punteggio aggiuntivo paritario in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. Le graduatorie nazionali approvate all'esito delle procedure di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono impiegate, secondo l'ordine di merito, anche in rela-

zione alle future vacanze in organico per la successiva programmazione di assunzioni e di stabilizzazioni da parte dell'Amministrazione Giudiziaria.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2, quantificati in euro 7.722.648 per l'anno 2019 e in euro 54.058.526 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il Federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, mentre per la restante somma di euro 54.058.526 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo dei risparmi di gestione relativi alle risorse di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante « Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni », convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. 1. Barbuto, Grippa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di dare attuazione, ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati ed al fine di assicurare la regolare amministrazione della giustizia e l'ordinato svolgimento dei processi penali i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giudici di pace alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto permangono nel possesso delle rispettive funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile, salvo il venir meno dei requisiti di idoneità, valutati con verifiche di professionalità a cadenza quadriennale. Ai soggetti di cui al presente comma si applicano le incompatibilità, le guarentigie e il trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale previsti per gli altri magistrati ordinari dell'ordine giudiziario.

8. 3. Delmastro Delle Vedove, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Al comma 1, dopo le parole: sentenze penali di condanna *aggiungere le seguenti*: e per l'esecuzione penale esterna.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per quello relativo all'esecuzione penale esterna.

8. 10. Bazoli.

Al comma 1, sopprimere le parole: , nonché di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati.

8. 8. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tempo determinato *aggiungere le seguenti:* e anche mediante l'impiego di forme contrattuali flessibili,.

8. 5. Prisco, Varchi, Donzelli, Meloni, Maschio.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di durata annuale.

Conseguentemente il secondo periodo è sostituito dal seguente: Al reclutamento del personale si provvede prioritariamente mediante lo scorrimento della graduatoria di cui al bando del 18 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 22 novembre 2016 – 4ª serie speciale – Concorsi ed esami, concorso per 800 posti di Assistente giudiziario e, successivamente, mediante l'avviamento degli

iscritti nelle liste di collocamento secondo le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. 9. Morani, Miceli, Bazoli, Verini, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di durata annuale.

8. 4. Prisco, Varchi, Donzelli, Meloni, Maschio.

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: e dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari delle regioni.

8. 2. Barbuto, Grippa.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

3-*bis*. Al fine di garantire la piena efficienza operativa degli uffici giudiziari ed in particolare delle sedi maggiormente interessate dai fenomeni migratori, assicurando la copertura dei posti vacanti nell'organico della magistratura ordinaria, in via transitoria, per i concorsi a posti di magistrato ordinario già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali non sia stata ancora approvata la graduatoria generale di merito, ove il numero degli ammessi alla prova orale risulti inferiore ai posti messi a concorso, conseguono l'idoneità e sono collocati in coda alla graduatoria, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i partecipanti che abbiano superato le prove scritte e abbiano conseguito alla prova orale un punteggio pari a non meno di sei decimi in almeno la metà più una delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da *a)* a *l)*, del medesimo articolo 1, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. 6. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.

8. 7. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti, degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, ai cittadini singoli, associati o organizzati in comitati di quartiere che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili

inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano, approvando entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le procedure amministrative previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una riduzione, complessivamente non inferiore all'1 per mille, dell'aliquota dell'Imu e della Tasi ovvero, nei casi in cui l'Imu e la Tasi non siano dovute, una riduzione della Tari non inferiore al 40 per cento dell'importo annuo a carico del singolo contribuente.

8. 01. Spena, Giacomoni, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, per l'anno 2019 è riconosciuto un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro in favore dei cittadini organizzati in comitati di quartiere che effettuano nelle Città Metropolitane interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. 03. Spena, Giacomoni, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di sicurezza urbana)

1. Al fine di garantire la sicurezza urbana, intesa come bene pubblico che attiene alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, per l'anno 2019 è riconosciuto un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro in favore dei cittadini organizzati in comitati di quartiere che effettuano nelle Città Metropolitane interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno sono disciplinate le modalità di riconoscimento del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente

riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. 02. Spena, Giacomoni, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-*bis*.

(Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c)* e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati ad incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni al lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 8-*ter*.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale)

1. L'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, si interpreta nel senso che le assunzioni in esso disciplinate possono essere effettuate in deroga alla disciplina di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni.

Art. 8-*quater*.

(Piano straordinario di potenziamento dei servizi di polizia locale)

1. Al fine di dare attuazione a programmi di intervento, temporanei ed eccezionali, definiti dai Comuni per eliminare gli arretrati relativi agli accertamenti connessi alla vigilanza del territorio, alla verifica degli abusi edilizi, all'accertamento delle violazioni e all'attuazione delle misure sanzionatone in materia di commercio, ambiente, igiene, polizia amministrativa, urbana e rurale, i Comuni sono autorizzati ad assumere, per il biennio 2019-2020, personale appartenente all'area di vigilanza con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo il rispetto delle limitazioni alla spesa di personale previste dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8-*quinquies*.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato del personale degli uffici di supporto)

1. All'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole « contratto di lavoro subordinato a tempo determinato » si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla

durata dei contratti a tempo determinato.

Art. 8-*sexies*.

(Speciale ufficio di supporto)

1. All'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. La disciplina del presente articolo si applica anche per gli uffici di supporto per il funzionamento dei Consigli previsti dall'articolo 38, comma 3 ».

Art. 8-*septies*.

(Assunzioni di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

1. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « i comuni possono procedere ad assunzioni » sono sostituite dalle seguenti: « i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni »;

b) al primo periodo, dopo le parole « fondo crediti dubbia esigibilità » sono inserite le seguenti: « di parte corrente »;

c) al secondo periodo, dopo le parole « le fasce demografiche » sono inserite le seguenti: « , le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia »;

d) al terzo periodo le parole « ogni cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « , in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni »;

e) al quarto periodo le parole « fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turnover* inferiore al 100 per cento. » sono soppresse, e dopo il medesimo periodo è inserito il seguente: « Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi. »;

f) al quinto periodo, dopo le parole « un rapporto superiore al valore soglia », sono inserite le seguenti: « eventualmente differenziato in base al periodo precedente, » e le parole « del predetto valore soglia » sono sostituite dalle parole: « di tale valore »;

g) al sesto periodo, sono premesse le seguenti parole: « A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo, » e sono aggiunte in fine le seguenti: « , salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite ».

2. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

« 2-*quinquies*. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.

2-*sexies*. Il decreto di cui al comma 2 individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:

a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1, commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni;

d) l'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g)*; comma 9 lettera *a)* e *c-bis)* e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. ».

8. 027. Fiano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana)

1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera *c)* e 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati ad incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni al lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

* **8. 04.** Cattaneo, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

* **8. 020.** Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

* **8. 029.** Fiano, Migliore, Verini, Ceccanti, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale)

1. L'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, si interpreta nel senso che le assunzioni in esso disciplinate possono essere effettuate in deroga alla disciplina di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni.

** **8. 021.** Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

** **8. 09.** Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)

1. L'articolo 35-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica nel limite di una spesa di personale inferiore al 22 per cento degli accertamenti delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III, possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5,

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, purché la spesa complessiva non sia superiore a quella sostenuta per detto personale nell'anno 2016, aumentata del 15 per cento, fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio, quanto previsto dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e previa verifica della sostenibilità finanziaria certificata dall'organo di revisione. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale. ».

8. 012. Iezzi, Invernizzi, Tonelli, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, De Angelis, Giglio Vigna, Maturi, Stefani, Vinci, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Piano straordinario di potenziamento dei servizi di polizia locale)

1. Al fine di dare attuazione a programmi di intervento, temporanei ed eccezionali, definiti dai Comuni per eliminare gli arretrati relativi agli accertamenti connessi alla vigilanza del territorio, alla verifica degli abusi edilizi, all'accertamento delle violazioni e all'attuazione delle misure sanzionatorie in materia di commercio, ambiente, igiene, polizia amministrativa, urbana e rurale, i Comuni sono autorizzati ad assumere, per il biennio 2019-2020, personale appartenente all'area di vigilanza con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di formazione e lavoro, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fermo il rispetto delle limitazioni alla spesa di personale previste dall'articolo 1, commi 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*** 8. 022.** Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

*** 8. 08.** Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

1. Al fine di dare attuazione ad un programma straordinario di interventi, diretto a potenziare le strutture della Polizia di Stato, anche per assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere ulteriori 100 allievi agenti della Polizia di Stato, derogando al vigente limite d'età, che dovranno essere individuati, tra i soggetti aventi diritto alla riserva di cui al comma 7-*bis*, dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2017.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

8. 017. Deidda, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Scorrimento graduatorie per il Corpo della Guardia di Finanza)

1. Al fine di potenziare le attività di supporto alle politiche di ordine e sicurezza pubbliche, le assunzioni nelle carriere iniziali del corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2018, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del corso bandito per l'anno 2018 ai sensi del medesimo articolo 2199.

8. 031. Paolo Russo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo determinato del personale degli uffici di supporto)

1. All'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole « contratto di lavoro subordinato a tempo determinato » si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

8. 07. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Speciale ufficio di supporto)

1. All'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente comma:

« 3-*ter*. La disciplina del presente articolo si applica anche per gli uffici di supporto per il funzionamento dei Consigli previsti dall'articolo 38, comma 3 ».

8. 05. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Assunzioni di personale nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria)

1. All'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « i comuni possono procedere ad assunzioni » sono sostituite dalle seguenti: « i comuni e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni »;

b) al primo periodo, dopo le parole « fondo crediti dubbia esigibilità » sono inserite le seguenti: « di parte corrente »;

c) al secondo periodo, dopo le parole « le fasce demografiche » sono inserite le seguenti: « , le componenti da neutralizzare ai fini della determinazione del valore soglia »;

d) al terzo periodo le parole « ogni cinque anni » sono sostituite dalle se-

guenti: « , in sede di prima applicazione entro 24 mesi e, successivamente, ogni quattro anni »;

e) al quarto periodo le parole « fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. » sono soppresse e dopo il medesimo periodo è inserito il seguente: « Con i provvedimenti di cui al secondo e terzo periodo possono essere differenziati ed adeguati i valori soglia di riferimento per gli enti che superano il rapporto determinato con i primi decreti attuativi. »;

f) al quinto periodo, dopo le parole « un rapporto superiore al valore soglia », inserire le seguenti: « eventualmente differenziato in base al periodo precedente, » e le parole « del predetto valore soglia » sono sostituite dalle parole: « di tale valore »;

g) al sesto periodo, sono soppresse le seguenti parole: « A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al secondo periodo, » e sono aggiunte in fine le seguenti: « , salvi comunque gli importi complessivamente determinati in sede di prima applicazione del predetto limite ».

2. All'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-*quater* sono inseriti i seguenti:

« 2-*quinquies*. Il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL.

2-*sexies*. Il decreto di cui al comma 2 individua le disposizioni di legge limitative delle assunzioni di personale che sono disapplicate dai comuni e dalle città metropolitane, tra cui:

a) l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni;

b) l'articolo 1, commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;

d) l'articolo 243-*bis*, comma 8, lettera *g)*; comma 9 lettera *a)* e *c-bis)* e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. ».

*** 8. 06.** Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 8. 023.** Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Prevenzione dei roghi tossici)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di traffico e combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Almeno 500 unità del personale di cui al comma 1 deve essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.

3. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

4. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2019.

5. Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza anche tramite l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Nel caso di reati emersi durante le operazioni di cui al comma 1, svolte anche secondo le modalità di cui al comma 4, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.

8. 015. Rampelli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Prevenzione dei roghi tossici)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di traffico e combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Almeno 500 unità del personale di cui al comma 1 deve essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.

3. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

4. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2019.

5. Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza anche tramite l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. 024. Rampelli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Prevenzione dei roghi tossici)

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e

ambientale, e, in particolare, delle attività di traffico e combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121.

2. Almeno 500 unità del personale di cui al comma 1 deve essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.

3. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

4. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2019.

8. 025. Rampelli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Potenziamento dei presìdi delle forze di polizia)

1. Al fine di agevolare la destinazione di immobili pubblici a presìdi delle forze di polizia, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio le risorse finalizzate alla predisposizione della progettazione necessaria agli Enti previdenziali pubblici per gli investimenti immobiliari di cui al presente articolo. ».

8. 013. Iezzi, Invernizzi, Tonelli, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, De Angelis, Giglio Vigna, Maturi, Stefani, Vinci.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

1. L'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, è sostituito dal seguente:

« Art. 19-*ter*. – *(Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso)* – 1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono abrogati.

2. Sono istituite presso tutte le sedi di tribunale sezioni giudiziarie per l'immigrazione, con funzione deflattiva del contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il presidente del tribunale compone le sezioni con magistrati onorari, in deroga agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

4. Possono comporre la sezione giudiziaria per l'immigrazione, di cui al comma 2, coloro che abbiano frequentato corsi di formazione per magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La frequentazione dei corsi è gratuita.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "Le sezioni specializzate" sono sostituite dalle seguenti: "Le sezioni giudiziarie per l'immigrazione";

b) il comma 4-*bis* è abrogato.

6. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-*bis* a 3-*undecies* sono sostituiti dai seguenti:

3-*bis*. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

3-*ter*. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di Corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

3-*quater*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

3-*quinquies*. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

3-*sexies*. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

3-*septies*. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile.

3-*octies*. La commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

3-*novies*. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con ordinanza motivata. La decisione non è impugnabile in corte d'appello. In caso di rigetto la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale, entro sci mesi dalla presentazione del ricorso.

3-*decies*. L'ordinanza di cui al comma 3-*novies* è comunicata alle cancellerie.

3-*undecies*. La-controversia è trattatala ogni grado in via di urgenza ».

8. 010. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Incremento del monte ore di straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Per fronteggiare le imprevedibili ed indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è elevata a 340.000 ore a decorrere dall'anno 2019.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 1.910.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno.

8. 011. Iezzi, Invernizzi, Tonelli, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, De Angelis, Giglio Vigna, Maturi, Stefani, Vinci, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

1. Alla lettera *b)* del comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, le parole da: « purché in possesso » sino alla fine del periodo, sono soppresse.

8. 018. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio, Deidda, Ferro.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

1. Alla lettera *b)*, del comma 2-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, le parole da: « purché in possesso » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « purché in possesso dell'idoneità psicofisica. ».

8. 019. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Varchi, Maschio, Deidda, Ferro.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 1, del DL, 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e disposizioni in materia di spese legali per giudizi promossi nei confronti di dipendenti di amministrazione statali)

1. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa sono sempre rimborsate ogni qualvolta siano sostenute in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, a prescindere dalla circostanza che per i medesimi fatti siano state accertate eventuali responsabilità di natura disciplinare, essendo sufficiente che l'evento avvenga durante o in ragione della prestazione lavorativa.

2. Ogni giudizio in ordine al diritto al richiesto rimborso compete all'Amministrazione di appartenenza. All'Avvocatura dello Stato compete esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui a seguito della valutazione di congruità venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato potrà chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro presso cui è stato celebrato il processo presupposto. In caso di contrasto prevarrà il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore prescelto dal dipendente sottoposto a processo sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.

8. 028. Fiano.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Modifica del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231)

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

« 3.*ter*. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del Bilancio dello Stato, sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento degli organismi operativi del Ministero dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari nonché del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017. Il riparto di tali risorse è definito con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

8. 030. Gadda.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Misure in materia di comunicazioni dovute alle persone offese dal reato)

1. Il comma 1 dell'articolo 90-*ter* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione, compresi i permessi di qualsiasi natura concessi dalla magistratura di sorveglianza durante l'esecuzione della pena, e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato ».

2. Al terzo comma dell'articolo 30-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: « e all'interessato » sono sostituite dalle seguenti: « , all'interessato e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di condannati per reati intenzionali violenti il provvedimento deve contenere il divieto di recarsi nei luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa dal reato ».

8. 016. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, al fine di assicurare una maggiore funzionalità delle attività economico-finanziarie derivanti dalla predetta riorganizzazione, la dotazione organica del Ministero dell'interno può essere incrementata di un posto di

funzione dirigenziale di livello generale da assegnare al personale dell'Area delle Funzioni centrali, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Alle modifiche della dotazione organica di cui al primo periodo si da attuazione con regolamento di riorganizzazione, da adottare ai sensi della legislazione vigente.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. All'atto della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, determinata con provvedimento di natura non regolamentare, il personale ivi assegnato, previo eventuale esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria, è ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali e periferiche dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri connessi a esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione stessa. In caso di ricostituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale di cui al periodo precedente è ricollocato presso le sedi di provenienza, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno ».

8. 014. Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Alaimo, Baldini, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 8-*bis*.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite – presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello – sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avval-

gono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

8. 026. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

ART. 9.

(Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione di dati personali e di intercettazioni)

Sopprimere il comma 2.

9. 1. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 2, lettera a)*, sostituire le parole:* dopo il 31 dicembre 2019 *con le seguenti:* dopo il 1º settembre 2019.

Conseguentemente, alla lettera b)*, sostituire le parole:* a decorrere dal 1º gennaio 2020 *con le seguenti:* a decorrere dal 30 settembre 2019.

9. 2. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le parole: « 1º gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ».

Conseguentemente, alla rubrica, le parole: e di intercettazioni *sono sostituite dalle seguenti:* di intercettazioni e di prescrizione del reato.

9. 3. Costa, Sisto.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 29-*bis

della legge 1º dicembre 2018, n. 132)

All'Articolo 29-*bis (Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero)* sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla lettera *a)* del comma 1, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente periodo:

« Sono esclusi da tale divieto:

i componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'Aire il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito;

i soggetti residenti anagraficamente in altro stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;

i lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco) ».

9. 01. Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, la lettera *a-bis)* è soppressa.

9. 02. La Marca, Schirò, Ungaro, Carè.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 9-*bis*.

1. All'articolo 9-*ter* della legge 5 febbraio 1992 n. 91, la parola: « quarantotto » è sostituita dalla seguente: « ventiquattro ».

9. 03. Ungaro, Schirò, La Marca, Carè.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico)

1. Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, impegnati in attività di servizio di ordine pubblico, devono avere sull'uniforme e sul casco di protezione, sui due lati e sulla parte posteriore dello stesso, una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco di protezione.

3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentono l'identificazione dell'operatore e di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto assegnati ad altri.

4. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, nonché di portare equipaggiamento di ordinanza modificato.

5. In caso di violazione delle disposizioni dei commi 1, 3 e 4 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

9. 04. Fratoianni, Conte.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

1. Il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.500 unità così ripartito:

a) 500 unità al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza ai siti e obiettivi sensibili, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019;

b) 1.000 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso congiuntamente alle Forze di Polizia nei comuni ove si rende maggiormente necessario per l'anno 2019.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 3 e del comma 4.

3. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera *a)* è autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

4. Per l'attuazione del comma 1, lettera *b)*, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

10. 1. Siracusano, Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. Al fine di rafforzare le misure di contrasto nei confronti della criminalità organizzata e per un più efficace e capillare presidio del territorio della città metropolitana di Venezia e dell'intero Veneto a partire dall'anno 2019 ed entro il biennio 2020-2021 la dotazione di personale delle forze dell'ordine è implementata di 1/3 rispetto al contingente attuale.

10. 01. Pellicani.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'evento « Matera capitale europea della cultura 2019 » e per rafforzare l'azione di contrasto nei confronti dei fenomeni criminali nell'ambito del territorio metapontino, la dotazione organica della Polizia di Stato in provincia di Matera è incrementata, entro il 31 dicembre 2019, nella misura di un terzo rispetto alle attuali unità in servizio.

10. 02. Losacco.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il piano di impiego di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, è incrementato di 1.000 unità, interamente destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia in concorso congiuntamente alle Forze di Polizia. Il personale è posto a disposizione dei prefetti delle province per l'impiego nei comuni ove si rende maggiormente necessario. Ai fini dell'impiego del personale delle Forze armate nei servizi di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 15 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 748 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

10. 05. Siracusano, Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede)

1. Al fine di garantire al personale della Polizia di Stato la fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico espletati fuori sede in località in cui l'Amministrazione non dispone di strutture adibite a mensa di servizio, ovvero non può avvalersi di esercizi privati convenzionati di ristorazione, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2019, di 4.000.000 di euro per l'anno 2020 e di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede i mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 5 triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

10. 09. Iezzi, Tonelli, Invernizzi, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, De Angelis, Giglio Vigna, Maturi, Stefani, Vinci, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato)

1. Dopo il comma 2 all'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e addestramento del personale della Polizia di Stato, è istituito l'ispettorato scuole della Polizia di Stato, diretto da un dirigente generale di pubblica sicurezza, attraverso il quale le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza espletano le funzioni di raccordo e di uniformità di azione degli istituti, scuole, centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato. L'ordinamento e le competenze dell'Ispettorato scuole della Polizia di Stato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, dall'ispettorato dipendono i predetti istituti, scuole e centri di formazione della Polizia di Stato, nonché, limitatamente allo svolgimento delle attività di formazione e addestramento, i centri che svolgono anche attività operative di tipo specialistico ».

10. 010. Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di garantire gli *standard* operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, agli idonei della procedura di assunzioni in deroga è attribuito il *turn over* al 50 per cento.

10. 011. Rizzetto, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

Al fine di non disperdere le competenze acquisite di coloro che hanno per anni prestato servizio nel comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per provvedere alle carenze di organico della componente collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili (SATI), ai non idonei alle prove fisiche ovvero alle visite mediche della procedura di assunzioni in deroga è attribuita una percentuale pari al 50 per cento delle assunzioni nel ruolo SATI.

10. 012. Rizzetto, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

Su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è istituito con le parti sociali un Tavolo tecnico incaricato di regolare in conformità all'articolo 36 della Costituzione i minimi retributivi da applicare al personale assunto nel settore privato dell'antincendio e proveniente dal comparto volontario discontinuo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. 013. Rizzetto, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

Al comma 391, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento » e le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

10. 014. Rizzetto, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. È istituito presso il Ministero dell'interno il tavolo tecnico permanente per la sicurezza di Roma Capitale denominato « Tavolo tecnico ».

2. Il tavolo tecnico è costituito da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali, da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della Regione Lazio, da un rappresentante della Città metropolitana di Roma, da un rappresentante delle maggiori associazioni di Roma Capitale.

3. Al tavolo tecnico sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

a) individuare le aree critiche di degrado di Roma Capitale, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche ad una maggiore presenza di stranieri residenti;

b) elaborare misure di contrasto e di prevenzione delle situazioni urbane di degrado anche sociale in cui versa Roma Capitale, in considerazione delle oggettive e perduranti condizioni di criticità e in virtù della speciale autonomia, statutaria, amministrativa e finanziaria nei limiti stabiliti dalla Costituzione, al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani, l'incuria e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire l'insorgere di fenomeni criminosi;

c) elaborare misure per il sostegno del patrimonio associativo esistente e del ruolo fondamentale che esso svolge a sostegno della sicurezza dei cittadini nonché del miglioramento e della crescita del tessuto sociale;

d) programmare interventi strutturali volti a potenziare la condizione infrastrutturale e la mobilità di Roma Capitale.

4. Le modalità di funzionamento e le attività del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri. La partecipazione al Tavolo tecnico non comporta attribuzione di compensi e non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. 07. Spena, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento dei controlli nei Comuni frontalieri)

1. Il contingente di personale delle Forze armate di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle operazioni di controllo a tutela della popolazione dei Comuni frontalieri, è incrementato di ulteriori 1.000 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

10. 016. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Installazione di sistemi di videosorveglianza nei Comuni frontalieri)

1. Al fine della prevenzione e del contrasto delle attività criminali e della tutela della popolazione, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni frontalieri.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse sulla base delle medesime richieste.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 7.000.000 per l'anno 2019 e 15.000.000 rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.

10. 017. Ciaburro, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale)

1. Al comma 1 dell'articolo 18, del decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: « dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti », sono aggiunte le seguenti: « , dei comuni capoluoghi di provincia, nonché dei comuni per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti, ».

10. 018. Prisco, Varchi, Donzelli, Meloni, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione « Strade Sicure »)

1. Al primo periodo del comma 688, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « pari a 7.050 unità » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 9.100 unità ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per

l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17.

10. 019. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Potenziamento dell'Operazione « Strade Sicure »)

1. Al primo periodo del comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « , limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17.

10. 020. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Potenziamento dell'Operazione « Strade Sicure »)

1. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « contrasto della criminalità e del terrorismo », sono inserite le seguenti: « nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti »;

b) al primo periodo, le parole: « limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili », sono sostituite dalle seguenti: « ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche ».

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 3.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti

oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 021. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Interventi urgenti per il Comune di Castel Volturno)

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana ed extraurbana nell'area di Castel Volturno, è disposto il trasferimento di un contingente aggiuntivo di agenti di Carabinieri e della Polizia di Stato nelle sedi dislocate in quei territori.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni competenti possono disporre nuove assunzioni in deroga ai limiti assunzionali vigenti.

3. Il Comune di Castel Volturno può effettuare assunzioni a tempo indeterminato di personale di polizia municipale, anche in deroga ai vincoli del Patto di stabilità.

4. Nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, il contingente di personale militare che opera nella Regione Campania ai sensi dell'articolo 3, commi 2-*bis* e seguenti del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è aumentato di 200 unità con la specifica finalità di contrasto alle organizzazioni criminali straniere, e, in particolare, quella nigeriana, che operano nell'area del litorale domitio e nelle aree limitrofe. Il Ministro dell'interno, di concerto, con il Ministro della difesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto determina le modalità e le specifiche finalità d'impiego del predetto contingente aggiuntivo.

5. Il Ministro dell'interno con propri decreti istituisce una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia nel Comune di Castel Volturno e ne disciplina la dotazione organica e strumentale.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in trenta milioni annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019 », allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Alle medesime finalità sono inoltre destinate le risorse residue a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 16, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

10. 022. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Patti Educativi Territoriali)

1. Al fine di definire azioni ed iniziative volte a contrastare il degrado, la violenza nonché fenomeni di criminalità minorile nelle aree geografiche caratterizzate da maggiore povertà educativa e dispersione scolastica, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un tavolo di lavoro per-

manente per la redazione di Patti Sociali Educativi Territoriali volti ad amplificare e potenziare le attività dei presidi culturali ed educativi presenti sui territori, attraverso la creazione di una rete di soggetti, coordinata dal competente servizio sociale territoriale, che supporta gli istituti scolastici con la creazione di attività extrascolastiche.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero per i beni e le attività culturali e rappresentanti degli operatori del terzo settore direttamente coinvolti nei percorsi educativi e culturali presenti nelle aree geografiche individuate.

3. Per attuare le iniziative previste dai Patti Sociali Educativi Territoriali, è avviato un piano di assunzioni straordinario di 1.000 assistenti sociali, in deroga ai divieti ed ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente.

4. Al fine di attuare un efficace contrasto alla dispersione scolastica, considerata causa significativa del degrado e della cultura della illegalità, della marginalità sociale nonché capace di incentivare la criminalità minorile, è predisposta l'attivazione di un processo di monitoraggio degli studenti relativo alla frequenza scolastica, ai fattori di rischio di devianza ed alle condizioni economiche e sociali delle famiglie di origine, svolto da parte dei responsabili dei singoli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il supporto degli Osservatori locali della dispersione scolastica. Tale Monitoraggio è svolto dal momento dell'iscrizione alla fine dell'anno scolastico ed è finalizzato ad individuare i minori da coinvolgere nei servizi offerti dal Patti Sociali Educativi Territoriali, nonché ad offrire adeguati aiuti alle famiglie dei minori a rischio. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 marzo di ogni anno, presenta una relazione annuale al Parlamento contenente i dati relativi alle iniziative adottate grazie ai Patti Sociali Educativi, al monitoraggio degli studenti, di cui al comma 4 ed alle politiche nazionali in vigore volte a contrastare il degrado, la violenza nonché fenomeni di criminalità minorile. I dati raccolti sono utilizzati per realizzare ricerche di natura qualitativa e quantitativa per l'analisi del fenomeno dei comportamenti criminali dei minori e della dispersione scolastica, nonché per migliorare l'efficacia delle politiche sociali esistenti e per valutare e ridefinire le iniziative adottate a seguito della sottoscrizione dei Patti Sociali Educativi.

6. Le scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con i Patti Sociali Educativi Territoriali sottoscritti e gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo, nonché nel rispetto dell'autonomia scolastica, possono prevedere la costituzione di specifiche *equipe* territoriali formate da ricercatori, docenti, assistenti sociali, operatori di comunità per minori, sociologi, pedagogisti ed educatori al fine di progettare ed adottare percorsi di educazione attiva e modelli educativi innovativi utili rivolti a tutti gli studenti e alle loro famiglie.

7. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono dotarsi di un sistema di videosorveglianza installato all'interno ed all'esterno delle proprie sedi, costituito da telecamere a circuito chiuso con immagini criptate, al fine di garantire una maggiore sicurezza degli istituti scolastici. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza possono essere visionate esclusivamente dalle Forze di polizia soltanto a seguito di denuncia di reato presentata alla competente autorità.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo istituito dal comma 1 dell'articolo 5-*septies*, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

10. 03. Gallo, Nesci, Grippa, Barbuto, Sarli, Suriano, Casa, Azzolina, De Lorenzo, Costanzo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

1. La definizione delle procedure di condono di cui all'articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, nonché le relative procedure di accesso da espletarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è estesa a tutti gli immobili, aventi una destinazione d'uso residenziale, a condizione che siano stati acquistati in buona fede in base a un titolo astrattamente idoneo e formalmente valido ad attestarne la proprietà, e che risultino regolarmente accatastati da più di 20 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge compresi quelli che, successivamente alla data di acquisto, sono stati sottoposti a un procedimento di accertamento di regolarità amministrativa, anche se concluso con sentenza sfavorevole. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli immobili utilizzati per lo svolgimento di attività criminali, anche se abusivamente occupati; agli immobili siti in complessi o villaggi turistici oggetto di lottizzazione abusiva; agli immobili in corso di costruzione e non ancora ultimati; agli immobili non utilizzati costantemente dal proprietario come dimora abituale, quelli in cui il proprietario non abbia la residenza anagrafica e comunque a quelli non stabilmente abitati, quali le seconde case; agli immobili adibiti ad attività produttive di tipo industriale o commerciale.

*** 10. 06.** Carfagna, Sisto.

*** 10. 08.** Paolo Russo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 184-*ter *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Il comma 3 dell'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

« 3. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III-*bis*, parte seconda del presente decreto per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base di istruttorie puntuali che verifichino il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 della presente disposizione o dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998; allegato 1, suballegato 1, al decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 161, e allegato 1, al decreto ministeriale 17 novembre 2005, n. 269, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente alla presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle Linee guida. ».

10. 015. Ferro, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

ART. 11.

(Disposizioni sui soggiorni di breve durata)

Al comma 1, dopo la parola: turismo, *inserire la seguente:* ricerca scientifica.

11. 1. Bella, Melicchio, Macina, Dori.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Al fine della semplificazione, digitalizzazione e dell'implementazione delle verifiche delle procedure amministrative del Ministero dell'interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, le parole: « o altri soggetti non pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano *identity provider* e che abbiano la qualifica di *certification authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento, »;

b) al comma 4-*ter*, le parole: « possono essere autorizzati a procedere » sono sostituite dalle seguenti: « procedono » e dopo le parole: « degli interessati, » sono aggiunte le seguenti: « anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica, ».

Conseguentemente alla rubrica è inserito, in fine, il seguente periodo: e modifiche alla legge 16 gennaio 2003, n. 3.

*** 11. 2.** Pettarin, Ferraioli.

*** 11. 3.** Gemmato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni »;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero, noleggiati per un periodo non superiore a 30 giorni;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia. ».

11. 01. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni »;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero, noleggiati per un periodo non superiore a 30 giorni. ».

11. 02. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni »;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado esercente la sua attività di studio o di lavoro all'estero. ».

11. 03. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a 60 giorni »;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) alle persone aventi la residenza anagrafica all'estero che lavorano o colla-

borano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero in esecuzione di un servizio di cortesia. ».

11. 04. Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Schullian.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, dopo le parole: « impresa costituita » sono inserite le seguenti: « nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o »;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza tempora-

nea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia ».

11. 07. Di Muro, Cavandoli, Iezzi, Invernizzi, De Angelis, Giglio Vigna, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Scagliusi, Sabrina De Carlo, Lovecchio, Macina, Dori, Raffaelli.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Modifiche al codice della strada)

Al comma 1-*ter* dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa » sono inserite le seguenti: « redatto in lingua italiana o con traduzione giurata in lingua italiana ».

11. 08. Cavandoli, Iezzi, Invernizzi, De Angelis, Giglio Vigna, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

11. 05. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-*bis*.

(Fondo per l'attuazione dei programmi di sicurezza pubblica da destinare alle regioni per il finanziamento delle misure di sicurezza locali)

1. Al fine di assicurare una gestione più efficiente della sicurezza pubblica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per l'attuazione dei programmi di sicurezza pubblica da destinare alle regioni per il finanziamento delle misure di sicurezza locali. Per la dotazione del Fondo è stanziata la somma di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di trasferimento dalle regioni alle amministrazioni locali delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.

11. 06. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

ART. 12.

Sopprimerlo.

*** 12. 1.** Speranza, Conte.

*** 12. 2.** Magi.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione economica e sociale mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, per la collaborazione anche nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti nel territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea ad esclusione di quelli che si trovano in condizioni di conflitto militare, crisi alimentare, sanitaria e ambientale o che non garantiscono la tutela dei diritti umani.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per le politiche di rimpatrio.

12. 3. Speranza, Conte.

Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni *con le seguenti*: 4 milioni.

12. 4. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Delmastro Delle Vedove, Rampelli, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, dopo le parole: 2 milioni *aggiungere le parole*: e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

12. 5. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Delmastro Delle Vedove, Rampelli, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, dopo le parole: , comunque denominate, *aggiungere le seguenti*: purché dotate di clausola che assicuri la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani fondamentali,.

12. 6. Pollastrini, Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che abbiano sottoscritto la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.

12. 7. Magi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 non sono erogate in assenza di una clausola nelle intese con gli altri Stati che assicuri la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani fondamentali nonché il rispetto di quanto stabilito dalle Convenzioni di Ginevra in materia di Rifugiati.

12. 8. Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le risorse di cui al comma 1 non sono erogate in assenza di una clausola

nelle intese con gli altri Stati che assicuri la salvaguardia e il rispetto dei diritti umani fondamentali.

12. 9. Fiano, Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per le medesime finalità, volte alla riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, la dotazione di cui al comma 1 è altresì incrementata, per l'anno 2020, dall'intera somma eventualmente restituita al bilancio dello Stato dalla Camera dei deputati. La dotazione è individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 2019 e il conseguente trasferimento bancario dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 11. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per le medesime finalità, volte alla riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea, la dotazione di cui al comma 1 è altresì incrementata, per l'anno 2020, da una quota pari alla metà della somma eventualmente restituita al bilancio dello Stato dalla Camera dei deputati. La dotazione è individuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previa approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 2019 e il conseguente trasferimento bancario dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 10. Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disciplina dell'attività di recupero crediti)

1. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio della licenza del questore, previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, dagli articoli 9 e 11 del medesimo testo unico.

2. Le agenzie che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti nei confronti di imprese operanti in Italia o di persone fisiche ovvero di un altro soggetto contrattualmente obbligato che sono presenti nel territorio nazionale, anche se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, devono munirsi della licenza prevista dal comma 1. È ammessa la rappresentanza.

3. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi comprende le seguenti attività:

a) ogni attività di contatto finalizzata al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto telefonico, epistolare, informatico, telematico, digitale, domiciliare o similare con l'obbligato, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

b) ogni altra attività connessa e strumentale, comprese le seguenti:

1) effettuazione di verifiche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, nel rispetto della normativa vigente, con le cautele previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati deve avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità del recupero dei crediti ed è preclusa ogni attività di natura puramente investigativa o di informazione commerciale, per la quale l'ordinamento preveda l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio;

2) delega transattiva, incasso e ogni altra attività connessa, richiesta dal soggetto mandante ovvero per conto e in nome dello stesso. Ai fini della trasparenza delle operazioni, l'agenzia di recupero dei crediti è tenuta a istituire un conto corrente esclusivamente destinato alla gestione degli incassi acquisiti direttamente in nome e per conto dei soggetti mandanti. La giacenza dovuta ai tempi necessari alla contabilizzazione e alla verifica del buon fine degli incassi esclude il diritto dei soggetti mandanti di chiedere gli interessi sulle somme riscosse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1714 del codice civile e non costituisce concessione di credito;

3) attività di consulenza per la valutazione della recuperabilità o no dei crediti;

4) redazione della relazione di inesigibilità dei crediti nell'ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l'attività svolta ai fini del recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore;

5) servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e d'individuazione del bene locato da ritirare, richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, nonché servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e riconsegna al creditore che ne sia il legittimo proprietario ovvero redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta;

6) servizio, svolto per conto del creditore, di intimare ai soggetti debitori l'esecuzione di prestazioni concordate tra le parti in sostituzione del pagamento, quale l'esecuzione di rese di merce.

4. L'attività delle imprese di tutela e di recupero dei crediti comprende anche l'acquisto *pro soluto*, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

6. Alle imprese di tutela e di recupero dei crediti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-*bis*, commi 5, 6 e 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

7. Fatte salve le disposizioni di legge che riservano talune attività agli avvocati iscritti nell'apposito albo, le imprese che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti, titolari della licenza di cui alla presente legge, possono coordinare e gestire i servizi connessi al recupero giudiziale dei crediti, con facoltà di indicare ai soggetti mandanti il nominativo dell'avvocato che può provvedere allo svolgimento dell'incarico giudiziario e fatta salva la discrezionale facoltà dei soggetti mandanti stessi di conferire o no il relativo mandato.

Nel medesimo ambito di coordinamento e di gestione, il mandato all'avvocato può essere conferito sia dalle agenzie di tutela e di recupero dei crediti in nome e per conto dei soggetti mandanti, giusta procura appositamente rilasciata da queste ultime, sia dai soggetti mandanti in via diretta.

8. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese in possesso della licenza di cui alla presente legge sono autorizzate ad accedere, in regime di convenzione, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché alla banca di dati gestita dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa per il furto d'identità, sempre in regime di convenzione.

9. I dati acquisiti ai sensi del comma 6 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

10. Il titolare di un'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi deve essere in possesso, al momento della richiesta della licenza di cui alla presente legge, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equipollente.

11. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza di cui alla presente legge ed è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione della quale costituisce parte integrante.

12. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:

a) il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, intendendo per tale la sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;

b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;

c) la tipologia dei servizi che il soggetto richiedente intende svolgere;

d) la tariffa delle operazioni;

e) i requisiti di qualità, tra cui le certificazioni di qualità e l'adesione e il rispetto dei codici di condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria;

f) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, distinguendo l'eventuale e non obbligatoria nomina di uno o più rappresentanti ai quali è conferito il relativo potere di rappresentanza previsto dalla presente legge e che devono possedere gli stessi requisiti professionali e di capacità tecnica prescritti per il titolare della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e oggetto di approvazione da parte del questore che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso ovvero di impedimento del titolare della licenza, l'attività di tutela e di recupero dei crediti può comunque essere svolta sotto la direzione e il coordinamento di uno dei rappresentanti. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente e richiesta di approvazione in caso di sostituzione con un nuovo nominativo. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di esazione, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero dei crediti che effettuano tale attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di esazione sono tenuti a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a

fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per la quale operano;

g) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione pari a euro 20.000 rilasciata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

h) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali *server, computer,* fax, *software* e sistemi di sicurezza informatica.

13. La licenza per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti rilasciata ai sensi della presente legge dal questore competente, avuto riferimento al luogo dove è stata stabilita la sede legale dell'impresa, autorizza il titolare medesimo a operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.

14. La verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di tutela e di recupero dei crediti è demandata esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza, che può provvedere alla sospensione o alla revoca della licenza nelle ipotesi previste dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dalla restante normativa vigente.

15. Il titolare della licenza di cui alla presente legge e i rappresentanti, se nominati, hanno l'obbligo di frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione con cadenza triennale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di attività di recupero dei crediti per conto di terzi, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, della normativa antiriciclaggio, della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. I corsi sono organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

16. Il titolare della licenza e i rappresentanti, se nominati, hanno il compito di fornire le corrette indicazioni operative al personale sottoposto, per il quale non vige l'obbligo di possedere i requisiti previsti per il titolare della licenza e per i rappresentanti.

17. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti hanno l'obbligo di presentare con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza anche la certificazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al comma 13.

18. Per i requisiti formativi previsti dal presente articolo la fase transitoria è stabilita in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

19. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti sono obbligate a tenere un registro giornale degli affari. L'obbligo si considera assolto, oltre che con la modalità cartacea, anche qualora l'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti abbia adottato il sistema di registrazione relativo all'Archivio unico informatico (AUI), ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

20. L'obbligo di tenuta del registro giornale degli affari si considera altresì assolto anche per le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti che si muniscono di un programma informatico aziendale, diverso dall'AUI, che consenta la registrazione delle operazioni e dei dati, secondo le seguenti modalità:

a) contenuto. Il registro giornale degli affari deve indicare:

1) se il committente è una persona fisica: il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità; se il committente è una persona giuridica o un ente: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e la partita dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore;

2) la data di instaurazione del rapporto;

3) l'importo previsto nel contratto. In caso di contratti con prestazioni continuative e non occasionali non è necessario indicare né la specie dell'affare o dell'operazione, né l'esito degli stessi ed è sufficiente richiamare gli estremi e le condizioni specifiche del contratto;

b) tempi di inserimento. I dati devono essere inseriti nel registro giornale degli affari entro trenta giorni dalla data di instaurazione del rapporto continuativo ovvero dal giorno del conferimento dell'incarico;

c) formati. Per l'inserimento informatico delle annotazioni devono essere adottati formati che possiedano almeno i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità durante le fasi di accesso e di conservazione, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. In via preferenziale devono essere adottati i formati XML, PDF-A, HTML, TIFF o formati equipollenti;

d) sistema di gestione informatica del protocollo. Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui è realizzato il sistema di gestione informatica del registro giornale degli affari, deve assicurare:

1) la protezione delle credenziali di accesso relative a ciascun utente nei confronti degli altri;

2) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;

3) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza;

4) la protezione delle annotazioni da modifiche non autorizzate;

5) il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi di utenti, il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore;

6) la conformità del sistema operativo alle disposizioni di cui alla presente lettera mediante attestazione del titolare della licenza corredata di idonea documentazione;

e) registro informatico. Al fine di garantire l'immodificabilità delle registrazioni effettuate, il contenuto del registro giornale degli affari deve essere riversato:

1) al termine della giornata lavorativa su supporti riscrivibili;

2) ogni trenta giorni su supporto non riscrivibile;

3) trimestralmente su supporto non riscrivibile e conservato a cura del titolare della licenza. Alla chiusura delle registrazioni il contenuto annuale del registro deve essere riversato su un supporto informatico non riscrivibile;

f) sicurezza fisica dei documenti. Il titolare della licenza deve garantire la puntuale esecuzione delle operazioni di *backup* dei dati e dei documenti registrati. La copia di *backup* dei dati e dei documenti deve essere conservata a cura del titolare della licenza presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti;

g) gestione della riservatezza. Il titolare della licenza ha l'obbligo di predisporre un mansionario contenente le regole per l'accesso al registro giornale degli affari da parte degli incaricati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il servizio informatico deve assicurare la variazione sistematica delle *password* assegnate agli utenti per l'accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico;

h) supporti di memorizzazione. Per l'archiviazione ottica dei documenti devono essere utilizzati supporti di memorizzazione digitale che consentano la registrazione mediante la tecnologia laser, quali WORM, CD-R e DVD-R;

i) tenuta del registro giornale degli affari. Il titolare della licenza deve:

1) adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza;

2) verificare periodicamente, con cadenza non superiore a un anno, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti;

l) tempi di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere conservato per cinque anni decorrenti dalla data di inserimento dell'informazione, al fine di consentire i controlli della pubblica autorità;

m) luogo di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere tenuto presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti indicata nel progetto organizzativo, redatto dal soggetto richiedente la licenza, al momento della richiesta dell'autorizzazione, ovvero comunicata successivamente a seguito di modifica della sede regolarmente iscritta nel registro delle imprese, al fine dei controlli della pubblica autorità.

21. L'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti deve tenere permanentemente affissa nei propri locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi. Tale obbligo può essere assolto anche mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

22. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi quinto e sesto dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le altre disposizioni del medesimo testo unico e del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, incompatibili con quanto disposto dalla presente legge, sono abrogati.

12. 065. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al fine di garantire una migliore e più adeguata applicazione delle disposizioni in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero come introdotte dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, all'articolo 93 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

a) comma 1-*ter*, ovunque ricorrano, dopo le parole: « Spazio economico europeo » sono inserite le seguenti: « o nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco »;

b) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico

e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia. ».

12. 059. Mulè, Calabria, Sisto, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione, Bergamini, Sozzani, Rosso, Zanella, Paolo Russo, Pentangelo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, dopo le parole: « impresa costituita » sono inserite le seguenti: « nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o »;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce nel territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia ».

12. 060. Prisco, Rotelli, Varchi, Donzelli, Maschio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1-*ter*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Le disposizioni non trovano applicazione ai conducenti residenti da almeno un anno nelle province o compartimenti più vicini degli Stati esteri confinanti e neppure ai conducenti di veicoli intestati a parenti in linea retta o collaterale sino al secondo grado di residenti da almeno un anno nelle province o compartimenti più vicini degli Stati esteri confinanti, limitatamente alle targhe estere rilasciate dalla motorizzazione/ente corrispondente della più prossima provincia o compartimento estero confinante oppure a carte di circolazione che attestino la residenza degli intestatari nelle province o compartimenti di Stati esteri confinanti. La medesima esenzione si applica anche ai Principati di Monaco e San Marino. ».

12. 061. Prisco, Rotelli, Varchi, Donzelli, Maschio.

Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

Capo II-*bis*

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA PUBBLICA IN MATERIA DI RIFIUTI

Art. 12-*bis*.

1. L'articolo 184-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

« Art. 184-*ter*

(Cessazione della qualifica di rifiuto).

1. I rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione. Essi includono:

a) l'individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o più decreti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana della sostanza o dell'oggetto e soddisfacendo le condizioni di cui al comma 1 e i requisiti di cui al comma 2, lettere da *a)* a *e)*. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti così definiti.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, l'articolo 9-*bis*, lettera *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica dell'assenza di violazioni non risolte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4 , le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da *a)* a *e)*. Sulla base delle condizioni previste al comma 1 e i criteri di cui al comma 2, lettere da *a)* a *e)*, possono essere adottati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di natura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea del presente comma.

6. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di trasparenza e pubblicità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rilasciate in corso di validità. ».

Conseguentemente, al Titolo del decreto-legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di rifiuti.

12. 057. Mazzetti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Misure per emergenza liquidità di enti locali commissariati per infiltrazione di tipo mafioso o similare)

1. Nelle more della revisione degli articoli da 143 a 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché della disciplina di risanamento degli enti locali i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: « a decorrere dall'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2021 »;

b) al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero per i quali, alla medesima data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non più di diciotto mesi, è attribuita un'anticipazione di liquidità fino all'importo massimo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2019.

c) l'anticipazione di cui alla lettera *b)* è concessa, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15 giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di cui alla lettera *b)*, le anticipazioni di liquidità saranno concesse in misura proporzionale alle predette istanze;

d) la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dal terzo esercizio successivo al primo turno elettorale utile dopo la Commissione straordinaria, con le medesime modalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78;

e) con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, possono essere stabilite ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui alle lettere da *b)* a *d)*;

f) agli oneri derivanti dal presente articolo determinati i 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

12. 041. Migliore.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifiche all'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2001)

All'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'ipotesi di cui al comma 1 si ha nel caso in cui emergano condotte riscontrate in atti e documenti tali da determinare la mancata imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali da addebitare ad amministratori in carica. »;

b) al comma 3, dopo le parole: « amministrativi ed elettivi, il prefetto », la parola: « sentito » è sostituita dalla seguente: « sentiti » e dopo le parole: « il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, » sono inserite le seguenti: « nonché il rappresentante legale dell'ente per un contraddittorio, »;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Gli atti conclusivi del procedimento di accertamento vengono trasmessi al Segretario Comunale per darne conoscenza all'amministrazione. Gli amministratori nei trenta giorni successivi hanno la facoltà di depositare memorie difensive allegate agli atti del procedimento. »;

d) al comma 5 dopo le parole: « elementi di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « che presentino un grado di significatività e di concludenza grave ed evidente » e dopo le parole: « da parte dell'autorità competente » sono inserite le seguenti: « o comunque tutte le misure idonee a far cessare il pregiudizio in atto e ricondurre alla piena normalità la vita amministrativa dell'ente ».

12. 040. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Possibilità di contrarre mutui per anticipo/cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria (anche a completamento dell'Accordo 18 ottobre 2018 su Bando periferie))

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati. »;

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati. »;.

12. 048. Migliore.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto

dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità. ».

12. 052. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Interpretazione autentica indennità e gettoni di presenza amministratori locali)

L'articolo 2, comma 25, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferiti al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati fino a tale data.

*** 12. 043.** Giorgis.

*** 12. 042.** Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Adeguamento della restituzione del Fondo di rotazione al piano di riequilibrio finanziario pluriennale rimodulato o riformulato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019)

1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: « per adeguarlo » sono sostituite dalle seguenti: « e il periodo di restituzione del "Fondo di rotazione per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-*ter* del decreto legislativo n. 267 del 2000, così da adeguarli ».

2. All'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, prima delle parole: « per il risanamento finanziario degli enti locali » sono aggiunte le seguenti: « In attuazione di quanto previsto al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione, »; le parole: « prevede un'anticipazione a valere sul » sono sostituite con le seguenti: « istituisce un »;

b) al comma 2, le parole: « di 10 anni » sono sostituite con le seguenti: « non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale deliberato dell'ente, e ».

3. All'articolo 243-*sexies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al termine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: « e al pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente ».

**** 12. 044.** Ceccanti.

**** 12. 045.** Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Rimodulazione o riformulazione piani di riequilibrio)

La disciplina di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, si applica, sulla base di apposita deliberazione dell'organo consiliare, da adottarsi entro il termine perentorio del 31 ottobre 2019, a tutti gli enti locali che hanno adottato il piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000.

*** 12. 047.** Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 12. 046.** Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Proroga termine affidamento lavori contributi ex *comma 853 e successivi della legge di bilancio 2018 (nella nuova disciplina dei commi 139 e successivi della legge di bilancio 2019))*

1. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « otto mesi » sono sostituite dalle parole: « dodici mesi ».

12. 049. Pollastrini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Abolizione del raddoppio degli accantonamenti obbligatori 2020 per persistenza dei ritardi nei pagamenti dei debiti commerciali, in caso di mancato accesso alle anticipazioni di liquidità a breve termine di cui ai commi 849 e successivi della legge di bilancio 2019)

1. Il comma 857 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

12. 050. Giorgis.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Proroga della decorrenza del « fondo garanzia debiti commerciali » e concertazione di interventi per l'abbattimento dei ritardi nei pagamenti dei comuni)

1. Al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A partire dall'anno 2020 » sono sostituite dalle parole: « A partire dall'anno 2021 ».

12. 051. Ceccanti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Proroga termini per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza della rete viaria di province e città metropolitane)

1. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito con il seguente: « Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

12. 055. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Condizioni per l'utilizzo avanzi vincolati in condizioni di disavanzo complessivo)

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: « vincolata, » è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente ».

12. 053. Fiano.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Contributi alle fusioni di comuni)

1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Per l'anno 2019 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è incrementato di 31.631.951,25 milioni di euro ».

Conseguentemente, il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è ridotto di pari importo.

12. 054. Migliore.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Sospensione dalla carica di sindaco a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 « Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio », dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 9. In caso di dichiarazione dello stato di emergenza derivante dalla mancata raccolta dei rifiuti, il prefetto può sospendere dalla carica il sindaco del comune e sostituirlo con un commissario prefettizio fino alla cessazione dell'emergenza stessa ».

12. 058. Ferraioli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifiche al Testo unico stupefacenti)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: « cinque tabelle » con le seguenti: « due tabelle »;

b) all'articolo 73:

« i. al comma 1, sostituire le parole: "di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni" con le seguenti: "è punito con la reclusione da otto a venticinque anni";

ii. al comma 1-*bis*, lettera *b)*, sopprimere le parole: "elencate nella tabella II, sezione A,";

iii. al comma 2, sostituire le parole: "indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni" con le seguenti: "è punito con la reclusione da dieci a ventisette anni";

iv. al comma 4, sopprimere le parole: "ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-*bis)* della lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 14";

v. al comma 5, sostituire le parole: "reclusione da sei mesi a quattro anni" con le seguenti: "reclusione da due a otto anni";

vi. sopprimere il comma 5-*bis* ».

2. Il Ministero della salute, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, stabilisce i nuovi criteri di cui all'articolo 14 per il completamento e l'aggiornamento delle tabelle.

12. 012. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifiche al Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. Dopo il comma 5-*ter* dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 è introdotto il seguente comma:

« 5-*quater*. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, incorre nel delitto di spaccio di strada chiunque commette i fatti previsti dal comma 5 in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il delitto di cui al presente comma è punito con la reclusione da tre a sei anni. Nel caso di condotta reiterata la pena è aumentata ».

12. 013. Bignami, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. L'articolo 9.1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito con il seguente:

« 9.1. La cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 è concessa solo qualora l'interessato:

a) conosca e i principi e gli elementi essenziale della Costituzione;

b) conosca gli elementi essenziali di storia e geografia dell'Italia;

c) abbia una conoscenza della lingua italiana, ovvero di lingua minoritaria riconosciuta nel territorio italiano di residenza non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER);

d) dichiari di voler fare dell'Italia la sua Patria e ne riconosca la bandiera, lo stemma e l'inno ».

2. Entro tre mesi della data di entrata in vigore del presente articolo il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto, le modalità di accertamento dei requisiti di cui al comma 1.

3. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le persone di età inferiore ai quattordici anni, e quelle incapaci di soddisfare ad essi in ragione di grave e accertata condizione di disabilità.

12. 05. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di cittadinanza)

1. All'articolo 9.1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni e

integrazioni, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « (QCER) » sono inserite le seguenti: « nonché degli elementi essenziali della Costituzione, della storia e della geografia dell'Italia, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto ».

b) le parole: « che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico » sono soppresse.

12. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa e al terrorismo)

1. Per lo svolgimento delle indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere alle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. All'attuazione della presente disposizione si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

12. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122)

1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 2-*bis*. Ferme restando le destinazioni già previste, la dotazione di cui al comma 2 è altresì incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata annualmente con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. »;

b) dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente articolo:

« Art. 14-*bis*. – *(Autorità di assistenza delle vittime)*. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Autorità di assistenza per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per garantire loro i necessari servizi di assistenza e di supporto, per fornire informazioni generali, d'orientamento sulla richiesta d'indennizzo, per l'accertamento, liquidazione e il pagamento degli indennizzi.

2. Il Direttore dell'Autorità è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia. ».

12. 09. Mollicone, Rampelli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Autorità di assistenza delle vittime)

1. Dopo l'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, aggiungere il seguente articolo:

« Art. 14-*bis*. – *(Autorità di assistenza delle vittime)*. – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Autorità di assistenza per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti per garantire loro i necessari servizi di assistenza e di supporto, per fornire informazioni generali, d'orientamento sulla richiesta d'indennizzo, per l'accertamento, liquidazione e il pagamento degli indennizzi.

2. Il Direttore dell'Autorità è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia. ».

12. 010. Mollicone, Rampelli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime)

All'articolo 14, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, aggiungere il seguente comma:

« 2-*bis*. Ferme restando le destinazioni già previste, la dotazione di cui al comma 2 è altresì incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata annualmente con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

12. 011. Mollicone, Rampelli.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. ».

2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandante provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico ».

3. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia-

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

4. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1 ».

5. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale ».

6. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

« 389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ».

7. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: « alle omissioni commessi con dolo o colpa grave » sono aggiunte le seguenti: « , salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo ».

8. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38, l'articolo 12-*bis* è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: « eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali ».

9. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. 027. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento »;

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-*bis*. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-*ter*. Nei casi previsti dal comma 4-*bis*, è attribuita al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-*bis* ».

2. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1 ».

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incombenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale ».

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

« 389-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio

a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: « alle omissioni commessi con dolo o colpa grave » sono inserite le seguenti: « , salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo ».

6. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

12. 028. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno)

1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.

2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del Comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1º marzo 2019 e sino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fatta salva l'autonomia negoziale, l'importo del buono pasto spettante al personale di cui al predetto articolo 46 è fissato in 7 euro. Ai conseguenti oneri, pari a complessivi euro 746.360 per l'anno 2019 e a euro 895.632 a decorrere dall'anno 2020, comprensivi degli effetti indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, per la quota parte destinata a ciascun corpo di polizia e delle forze armate, ivi incluso il Corpo delle Capitanerie di porto, nonché degli effetti degli oneri indotti sulla carriera dirigenziale penitenziaria, come incrementata dall'articolo 1, comma 442, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. Ai fini di una più ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:

a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, gli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile », sono incrementati di 449.370 euro per l'anno 2019, di 407.329 euro per l'anno 2020, di 1.362.890 euro per l'anno 2021 e di 1.500.000 euro a decorrere dall'anno 2022. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 27.520.213 per l'anno 2019, euro 21.578.172 per l'anno 2020, euro 22.533.733 per l'anno 2021 ed euro 22.670.843 a decorrere dall'anno 2022;

b) al Capo VI del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

« 1) il titolo della rubrica del Capo è così modificato: "Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria";

2) il titolo della rubrica dell'articolo 12 è così modificato: "Disposizioni transitorie e finali";

3) all'articolo 12, prima del comma 1, è inserito il seguente: "01. In prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, resta determinata in sei mesi, di cui almeno uno di applicazione pratica." ».

Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3, è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 149, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « È altresì istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 da destinare all'incremento dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia e del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i due Fondi ».

b) il comma 152 è sostituito dal seguente: « I fondi di cui al primo periodo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati rispettivamente fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro e fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza", iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato di 4.500.000 euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 e di 7.000.000 euro a decorrere dall'anno 2027.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 lettera *a)* e lettera *b)*, numero 3, 4, lettera *a)*, e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

12. 025. Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1º gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0,05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1º gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1º gennaio 2019 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1º gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituiti già previsti dalla vigente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.

12. 026. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in occasioni emergenziali è autorizzato della dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo di 350 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, con decorrenza 15 dicembre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo

complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) per l'anno 2019, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile » nel limite massimo di euro 581.942;

b) a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

1) mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile » nel limite massimo di euro 5.052.678;

2) quanto a euro 6.918.705 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 031. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 350 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 15 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª Serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

12. 032. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Anticipo turnover *vigili del fuoco)*

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di

sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 400 unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4ª serie speciale – n. 90, del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 1º ottobre 2019.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 per l'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero all'interno.

12. 034. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Anticipo turnover *Vigili del Fuoco)*

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 300 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90, del 18 novembre 2008, le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1º ottobre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 498.807 euro per l'anno 2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

12. 033. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Esclusione dalla disciplina del « manutentore unico » per le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera *a)*, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: « e le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »;

b) al comma 2, lettera *a)*, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « A partire dall'esercizio finanziario 2020 sono trasferiti ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluiti ai fondi di cui al successivo comma 6. »;

c) al comma 2-*bis* sono soppresse le seguenti parole: « il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

12. 035. Iezzi, Invernizzi, Tonelli, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, De Angelis, Giglio Vigna, Maturi, Stefani, Vinci.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Alimentazione del Fondo unico di amministrazione per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Allo scopo di alimentare il Fondo unico di amministrazione per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, è annualmente riassegnata al pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno una quota parte non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 2020, l'incremento del Fondo non può essere superiore al 15 per cento della consistenza complessiva determinata nell'anno precedente.

12. 036. Macina, Alaimo, Baldino, Bilotti, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento riservato al personale della ex carriera direttiva di ragioneria ex *decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982)*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2019 è istituito, presso il Ministero dell'interno, il ruolo speciale ad esaurimento riservato esclusivamente al personale della ex carriera direttiva di ragioneria assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982.

2. Al suddetto personale è attribuito il trattamento economico previsto dal combinato disposto dell'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982 e dell'articolo 43 legge n. 121 del 1981.

3. Le risorse necessarie saranno ricavate da un uguale riduzione dello stanziamento dei capitoli di spesa del Ministero dell'interno.

12. 037. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Lavoro straordinario e indennità di trasferimento Forze di Polizia)

1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per l'anno 2019 per il pagamento:

a) dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per

un ulteriore importo di 38.091.560 euro in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

b) delle indennità di trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, è autorizzata, a valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, la spesa per un ulteriore importo di 6 milioni di euro.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo del Ministero dell'interno.

*** 12. 018.** Fiano.

*** 12. 019.** Carfagna, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

*** 12. 020.** Silvestroni, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Tavolo Polizia Locale)

1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione della polizia locale in materia di sicurezza urbana, nelle more della riforma della legge 7 marzo 1986, n. 65, è istituito presso il Ministero dell'interno un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate a un percorso di revisione organica della disciplina relativa al personale della polizia locale, individuando gli orientamenti generali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale iniziale e in servizio, garantendo il riconoscimento per il personale della polizia locale dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti e di speciali elargizioni per le vittime del dovere e per i loro familiari e l'istituzione di una specifica classe di rischio adeguata ai compiti svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia dello Stato.

2. Al tavolo partecipano i rappresentanti dei sindacati e delle associazioni della Polizia locale. Il tavolo è istituito con decreto del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. 029. Macina, Dori.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 33 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, dopo le parole: « 1º aprile 1981, n. 121 », inserire le seguenti: « al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi di polizia municipale ».

12. 030. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-*bis*. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze

di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura ».

12. 038. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sentite le OO.SS. Polizie Civili e Co.Ce.R. Forze Armate ».

12. 039. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

« 389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. ».

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. 063. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneotermali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, sono rimborsate a titolo di anticipo su richiesta dell'interessato anche anteriormente all'avvenuto riconoscimento di dipendenza da causa di servizio da parte del Comitato di verifica delle cause di servizio.

Nel caso in cui in esito al parere del Comitato di verifica delle cause di servizio la dipendenza da causa di servizio venga esclusa le somme corrisposte a titolo di anticipo dovranno essere ripetute.

Nel caso in cui il Comitato di verifica delle cause di servizio accerti la dipendenza da causa di servizio, al dipendente interessato dovrà essere riconosciuto anche il risarcimento del danno biologico e del danno morale subito.

12. 064. Fiano.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini)

1. I titolari e i gestori degli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo, dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, sottopongono i clienti, all'entrata del locale, alla rilevazione del tasso alcolemico mediante apposito apparecchio. Qualora il tasso sia superiore al limite di 0,5 grammi per litro, in deroga all'articolo 187 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, i titolari e i gestori di cui al periodo precedente, hanno l'obbligo di rifiutare le prestazioni del proprio esercizio ai clienti stessi.

12. 016. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono soppressi;

b) al comma 3.1, dopo le parole: « residenziale pubblica » sono inserite le seguenti: « e i rappresentanti della proprietà ».

12. 015. Foti, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 165 del codice penale, sesto comma, sostituire le parole: « il reato previsto dall'articolo 624-*bis* » con le seguenti: « i reati previsti dagli articoli 336, 337 e 624-*bis* ».

12. 014. Fiano.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Misure urgenti per la sicurezza degli spettacoli pubblici)

1. All'articolo 1, comma 545-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « A decorrere dal 1º luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 31 dicembre 2019 ».

12. 017. Pettarin, Scoma.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assi-

curano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

12. 021. Sisto, Calabria, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « vigili del fuoco e soccorso pubblico. », sono aggiunte le seguenti parole: « nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni. ».

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. 022. Vietina, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 35-*quater*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, le parole: « 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 », sono sostituite con le seguenti: « 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12. 023. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.

12. 024. Vietina, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera *i)*, sono aggiunte le seguenti lettere:

i-bis) servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione mense e *catering*;

i-quater) servizi ambientali.

12. 056. Caso, Davide Aiello, Piera Aiello, Salafia, Baldino, Migliorino, Ascari, Nesci, Macina, Dori.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 13-*bis,* comma 1, lettera *b),* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le parole: « nel cui capitale non figurino privati » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di forme di partecipazione, in ogni caso non superiori al 20 per cento del capitale sociale, che non comportano controllo o potere di veto e che non possono esercitare un'influenza determinante sulla persona giuridica partecipata ».

12. 062. Vietina, Cattaneo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Destinazione fondi FAMI e quote di rimpatrio)

1. Al fine di ridurre e rendere sostenibile la spesa complessiva per l'accoglienza, nell'ambito del programma nazionale FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) sono finanziati prioritariamente gli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera *c),* del regolamento UE n. 516 del 2014. A tale scopo la dotazione finanziaria del FAMI, ivi compreso il cofinanziamento statale, è destinata, nella misura del 60 per cento per l'anno 2020, del 70 per cento per l'anno 2021, dell'80 per cento per l'anno 2022, alle misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio e alle misure di rimpatrio di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento UE n. 516/2014 e per il restante 40 per cento per l'anno 2020, 30 per cento per l'anno 2021, 20 per cento per l'anno 2022, alle altre misure previste dal regolamento medesimo in tema di asilo e integrazione.

2. Il Ministero dell'interno, in accordo con le Prefetture e sentita la Conferenza Stato-Regioni, stabilisce quote di rimpatrio obbligatorie annue per singola regione definite all'interno di bandi specifici, a tale scopo preposti, redatti dalle Prefetture.

12. 03. Bignami, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di un milione di euro per il 2019 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000.000 euro per il 2019 e a 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. 02. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Costo dell'accoglienza dei richiedenti asilo)

1. Il costo medio mensile *pro capite* per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile del-

l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.

12. 04. Meloni, Lollobrigida, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

(Finanziamento di programmi di rimpatrio volontario assistito)

1. All'articolo 14-*ter*, comma 7, lettera *a),* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: « delle » è sostituita dalle seguenti: « non meno del 50 per cento delle ».

12. 01. Migliore, Ceccanti, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo l'articolo *5-bis* è inserito il seguente:

« Art. 5-*ter*.

1. La domanda non costituisce titolo per richiedere l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. ».

12. 07. Montaruli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

ART. 13.

Al comma 1, lettera a)*, numero 1), capoverso comma 1, dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

d-bis) il divieto di accesso in parola si estende ai luoghi specificatamente indicati di particolare pregio storico, artistico, turistico e monumentale delle città che ospitano eventi sportivi limitatamente al giorno in cui tali eventi sono calendarizzati.

*** 13. 1.** Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 13. 5.** Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-*bis)* al comma 1-*bis* è premesso il seguente periodo: « Gli incontri di calcio cui prendono parte le formazioni giovanili costituiscono a tutti gli effetti manifestazioni sportive. ».

13. 2. Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Al comma 1, lettera a)*, numero 2), dopo il comma 1-*ter *aggiungere il seguente:*

1-*quater*. Chiunque abbia posto in essere comportamenti violenti in ambito sportivo o comunque riferibili ad aventi sportivi, contro appartenenti alle forze dell'ordine o al personale addetto al servizio di accoglienza (*steward*), è sottoposto dal questore territorialmente competente nel luogo ove è stata commessa la violazione, alla misura amministrativa del divieto di accesso ad ogni manifestazione sportiva per un periodo non inferiore a 10 anni.

13. 10. Siracusano, Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, lettera a)*, sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti della persona già destinataria del divieto di

cui al primo periodo, la durata del nuovo divieto e dell'eventuale prescrizione non può essere inferiore a tre anni e superiore a dieci anni ».

*** 13. 3.** Frassinetti, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio, Montaruli.

*** 13. 13.** Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

*** 13. 14.** Marco Di Maio, Ceccanti, Migliore, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni ».

13. 6. Belotti, Furgiuele, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 1 lettera a), *numero 3), sostituire la parola:* sei *con la seguente:* tre.

13. 4. Magi.

Al comma 1, lettera a), *sostituire il numero 5) con il seguente:*

5) al comma 8-*bis* dopo le parole: « se il soggetto » e prima delle parole: « ha dato prova » sono aggiunte le seguenti: « ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1 o con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato ».

13. 7. Belotti, Furgiuele, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Tonelli, Vinci, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo.

Al comma 1, lettera a), *numero 5), dopo le parole:* operoso, quali, *aggiungere le seguenti:* lo svolgimenti di attività socialmente utili,.

13. 11. Lattanzio, Dori, Macina.

Al comma 1, lettera a), *numero 5), sostituire la parola:* nonché *con la seguente:* ovvero.

*** 13. 8.** Magi.

*** 13. 9.** Frassinetti, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio, Montaruli.

*** 13. 12.** Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

*** 13. 15.** Ceccanti, Migliore, Marco Di Maio, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Al comma 2, lettera a), *capoverso comma 1, alla lettera* c) *apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo la parola: « condannati » inserire le seguenti: « negli ultimi cinque anni »;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione ».

** **13. 16.** Frassinetti, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio, Montaruli.

** **13. 19.** Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 2, lettera a), *capoverso comma 1, lettera* c), *aggiungere, in fine, le parole:* salvo che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

13. 20. Magi.

Al comma 2, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente comma:

« 1-*ter*. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo nazionale di garanzia, con una dotazione iniziale di euro 500.000 volto a indennizzare soggetti pubblici o a partecipazione pubblica che in occasione, nel corso o durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, anche a carattere sportivo, subiscono danni al loro patrimonio per reati i cui autori non sia stato possibile individuare. Con decreto ministeriale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono definiti i criteri per la ripartizione del suddetto Fondo ».

* **13. 17.** Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

* **13. 18.** Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il questore, in occasione di manifestazioni sportive considerate a rischio, può disporre il divieto di vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi interessati dall'evento nonché sui mezzi di trasporto utilizzati dai tifosi.

13. 21. Bordo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Il Questore, sentito il parere del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, può disporre il divieto di vendita e la somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi delle manifestazioni sportive nonché sui mezzi di trasposto utilizzati dai tifosi.

13. 22. Bordo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Sicurezza nel corso di manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico)

1. Fuori dai casi di cui agli articoli 336, 337 e 338 del codice penale, chiunque, nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per opporsi al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che richiesti gli prestano assistenza, utilizza scudi o altri oggetti di protezione passiva ovvero materiali imbrattanti o inquinanti è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Conseguentemente, il titolo del Capo III è sostituito dal seguente: disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

13. 01. Santelli.

ART. 14.

(Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto)

Sopprimerlo

14. 1. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8-*ter* è sostituito dal seguente:

8-*ter*. Le aziende confiscate in via definitiva sono destinate, con provvedimento dell'Agenzia, entro sei mesi dalla confisca, alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica. Qualora detta procedura vada deserta, l'Agenzia procede mediante procedura negoziata senza bando ovvero procedura competitiva con negoziazione, in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui anche tali procedure abbiano esito negativo, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, dà inizio alla procedura di liquidazione dell'azienda confiscata.

14. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 14-*bis*.

(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *m-quinquies)* delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale ».

2. La lettera *f-bis)* del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza ».

14. 02. Cirielli, Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

ART. 15.

Sopprimerlo.

*** 15. 1.** Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

*** 15. 6.** Sarli.

*** 15. 8.** Magi.

Al comma 1, premettere il seguente:

« *01.* All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, dopo la lettera *a)*, è aggiunta la seguente:

"a-bis) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di *metal-detector* (WTMD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e *metal-detector* portatili (HHMD)" ».

15. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole « fino al 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 »;

b) al comma 6-*quater*, secondo periodo, « fino al 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2022 ».

15. 7. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, lettera a) *le parole:* sono soppresse *sono sostituite dalle seguenti:* sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2020 ».

15. 3. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) al comma 6-*quater*, è aggiunto il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 dicembre 2020 ».

15. 5. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1. Magi.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 52 è aggiunto il seguente comma:

« Non può essere citato in giudizio, nell'ambito di un procedimento civile per il risarcimento dei danni, colui che ha agito per difendere la propria o l'altrui incolumità o i beni propri o altrui in presenza delle condizioni di cui al presente articolo ».

16. 2. Bignami, Sisto, Calabria, Sarro, Milanato, Tartaglione.

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

0a) all'articolo 52 è aggiunto il seguente comma:

« La costituzione di parte civile è esclusa per coloro dai quali la persona abbia avuto necessità di difendersi in presenza delle condizioni di cui al presente articolo ».

16. 3. Bignami, Sisto, Calabria, Sarro, Milanato, Tartaglione.

Al comma 1, la lettera b) *è soppressa.*

16. 4. Bazoli, Verini, Morani, Miceli, Annibali, Bordo, Vazio, Ferri.

Al comma 1, lettera b) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-*bis*, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.

16. 5. Tonelli, Bisa, Boniardi, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Tateo, Iezzi, De Angelis, Giglio Vigna, Invernizzi, Maturi, Stefani, Vinci.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Modifiche all'articolo 7-bis *del decreto legislativo 10 agosto 2000 n. 267)*

L'articolo 7-*bis* del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« Art. 7-*bis*.

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 1.000 euro.

1-*bis*. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

1-*ter*. Alle violazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo si applica, laddove prevedibile, la sanzione accessoria del rispristino dello stato dei luoghi per le fattispecie previste dai Regolamenti di Polizia Urbana.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi, dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Gli Enti Locali con regolamento di contabilità e per fattispecie specificatamente indicate nei propri regolamenti possono prevedere in caso di contestazione immediata della violazione la possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione direttamente nelle mani dell'organo accertatore, sempre che il trasgressore vi provveda inderogabilmente mediante strumenti di pagamento elettronici, la cui tracciabilità possa in qualunque momento essere verificata ».

*** 16. 03.** Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

*** 16. 09.** Pollastrini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 165 del codice penale e all'articolo 115-*bis *del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di legittima difesa)*

1. All'articolo 165 del codice penale, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 624-*bis* e 628, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa. »;

2. All'articolo 115-*bis*, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « commi secondo, terzo e quarto, », ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16. 01. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati. »;

b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: « , nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati. ».

16. 05. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Modifiche all'articolo 9 comma 2 del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

All'articolo 9 comma 2 del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole « di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 » sono inserite le parole « oltreché dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 24 febbraio 2003 n. 28 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, ».

16. 02. Santelli, Sisto, Calabria, Milanato, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Modifiche all'articolo 9 comma 2 del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

All'articolo 9 comma 2 del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole « di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 » sono inserite le parole « oltreché dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 24 febbraio 2003 n. 28 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, ».

16. 04. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Per l'anno 2019 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è incrementato di 31.631.951,25 milioni di euro. ».

Conseguentemente, il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, è ridotto di pari importo.

16. 06. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Responsabilità oggettiva delle società sportive per i danni cagionati alle Forze di polizia)

1. Le società sportive rispondono oggettivamente per i danni cagionati dai tifosi al personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di ordine e sicurezza pubblica.

2. I soggetti proprietari di impianti calcistici sono obbligati a istituire presso gli stadi di calcio del campionato di serie A camere di sicurezza per la custodia degli arrestati e dei fermati da parte delle Forze di polizia.

16. 07. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-*bis*.

(Modifiche all'articolo 9 comma 2 del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge del 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo le parole « di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 » sono inserite le parole « oltreché dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 24 feb-

braio 2003 n. 28 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, ».

16. 08. Marco Di Maio.

ART. 17.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni)

1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente:

« 8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento, allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo ».

17. 09. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Tutela del personale delle Polizie Municipali)

1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « vigili del fuoco e soccorso pubblico. », sono aggiunte le seguenti: « nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni. ».

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

17. 010. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Concorso al finanziamento degli oneri di sicurezza per eventi olimpici)

1. La Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica durante gli eventi olimpici nelle città sedi di stadi di calcio del campionato di serie A.

2. La FIGC e le federazioni calcistiche nazionali di Paesi esteri sono responsabili in solido dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle città in cui si svolgono eventi calcistici internazionali.

3. Ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, durante gli eventi olimpici di cui al comma 1 del presente articolo, le società sportive concorrono al finanziamento degli oneri di sicurezza in base a princìpi di solidarietà e di sussidiarietà nella misura del 75 per cento.

17. 05. Rampelli, Prisco, Varchi, Donzelli, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8-*ter* è sostituito dal seguente:

« 8-*ter*. Le aziende confiscate in via definitiva sono destinate, con provvedimento dell'Agenzia, entro sei mesi dalla confisca, alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica. Qualora detta procedura vada deserta, l'Agenzia procede mediante procedura negoziata senza bando ovvero procedura competitiva con negoziazione, in conformità alla normativa di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso in cui anche tali procedure abbiano esito negativo, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, dà inizio alla procedura di liquidazione dell'azienda confiscata. ».

17. 013. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni o denunce, anche in forma anonima, di episodi di violenza oppure di teppismo o di razzismo avvenuti nel corso di manifestazioni sportive.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo quantificato in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2019-2021 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

17. 016. Bordo.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14-*septies*, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si applicano anche alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza 1° gennaio 2019.

17. 04. Prisco, Donzelli, Varchi, Maschio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

1. All'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, le parole: « , nonché quelli con popolazione superiore a centomila abitanti possono » sono sostituite dalla seguente: « devono ».

17. 06. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte della Polizia penitenziaria)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo princìpi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute; la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali.

17. 07. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634, dopo le parole: « amministrazioni centrali e periferiche dello Stato » sono aggiunte le seguenti parole: « nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale ».

17. 08. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

1. All'articolo 18 del decreto-legge, 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, le parole: « con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale » sono sostituite con le seguenti: « capoluogo di provincia ».

17. 011. Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 15-*quater* è aggiunto il seguente:

« 15-*quinquies*. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento dell'immobile qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico ».

17. 012. Vietina, Sisto, Calabria, Milanato, Santelli, Sarro, Tartaglione.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

1. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, pari a 32 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

17. 014. Marco Di Maio, Migliore, Ceccanti, Fiano, Giorgis, Martina, Orfini, Pollastrini, Quartapelle Procopio.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-*bis*.

1. Le società ovvero i proprietari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubbliche, ad eliminare le recinzioni che separano gli spalti dal terreno di gioco.

17. 015. Bordo.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:
Sulla pubblicità dei lavori 162
Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi. Atto n. 93 *(Esame e rinvio)* 162

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente della VII Commissione, Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi.
Atto n. 93.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice per la I Commissione*, premesso che svolgerà la relazione introduttiva anche a nome del relatore per la VII Commissione, deputato Furgiuele, evidenzia innanzitutto come lo schema di decreto ministeriale in esame sia stato adottato in attuazione dell'articolo 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2007. Tale disposizione rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e formazione del personale incaricato del controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché dell'instradamento degli spettatori e della verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, stabilendo le modalità di collaborazione degli *steward* con le Forze dell'ordine. Fa presente che la materia è attualmente disciplinata dal decreto ministeriale

8 agosto 2007, recante disposizioni di organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi, che lo schema di decreto in esame provvede integralmente a sostituire e di cui prevede la conseguente abrogazione.

Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, fa presente che esso che si compone di 9 articoli e 5 allegati tecnici, i quali allegati, come evidenzia la relazione governativa di accompagnamento, « sono stati ampliati, liberando l'articolato dal peso di minuziose disposizioni tecniche (proprie dell'attività regolata), le quali sono state, pertanto, trasfuse nella sede più idonea ». Sul testo dello schema è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere nel termine di 60 giorni, decorso il quale il decreto può comunque essere emanato.

Per quanto attiene al quadro normativo in cui si inserisce il provvedimento, ricorda innanzitutto che la figura del cosiddetto *steward* rappresenta un tratto caratteristico del modello di sicurezza adottato in diversi Paesi europei, in particolare nel Regno Unito; nell'ordinamento italiano, disposizioni specifiche al riguardo sono state introdotte mediante provvedimenti finalizzati al contrasto degli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive. Ricorda a tale proposito il decreto-legge n. 28 del 2003 (cosiddetto « decreto Pisanu »), il quale prevede che, in occasione di competizioni calcistiche, i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità siano numerati e che, al fine di prevenire l'introduzione di strumenti di offesa, l'ingresso agli impianti debba avvenire attraverso varchi dotati di metal detector presidiati da personale appositamente incaricato.

L'articolo 6-*quater* della legge n. 401 del 1989 – nel disciplinare i reati consistenti nella violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – faceva invece riferimento ai soggetti « incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive », specificando che devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia. Successivamente, l'articolo 2-*ter* del citato decreto-legge n. 8 del 2007, affidando ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e formazione dei cosiddetti *steward,* ha stabilito che le società sportive, che sono incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, devono comunicare al prefetto della provincia i nominativi delle persone adibite ai servizi di controllo (*steward)* cosicché quest'ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l'utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni. Il decreto ministeriale 8 agosto 2007, a sua volta, definisce i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato del controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché dell'instradamento degli spettatori e della verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, stabilendo le modalità di collaborazione degli *steward* con le Forze dell'ordine.

Per quanto riguarda le attività affidate agli *steward*, ricorda, in breve, che esse risultano così raggruppate: attività di bonifica (richiedenti un'ispezione dell'intero impianto sportivo prima della sua apertura al pubblico); attività di prefiltraggio (in prossimità dei varchi di accesso) e di filtraggio (presso gli accessi ed in prossimità dei tornelli elettronici); attività all'interno dell'impianto sportivo; attività in caso di violazioni del regolamento d'uso dell'impianto; documentazione delle attività svolte. Ricorda, ancora, che con decreto ministeriale 24 febbraio 2010 sono state apportate modifiche al decreto del 2007, introducendo la possibilità per le società organizzatrici di avvalersi, oltre che degli istituti di sicurezza privati autorizzati ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicu-

rezza, delle agenzie di somministrazione di lavoro e di altre società appaltatrici di servizi, che possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente e il lavoro accessorio. Il decreto prevede che queste ultime devono segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi. Il personale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo decreto ministeriale 8 agosto 2007 e il referente deve essere autorizzato dal questore. Sono disciplinati anche i meccanismi di controllo e di eventuale revoca dell'autorizzazione.

Da ultimo, ricorda l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010, che, novellando l'articolo 2-*ter* del decreto-legge n. 8 del 2007, ha previsto che ai cosiddetti *steward* possano essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, ulteriori servizi, definiti come servizi ausiliari dell'attività di polizia per i quali non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia, rimettendone l'individuazione, nonché la definizione di condizioni e modalità di affidamento, ad un decreto del Ministro dell'interno. Tali servizi sono stati individuati con decreto ministeriale 28 luglio 2011, che ha novellato a tal fine il decreto ministeriale 8 agosto 2007.

Venendo alle singole disposizioni dello schema di decreto in esame, riferisce che l'articolo 1, ai commi 1 e 2, definisce l'oggetto del provvedimento, richiamando le disposizioni normative di cui costituisce attuazione. Il comma 3 stabilisce l'ambito di applicazione dei servizi di *stewarding*, ampliandone la portata rispetto al campo di operatività definito dal vigente decreto ministeriale 8 agosto 2007, che è limitato agli impianti sportivi con capienza superiore ai 7.500 posti nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche. La nuova disposizione stabilisce, invece, che il decreto si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche, nonché agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche con capienza superiore ai 7.500 posti.

L'articolo 2 dello schema reca alcune definizioni di termini utilizzati più volte nel testo.

L'articolo 3 definisce in primo luogo, al comma 1, la tipologia di servizi che possono essere svolti dagli *steward*, in continuità con quanto stabilito ai sensi della normativa vigente. Si tratta di: controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi; accoglienza e instradamento degli spettatori; verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti sportivi; svolgimento dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle forze dell'ordine. Si tratta di compiti che le norme di legge sopra richiamate già oggi affidano agli *steward*.

Tali servizi sono organizzati su un sistema di figure professionali così definito: a) delegato per la gestione dell'evento (DGE); b) responsabile di funzione (RF); c) coordinatore di settore (CS); d) capo unità (CU); e) operatore *steward* (OS).

I compiti connessi con tali figure professionali, le modalità di collaborazione con le Forze di polizia e i servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo sono stabiliti nell'allegato D (che costituisce parte integrante del decreto).

Le caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli *steward* sono stabilite nell'allegato E, anch'esso parte integrante del decreto.

L'articolo 4, al comma 1, rinvia alle previsioni dell'allegato A – che costituisce parte integrante del decreto – la determinazione dei requisiti e delle modalità di selezione degli *steward*. Per le società sportive si stabilisce il divieto di impiegare *steward* privi dei requisiti indicati nell'allegato A.

In tale allegato, al punto 1.3, viene specificato che, nel caso di impiego di *steward* privi dei requisiti morali per il

rilascio delle autorizzazioni di polizia indicati dall'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di cui al regio decreto n. 773 del 1931), il prefetto della provincia dove ha sede la società sportiva irroga la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro (prevista dall'articolo 6-*quater*, comma 1-*bis*, della legge n. 401 del 1989) nei confronti della società sportiva stessa.

Si ricorda che i requisiti morali indicati dall'articolo 11 del citato Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza consistono nel non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo o anche inferiore a tre anni nel caso di reati di particolare gravità (fatta salva la riabilitazione); nel non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale; nel non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

L'allegato A indica inoltre, per ogni figura professionale: al punto 2, i requisiti personali (gli *steward* devono essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in possesso di un regolare titolo di soggiorno se cittadini extracomunitari o apolidi; qualora non siano cittadini italiani devono possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; devono avere un'età minima di 18 anni e massima, a seconda della figura, compresa tra 60 e 67 anni); al punto 3, i requisiti fisici (buona salute fisica e mentale, assenza di uso di alcool e stupefacenti, prestanza fisica adeguata); al punto 4, i requisiti culturali minimi (diploma di scuola media superiore o inferiore, a seconda delle figure; la conoscenza di una lingua straniera costituisce, a seconda delle figure, requisito o titolo preferenziale); al punto 5, i requisiti soggettivi (si tratta dei citati requisiti di cui all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; di non far parte e non aver fatto parte delle organizzazioni di cui al decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993, cosiddetta « legge Mancino », in materia di discriminazione razziale, etnica o religiosa; di non essere sottoposto, né essere stato sottoposto, al Daspo; di non avere riportato, neppure con sentenza non definitiva, condanne per reati per i quali sia prevista l'applicazione del Daspo); ai punti 6 e 7, i requisiti psicoattitudinali e professionali.

In merito rileva come il punto 5 dell'allegato A, relativo ai requisiti soggettivi, menzioni altresì la condizione di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 7-*ter* della legge n. 401 del 1989; tuttavia, tale articolo è stato abrogato dall'articolo 120, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto « codice antimafia »).

L'allegato A definisce altresì, al punto 8, le modalità di selezione e formazione, in combinato disposto con le previsioni dell'allegato C, il quale detta i requisiti minimi di formazione e di addestramento.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, per ogni figura professionale, fatta eccezione per il delegato per la gestione dell'evento (DGE), è prevista l'istituzione di un libretto professionale personale, definito nell'allegato E.

È inoltre prescritto l'obbligo per lo *steward*, durante lo svolgimento del servizio, di tenere il libretto professionale inserito nella tasca trasparente della pettorina in modo che la copertina sia facilmente visibile e si richiede la conformità al modello definito dall'Osservatorio con propria determinazione.

L'articolo 5 ribadisce, al comma 1, in capo alle società sportive organizzatrici della competizione calcistica la responsabilità dello svolgimento dei servizi affidati agli *steward* (controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi; accoglienza e instradamento degli spettatori; verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti; servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo).

Il comma 2 prevede che i servizi degli *steward* possono essere assicurati dalla medesima società sportiva organizzatrice; da istituti di sicurezza privata (purché muniti di licenza prefettizia ex articolo

134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); da agenzie di somministrazione; o da altre società appaltatrici di servizi. A tal fine, questi soggetti possono ricorrere (secondo le disposizioni vigenti in materia) a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro accessorio.

In merito rileva, sotto il profilo della formulazione della norma, l'opportunità di non fare riferimento a prestazioni di lavoro accessorio, bensì a prestazioni di lavoro occasionali, disciplinate dall'articolo 54-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017.

In caso di servizi assicurati da agenzie di somministrazione e società appaltatrici, ai sensi del comma 4 esse devono comunicare previamente al questore della provincia in cui abbiano sede il nome dei referenti preposti alla individuazione degli *steward*.

Tali referenti devono essere autorizzati dal questore, il quale ne verifica i requisiti soggettivi di cui all'allegato A, punto 5, già citati (assenza di condanne penali, di DASPO, di appartenenza alle organizzazioni di cui alla « legge Mancino »). L'elenco dei referenti autorizzati, sempre ai sensi del comma 4 dell'articolo 5, è tenuto costantemente aggiornato dalla questura (anche al fine di verificare periodicamente e, comunque, prima dell'inizio della stagione calcistica, la permanenza dei requisiti soggettivi).

Si prevede che il questore revochi l'autorizzazione ai referenti, in caso di perdita dei requisiti soggettivi. La revoca dell'autorizzazione è altresì disposta, dal prefetto su segnalazione del questore, in caso di condotte dei referenti contrastanti con le finalità del provvedimento in esame. Con le medesime modalità può essere disposto nei casi più gravi il divieto per le agenzie di somministrazione e le società appaltatrici di servizi di fornire *steward*.

In base al comma 3, la società sportiva organizzatrice che intenda rivolgersi ad un'agenzia di somministrazione o società appaltatrice per ottenere *steward*, deve preventivamente acquisire il nulla osta del questore circa il rispetto dei requisiti citati.

L'articolo 6 dispone che le strutture formative, per poter svolgere la propria attività di formazione degli *steward*, debbano avere riconosciuta un'appropriata qualificazione, la quale è attestata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Al riguardo segnala come l'allegato A dello schema preveda infatti (al punto 8.2) che la selezione e formazione degli *steward* possano essere effettuate sia dalle società sportive sia da apposite strutture formative (oppure in forma mista, talché le strutture formano e le società selezionano).

I requisiti minimi previsti per le strutture formative sono indicati nell'allegato B, punto 2 (atto costitutivo e statuto redatti per atto pubblico, recanti previsione dell'attività formativa degli *steward* come scopo statutario; progetto formativo, comprensivo tra l'altro dell'indicazione del direttore dei corsi per ciascuna sede, del programma e materiale didattico, dell'elenco del corpo docente, per cui sono previsti specifici requisiti; tenuta di un registro di formazione; dichiarazione comprovante la disponibilità di un impianto sportivo ove si svolgano competizioni professionistiche, per l'attività didattica e le esercitazioni). Sono previste le seguenti aree di insegnamento: area giuridica; ordine pubblico; sicurezza antincendio; sicurezza sanitaria; psicologico-sociale; accoglienza; tecnico-operativa; *ticketing*.

In tale contesto il comma 2 dell'articolo 6 dello schema attribuisce all'Osservatorio compiti di controllo, anche a campione, per i quali l'Osservatorio si avvale delle questure.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 l'attestazione delle strutture formative è revocata dall'Osservatorio, allorché (anche su segnalazione del questore) sia accertata la mancanza di almeno uno dei requisiti minimi, oppure quando la struttura for-

mativa rimanga inattiva nello svolgimento dei corsi per un periodo superiore a due anni.

In base al comma 4 le strutture formative che abbiano ottenuto l'attestazione, sono automaticamente iscritte (a cura dell'Osservatorio) in un « Elenco nazionale delle società di formazione » degli *steward* istituito presso l'Osservatorio stesso e pubblicato anche sul sito web.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, che la questura tenga l'elenco degli *steward*, formato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative all'esito dei corsi di formazione.

Compito della questura è verificare periodicamente (e comunque prima dell'inizio di ogni stagione calcistica) la permanenza in capo al personale da impiegare come *steward* dei requisiti soggettivi, già citati, di cui all'allegato A, punto 5 (assenza di condanne penali, di Daspo, di appartenenza alle organizzazioni di cui alla « legge Mancino »).

I commi 2 e 3 dispongono circa il divieto di impiego negli stadi di *steward* che non soddisfino « almeno uno » dei requisiti previsti dall'allegato A; il divieto è disposto dal prefetto della provincia (su segnalazione del questore).

Il comma 3 aggiunge che il divieto di impiego negli stadi degli *steward* sia altresì disposto dal prefetto, su segnalazione del questore, nel caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza o dall'amministrazione, o dalle società calcistiche, agenzie di somministrazione e società appaltatrici; nel caso di condotta incompatibile con i doveri degli incaricati di pubblico servizio; e in ogni altro caso di abuso della qualifica.

Al riguardo ricorda che la violenza o minaccia e la resistenza a *steward* sono punite equiparando a tali fini il predetto soggetto ad un pubblico ufficiale, dall'articolo 6-*quater* della legge n. 401 del 1989.

L'articolo 8 prevede al comma 1 l'entrata in vigore del decreto il 1° agosto 2019 (dunque, in tempo utile per l'inizio della stagione calcistica 2019-20)

Il comma 2 dispone invece l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, del citato decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007.

L'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Marco MARIN (FI), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, considerata l'importanza del tema oggetto del decreto in esame, chiede che le Commissioni possano disporre di un tempo congruo per valutare approfonditamente le novità introdotte dal provvedimento.

Andrea ROSSI (PD), premesso di concordare con il deputato Marin sull'esigenza di disporre di tempo per l'analisi del provvedimento, chiede se i relatori ritengano opportuno proporre lo svolgimento di audizioni informali sulla materia.

Federico MOLLICONE (FdI), premesso di concordare anch'egli sulla necessità di disporre di tempo per comprendere le implicazioni del provvedimento, evidenzia fin d'ora che esso offre ad ogni modo l'occasione per riflettere sulla normativa generale concernente l'ordine pubblico in occasione dei grandi eventi. Ricorda, in proposito, che attualmente la materia è disciplinata da una circolare a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nota come « circolare Gabrielli », con la quale responsabilità in materia di ordine pubblico e di sicurezza che dovrebbero gravare sugli organi dello Stato vengono scaricate invece sugli enti locali, sugli organizzatori degli eventi o sulle associazioni *no-profit*. Si tratta, a suo avviso, di una scelta sbagliata, che di fatto ostacola o rende impossibile lo svolgimento di moltissimi eventi, dato che né i comuni né tantomeno i privati sono spesso in grado di assumersi responsabilità in materia di ordine pubblico. Il rischio è che diventi impossibile anche organizzare feste tradizionali che in tante parti d'Italia si organizzano da sempre.

Domenico FURGIUELE (Lega), *relatore per la VII Commissione,* concorda con i

deputati di opposizione sul fatto che la delicatezza della materia richiede un approfondimento. Quanto alla possibilità di svolgere audizioni informali, si dichiara, d'intesa con la relatrice per la I Commissione, non pregiudizialmente contrario, fermo restando che la decisione al riguardo spetta agli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 169

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 luglio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 170

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Vittorio Ferraresi.

La seduta comincia alle 15.50.

Modifiche al codice della strada.
Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina D'ORSO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il testo unificato delle proposte di legge C. 24 ed abbinate, recante « Modifiche al codice della strada », come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla Commissione Trasporti. Nel rammentare che il provvedimento consta di 10 articoli, avverta che si limiterà ad esaminare esclusivamente i profili di stretta competenza della Commissione Giustizia. In particolare, evidenzia che l'articolo 1, che interviene in materia di tutela dei soggetti vulnerabili, al comma 2, lettera *l)*, sostituisce l'articolo 70 del codice della strada che disciplina il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte. Con la modifica apportata viene eliminato il riferimento al generico servizio di piazza con veicoli a trazione animale nei comuni, che non viene più contemplato nella disposizione e che viene previsto solo come servizio di trasporto nei parchi urbani, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche dal nuovo comma 3 dell'articolo 70 del Codice. In dettaglio si consente ai comuni di rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente svolto esclusivamente all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, storico rievocativo e della tradizione popolare. Sottolinea che il comma 4 del nuovo articolo 70 stabilisce che chiunque destini slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 345. In tal caso è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (comma 5). Sempre il comma 4 prevede che, se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la

sanzione è del pagamento di una somma da euro 42 ad euro 173. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza. Fa presente, inoltre, che la successiva lettera *n)* del comma 2 dell'articolo 1, al numero 2) interviene in materia di sanzioni, introducendo un nuovo comma 4-*bis* all'articolo 158 del codice della strada, che aumenta le sanzioni per la violazione del divieto di sosta e fermata negli spazi riservati alle persone con disabilità. Per la violazione del divieto di sosta dei veicoli nei casi di sosta negli spazi riservati ai veicoli per persone con disabilità o in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi per le persone: la sanzione per i veicoli a quattro ruote (attualmente pari ad una somma compresa tra euro 85 ed euro 334) viene elevata ad una somma compresa tra euro 161 ed euro 647; la sanzione per i veicoli a due ruote (attualmente pari ad una somma compresa tra euro 40 ed euro 164) viene elevata ad una somma compresa tra euro 80 ed euro 328. Conseguentemente, con la lettera *n)* numero 3), viene eliminato dal comma 5 dell'articolo 158, il riferimento alla sanzione per le violazioni della lettera *g)*, in quanto superata dalla specifica sanzione prevista dal nuovo comma 4-*bis*. Viene inoltre elevata, con il riferimento alla nuova lettera *i)*, la sanzione attualmente prevista per il divieto di sosta nelle aree pedonali urbane. Segnala che con la lettera *p)* del comma 1 dell'articolo 1, ai numeri 4) e 5), si modificano inoltre le sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 188 per chi usufruisce indebitamente delle strutture per persone con disabilità: si aumentano da 87 a 168 euro e da 345 a 673 euro le sanzioni (rispettivamente minime e massime) previste dal comma 4 per chi sia senza l'autorizzazione o faccia uso improprio di tali strutture. Si portano altresì da 42 a 87 euro e da 173 a 345 euro le sanzioni del comma 5 previste per chi usa le stesse strutture avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione. L'articolo 2 del provvedimento reca disposizioni per la sicurezza pubblica e, alla lettera *d)* del comma 1 modifica l'articolo 147 del codice della strada relativo al comportamento ai passaggi a livello. In particolare, al comma 5, si aumentano le sanzioni per chi viola tali norme: da 87 a 167 euro (sanzione minima) e da 345 a 666 euro (sanzione massima). Con la lettera *e)* del medesimo comma 1, si modifica l'articolo 171 del codice in materia di sanzioni per la violazione dell'obbligo di uso del casco protettivo su ciclomotori e motoveicoli, prevedendo che in ogni caso in cui il passeggero trasportato non indossi il casco, sia esso minore o adulto, della violazione risponda il conducente, mentre attualmente tale responsabilità è posta in capo al conducente solo per trasportati minorenni. Per chiunque violi le norme relative all'obbligo del casco protettivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 333, ma con la nuova formulazione per il trasportato risponde in ogni caso il conducente. La successiva lettera *g)* modifica il comma 10 dell'articolo 172 del Codice della strada, relativo alle sanzioni per la violazione dell'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli e dei sistemi di ritenuta per bambini, o del dispositivo di allarme antiabbandono dei bambini, prevedendo, con l'aggiunta di un periodo dopo il primo, che qualora il mancato uso delle cinture di sicurezza riguardi passeggeri trasportati maggiorenni, la sanzione amministrativa prevista, da 83 ad 333 euro, si applica anche al conducente per i veicoli del comma 1 (quelli per i quali è previsto l'obbligo di utilizzo delle cinture), con l'esclusione dei conducenti di taxi o NCC, i quali sono tenuti solamente a ricordare ai passeggeri l'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza, quando sono seduti ed il veicolo è in movimento, con le modalità del comma 7 (cartelli o altre modalità di avviso). La lettera *h)* modifica l'articolo 173 del codice della strada, relativamente al divieto del conducente dei veicoli di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, contenuto attualmente del comma 2: si introduce espressamente il divieto di uso

di *smartphone*, computer portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante. Si interviene quindi sulla relativa disciplina sanzionatoria, aumentando le sanzioni previste nel comma 3-*bis* dell'articolo 173: per la prima violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista (da euro 161 ad euro 647) viene innalzata ad una somma compresa tra euro 422 ed euro 1697 e viene introdotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 7 giorni a due mesi; resta comunque ferma in questa ipotesi la decurtazione di 5 punti patente già prevista dalla relativa tabella in base all'articolo 126-*bis*; nel caso in cui lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 644 a euro 2.588, che si aggiunge alla già prevista sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Evidenzia che l'articolo 3 modifica il Codice della strada al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana. Per quanto attiene ai profili della Commissione Giustizia, rileva che la lettera *e)* del comma 1 modifica l'articolo 82 del Codice, introducendo un nuovo comma 4-*bis* che prevede una nuova ipotesi in cui l'utilizzo del veicolo è considerato uso proprio: l'uso proprio per i veicoli condivisi. Si dispone che sia uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a trenta giorni di un veicolo privato in favore di un soggetto terzo che lo utilizza per fini privati. Si prevede altresì che la condivisione temporanea non comporti la responsabilità solidale di cui all'articolo 196 del Codice per le violazioni del Codice della strada punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria. Il responsabile è il conducente del veicolo al momento della violazione, al quale, nei termini per le notifiche previsti dall'articolo 201, deve essere notificato il verbale della avvenuta violazione in quanto effettivo trasgressore. Non si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 94 del codice, relative alle formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli.

Con la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 3 del testo unificato in esame si modifica il comma 10 dell'articolo 100 del Codice, che attualmente vieta di apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. A tale previsione sono aggiunti, due periodi in base ai quali ai veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche che si svolgono sulla strada e sono autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, è consentito esporre, in luogo della targa, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Segnala che il nuovo comma 10 prevede che in caso di impiego o collocazione difforme dalle disposizioni in esso stabilite si applichino le sanzioni già previste ai successivi commi 11, 12, 13, 14 e 15.

L'articolo 4 del testo unificato contiene una serie di disposizioni finalizzate a favorire la mobilità ciclistica.

Segnala che la lettera *d)* del comma 1 modifica l'articolo 148 del Codice, in materia di sorpasso disponendo che il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta sia tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza e valutare l'esistenza delle condizioni per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, come previsto dall'articolo 149, comma 1, rinviando la manovra di sorpasso qualora tali circostanze non possano essere garantite. In particolare, al numero 2) della lettera *d)* si interviene sulle sanzioni, previste dal comma 15 dell'articolo 148, estendendole a tale nuova regola di comportamento.

Rammenta, inoltre, che con la lettera *g)*, numero 1-*bis)*, si introduce all'articolo 182 il nuovo comma 9-*bis* che prevede l'obbligo dei conducenti di velocipedi di età inferiore a dodici anni di indossare e tenere allacciato il casco protettivo, con-

forma alle omologazioni internazionali (norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o 1080). In tali ipotesi la sanzione per il mancato uso del casco protettivo è ridotta della metà (lettera *g)* n. 2-*bis*). Viene conseguentemente introdotto, dalla lettera *g)* numero 2-*ter*, un nuovo comma 10-*bis* all'articolo 182, che prevede la sanzione amministrativa da 849 a 3.396 euro per l'importazione o la produzione per la commercializzazione sul territorio nazionale di caschi protettivi per velocipedi di tipo non conforme alle citate norme tecniche armonizzate.

L'articolo 5 introduce al codice della strada una serie di modifiche che attengono a procedure di semplificazione, a procedimenti sanzionatori nonché alla destinazione dei proventi delle sanzioni. Segnala in particolare che la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5 inserisce un nuovo comma 12-*bis* all'articolo 93 del codice della strada, che consente di fornire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento dell'immatricolazione del veicolo, o successivamente in occasione della revisione o di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione, per ricevere le notifiche dei provvedimenti previsti dal codice. Tale facoltà è prevista nelle more dell'istituzione dell'indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, previsto dall'articolo 6-*quater* del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e nel caso in cui il domicilio digitale non risulti già da pubblici elenchi. Si prevede che qualora ci si avvalga di tale facoltà, è necessario comunicare ogni successiva variazione dell'indirizzo all'Ufficio della Direzione generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione (M.C.T.C). entro 15 giorni dalla sua effettuazione. Per chi non ottempera a tale obbligo è prevista la sanzione amministrativa da 85 a 338 euro.

La lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 5 interviene sull'articolo 126-*bis* del codice, in tema di disciplina delle modalità di comunicazione delle violazioni che comportino perdita di punti della patente. In particolare con il n. 1) viene modificata la disposizione del comma 2 del citato articolo 126-*bis*, che attualmente prevede l'obbligo del proprietario del veicolo, in caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, di comunicare comunque all'organo di polizia, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente medesimo, pena il pagamento di una sanzione amministrativa. Tale disposizione viene modificata eliminando l'obbligo di comunicazione qualora il proprietario sia persona fisica e sia il conducente responsabile della violazione ed abbia effettuato la comunicazione tramite PEC (posta elettronica certificata) e prevedendo che in tal caso, a contestazione definita, si proceda alla decurtazione dei punti patente sulla patente dello stesso soggetto.

La lettera *n)* del comma 1 dell'articolo 5 modifica l'articolo 180 del codice, avente ad oggetto il possesso dei documenti di circolazione e di guida, intervenendo in merito all'obbligo, previsto dal comma 8, di presentarsi agli uffici di polizia per esibire documenti richiesti e per le relative sanzioni nei casi di violazioni del codice. Con la riformulazione del comma 8 si stabilisce che non si procede all'irrogazione della sanzione amministrativa qualora, a seguito di contestuale verifica telematica, l'agente di polizia abbia accertato l'esistenza e la validità dei documenti che il conducente non ha esibito. Si rinvia all'emanazione di un successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la disciplina delle procedure per la verifica telematica dei documenti obbligatori per la circolazione.

Rileva che la lettera *o)* del comma 1 dell'articolo 5 modifica l'articolo 196 del codice, in materia di non applicazione del principio di solidarietà per le sanzioni amministrative pecuniarie dei mezzi in *leasing* senza conducente. Si introduce un

nuovo comma 1-*bis* in base al quale, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, risponde esclusivamente il locatario in solido con l'autore della violazione (ipotesi di locazione di veicoli senza conducente di cui all'articolo 84). Attualmente il comma 1 prevede che il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, siano obbligati in solido con l'autore della violazione punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria, al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle violazioni relative all'intestazione fittizia dei veicoli (articolo 94, comma 4-*bis*) e in quelle di locazione di veicoli senza conducente di cui all'articolo 84, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Viene pertanto eliminato dal comma 1 il riferimento alle ipotesi di leasing dell'articolo 84, ora disciplinate dal comma 1-*bis*.

Con la lettera *p)* del comma 1 dell'articolo 5 si modifica l'articolo 198 del codice, in materia di molteplicità di violazioni che comportino sanzioni pecuniarie, aggiungendo il comma 1-*bis* in base al quale, qualora il trasgressore, con la stessa azione od omissione violi più volte la medesima disposizione e tali violazioni non siano immediatamente contestate, ovvero non vi sia preavviso della contestazione, si applica solamente la sanzione prevista per la prima violazione, rilevata in ordine di tempo, aumentata fino al triplo, in deroga a quanto prevede attualmente il comma 1.

Conseguentemente, con il numero 1) della lettera *q)* si modifica l'articolo 201 del codice, e in particolare il comma 1-*bis*, lettera *d)*, che prevede attualmente che nel caso di accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo non sia necessaria la contestazione immediata delle violazioni. A tale previsione si aggiunge un periodo con il quale si richiede che nei casi di violazione di divieto di sosta vada lasciato sul parabrezza del veicolo un preavviso di violazione che consenta al trasgressore di aderire al pagamento della sanzione in misura ridotta, senza spese di notifica. Si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, la definizione delle procedure atte a dare certezza legale dell'avvenuta apposizione di tale preavviso.

Evidenzia che la lettera *r)* del comma 1 dell'articolo 5 modifica l'articolo 203 del codice, che disciplina le modalità di ricorso al Prefetto: si novellano, rispettivamente con il n. 1) e con il n. 2), i commi 1 e 1-*bis*, introducendo la possibilità di proporre ricorso al Prefetto inviandolo per via telematica, anche a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, sia nel caso di ricorso tramite l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore (modifica al comma 1), che di ricorso diretto al Prefetto (modifica al comma 1-*bis*). In entrambi i casi si prevede che siano osservate le modalità previste dall'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), che definisce i requisiti di validità per la presentazione delle istanze e delle dichiarazioni in via telematica alle pubbliche amministrazioni.

La lettera *s)* del comma 1 dell'articolo 5 modifica l'articolo 204 del codice, relativo ai provvedimenti del prefetto. Attualmente nei casi di ricorso del trasgressore, il comma 1 prevede che il prefetto, esaminati il verbale e gli atti prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonché il ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato l'accertamento adotti, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri dell'articolo 195, comma 2. Tale limite minimo viene ridotto dalla norma in commento al minimo edittale aumentato del 50 per cento. L'ingiunzione comprende anche le spese ed è notificata all'autore

della violazione ed alle altre persone che sono tenute al pagamento. Ove, invece, non ritenga fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.

Segnala che con la lettera *t)* del comma 1 dell'articolo 5 viene modificata la norma dell'articolo 207 del codice relativa alla mancata corresponsione delle sanzioni per sanzioni amministrative per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE. Si aggiunge un nuovo comma 3-*bis* in base al quale la mancata corresponsione della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e custodia entro novanta giorni dalla notifica del verbale di fermo amministrativo, comporta l'alienazione del veicolo, secondo la normativa vigente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La disposizione novellata stabilisce inoltre, che qualora l'Autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa dovuta, delle spese di trasporto e di custodia.

Rileva che l'articolo 6 – che introduce disposizioni per i veicoli pesanti e le macchine agricole – con il n. 6) della lettera *a)* del comma 1 interviene sul comma 18 dell'articolo 10 del codice della strada, relativo alle sanzioni amministrative per la circolazione dei trasporti eccezionali, in caso di circolazione dei mezzi d'opera in violazione delle norme, cioè in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma, nonché, con il n. 7) ed il n. 8) della medesima lettera *a)* rispettivamente sui successivi commi 21 e 25 dell'articolo 10 del codice della strada, relativi alla destinazione di mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dalla normativa vigente ed alla continuazione del viaggio in caso di mancanza o violazione dell'autorizzazione.

In dettaglio, con il n. 6) della lettera *a)*, nel caso di circolazione dei trasporti eccezionali violando i criteri previsti (circolazione senza autorizzazione o violandone le condizioni o superando i limiti dimensionali o di massa), si sopprime il riferimento attuale all'applicazione delle sanzioni nelle ipotesi del comma 7, cioè alla circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma, aggiungendo, in sua vece, un ultimo periodo al comma 18 in base al quale è soggetta alla medesima sanzione amministrativa da 779 a 3.143 euro la circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma senza la prescritta autorizzazione, ovvero in eccedenza rispetto ai limiti di massa indicati nel comma 8, ovvero in eccedenza ai limiti di massa dell'articolo 62, senza che sia stato corrisposto l'indennizzo di usura.

Il n. 7) della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 sostituisce il comma 21 dell'articolo 10 del codice, che attualmente prevede le sanzioni amministrative e accessorie del ritiro della carta di circolazione, fino alla revoca in caso di tre violazioni nel quinquennio, per chi adibisca mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dall'articolo 54, comma 1, lettera *n)* del codice. La norma viene riformulata facendo venire meno l'inciso che fa riferimento alla possibilità che tale trasporto di cose diverse possa essere autorizzato, comunque entro i limiti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di cose. L'importo della sanzione viene fissato da un minimo di 431 euro ad un massimo di 1.734 euro, importi che tengono conto del decreto ministeriale del Ministero della giustizia 27 dicembre 2018, che ha aggiornato le misure delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada per tenere conto dell'adeguamento del costo della vita intervenuto dal 1° gennaio 2019.

Il n. 8) della lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 sostituisce il comma 25 dell'articolo 10 del codice, eliminando, in conseguenza delle modifiche introdotte al comma 21, il potere dell'agente accerta-

tore, nel caso di violazioni del comma 21 (trasporto di cose diverse da quelle previste), di intimare al conducente di non proseguire il viaggio, fino a che non sia munito dell'autorizzazione o non abbia corrisposto l'indennizzo di usura, ovvero non abbia ottemperato alle norme e alle cautele stabilite nell'autorizzazione. Con la riformulazione del comma 25 tale potere rimane invece per le sole violazioni dei commi 18 (circolazione senza autorizzazione o violandone le condizioni o superando i limiti dimensionali o di massa) e 22. Per queste ultime si elimina altresì l'obbligo di fare menzione della non prosecuzione del viaggio nel verbale di contestazione. Nell'ipotesi del comma 25 la norma prevede che il veicolo sia condotto in un luogo indicato dal proprietario, al fine di ottemperare al fermo amministrativo e che in caso di inosservanza di tali disposizioni si applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi.

Con la lettera *h)* del comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento in esame si interviene sull'articolo 167 del codice della strada, sostituendo il comma 11 al fine di prevedere che le sanzioni amministrative previste nell'articolo del codice della strada siano applicabili anche ai trasporti e ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione o dall'articolo 10, comma 8, se mezzi d'opera, limitando la franchigia del 5 per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'articolo 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione; se questa non può essere rilasciata, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

Rileva che l'articolo 9, introdotto in sede referente dalla Commissione di merito, contiene disposizioni in materia di poteri degli ausiliari del traffico e della sosta in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, inserendo un nuovo articolo 12-*bis* al codice della strada. Il comma 1 prevede in dettaglio che i comuni possano, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta, nell'ambito dell'area di sosta regolamentata oggetto di affidamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e/o pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie regolamentata a pagamento e/o dei parcheggi. Tali funzioni sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del Sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Il predetto personale è qualificato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, opera come pubblico ufficiale (comma 2). Le citate funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale (comma 3). A tale personale sono inoltre conferite le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. Il comma 4 conferisce al personale indicato dal comma 1 il potere di contestazione immediata delle violazioni in materia di sosta, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui ai commi 1, 2 e 3. Inoltre al suddetto personale è conferito il potere di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile Il comma 5, primo periodo stabilisce che l'attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione dell'obbligatorio preavviso o del verbale da parte del personale e l'organizzazione del relativo servizio, sono di competenza delle pubbliche amministrazioni attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. La disposizione vigente di cui all'articolo 17, comma 132, della legge del decreto legislativo n. 127 del 1997 prevede che

« La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei comandi a ciò preposti ».

Il secondo periodo del comma 5 prevede la possibilità che i comuni conferiscano alle società di cui ai commi 1, 2 e 3, la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero dovranno essere oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario. Il comma 6 prevede che ai fini dell'accertamento, nonché per la redazione della documentazione delle violazioni, sia possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale ed a strumenti elettronici e fotografici. In conseguenza della nuova disciplina, i commi 7 ed 8 dispongono rispettivamente l'abrogazione delle norme di cui all'articolo 17, commi 132 e 133, della legge n. 127 del 1997 e di cui all'articolo 68 della legge n. 488 del 1999.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

Elezione di in Vicepresedente 178

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 178

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 179

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con una delegazione di familiari delle vittime degli attentati terroristici di matrice jihadista di Tunisi del 18 marzo 2015, di Nizza del 14 luglio 2016 e di Berlino del 19 dicembre 2016 182

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 9.35.

Elezione di un Vicepresidente

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un vicepresidente, in seguito alle dimissioni del deputato Grimoldi da tale incarico. Ricorda che risulterà eletto Vicepresidente il deputato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Indìce quindi la votazione per l'elezione di un vicepresidente.

Marta GRANDE, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 29

Hanno riportato voti:

Paolo FORMENTINI 22
Schede bianche 4
Schede nulle 3

Proclama eletto vicepresidente il deputato Paolo FORMENTINI.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Biancofiore, Billi, Boldrini, Cabras, Caffaratto, Cappellani, Carelli, Coin, Sabrina De Carlo, De Maria, Di San Martino Lorenzato di Ivrea, Di Stasio, Ehm, Emiliozzi, Fassino, Fitzgerald Nissoli, Formentini, Grande, Grimoldi, Lupi, Napoli, Orsini, Quartapelle Procopio, Romaniello, Scalfarotto, Siragusa, Suriano, Valentini, Zoffili.

Marta GRANDE, *presidente*, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al vicepresidente Formentini.

La seduta termina alle 10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10 alle 10.05.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marta GRANDE.

La seduta comincia alle 10.05.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Marta GRANDE, *presidente*, comunica che, ai sensi degli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, del Regolamento, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

CALENDARIO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER I MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE

LUGLIO

SEDE REFERENTE

Avvio dell'esame dei seguenti disegni di legge di ratifica:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017 (C. 1676);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 » (C. 1677);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018 (C. 1769);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 » (approvato dal Senato) (C. 1909);

Seguito dell'esame dei seguenti disegni di legge di ratifica:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017 (C. 1625 Governo);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018 (C. 1626 Governo);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 (C. 1640 Governo);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016 (C. 1641 Governo);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Giamaica per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a Kingston il 19 gennaio 2018 (C. 1767 Governo);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015 (C. 1770 Governo);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a Roma il 9 febbraio 2019 (C. 1771 Governo);

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 (C. 1815 Vanin ed altri, approvato dal Senato);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016 (C. 1850 Governo);

INDAGINI CONOSCITIVE

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

L'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

L'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Sulla politica estera dell'energia dell'Italia tra crisi regionali e rotte transcontinentali.

Audizioni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Seguito dell'esame istruttorio presso il Comitato permanente sulla politica estera e le relazioni esterne dell'Unione europea:

Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio « Un ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo decisionale più efficiente per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE » (seguito esame istruttorio (COM(2018)647) – Rel. Orsini);

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio UE-CINA – Una prospettiva strategica (seguito esame istruttorio Join 2019/5);

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Seguito dell'esame istruttorio presso il Comitato permanente sugli italiani nel mondo e la promozione del Sistema Paese:

Relazione sull'attività svolta dalla società Dante Alighieri nell'anno 2018 e il suo bilancio consuntivo per la medesima annualità.

RISOLUZIONI

7-00247 Suriano sulle adozioni internazionali (in congiunta con la II Commissione).

AUDIZIONI

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla presidenza in esercizio dell'INCE (in congiunta con la 3ª Commissione del Senato della Repubblica).

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale dell'Incaricato d'Affari in Siria sulle recenti evoluzioni della situazione nel Paese.

MISSIONI

Missione di studio in Slovenia.

Missione presso la sede di *Bioversity International*, organizzazione internazionale ricompresa nel Polo delle Nazioni Unite di Roma e situata a Maccarese, presso il Comune di Fiumicino.

SETTEMBRE

SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei seguenti disegni di legge di ratifica:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017 (C. 1676);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013 (C. 1677);

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018 (C. 1769);

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 » (approvato dal Senato) (C. 1909);

INDAGINI CONOSCITIVE

Sulla politica estera dell'Italia per la pace e la stabilità nel Mediterraneo.

L'azione internazionale dell'Italia per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: l'efficacia del quadro normativo nazionale e del sistema italiano di cooperazione.

L'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Sulle dinamiche del commercio internazionale e interesse nazionale.

Sulla politica estera dell'energia dell'Italia tra crisi regionali e rotte transcontinentali.

Audizioni

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Seguito dell'esame istruttorio presso il Comitato permanente sulla politica estera e le relazioni esterne dell'Unione europea:

Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio « Un ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo decisionale più efficiente per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE » (seguito esame istruttorio (COM(2018)647) – Rel. Orsini).

MISSIONI

Missione a Helsinki in occasione della Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC) e sulla politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) 4-6 settembre 2019.

Missione a New York in occasione della settimana inaugurale della 74ma sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU.

Due volte al mese avrà luogo il *question time* in Commissione.

Avrà altresì luogo lo svolgimento di interrogazioni ordinarie in Commissione.

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere e i disegni di legge di conversione di decreti legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 10.10.

INCONTRI INFORMALI

Mercoledì 10 luglio 2019.

Incontro con una delegazione di familiari delle vittime degli attentati terroristici di matrice jihadista di Tunisi del 18 marzo 2015, di Nizza del 14 luglio 2016 e di Berlino del 19 dicembre 2016.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.05 alle 15.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:
Sulla pubblicità dei lavori 183
7-00248 Frusone: Sugli alloggi di servizio militari *(Discussione e rinvio)* 183
Sui lavori della Commissione 186
7-00243 Roberto Rossini: Su iniziative volte ad assicurare supporto psicologico al personale militare *(Discussione e rinvio)* 186
SEDE CONSULTIVA;
Sulla pubblicità dei lavori 187
DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 188
ALLEGATO (Parere approvato) 190
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 189

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00248 Frusone: Sugli alloggi di servizio militari.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Luca FRUSONE (M5S) osserva, innanzitutto, che la necessità di assicurare alloggi di servizio al personale militare è andata sempre più aumentando negli ultimi tempi e che le utenze occupate *sine titulo* sono proliferate, impedendo l'utilizzo ai fini istituzionali di una consistente quota del patrimonio alloggiativo della Difesa.

Sottolinea, quindi, che, in tale contesto, si registrano casi di alloggi non occupati perché in attesa di lavori straordinari di ristrutturazione per cambio di assegnatario e che la carenza di fondi dedicati a tale esigenza sta determinando un circolo vizioso dal quale si rischia di non potere più uscire. Peraltro, l'immobilizzazione di questa notevole quota del patrimonio abitativo, pari a quasi il 25 per cento, determina una situazione molto grave: infatti, oltre a non poter soddisfare con il patrimonio disponibile le esigenze dell'organizzazione militare, l'Amministrazione della Difesa deve farsi

carico anche degli oneri condominiali e delle imposte che gravano sugli immobili.

Ricorda, poi, che dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – a seguito della quale nel 2008 è stato adottato il Programma pluriennale per la realizzazione, la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale delle Forze armate, finalizzato al totale soddisfacimento delle reali esigenze abitative del personale della Difesa – è stato possibile avviare soltanto un progetto per la realizzazione di 720 alloggi nella capitale, attualmente reso impraticabile dalle previsioni della legge di stabilità 2015, che ha disposto la non riassegnazione ai capitoli della Difesa degli importi introitati dalle alienazioni.

Segnala, infine, la necessità di avviare un programma di informatizzazione dei dati relativi a tutti gli alloggi in uso alla Difesa, utilizzando il programma GEPADD2, già in uso alle Forze armate.

Ciò premesso, evidenzia come la risoluzione in esame intenda affrontare il tema degli alloggi di servizio militari nel suo complesso, fornendo al Governo indirizzi che mirano a ricreare il virtuoso clima che aveva condotto all'adozione del Programma pluriennale per gli alloggi, ristabilendo la legalità.

In particolare, tra gli altri, sottolinea gli impegni volti ad effettuare sopralluoghi sugli alloggi vuoti che necessitano di ristrutturazione; ad individuare ulteriori spazi per l'avvio di progetti qualificati quale quello intrapreso dall'Esercito nella cittadella militare della Cecchignola di Roma; ad eliminare il rischio della proliferazione degli alloggi assegnati ai *sine titulo* trasformando gli alloggi di servizio (Asi) in alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico (Asgi) attualmente previsti solo dall'Arma dei carabinieri; a prevedere la possibilità di svolgere i lavori di ristrutturazione straordinaria da parte degli stessi futuri destinatari dell'alloggio decurtando dal canone dovuto, fino a compensazione, l'importo dei lavori da effettuare; nonché a incentivare la realizzazione di cooperative di edilizia realizzate tra i dipendenti appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI assicura che la Difesa presta grande attenzione alle problematiche legate agli alloggi di servizio e che il tema del benessere del personale militare, oltre ad essere assai sentito, incontra una generale condivisione.

L'approccio del dicastero all'atto di indirizzo non può, quindi, che essere favorevole anche se la complessità delle questioni da affrontare impongono una grande cautela nell'individuare i possibili interventi da predisporre che riguardano, peraltro, una serie di tematiche considerate nel loro insieme.

In particolare, sottolinea come le maggiori difficoltà siano dovute alla presenza di diverse forme di assegnazione degli alloggi, nonché alla necessità di ridefinire il quadro della situazione del dispiegamento delle Forze armate sul territorio nazionale. In tale quadro, manifesta apprezzamento per il richiamo del presentatore dell'atto di indirizzo all'attualizzazione dei sistemi informatici.

Grande complessità presentano anche le modalità con le quali valorizzare gli immobili e, al riguardo, segnala la necessità di svolgere un grande lavoro di concertazione con gli enti locali, il demanio e tutti gli altri enti, come ad esempio le sovrintendenze per i beni architettonici e storico artistici, incrementando la capacità di omogeneizzare l'azione operativa di tutti gli attori interessati.

Fa presente, quindi, che l'Esercito ha recentemente avviato un grande piano di ammodernamento delle proprie infrastrutture, denominato « Caserme verdi », che dovranno essere comprensive di aree addestrative e poli alloggiativi per le famiglie consentendo migliori condizioni di vita e di benessere al personale dell'Esercito.

Conclude ricordando l'importante responsabilità assegnata al patrimonio immobiliare della Difesa, nell'ambito della legge di stabilità, al fine del contenimento del debito pubblico.

Ribadisce, quindi, l'orientamento favorevole del dicastero ed auspica una positiva conclusione del lavoro.

Salvatore DEIDDA (FdI) condivide il ragionamento del rappresentante del Governo riguardo all'ampiezza del campo su cui incide l'atto di indirizzo ed alla complessità delle questioni affrontate che richiedono, a suo avviso, uno scrupoloso approfondimento. Prospetta, quindi, l'opportunità di svolgere un'adeguata attività conoscitiva, anche sotto forma di indagine conoscitiva, nella quale coinvolgere anche i comitati degli inquilini degli alloggi di servizio temporanei.

Ritiene importante comprendere bene quali siano gli interventi necessari e se occorra modificare la normativa vigente. Si tratta, infatti, di problematiche che meritano di essere discusse ognuna singolarmente e, per questi motivi, considera opportuno che l'atto di indirizzo possa essere affrontato nelle sue varie parti separatamente.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) osserva come la soluzione delle problematiche affrontate dall'atto di indirizzo appaia particolarmente complessa e richieda l'acquisizione di necessari elementi di informazione che consentano di chiarire quale sia la reale situazione del patrimonio alloggiativo della Difesa.

Sottolinea come per ottenere positivi riscontri sia necessario prevedere il coinvolgimento delle agenzie territoriali per l'edilizia residenziale ed invita a svolgere anche una riflessione adeguata sui cambiamenti che si sono registrati nel mercato immobiliare nell'ultimo decennio, dal momento che nel 2007 non era assolutamente immaginabile che i prezzi degli immobili potessero subire un decremento così accentuato.

Conclude assicurando il contributo del proprio gruppo affinché la Commissione possa lavorare in maniera proficua.

Alberto PAGANI (PD) concorda con le considerazioni dei colleghi intervenuti riguardo alla complessità dei temi affrontati dalla risoluzione.

Appare evidente che sia necessario approfondire in maniera adeguata le questioni poste e comprendere a fondo le cause delle problematiche evidenziate in modo da potere avere un quadro chiaro della situazione del patrimonio abitativo della Difesa.

Invita, quindi, a non lavorare in maniera affrettata, anche perché si potrebbero produrre dei risultati controproducenti e a focalizzare l'attenzione sulle modalità che consentirebbero di massimizzare l'utilità del patrimonio immobiliare esistente.

Ribadisce, quindi, la necessità di procedere con calma e accuratezza per potere assumere le decisioni più corrette.

Antonio DEL MONACO (M5S) ritiene che il tema della risoluzione sia sicuramente delicato. Per di più, si tratta di problematiche che sono state rinviate negli anni e che, adesso, presentano situazioni oramai croniche.

Tutto ciò rende evidente che occorra affrontare le questioni poste, anche per evitare che il patrimonio alloggiativo della Difesa possa sempre di più versare in condizioni di abbandono.

Le difficoltà legate alle diverse tipologie di alloggi ed al fatto che, in alcuni casi, i *sine titulo* siano soggetti che versano in condizioni di disagio o di invalidità sono a tutti note, ma ciò non esime dall'affrontare la questione della carenza di alloggi di servizio. Al riguardo, segnala che la sede di Roma, per esempio, nonostante tutto è considerata una sede disagiata proprio a causa della mancanza di alloggi di servizio e dell'elevato prezzo degli immobili di mercato.

Luca FRUSONE (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per avere focalizzato i punti più delicati che riguardano l'annosa questione degli alloggi di servizio.

Evidenzia come nella relazione che viene trasmessa al Parlamento occorrerebbe rendere più facilmente comprensi-

bili i dati relativi all'entità dei canoni percepiti dalla Difesa per l'affitto del patrimonio abitativo, oltre che precisare come queste risorse vengano impiegate.

Considera importante poter disporre di una mappatura più precisa del patrimonio abitativo della Difesa e condivide le considerazioni del collega Pagani riguardo all'esigenza di evitare di aggiungere disagi su disagi mettendo in campo iniziative che non considerino le necessità delle categorie protette previste dalla legge.

Tutto ciò non deve tuttavia distogliere dal considerare che gli alloggi del demanio militare debbano essere riservati ai militari ed auspica che la Commissione possa lavorare proficuamente per iniziare a produrre un cambiamento di rotta in una vicenda che appare bloccata da troppo tempo.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI ribadisce che, per la soluzione della problematica, è necessario comprendere quali saranno le esigenze di dislocamento delle Forze armate.

Sottolinea, inoltre, come ogni regione abbia differenti forme di gestione del patrimonio immobiliare pubblico e come anche i piani dell'edilizia residenziale siano molto diversi.

Auspica, quindi, che la Commissione colga l'opportunità per approfondire in maniera adeguata le tematiche evidenziate nella risoluzione e si possa produrre un lavoro in grado di fornire indirizzi utili in vista delle necessarie modifiche da apportare alla disciplina vigente.

Sui lavori della Commissione.

Matteo DALL'OSSO (FI) osserva che nella seduta del 4 luglio scorso, dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, il rappresentante del Governo ha risposto all'interrogazione n. 5-02436 della deputata Ermellino sulle iniziative relative all'iscrizione agli albi professionali del personale militare che esercita la professione sanitaria.

Segnala che sullo stesso tema ha presentato, in data 7 maggio, l'interrogazione n. 5-02041, non ancora svolta.

Stigmatizza, quindi, l'atteggiamento della maggioranza e del Governo e si domanda se per ottenere risposta ai propri atti di sindacato ispettivo occorra che i colleghi dei gruppi di maggioranza presentino atti di contenuto analogo.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00243 Roberto Rossini: Su iniziative volte ad assicurare supporto psicologico al personale militare.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Roberto ROSSINI (M5S) rileva che la risoluzione in esame mira al miglioramento delle condizioni di benessere e salute del personale militare, garantendo un adeguato supporto psicologico e morale a tutti coloro che durante il servizio prestato accusano casi di disturbo post traumatico.

Fa presente di avere deciso di approfondire il tema a fronte dei diversi casi di suicidio che avvengono nelle Forze armate, nella convinzione del fatto che qualsiasi iniziativa utile anche solo a salvare una vita debba essere attuata.

È ormai risaputo che molto spesso il personale militare evita di parlare con l'ufficiale psicologo sia per paura di essere allontanato dal servizio, sia per la paura del lungo iter anche medico sanitario che potrebbe portare anche a perdere il proprio posto lavorativo.

Sottolinea, quindi, che con questa risoluzione si vuole andare in una direzione diversa, cercando di fare sentire il militare sempre più a suo agio nell'esprimere le proprie difficoltà, tutelato in tale contesto

e libero di manifestare il proprio stato di salute senza dover pensare alle conseguenze.

Proprio per tali ragioni, sarebbe auspicabile che il supervisore clinico fosse un civile e che svolgesse la propria funzione in collaborazione e in interazione con il personale militare.

Evidenzia, inoltre, che occorre tenere in considerazione anche il fatto che il personale militare che vive una situazione di disagio porta con sé un'arma di ordinanza con tutte le relative criticità che tale situazione comporta.

Fa presente, poi, che il modello descritto nella risoluzione riprende, in parte, quello di paesi che investono enormi risorse nella Difesa sia dal punto di vista economico che morale e che hanno come principale obiettivo quello della salute del proprio personale.

Aggiunge che la risoluzione va anche nella direzione di diminuire quelle che possono essere le spese sanitarie, in quanto la gravità del disturbo e la sua cronicità richiede una spesa sanitaria tra terapia riabilitative e farmacologica che può essere ridotta attraverso una diagnosi tempestiva e una presa in carico efficace ed efficiente.

Conclude sottolineando che l'atto di indirizzo si pone in continuità con quanto già riferito dalla Ministra per la difesa durante l'audizione sulle linee programmatiche del Dicastero e nella sua risposta scritta all'interrogazione 4-01187, relativa al fenomeno dei suicidi tra i militari, del deputato Del Monaco in cui ha affermato che la Difesa è impegnata nello svolgimento di specifiche attività finalizzate a prevenire e ridurre i fenomeni di suicidio e che, essendo la tutela della salute del proprio personale una priorità assoluta per le Forze armate, è sua intenzione avviare un piano per rafforzare ulteriormente il supporto psicologico ai militari e alle loro famiglie che vivono un disagio.

Infine, considerata la particolare delicatezza delle questioni poste, prospetta la possibilità di svolgere l'audizione di soggetti in grado di fornire il maggior numero di informazioni utili a comprendere il senso della risoluzione e a formulare eventuali proposte migliorative.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI ritiene che sia utile svolgere gli approfondimenti prospettati dal presentatore anche per capire quanto la problematica sia attribuibile alla professione e quanto, invece, legata a fenomeni esterni. Assicura, comunque, che il dicastero segue con grande attenzione le questioni legate ai disturbi post traumatici e che sul tema la sensibilità Della difesa è assai alta.

Antonio DEL MONACO (M5S) rileva che il Corpo della Guardia di finanza ha istituito la figura dello psicologo a livello regionale esterno al Corpo stesso.

Evidenzia, quindi, i lati positivi che riveste questa figura, anche per via di un protocollo con l'ordine degli psicologi che consente l'effettuazione gratuita della prima visita e un tariffario scontato per le successive sedute.

Marica FANTUZ, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della vicepresidente Marica FANTUZ. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 10.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Marica FANTUZ, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2019.

Roberto Paolo FERRARI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, che illustra *(vedi allegato)*.

Roger DE MENECH (PD) dichiara la forte contrarietà del proprio gruppo al provvedimento, sottolineando le divergenze di opinione manifestate dai membri del Governo responsabili dei dicasteri interessati dalle disposizioni in esso contenute.

Si domanda, quindi, se sul tema della sicurezza il Governo non si esprima più in maniera unitaria, oppure se le dichiarazioni e i reciproci scambi di accuse siano finalizzati solo a distogliere l'attenzione dallo stato di immobilità in cui versa il Parlamento e a cercare consensi a livello elettorale.

Auspica che il Governo faccia chiarezza riguardo all'unitarietà con cui dovrebbero essere prese le decisioni in un settore così delicato quale quello della sicurezza, soprattutto perché è necessario far percepire ai vertici militari che non è in atto alcun depauperamento delle nostre Forze armate e della Difesa.

Salvatore DEIDDA (FdI) osserva che si dovrebbe piuttosto sviluppare un dibattito sul comportamento tenuto da un collega della Commissione presente a bordo del veliero Alex nei giorni in cui questo ha forzato il blocco navale della Guardia di finanza per entrare nel porto di Lampedusa.

Fa presente, quindi, che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento finalizzato ad incrementare il presidio da parte delle navi militari delle acque antistanti la Sardegna affinché sia contrastato il fenomeno dei mini sbarchi, auspicandone l'approvazione.

Giorgio SILLI (Misto-SI-10VM) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, condividendo pienamente nel merito il provvedimento e criticando, invece, l'atteggiamento del collega del Partito democratico che si è soffermato esclusivamente su questioni di filosofia politica.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) sottolinea come, nell'ambito del Consiglio dei ministri, il Governo si sia espresso sul provvedimento con una voce unitaria. Peraltro i numeri relativi agli sbarchi effettuati dal 1° gennaio confermano che l'azione del Governo per il contrasto al fenomeno del traffico di migranti stia dando risultati positivi.

Più che le dichiarazioni dei vari ministri, sarebbe quindi da stigmatizzare il comportamento dei deputati che si schierano a fianco di quanti, volontariamente, scelgono di operare in situazioni di illegalità travalicando anche l'azione di chi dovrebbe far rispettare le regole.

Giovanni RUSSO (M5S) evidenzia che il problema dei mini sbarchi è stato sollevato dal gruppo del M5S già dalla scorsa legislatura e che le forze politiche che hanno ignorato tale fenomeno dovrebbero assumersi la responsabilità dell'attuale situazione.

Roger DE MENECH (PD) prende atto che le dichiarazioni effettuate dai membri dell'Esecutivo non hanno alcun effetto sulla linea politica del Governo e che tutto ciò non giova all'autorevolezza del nostro Paese a livello internazionale.

Ritiene che il provvedimento in esame sia soltanto un *spot* utile a distrarre l'opinione pubblica dai veri problemi del Paese e che l'elemento destabilizzante non sia il comportamento dell'opposizione, ma l'atteggiamento dei membri del Governo.

Wanda FERRO (FdI) invita a riflettere sulle questioni concrete e non sulle dia-

tribe politiche e rimarca la gravità del comportamento del capitano della nave Alex che ha forzato il blocco della Guardia di finanza.

Francesco ZICCHIERI (Lega) osserva che i militari che difendono i nostri confini hanno espresso rammarico per l'atteggiamento di quei parlamentari che si sono attivati al fine di fare entrare in modo illegale nel nostro Paese i migranti intercettati nelle acque internazionali.

Il sottosegretario Raffaele VOLPI auspica che la Commissione, diversamente da quanto recentemente accaduto in occasione dell'esame della deliberazione concernente la proroga delle missioni internazionali, possa votare in maniera unitaria sulla proposta di parere del relatore che condivide.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere testé illustrata dal relatore.

La seduta termina alle 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11 alle 11.10.

ALLEGATO

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo.

PARERE APPROVATO

La Commissione IV (Difesa),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo);

evidenziato che l'articolo 1 reca una novella al Testo unico dell'immigrazione – di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 – al fine sia di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi, esclusi i navigli militari e le navi in servizio governativo non commerciale, nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica, sia di impedire il passaggio pregiudizievole e non inoffensivo di una nave rispetto alla quale si concretizzino le condizioni previste dall'articolo 19, comma 2, lettera *g*), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) di Montego Bay, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, attraverso un provvedimento del Ministro dell'interno da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, informando preventivamente il Presidente del Consiglio;

considerato che la modifica apportata esplicita, con specifico riferimento ai profili che più attengono al fenomeno migratorio via mare, competenze e prerogative già previste dalla vigente normativa, il cui efficace esercizio appare particolarmente importante in un periodo storico contrassegnato da persistenti e ricorrenti minacce, anche di tipo terroristico internazionale, tanto più necessarie se si considera che gli scenari geopolitici internazionali possono rischiare di riaccendere l'ipotesi di nuove ondate di migrazione;

segnalato, infine, che l'articolo 10, nell'ambito dell'operazione Strade sicure, integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, il contingente di personale militare di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) da destinare alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)* 192

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica) 208

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 198

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 217

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. C. 1625 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 198

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 200

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 1815, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 202

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani. Atto n. 90 (Rilievi alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 204

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi. Atto n. 93 (Rilievi alle Commissioni I e VII) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 205

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici. Atto n. 94 (Rilievi alla XIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 206

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui al predetto articolo 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 91 del 2011. Atto n. 87 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 207

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 207

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI, indi del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 9.50.

Delega al Governo in materia di turismo.
C. 1698-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame negativamente verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla luce di alcune criticità rilevate *(vedi allegato 1)*.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, ritiene che le criticità testé evidenziate dal rappresentante del Governo possano essere superate prevedendo, in primo luogo, che gli interventi attraverso i quali dare attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alla lettera *l)* e alla lettera *m)*, concernenti, rispettivamente, lo sviluppo del modello di turismo accessibile e iniziative di formazione specifica nei settori turistici, possano essere realizzati solo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, in secondo luogo, che l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica abbia luogo presso un'università pubblica e che, in relazione ad essa, sia introdotto un limite di spesa – con copertura a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – quantificato sulla base di alcuni parametri elaborati tenendo conto dell'onere medio mensile, concernente le attività di formazione, ricavabile dalla relazione tecnica.

Ciò posto, formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1698-A Governo, recante Delega al Governo in materia di turismo;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica di cui dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, da cui si evince, tra l'altro, che:

i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da *a)* ad *f)* ed *n)* risultano di carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

per quanto riguarda i princìpi e criteri direttivi di seguito richiamati, la puntuale quantificazione degli eventuali oneri potrà comunque essere effettuata soltanto in sede di esercizio della delega e ad essi si provvederà come di seguito evidenziato, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, richiamato dall'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, che prevede interventi volti, tra l'altro, a potenziare l'utilizzo della modulistica digitale e i portali *web* pubblici esistenti, sarà attuato nei limiti dei finanziamenti già disposti negli accordi di collaborazione stipulati con la regione Abruzzo (regione capofila), di cui una quota parte è destinata alle predette finalità, con particolare

riferimento al progetto teso ad « ottimizzare i metodi di raccolta delle informazioni statistiche in materia turistica, nonché l'armonizzazione dei data base relativi alle guide turistiche ed alle imprese ricettive », fermo restando che il portale nazionale del turismo rientra nelle competenze dell'ENIT e che il suo potenziamento sarà realizzato nell'ambito delle risorse assegnate al predetto ente, che risultano stanziate sul capitolo 6820 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

nell'ambito del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h)*, che prevede l'armonizzazione della normativa nazionale con il diritto europeo, si rappresenta che:

all'attuazione del punto 1), che prevede il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche, si provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando che il contrasto all'abusivismo determinerà una maggiore trasparenza dei rapporti contrattuali, con positive ricadute sia in campo economico che per l'erario;

le misure di revisione e aggiornamento delle norme sulla classificazione delle strutture alberghiere, di cui al punto 2), sono di carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che, con specifico riguardo al rafforzamento delle misure di contrasto dell'abusivismo, si farà riferimento a quanto previsto dall'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha previsto l'istituzione di una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi;

all'attuazione del punto 3), che prevede misure relative al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, si provvederà comunque nel limite delle risorse assegnate nel piano operativo « Cultura e Turismo » approvato con delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018, all'interno del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, Obiettivo strategico 3 (Rafforzare il piano strategico del turismo), Linea di azione 3.c (Sistemi innovativi di analisi, infrastruttura digitale per sistemi di destinazione e prodotti, *wi-fi* turismo), Intervento « *Dashboard turismo* »;

all'attuazione del punto 4), recante l'individuazione di strumenti di maggior tutela dell'attività svolta dai lavoratori stagionali del turismo, si provvederà con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

all'attuazione del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i)*, che prevede la creazione di un sistema informativo per la conoscenza e consultazione della programmazione turistica, si provvederà nel limite del finanziamento previsto nel citato accordo di collaborazione con la regione Abruzzo nonché nel limite delle risorse assegnate nel piano operativo « Cultura e Turismo » approvato con delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018, all'interno del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, Obiettivo strategico 3 (Rafforzare il piano strategico del turismo), Linea di azione 3.c (Sistemi innovativi di analisi, infrastruttura digitale per sistemi di destinazione e prodotti, *wi-fi* turismo), Intervento « *Italia Destination Management System* »;

nell'ambito del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l)*, che prevede interventi di sviluppo di un modello di turismo accessibile, si rappresenta che:

le disposizioni di armonizzazione della normativa nazionale con la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, di cui al numero 1), sono di carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

per quanto concerne il numero 2), che prevede interventi di formazione per tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, viene segnalata una possibile modifica del testo che prevede l'arricchimento dell'offerta formativa degli

istituti tecnici per il turismo, che, ove venisse introdotta, potrebbe comportare l'attuazione del citato numero 2) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza modificare gli ordinamenti scolastici vigenti, avvalendosi di quanto già previsto a legislazione vigente in merito al potenziamento dell'offerta formativa mediante l'organico dell'autonomia, utilizzando una quota parte dello stanziamento del capitolo 6823 « Somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo » iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

in tale quadro, il decreto attuativo potrà eventualmente prevedere l'incremento dell'offerta formativa anche modificando gli ordinamenti scolastici vigenti, solo ove le risorse disponibili risultino congrue;

all'attuazione del punto 3), che prevede interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture turistico-ricettive, anche attraverso il coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo, si farà fronte utilizzando una quota parte dello stanziamento del citato capitolo 6823 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché nel limite delle risorse assegnate nel piano operativo « Cultura e Turismo » approvato con delibera CIPE n. 10 del 28 febbraio 2018, all'interno del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, Obiettivo strategico 3 (Rafforzare il piano strategico del turismo), Linea di azione 3.b (Piano di promozione delle destinazioni turistiche del Sud), Intervento « *Grande progetto destinazione SUD* », fermo restando che finanziamenti aggiuntivi potranno comunque essere reperiti all'interno della prossima programmazione comunitaria 2021-2027;

all'attuazione del punto 4), che prevede misure di promozione di interventi mirati al soddisfacimento di richieste connesse a problemi di allergie ed intolleranze alimentari, trattandosi di attività afferenti alla riqualificazione delle strutture turistiche ricettive, si provvederà con le medesime modalità indicate al precedente punto 3);

all'attuazione del punto 5), che prevede la creazione di un brand « *Turismo accessibile in Italia* », si farà fronte utilizzando una quota parte dello stanziamento del citato capitolo 6823 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché avvalendosi dell'ulteriore quota di finanziamento già prevista all'interno del summenzionato accordo di collaborazione con la regione Abruzzo;

all'attuazione del punto 6), che prevede misure per la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una « *rete accessibile* », si farà fronte nei limiti delle risorse previste dal summenzionato accordo con la regione Abruzzo e dal successivo *addendum*, fermo restando che ulteriori risorse potranno essere reperite attraverso i progetti « Reti d'impresa nel settore turistico », « Sistema Invitalia startup » e « Promozione di offerte integrate turistiche »;

per quanto riguarda il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *m)*, che prevede la promozione di iniziative di formazione specifica nei settori turistici, viene segnalata una possibile modifica del testo volta ad introdurre lo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, che, ove venisse introdotta, potrebbe comportare l'attuazione del medesimo principio e criterio direttivo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – atteso che a legislazione vigente tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono già provvedere ad attivare percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;

in tal modo, il principio e criterio direttivo in parola si limiterebbe a prevedere che i predetti percorsi, che risultano già finanziati a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 39,

della legge n. 107 del 2015, siano progettati con particolare attenzione ai settori turistici emergenti;

il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *o)*, che prevede la promozione di progetti intermodali per la mobilità dolce a fini turistici con particolare riferimento alle ciclovie turistiche, ai cammini, ai servizi ferroviari turistici e alle ciclostazioni, si farà fronte nel limite delle risorse assegnate nel Piano Stralcio « Cultura e Turismo » approvato con delibera CIPE n. 3 del 1° maggio 2016, all'interno del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, con specifico riferimento al macro aggregato « Sistemi territoriali turistico-culturali (cammini, percorsi, aree vaste) », fermo restando che nell'ambito del già citato accordo di collaborazione con la regione Abruzzo una quota parte delle risorse finanziarie sarà destinata a progetti riguardanti il turismo accessibile e sostenibile;

con riferimento al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *p)*, che prevede l'istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica, per le attività di formazione si stima un costo a carico della finanza pubblica basato sulla durata complessiva dell'anno accademico pari a 18 mesi, su un'unica sede nazionale della Scuola medesima ubicata in una università pubblica e su un contributo a carico di ciascun discente pari a 1.500 euro;

tale costo potrebbe attestarsi, anche in considerazione del contributo dovuto dagli iscritti, in una misura non superiore a 285.000 euro annui;

considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha verificato negativamente la relazione tecnica rilevando le seguenti criticità:

la formazione di figure professionali e tecniche che operano nel settore turistico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l)*, numero 2), non viene prevista come mera facoltà, sebbene gli oneri da essa derivanti, da un lato, non siano stati quantificati poiché considerati solo eventuali e dall'altro, sono stati imputati a stanziamenti di bilancio non correttamente indicati;

non viene data dimostrazione, attraverso l'indicazione delle risorse disponibili a legislazione vigente e dei relativi capitoli di bilancio, dell'asserita invarianza finanziaria dell'articolo 1, comma 2, lettera *m)*, che prevede iniziative di formazione specifica nei settori turistici;

non sono stati quantificati gli oneri di istituzione e di funzionamento della Scuola nazionale di alta formazione turistica, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *p)*, e non è stato indicato l'onere annuo e a regime ma soltanto l'onere massimo riferito alla durata di 18 mesi del corso accademico;

rilevata pertanto la necessità di prevedere che gli interventi attraverso i quali dare attuazione ai principi e criteri direttivi di cui alla lettera *l)* e alla lettera *m)*, concernenti, rispettivamente, lo sviluppo del modello di turismo accessibile e iniziative di formazione specifica nei settori turistici, possano essere realizzati solo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;

rilevata, altresì, la necessità di modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *p)*, prevedendo l'istituzione della Scuola nazionale di alta formazione turistica presso un'università pubblica e l'introduzione di un limite di spesa – con copertura a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. – quantificato sulla base dei seguenti parametri:

onere medio mensile per le attività di formazione, determinato sulla base dalla relazione tecnica, pari a circa 15.850 euro;

articolazione biennale del corso (12 mesi per il primo anno e 6 mesi per il secondo) con un onere pieno (calcolato per 18 mesi), determinato dal sovrapporsi dei

corsi consecutivi, a partire dal secondo anno (gli ultimi 6 mesi del primo corso più i primi 12 mesi del secondo corso);

onere massimo prudenzialmente elevato a 400.000 euro già a partire dal primo anno per tenere conto, nel primo anno, sia delle spese di costituzione, sia delle spese di funzionamento e, dal secondo anno, delle sole spese di funzionamento;

decorrenza temporale a partire dall'anno 2020, in considerazione dei tempi necessari per la conclusione dell'*iter* legislativo della presente delega e per l'esercizio della stessa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, lettera l)*, sostituire il numero 2) con il seguente:* 2) l'introduzione, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, della formazione delle figure professionali e tecniche che operano nella filiera del settore turistico, anche arricchendo l'offerta formativa degli istituti tecnici per il turismo;

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera m)*, con la seguente: m)* promuovere, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative di formazione specifica nei settori turistici, anche in quelli emergenti, legata allo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento;

All'articolo 1, comma 2, lettera p)*, apportare le seguenti modificazioni:*

dopo le parole: l'istituzione *aggiungere le seguenti:* , presso un'università pubblica,

aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo le parole: all'articolo 1 aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quanto previsto dalla lettera *p)* del comma 2, ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 4 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Masi 1.113, che è volta a inserire il turismo nautico tra i settori turistici emergenti rispetto alla cui regolamentazione il Governo è delegato a prevedere nuove disposizioni, prevedendo, tra l'altro, la promozione di azioni a sostegno delle aziende del settore che investono in sostenibilità, innovazione, ricerca e sviluppo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Barelli 1.107, che prevede che, al fine di favorire il turismo sociale, con particolare riferimento al turismo degli anziani, consentire la destagionalizzazione dei

flussi turistici e razionalizzare l'offerta turistico-abitativa, le regioni, per il tramite dei Sistemi turistici locali, definiscono offerte turistiche integrate, destagionalizzate e a prezzi competitivi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Barelli 1.9 e 1.11, che sono volte a prevedere che sono escluse in ogni caso dall'applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein le imprese balneari nonché le imprese turistiche operanti in regime concessorio sul demanio pubblico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dall'attuazione della proposta emendativa per la possibile violazione della disciplina dell'Unione europea;

Butti 1.114, che è volta a inserire tra i criteri di delega in materia di turismo la previsione di una disciplina omogenea tra tutti gli enti locali in materia di determinazione della base imponibile per gli immobili adibiti a struttura alberghiera. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari in termini di minor gettito derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Pella 1.120, che prevede che lo sviluppo di un turismo accessibile sia attuato anche mediante l'istituzione del brand « Turismo sportivo » e la sua promozione a livello nazionale e internazionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Zucconi 1.83, che è volta ad istituire un registro pubblico, accessibile ai consumatori e agli organi di controllo, che consenta di identificare univocamente tanto l'ubicazione e le caratteristiche degli alloggi ai quali viene assegnato il codice identificativo nazionale, quanto le generalità del soggetto che assume la responsabilità del rapporto contrattuale nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Zucconi 1.03, che reca una delega legislativa per la realizzazione di un portale digitale denominato « Più turismo più Italia » al fine di rafforzare la promozione dell'offerta turistica italiana, anche procedendo all'implementazione del portale *Italia.it* di Enit-agenzia nazionale del turismo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Zucconi 1.05, che reca una delega legislativa per la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione, prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione alla delega in oggetto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Identici Schullian 2.100 e Binelli 2.101, che sono volte a sopprimere la previsione per la quale le disposizioni della legge e dei decreti legislativi adottati in base ad essa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano senza nuovi e maggiori oneri per le stesse. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame.

Evidenzia, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario su tutte le pro-

poste emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, tranne che sugli identici emendamenti Schullian 2.100 e Binelli 2.101, sui quali esprime, invece, nulla osta, in quanto volti ad espungere dalla clausola di salvaguardia per le autonomie speciali, di cui all'articolo 2, una clausola di neutralità finanziaria che comporterebbe un disallineamento rispetto a clausole di salvaguardia per le autonomie speciali, introdotte in analoghi provvedimenti, che appare suscettibile di determinare dubbi interpretativi. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

Marialuisa FARO (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.11, 1.83, 1.107, 1.113, 1.114, 1.120 e sugli articoli aggiuntivi 1.03 e 1.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato *(vedi allegato 2)* che, nel segnalare diverse criticità del provvedimento per quanto riguarda i profili finanziari, esprime un parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento nell'attuale formulazione.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, nell'evidenziare la necessità di analizzare nel dettaglio la documentazione appena depositata dal rappresentante del Governo anche al fine di valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere, che si riserva di formulare allorquando sarà trasmessa dal Governo la relazione tecnica, condizioni volte a superare le criticità rilevate dalla Ragioneria generale dello Stato, chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017.
C. 1625 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, ricorda che il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017 e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che gli oneri derivanti dall'Accordo sono qualificati come « spese autorizzate » e, quindi, come limiti di spesa: ritiene dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, tenendo conto, in particolare, che si tratta di spese di missione, che in analoghi provvedimenti sono state configurate quali « oneri valutati ». La stima dei predetti oneri – di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera *d)*, dell'Accordo – per un importo valutato in 4.226 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, appare comunque coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica e con le stime di analoghi provvedimenti, nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità attuative e alla decorrenza dal 2019 dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

In particolare, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, ad anni alterni a decorre dal 2019, di due unità di personale militare italiano a Ashgabat con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia.

Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo – fatta eccezione per l'articolo 3, paragrafo 1, lettera *d)* – prevede un vincolo di invarianza finanziaria: secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo 3 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, sarebbe opportuno, a suo avviso, acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria e andrebbero inoltre esclusi oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 del presente disegno di legge fa fronte all'onere derivante dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *d)*, dell'Accordo oggetto di ratifica, che prevede lo svolgimento di consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti, quantificato in 4.226 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Ciò posto, rileva che l'onere in parola, essendo direttamente riferibile a spese di missione, dovrebbe essere piuttosto espresso in termini meramente previsionali, in quanto non comprimibile nell'ambito di un limite massimo di spesa. In tale quadro, segnala pertanto la necessità, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio in occasione dell'esame di disegni di legge di ratifica i cui oneri presentavano analoghe caratteristiche, di riformulare il citato comma 1 dell'articolo 3 nel senso di specificare che si tratta di un onere « valutato in », anziché « pari a », come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Al fine di consentire la verifica della corretta determinazione della decorrenza dell'onere medesimo, ritiene inoltre necessario che il Governo confermi che la prima riunione con la Controparte, ai sensi della citata disposizione dell'Accordo, avrà luogo in Turkmenistan nell'anno 2019.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda sulla necessità, all'articolo 3, di configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Conferma poi che la prima riunione con la Controparte, ai sensi dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *d)*, dell'Accordo, avrà luogo in Turkmenistan nell'anno 2019 e che le attività di cooperazione di cui al citato articolo 3 dell'Accordo in esame saranno comunque eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese e non comporteranno quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, potendosi altresì escludere oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1625 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, appare necessario configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;

la prima riunione con la Controparte, ai sensi dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera *d)*, dell'Accordo, avrà luogo in Turkmenistan nell'anno 2019;

le attività di cooperazione di cui al citato articolo 3 dell'Accordo in esame saranno comunque eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, potendosi altresì escludere oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a con le seguenti: valutato in ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele GUBITOSA (M5S), *relatore*, ricorda che il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisi-

zioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018 e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che gli oneri derivanti dall'Accordo sono qualificati come « spese autorizzate » e, quindi, come limiti di spesa: ritiene dunque necessario acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare quali spese autorizzate – e non valutate – oneri derivanti da impegni obbligatori ai sensi di trattati internazionali, tenendo conto, in particolare, che si tratta di spese di missione, che in analoghi provvedimenti sono state configurate quali « oneri valutati ». Segnala che la stima dei predetti oneri appare comunque coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica e con le stime di analoghi provvedimenti, nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità e alla decorrenza dal 2019 dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo. In particolare, prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, a decorrere dal 2019, di due unità di personale militare italiano a Città del Messico con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia. Evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo, fatta eccezione per l'articolo V, prevede un vincolo di invarianza finanziaria. Secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo IV verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, sarebbe opportuno, a suo avviso, acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria e andrebbero inoltre esclusi oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.

Infine, rileva che secondo l'Articolo VI « i termini del finanziamento richiesto per l'attuazione della cooperazione [...] saranno definiti nell'ambito degli strumenti di attuazione » (definiti, ai sensi dell'articolo II, come intese fra le Parti in merito a specifiche disposizioni di cooperazione, compresa la fornitura di attrezzature e i trasferimenti di tecnologie fra le Parti): fa presente che la disposizione non è commentata dalla relazione tecnica, che si limita a non ascrivere oneri alla stessa. Sarebbe dunque utile, a suo avviso, acquisire chiarimenti in merito alle previste fonti di finanziamento dei predetti « strumenti di attuazione » che saranno conclusi fra le Parti del presente accordo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'Accordo, quantificati in 7.694 euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Ciò posto rileva che gli oneri per spese di missione derivanti dall'articolo V dell'Accordo oggetto di ratifica, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali. Ciò premesso, segnala la necessità, in linea con i pareri espressi dalla Commissione bilancio in occasione dell'esame di disegni di legge di ratifica i cui oneri presentavano analoghe caratteristiche, di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 nel senso di indicare che si tratta di un onere « valutato in », anziché « pari a », come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda sulla necessità che, all'articolo 3, gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Ac-

cordo oggetto di ratifica siano configurati in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa.

Assicura che le attività di cooperazione di cui all'articolo V dell'Accordo in esame saranno comunque eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, potendosi altresì escludere oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.

Conferma infine che l'articolo VI dell'Accordo, relativo ai termini del finanziamento richiesto per l'attuazione della cooperazione, non determina alcuna obbligazione finanziaria a carico delle parti e potrà quindi essere attuato ad invarianza di oneri per la finanza pubblica.

Michele GUBITOSA (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 1626 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, appare necessario configurare gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo oggetto di ratifica in termini di previsioni di spesa, coerentemente a quanto disposto in relazione a provvedimenti di analogo contenuto, essendo gli oneri medesimi riferibili a spese di missione, come tali non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa;

le attività di cooperazione di cui all'articolo V dell'Accordo in esame saranno comunque eventualmente svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, potendosi altresì escludere oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia;

l'articolo VI dell'Accordo, relativo ai termini del finanziamento richiesto per l'attuazione della cooperazione, non determina alcuna obbligazione finanziaria a carico delle parti e quindi potrà essere attuato ad invarianza di oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: pari a *con le seguenti:* valutato in ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 1815, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, ricorda che la proposta di legge reca la ratifica del *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa (CdE) circa l'ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a

Strasburgo il 14 giugno 2017. Segnala che la proposta di legge riproduce, parzialmente, il disegno di legge C 4609 presentato dal Governo nella XVII legislatura, approvato dalla Camera nella seduta del 22 novembre 2017 ma non in via definitiva dal Senato.

Nel corso dell'esame parlamentare dell'Atto Camera 4609, la V Commissione (Bilancio) della Camera, nella seduta del 21 novembre 2017, ha espresso sul testo parere favorevole con una condizione ex articolo 81 della Costituzione, recepita dalla Commissione di merito, volta a modificare l'anno di decorrenza degli oneri.

Il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Tuttavia, il citato AC 4609 era corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che il provvedimento non è formalmente corredato di relazione tecnica, ritiene che andrebbero acquisiti gli elementi sottostanti la stima degli oneri relativi alle esenzioni fiscali per i funzionari. La relazione tecnica allegata all'AC 4609 della precedente legislatura stimava infatti a tal riguardo un onere di 40.000 euro annui in relazione all'assunzione di due nuovi funzionari. Andrebbe quindi verificata, a suo avviso, l'attualità di tale ipotesi ed i parametri utilizzati per il calcolo del relativo onere.

Rileva altresì che il paragrafo 20 esenta l'Ufficio dal pagamento di accise, dazi e tasse sull'acquisto di beni e di servizi ad uso ufficiale. Tale norma, sarebbe « in linea con la normativa nazionale di riferimento », secondo quanto affermato dalla relazione tecnica riferita all'AC 4609 della XVII legislatura; poiché la stessa appare peraltro suscettibile di determinare una riduzione delle entrate, ritiene necessario che sia chiarito se le esenzioni di cui sopra risultino già operanti a legislazione vigente. Ciò al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica.

Rileva inoltre che il paragrafo 9 prevede che la sede dell'Ufficio sia fornita dalla città di Venezia. Al riguardo la citata relazione tecnica riferita all'AC 4609 della XVII legislatura affermava che, in base all'accordo tra il Comune e il Consiglio d'Europa del 1º giugno 2011, la sede del Consiglio è già informalmente operante a Venezia. Pur tenendo conto che l'immobile è dunque già in uso, fa presente che andrebbe escluso che per effetto del provvedimento in esame possano derivare nuovi o maggiori oneri in capo al Comune di Venezia, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile o per eventuali rinunce a proventi da dismissione o da locazione, qualora scontati ai fini di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dal Memorandum d'intesa oggetto di ratifica, valutato in 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non ha osservazioni da formulare giacché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.
Atto n. 90.
(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 3 luglio la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, con riferimento all'allegato III, punto 2, lettera *a)*, segnala che il termine « crioconservati » è stato soppresso in quanto fu inserito erroneamente a suo tempo nella normativa vigente. Precisa infatti che tutti i gameti ed embrioni che vengono lavorati devono rispondere ai criteri di qualità e sicurezza previsti, indipendentemente dal fatto che siano crioconservati o meno, e che, in ogni caso, la soppressione del termine non determina alcuna modifica nella attività dei centri, che già ora, nella pratica, agiscono con le modalità indicate dal presente schema di regolamento.

Con riferimento alla modifica dei parametri relativi ai test per i donatori, conferma che l'insieme di anamnesi, analisi e controlli di cui ai punti da 2.1 a 2.6, nonché 3.3 e 3.4 della parte B, dell'allegato III dello schema di decreto del Presidente della Repubblica è compreso tra le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Segnala inoltre che, sebbene per le indagini genetiche non sia possibile fare una previsione puntuale delle specifiche prestazioni, in quanto i geni su cui indagare possono essere indicati caso per caso e solo sulla base dell'anamnesi e della specifica valutazione da parte del genetista medico, tuttavia, a conferma della congruità delle risorse destinate a tali prestazioni, rispetto alla stima originaria di 4.000 donatori l'anno, sulla base della quale si è provveduto a quantificare gli oneri connessi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai LEA, dai dati in possesso del registro PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) gestito dal CNT (Centro Nazionale Trapianti) – dove vengono comunicati tutti i donatori italiani – è emerso che dall'avvio nel 2015 al dicembre 2018 sono stati comunicati in totale 219 donatori italiani, di cui 60 maschili, 12 femminili e 147 femminili in *egg-sharing*.

Osserva quindi che i numeri prevedibili di donatori, pur ipotizzando un aumento rispetto agli attuali, rimarrebbero molto lontani dai numeri inizialmente stimati e, dunque, in una misura compatibile con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, con riferimento agli « extracosti », indicati nella relazione tecnica, precisa che essi si riferiscono proprio agli ulteriori oneri previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai LEA, individuati quale compartecipazione del cittadino ai costi delle procedure in esame. Pertanto, gravando sui fruitori oltre i limiti di quanto garantito dal Servizio sanitario nazionale sulla base delle risorse disponibili, assicura che, dall'approvazione del presente regolamento, non scaturiscono maggiori oneri per la finanza pubblica.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/

17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (Atto n. 90);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il termine « crioconservati » all'allegato III, punto 2, lettera *a)*, è stato soppresso in quanto fu inserito erroneamente a suo tempo nella normativa vigente;

va precisato, infatti, che tutti i gameti ed embrioni che vengono lavorati devono rispondere ai criteri di qualità e sicurezza previsti, indipendentemente dal fatto che siano crioconservati o meno;

in ogni caso, la soppressione del termine non determina alcuna modifica nella attività dei centri, che già ora, nella pratica, agiscono con le modalità indicate dal presente schema di regolamento;

con riferimento alla modifica dei parametri relativi ai test per i donatori, si conferma che l'insieme di anamnesi, analisi e controlli di cui ai punti da 2.1 a 2.6, nonché 3.3 e 3.4 della parte B, dell'allegato III dello schema di decreto del Presidente della Repubblica è compreso tra le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

sebbene per le indagini genetiche non sia possibile fare una previsione puntuale delle specifiche prestazioni, in quanto i geni su cui indagare possono essere indicati caso per caso e solo sulla base dell'anamnesi e della specifica valutazione da parte del genetista medico, tuttavia, a conferma della congruità delle risorse destinate a tali prestazioni, rispetto alla stima originaria di 4.000 donatori l'anno, sulla base della quale si è provveduto a quantificare gli oneri connessi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai LEA, dai dati in possesso del registro PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) gestito dal CNT (Centro Nazionale Trapianti) – dove vengono comunicati tutti i donatori italiani – è emerso che dall'avvio nel 2015 al dicembre 2018 sono stati comunicati in totale 219 donatori italiani, di cui 60 maschili, 12 femminili e 147 femminili in *egg-sharing*;

i numeri prevedibili di donatori quindi, pur ipotizzando un aumento rispetto agli attuali, rimarrebbero molto lontani dai numeri inizialmente stimati e, dunque, in una misura compatibile con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

infine, con riferimento agli « extracosti », indicati nella relazione tecnica, si precisa che essi si riferiscono proprio agli ulteriori oneri previsti dall'articolo 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai LEA, individuati quale compartecipazione del cittadino ai costi delle procedure in esame;

pertanto, gravando sui fruitori oltre i limiti di quanto garantito dal Servizio sanitario nazionale sulla base delle risorse disponibili, resta fermo che, dall'approvazione del presente regolamento, non scaturiscono maggiori oneri per la finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi.
Atto n. 93.
(Rilievi alle Commissioni I e VII).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Rebecca FRASSINI (Lega), *relatrice*, osserva che lo schema di decreto ministeriale in esame reca disposizioni relative al personale (c.d. *Steward*) incaricato dalle società sportive di servizi di controllo durante lo svolgimento di competizioni calcistiche. Segnala che il provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge n. 8 del 2007 e che lo schema di decreto, composto di 9 articoli e di 5 allegati, è corredato di « relazione tecnico-finanziaria » non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca la disciplina del reclutamento e della formazione del personale (c.d. *Steward*) impiegato dalle società sportive, con funzioni di controllo, durante lo svolgimento di competizioni calcistiche. Il provvedimento è corredato di una clausola di neutralità finanziaria (articolo 9). Al riguardo, con specifico riferimento alle disposizioni (articolo 6) che prevedono l'istituzione e la tenuta dell'Elenco nazionale delle società di formazione degli *steward,* da parte dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, nonché il controllo da parte di quest'ultimo della veridicità di quanto documentato, avvalendosi delle Questure, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare che ai predetti compiti si possa effettivamente procedere in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare, pur rilevando che taluni compiti demandati all'Osservatorio risultano già previsti dall'articolo 3, comma 5, del vigente decreto e che la relazione tecnico-finanziaria afferma l'incidenza « minimale » delle attività in questione, considera opportuno acquisire elementi relativi ai controlli aggiuntivi che si prevede di effettuare e alle risorse a tale scopo da utilizzare, al fine di verificare l'invarianza finanziaria rispetto a quanto già previsto a normativa vigente. Considera tali elementi opportuni anche in considerazione del fatto che la « relazione tecnico-finanziaria » non risulta vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno, da un punto di vista formale, riformulare la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 9 dello schema, relativa all'attuazione del decreto ministeriale, eliminando il riferimento, recato dal primo periodo del comma 1, ai nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché il provvedimento, non essendo fonte di rango primario, per sua natura non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. In proposito evidenzia che la disposizione potrebbe essere riformulata nei seguenti termini: « 1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ». Sul punto ritiene necessario, comunque, acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici.
Atto n. 94.
(Rilievi alla XIII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Vanessa CATTOI (Lega), *relatrice*, ricorda che il presente schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, in attuazione dell'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, reca la definizione di vigneto eroico e di vigneto storico – articolo 2 – e detta i criteri per l'individuazione dei territori nei quali sono situati i medesimi vigneti – articolo 3 – e i criteri per la definizione delle tipologie di interventi eventualmente finanziabili nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – articolo 4. Rileva infine che l'articolo 5 reca disposizioni per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, prevedendo che l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande, la tenuta dell'elenco dei vigneti storici o eroici e i controlli degli interventi per i quali siano stati erogati contributi siano affidati alle regioni.

Ciò posto, poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sul medesimo una valutazione favorevole.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui al predetto articolo 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 91 del 2011.
Atto n. 87.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2019.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 3 luglio la rappresentante del Governo si era riservata di intervenire sul provvedimento.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, comunica di non avere alcuna osservazione da formulare in merito al provvedimento in oggetto.

Emanuele CESTARI (Lega), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698-A Governo.

RELAZIONE TECNICA

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma, 9 LUG. 2019

All'Ufficio Legislativo Economia
e, p.c.
All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

Prot. nr. 183185/2019
Rif. Prot. Entrata nr. 183160/2019
Allegati: 1
Risposta a Nota del:

OGGETTO: A.C. 1698-A. *"Delega al Governo in materia di turismo"*. **Relazione tecnica modificata ed emendamenti .**

Si fa riferimento alla nuova relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, recante la delega Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo.

Al riguardo, si rendono necessarie ai fini della verifica positiva della relazione tecnica le seguenti modifiche:

Art. 1, comma 2, lettera l), punto 2 - interventi di sviluppo di un modello di turismo accessibile.

La disposizione prevede la formazione delle figure professionali e tecniche che operano nel settore turistico. La relazione tecnica considera tali oneri solo eventuali non quantificandoli e ponendo quota parte di essi a carico del capitolo 6823 del MIPAAFT, peraltro gli stanziamenti ivi indicati non sono corretti. Nulla dice sulla copertura della restante parte degli eventuali oneri previsti.

Inoltre, la relazione tecnica tiene conto anche dell'emendamento 1.200 non ancora approvato.

Si potrebbe modificare il testo prevedendo la formazione come possibilità e non come obbligo.

SC

Art. 1, comma 2 lettera m) - promozione di iniziative di formazione specifica nei settori turistici legata allo svolgimento di percorsi di alternanza scuola lavoro.

Anche in questo caso la relazione tecnica tiene conto dell'emendamento 1.201 non ancora approvato, difatti fa riferimento non ai percorsi di alternanza scuola lavoro ma a percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Inoltre, la relazione tecnica prevede l'invarianza finanziaria senza dimostrare l'asserita invarianza ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis della legge n. 196/2009 indicando le risorse disponibili a legislazione vigente ed i relativi capitoli di bilancio.

Art. 1, comma 2 lettera p) - Istituzione di una scuola nazionale di alta formazione turistica.

La relazione tecnica non quantifica gli oneri di istituzione e di funzionamento della scuola.

Si ribadisce che vanno quantificati tali oneri ovvero indicati puntualmente le risorse a legislazione vigente da potere utilizzare allo scopo, al fine di verificarne la congruità. Inoltre, in ordine ai costi della didattica, quantificati in euro 285.000 (nell'ipotesi prudenziale) in ragione di una durata del corso di 18 mesi, l'onere va indicato per esercizio finanziario ed a regime.

Fermo quanto sopra sulla necessità di una puntuale quantificazione, la disposizione in esame va integrata prevedendo idonea copertura finanziaria.

Per quanto sopra esposto la relazione tecnica non può essere verificata positivamente.

Il Ragioniere Generale dello Stato

AC 1698-A DDL Delega al Governo in materia di turismo

Relazione Tecnica

Il presente disegno di legge conferisce al Governo una delega per adottare uno o più decreti legislativi in materia di turismo (articolo 1, comma 1) attenendosi a una serie di principi e criteri direttivi che verranno di seguito esaminati con riferimento agli eventuali impatti sulla finanza pubblica.

Le disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono di carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma di delega infatti prevede "*la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo*" anche attraverso "*nuove disposizioni per la regolamentazione di settori turistici emergenti*".

Le disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera b) sono di carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma di delega infatti prevede il coordinamento formale e sostanziale del "*testo delle disposizioni legislative vigenti*" al fine di migliorarne "*la coerenza giuridica, logica e sistematica*".

Le disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera c) sono di carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma di delega prevede infatti l'adeguamento, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo.

Le disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera d) sono di carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma di delega prevede al contrario interventi di semplificazione, riduzione degli oneri burocratici, certezza dei tempi e tempestività dei procedimenti amministrativi con l'obiettivo di facilitare la nascita di nuove imprese nel settore del turismo, e la cui piena attuazione avrà come risultato la crescita delle attività economiche e, conseguentemente, maggiori entrate per l'erario.

Le disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera e) sono di carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma di delega prevede infatti l'indicazione esplicita delle norme da abrogare.

Le disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera f) sono di carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma di delega prevede al contrario interventi di semplificazione dei procedimenti amministrativi autorizzatori con l'obiettivo di contribuire alla crescita delle attività economiche nel settore del turismo con positive ricadute anche per l'erario.

Le disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera g) prevedono interventi volti a potenziare riguarda le attività volte alla armonizzazione dei dati e della modulistica, premesso che la quantificazione degli oneri potrà essere effettuata in occasione dell'esercizio della delega, si specifica che ad essi si farà fronte nei limiti dei finanziamenti già disposti negli accordi di collaborazione stipulati con la Regione Abruzzo[1] (regione capofila) per un totale complessivo di 600mila euro, di cui una quota parte è destinata alle predette finalità. In particolare, si fa riferimento

[1] https://www.regione.abruzzo.it/system/files/dgr/2019/ALLEGATI_0.pdf.

al progetto teso ad "*ottimizzare i metodi di raccolta delle informazioni statistiche in materia turistica, nonché l'armonizzazione dei data base relativi alle guide turistiche ed alle imprese ricettive*". Nell'addendum relativo all'anno 2018 ai predetti accordi di collaborazione, è stato previsto un ulteriore finanziamento per tale finalità.
Per l'ultimo aspetto, si fa presente che il portale nazionale del turismo rientra nelle competenze dell'ENIT e che il suo potenziamento sarà realizzato nell'ambito delle risorse assegnate all'ENIT stanziate sul capitolo 6820 "Somma da assegnare all'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo", iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Si precisa che le risorse relative al capitolo 6820 effettivamente utilizzabili sono quelle relative al pg 2 che ammontano, a legislazione vigente, a circa 19,5 milioni.

Le disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera h) prevedono interventi di armonizzazione con il diritto europeo della normativa nazionale. Nello specifico:

Punto 1) il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche verrà effettata con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, mentre una quantificazione dell'eventuale impatto sulla finanza pubblica delle disposizioni per il contrasto all'esercizio abusivo della professione è difficilmente operabile in sede di legge delega. A tal fine si ribadisce quanto specificato all'articolo 2 del presente disegno di legge in conformità all'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Si evidenzia comunque che il contrasto all'abusivismo determinerà una maggiore trasparenza dei rapporti contrattuali con positive ricadute sia in campo economico che per l'erario.

Punto 2) le misure di revisione e aggiornamento delle norme sulla classificazione delle strutture alberghiere sono di carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto al rafforzamento delle misure di contrasto all'abusivismo si osserva che si farà riferimento a quanto previsto dall'articolo 13-*quater* (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive) del Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019. In particolare, una delle misure di contrasto prevede l'istituzione di una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un «codice identificativo». L'onere per l'attuazione di tale sistema è pari a 1 milione di euro per l'anno 2019.

Punto 3) le misure relative al miglioramento della qualità dell'offerta turistica prevedono una serie di procedure uniformi di raccolta, condivisione, monitoraggio, analisi e gestione dei dati. Agli eventuali oneri per la finanza pubblica, difficilmente quantificabili in sede di legge delega, si provvederà comunque nel limite delle risorse assegnate nel Piano Operativo "Cultura e Turismo" approvato con Delibera CIPE del 28 febbraio 2018 n. 10[2] all'interno del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Nello specifico, si farà riferimento all'Obiettivo strategico 3 (Rafforzare il Piano Strategico del Turismo), Linea di azione 3.c (Sistemi innovativi di analisi, infrastruttura digitale per sistemi di destinazione e prodotti, wi-fi turismo), Intervento "*Dashboard turismo*" che prevede un'articolazione finanziaria fino al 2023 pari complessivamente a 3 milioni di euro.

Punto 4) l'individuazione di strumenti di maggior tutela dell'attività svolta dai lavoratori stagionali del turismo verrà effettuata con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. La quantificazione dell'eventuale impatto della presente norma sulla finanza pubblica è difficilmente operabile in sede di legge delega. A tal fine si ribadisce quanto specificato all'articolo 2 del presente disegno di legge in conformità all'articolo 17, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[2] http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2018/E180010.pdf.

Le disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera i) prevedono la creazione di un sistema informativo per la conoscenza e consultazione della programmazione turistica. Quanto a tale specifica attività, premesso che la quantificazione degli oneri potrà essere effettuata in occasione dell'esercizio della delega, si specifica che ad essi si farà fronte nei limiti del finanziamento previsto nell'accordo di collaborazione con la regione Abruzzo (Addendum 2018, vedere nota a piè di pagina n. 1), che prevede uno stanziamento complessivo di 935mila euro destinato in quota parte proprio alla "*standardizzazione dei sistemi informativi e di accoglienza*". Ulteriore finanziamento è previsto nel limite delle risorse assegnate nel Piano Operativo "Cultura e Turismo" approvato con Delibera CIPE del 28 febbraio 2018 n. 10 all'interno del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Nello specifico, si farà riferimento all'Obiettivo strategico 3 (Rafforzare il Piano Strategico del Turismo), Linea di azione 3.c (Sistemi innovativi di analisi, infrastruttura digitale per sistemi di destinazione e prodotti, wi-fi turismo), Intervento "*Italia Destination Management System*" che prevede un'articolazione finanziaria fino al 2023 pari complessivamente a 5 milioni di euro.

Le disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera l) prevedono interventi di sviluppo di un modello di turismo accessibile. Nello specifico:

Punto 1) le disposizioni di armonizzazione della normativa nazionale con la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità sono di carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Punto 2) si prevedono interventi di formazione per tutta la filiera delle figure professionali turistiche e tecniche, anche arricchendo l'offerta formativa degli istituti tecnici. Tale arricchimento potrà essere disposto senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche e senza modificare gli ordinamenti scolastici vigenti avvalendosi di quanto già previsto a legislazione vigente in merito al potenziamento dell'offerta formativa mediante l'organico dell'autonomia. Il decreto legislativo potrà eventualmente prevedere l'incremento dell'offerta formativa anche modificando gli ordinamenti scolastici vigenti. In tale ultimo caso spetterà alla relazione tecnica al decreto legislativo dare dimostrazione della congruità delle risorse disponibili rispetto agli oneri derivanti dall'eventuale modifica ordinamentale.

Gli eventuali oneri, la cui quantificazione dovrà essere effettuata in occasione dell'esercizio della delega, potranno essere posti, per quota parte, a carico dello stanziamento di bilancio di cui al capitolo 6823 "Somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Turismo", azione "Sviluppo e incentivazione del turismo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che presenta uno stanziamento attuale pari a 5,9 milioni di euro per il 2019, 5,6 milioni di euro per il 2020 e 6,1 milioni di euro per il 2021. Si precisa che le risorse relative al 6823 effettivamente utilizzabili sono quelle relative al pg 01 che ammontano a circa 2,3, milioni di euro.

Punto 3) si prevedono interventi di riqualificazione e valorizzazione di strutture turistico ricettive, anche attraverso il coinvolgimento dei patrimoni immobiliari pubblici da destinare ad un'offerta a basso costo. Premesso che la quantificazione degli oneri potrà essere effettuata in occasione dell'esercizio della delega, si specifica che ad essi si farà fronte utilizzando una quota parte dello stanziamento di bilancio di cui al capitolo 6823 "Somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Turismo", azione "Sviluppo e incentivazione del turismo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che presenta uno stanziamento attuale pari a 5,9 milioni di euro per il 2019, 5,6 milioni di euro per il 2020 e 6,1 milioni di euro per il 2021. Si precisa che le risorse relative al 6823 effettivamente utilizzabili sono quelle relative al pg 01 che ammontano a circa 2,3, milioni di euro. Ulteriore finanziamento è previsto, per le destinazioni ubicate nel Sud Italia, nel limite delle risorse assegnate nel Piano Operativo "Cultura e Turismo" approvato con Delibera CIPE del 28 febbraio 2018 n. 10 all'interno del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Nello specifico, si farà riferimento all'Obiettivo

strategico 3 (Rafforzare il Piano Strategico del Turismo), Linea di azione 3.b (Piano di Promozione delle destinazioni turistiche del sud), Intervento "*Grande progetto destinazione SUD*" che prevede un'articolazione finanziaria fino al 2023 pari complessivamente a 10 milioni di euro. Finanziamenti aggiuntivi potranno comunque essere reperiti all'interno della prossima programmazione comunitaria 2021 - 2027.

Punto 4) si prevedono misure di promozione di interventi mirati al soddisfacimento di richieste connesse a problemi di allergie ed intolleranze alimentari. Essendo questa tipologia di attività un aspetto della riqualificazione delle strutture turistiche ricettive, si rimanda alle considerazioni espresse al Punto 3).

Punto 5) si prevede la creazione di un brand "*Turismo accessibile in Italia*". Premesso che la quantificazione degli oneri potrà essere effettuata in occasione dell'esercizio della delega, si specifica che ad essi si farà fronte utilizzando una quota parte dello stanziamento di bilancio di cui al capitolo 6823 "Somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo" iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Turismo", azione "Sviluppo e incentivazione del turismo" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che presenta uno stanziamento attuale pari a 5,9 milioni di euro per il 2019, 5,6 milioni di euro per il 2020 e 6,1 milioni di euro per il 2021. Una ulteriore quota di finanziamento è già stata prevista all'interno del summenzionato accordo di collaborazione con la regione Abruzzo del 2018 (importo complessivo pari a 935mila euro) relativo al turismo accessibile e sostenibile.

Punto 6) si prevedono azioni per la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la creazione di una "*rete accessibile*". Premesso che la quantificazione degli oneri potrà essere effettuata in occasione dell'esercizio della delega, si specifica che ad essi si farà fronte nei limiti delle risorse previste dal summenzionato accordo con la regione Abruzzo (regione capofila), per un importo totale di 600mila euro e dal successivo *addendum*, già finanziato per un importo totale di 510mila euro, nel quale sono previste le seguenti attività: *strutturazione e implementazione di una Piattaforma per l'interoperabilità digitale che preveda un DMS Destination Management System, catalogo delle destinazioni e dei prodotti turistici, atlante dei cammini, guida dei paesaggi italiani*. Ulteriori risorse potranno essere reperite attraverso i seguenti progetti:

- Reti d'impresa nel settore turistico[3]. Questo progetto ha a disposizione un plafond di 1 milione di euro, di cui alla variazione compensativa DRGS 141405/2019, riparto fondi capitolo 1425 ai sensi dell'art. 33, comma 4 sexies, legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le risorse sono state così riassegnate: cap. 6819 "somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo" -pg 02 per un ammontare di 400 mila euro; cap. 6823 "somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo "- pg 08 per un ammontare di 400 mila euro; cap. 6940 " spese per acquisto di beni e servizi" pg 18 per un ammontare di 200 mila euro.
- Sistema Invitalia startup[4]. È in corso di formalizzazione un progetto, da realizzare con Invitalia, che prevede un finanziamento pari a 1 milione di euro per l'avvio di start-up nel settore turistico.
- Promozione di offerte integrate turistiche. Il progetto, in collaborazione con Unioncamere, è già stato avviato e prevede una dotazione finanziaria pari a 650mila euro.

[3] L'art. 66 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. decreto "Crescita"), prevede di favorire il settore del turismo nel nostro paese, attraverso la creazione di apposite reti di impresa e di filiera in questo settore. Sono state previste anche le risorse finanziarie che ammontano a 8 milioni di euro. Il decreto ha l'obiettivo di promuovere e sostenere i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto, e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica, in particolare sui mercati esteri.

[4] https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/sistema-invitalia-startup.

Le disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera m) prevedono la promozione di iniziative di formazione specifica nei settori turistici legata allo svolgimento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui ai commi 784 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al principio di delega si darà attuazione senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche atteso che a legislazione vigente tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono già provvedere ad attivare percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. La delega infatti si limita a prevedere che i suddetti percorsi siano progettati con particolare attenzione ai settori turistici emergenti. In dettaglio gli istituti tecnici- a legislazione vigente - devono attivare percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nella misura di 150 ore complessive negli ultimi 3 anni del percorso di studi. I predetti percorsi sono già finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 39 della legge n. 107 del 2015.

Le disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera n) sono di carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma di delega infatti prevede la definizione dei "*criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale*".

Le disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera o) prevedono la promozione di progetti intermodali per la mobilità "dolce" a fini turistici con particolare riferimento alle ciclovie turistiche, ai cammini, ai servizi ferroviari turistici e alle ciclostazioni. Premesso che la quantificazione degli oneri potrà essere effettuata in occasione dell'esercizio della delega, si specifica che ad essi si farà fronte nel limite delle risorse assegnate nel Piano Stralcio "Cultura e Turismo" approvato con Delibera CIPE del 1° maggio 2016 n. 3[5] all'interno del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, con specifico riferimento al macro aggregato "Sistemi territoriali turistico–culturali (cammini, percorsi, aree vaste)" per il quale sono già stati stanziati complessivamente 39 milioni di euro (è prevista la realizzazione anche di una ciclovia). Inoltre, all'interno del già citato accordo di collaborazione con la regione Abruzzo (cfr. nota a piè di pagina n. 1) una quota parte delle risorse finanziarie saranno destinate a progetti riguardanti il turismo accessibile e sostenibile.

Le disposizioni introdotte all'articolo 1, comma 2, lettera p) prevedono l'istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica. ~~Al riguardo, si segnala la presenza nell'ordinamento degli ITS – Istituti Tecnici Superiori, che rilasciano un Diploma posizionato al 5° livello QNQ o EQF e organizzano percorsi post-diploma di matrice non accademica della durata di 4 semestri o 6 semestri. Detti Istituti sono finanziati dal MIUR con le risorse di circa 33 milioni annui che operano in 6 Aree strategiche, di cui una sul "*Turismo e attività culturali*" (Area 5) e un'altra sul "*Sistema agro-alimentare*" (Area 4). L'inquadramento della "Scuola" nel sistema ITS, anche con unica sede nazionale, consente la copertura degli oneri di istituzione e funzionamento, ferme restando le stime dei proventi e degli oneri di seguito illustrati.~~ In via preliminare, premesso che la quantificazione precisa dei relativi oneri potrà essere effettuata in occasione dell'esercizio della delega, per le attività di formazione è possibile stimare il costo a carico della finanza pubblica per ciascun anno accademico (18 mesi) in considerazione delle seguenti ipotesi (la specifica dei costi è riportata nella pagina seguente):

1. Anno accademico di durata complessiva pari a 18 mesi;
2. Unica sede nazionale ubicata in una università pubblica;
3. Contributo a carico di ciascun discente pari a 1.500 euro.

Premesso che la quantificazione degli oneri potrà essere effettuata in occasione dell'esercizio della delega, e che la stima del costo complessivo a carico della finanza pubblica, per ciascun anno

[5] http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/media/docs/2016/E160003.pdf.

accademico, è compresa in una fascia tra 195mila euro e 285mila euro, si specifica che ad essi si provvederà attraverso:

- il ricorso ai finanziamenti previsti dal Piano Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR)"[6] e dai vari Piani Operativi Regionali;
- l'attività di sponsorship;
- il partenariato pubblico-privato;
- i fondi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito del programma "Indirizzo politico" dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo che presentano nel triennio di riferimento adeguata disponibilità.

Per gli altri eventuali oneri riguardanti le attività di promozione della scuola, la sponsorship, la gestione dei *project work* si provvederà tramite convenzioni con il MiUR, le regioni, le camere di commercio, le associazioni di categoria utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Corso di alta formazione turistica per la preparazione di figure manageriali

Durata complessiva lezioni frontali, esercitazioni: 1.300 ore + project work finale (6 mesi)

Stima durata fase aula (lezioni frontali, esercitazioni)

Durata in ore (A)	Ore di lezione giornaliere in media	Giorni di lezione (C=A/B)	Durata in settimane) (D=C/5)	Durata in mesi (E=D/4)
1.300	6	216	44	11 mesi

Stima durata fase project work e discussione finale
Durata: 6 mesi

Stima durata complessiva: 18 mesi (includendo anche il mese di agosto in cui le attività didattiche sono sospese)

STIMA DEI COSTI (Classe di 100 discenti utilizzo dell'aula didattica in convenzione con Università)

Tipologia	Costo unitario (in €)	Quantità (unità)	Costo (in €)
Docenza	200/h	1.300 ore	260.000
Tutor	1.500/mese	18 mesi	27.000
Segreteria didattica	500/mese	18 mesi	9.000
Materiale didattico	Costo forfettario		4.000
Sub totale			*300.000*
Costi generali (10%)	Costo forfettario		30.000
TOTALE			330.000

Il costo complessivo di ciascun corso di formazione è pari a 330 mila euro.

[6] http://www.istruzione.it/pon/asse01_istruzione.html.

Stima costi a carico della finanza pubblica
Ipotesi

1. Contributo richiesto ai discenti: € 1.500.
2. Scenario con: 30 discenti paganti (numero minimo per l'attivazione del corso), 60 discenti paganti, 90 discenti paganti.

	Costi a carico della finanza pubblica (in €)		
	30 paganti	**60 paganti**	**90 paganti**
Costi	285.000	240.000	195.000

Il costo a carico sono compresi in un intervallo che va da circa 195 mila euro (ipotesi più favorevole: 90 paganti) a circa 285 mila euro (ipotesi più sfavorevole: 30 paganti)

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

[ ] POSITIVO [X] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

9 LUG. 2019

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.
C. 478 e abb.-A.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

U1064

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Roma, - 9 LUG. 2019

All'Ufficio legislativo Economia
Sede

Prot. n. 174203/2019
Entrata prot. n. 172936/2019
Allegati:
Risposta a Nota del

e p.c. All'Ufficio del coordinamento legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo Finanze
Sede

OGGETTO: A.C. n. 478 e abb.–A. Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Nuovo testo e analisi degli effetti finanziari.

E' pervenuto, per le relative valutazioni, il nuovo testo della proposta di legge indicata in oggetto, adottato come testo base, come ulteriormente modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame svolto in sede referente presso la Commissione Cultura (seduta del 25 giugno 2019), unitamente all'"*Analisi degli effetti finanziari*" (n. 25 - 26 giugno 2019) predisposta dal Servizio bilancio dello Stato della Camera dei Deputati.

Preliminarmente, si osserva che è necessaria la predisposizione delle prescritte relazioni di accompagnamento e in particolare della relazione tecnica di cui all'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, che dia contezza di tutti gli oneri recati dal predetto provvedimento nel suo complesso nonché puntualmente, articolo per articolo, e fornisca elementi di quantificazione nonché individui le risorse già previste a legislazione vigente per dare attuazione alle disposizioni in esame con l'esatta indicazione dei capitoli di bilancio interessati. Si osserva, in ogni caso, che le norme di copertura non sono correttamente formulate, con particolare riferimento all'art. 12, commi 1 e 2, come sarà più avanti osservato.

Esaminato detto nuovo testo alla luce del quadro normativo di riferimento, si espongono, le seguenti considerazioni.

sA/gM

Articolo 2 *(Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura)*: il piano d'azione nazionale presenta una serie di iniziative per il finanziamento delle quali viene individuato, al co. 7, un onere pari a 3.500.000 euro annui, per il quale è necessario specificare a decorrere da quale anno. Si ribadisce la necessità della predisposizione della relazione tecnica, volta principalmente alla valutazione circa la potenziale onerosità derivante dall'adozione di azioni volte a favorire la lettura nella prima infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei consultori e delle ludoteche **(art. 2, c. 5, lett. a)** e a promuovere la parità di accesso alla produzione editoriale da parte delle persone con difficoltà di lettura o disabilità fisiche e sensoriali **(art. 2, c. 5, lett. d)**. Si osserva inoltre che, al fine di rendere congrui o tempi di adozione del citato Piano d'azione, è opportuno l'inserimento, dopo le parole "*previa acquisizione delle competenti Commissioni parlamentari*" delle seguenti: ", *che è reso entro venti giorni dall'assegnazione*". *Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.*"

Si osserva poi che il comma 4, che stabilisce la promozione della pubblicazione sostenibile dei libri, è suscettibile di comportare ulteriori oneri, non quantificati e privi di copertura e pertanto, su questo punto, si esprime parere contrario.

Per quanto concerne la disposizione di cui al co. 6, si chiede di specificare l'anno di decorrenza dell'onere di 150.000 euro annui indicato. Al comma 7 è necessario sostituire le parole "a valere sulle" con le parole "ai sensi delle".

Articolo 3 *(Patti locali per la lettura)*:. la norma dispone, in particolare, al comma 3, che il Centro per il libro e la lettura, con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri finanziari per lo Stato, provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei patti locali per la lettura. Si ribadisce in merito la necessità di predisporre dettagliata relazione tecnica che dia contezza e rassicurazione circa la sussistenza delle risorse destinate a tale attività.

Articolo 4 *(Capitale italiana del libro)*: la norma dispone il conferimento annuale, da parte del Consiglio dei ministri, del titolo di "Capitale italiana del libro", ad una città italiana. I progetti della città assegnataria del predetto titolo saranno finanziati entro il limite di spesa di 500.000 euro annui, a decorrere dal 2020, coperti con le risorse individuate dall'articolo 12.

Si segnala che al comma 2 è necessario sostituire le parole " a valere sulle " con le parole " ai sensi delle".

Articolo 5 *(Digitalizzazione)*: prevede che i soggetti pubblici realizzino o promuovano, anche attraverso contratti o convenzioni, iniziative di digitalizzazione. Il comma 2 dispone che al

finanziamento delle iniziative di digitalizzazione, si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, di un fondo destinato all'erogazione di contributi per il finanziamento delle iniziative di digitalizzazione con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 2. Al riguardo si rinvia alle valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si segnala, inoltre, che al comma 4 è necessario sostituire le parole "a valere sulle" con le parole "ai sensi delle ".

Articolo 6 *(Promozione della lettura a scuola):* si ribadiscono le considerazioni generali circa la necessità della predisposizione della relazione tecnica a dimostrazione degli oneri, quantificati, al co. 3, lett. b), in un milione di euro annui a decorrere dal 2020, con particolare riferimento alla formazione del personale delle scuole al fine di valutare compiutamente la congruità dell'onere indicato al successivo articolo 12, comma 3 (un milione di euro a decorrere dal 2020). Inoltre appaiono necessari chiarimenti in ordine all'utilizzo dei materiali delle Teche RAI. Si prende atto, infine, delle rassicurazioni del MIUR circa l'impiego di personale dell'organico dell'autonomia in relazione ai compiti assegnati alle "scuole polo" ed alle "reti fra scuole".
Si segnala, inoltre, che al comma 4 è necessario sostituire le parole "a valere sulle" con le parole "ai sensi delle".

Articolo 7 *(Misure per il contrasto della povertà educativa e culturale)*: propone la istituzione di una "Carta della cultura" per l'acquisto di libri e altri prodotti editoriali del valore nominale di euro 100,00. Al riguardo si rinvia al Dipartimento delle finanze ed all' Agenzia delle entrate. Il comma 3 consente la finalizzazione ad apposito fondo, costituito ai sensi del comma 2, dei proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il conseguimento delle finalità del Fondo. Tali conferimenti, ai sensi del successivo comma 5, affluirebbero ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della destinazione al Fondo. Per quanto concerne il co. 5, si fa presente che dalla disposizione non appare chiaro il meccanismo di riassegnazione di entrata stante, da un lato, la collocazione del fondo - di cui al comma 2 - nello stato di previsione del MIBAC e, dall'altro, la prevista affluenza dei versamenti ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del MEF. In ogni caso, poiché la disposizione appare onerosa si esprime parere contrario sul comma 5.

Al comma 4, il testo proposto dispone che le imprese possano destinare alle finalità del citato fondo di cui al comma 2, parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Lo stesso dispone che le imprese che

destinano alle finalità del fondo almeno l'1 per cento del loro volume di affari sono autorizzate ad utilizzare un logo del Ministero dei beni e delle attività culturali che certifica il loro impegno nella lotta contro la povertà educativa e culturale.

Al riguardo è necessario acquisire le valutazioni del Dipartimento delle finanze al fine di chiarire gli effetti per l'Erario di tali disposizioni, anche per comprendere se l'assenza di effetti finanziari ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive sia da intendere – come dovrebbe essere, ai fini dell'ulteriore corso - come assicurazione dell'assenza di oneri per l'Erario.

Si segnala infine che non sono indicate le modalità di attribuzione degli importi di cui al comma 4 in parola al Fondo di cui al comma 2, atteso che il versamento e la riassegnazione alla spesa è previsto (al comma 5) soltanto per i conferimenti di cui al comma 3.

Inoltre, per quanto attiene alla copertura degli oneri, mediante utilizzo del FISPE, si rimanda alle considerazioni sull'articolo di copertura.

Al comma 6 si ritiene necessario sostituire le parole "a valere sulle" con le parole "ai sensi delle".

Articolo 8 *(Donazioni librarie)*: si rinvia al parere del competente Dipartimento delle finanze per la valutazione di eventuali riflessi sfavorevoli sul gettito fiscale.

Articolo 9 *(Modifiche alla legge 27 luglio 2011, n. 128, in materia di sconti e di vigilanza sul prezzo di vendita dei libri):* il comma 1 introduce modifiche alla modalità della scontistica consentita alle case editrici sul prezzo di vendita dei libri. Il comma 2 attribuisce funzioni di vigilanza in merito alle disposizioni del Comma 1 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In merito, pur evidenziando come il finanziamento della AGCM sia a carico degli operatori di mercato sui quali vigila, si condivide la richiesta del Servizio Bilancio della Camera di acquisire ulteriori elementi volti a dimostrare l'asserita possibilità di provvedere ai nuovi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In particolare, si richiama la necessità che la relazione tecnica dia contezza della disponibilità delle risorse di cui al comma 5. Al comma 3 del medesimo articolo si dispone l'abrogazione della disposizione del comma 9, dell'articolo 2, della citata legge n. 128 il quale, nell'attribuire ai comuni la competenza all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 8 dello stesso articolo 2, stabilisce la destinazione ai medesimi comuni dei relativi proventi. Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto la modifica proposta comporta effetti negativi per le entrate della finanza pubblica. Peraltro, si osserva che al comma 4 del provvedimento in esame si prevede – con l'inserimento dell'articolo 3-bis alla legge n. 128 - la competenza all'irrogazione delle

sanzioni in capo all'Autorità garante della concorrenza del mercato ma, rispetto alla vigente legislazione, nulla è specificato per quanto concerne la destinazione dei relativi introiti. Al riguardo si chiedono chiarimenti in ordine agli effetti finanziari complessivi per le entrate della finanza pubblica.

Articolo 10 *(Qualifica di «libreria di qualità»):* la norma propone l'istituzione presso il MIBAC di un albo per il riconoscimento della qualifica di "libreria di qualità". In ogni caso, non può che ribadirsi la necessità di predisporre dettagliata relazione tecnica che dia contezza e rassicurazione circa la sussistenza delle risorse destinate a tali attività, come asserito al comma 4.

Al comma 5, si ritiene opportuno sostituire le parole "*bilancio dello Stato*" con le parole "*finanza pubblica*". Si fa rinvio anche al MIBAC per la quantificazione e dimostrazione delle risorse in parola e al MISE.

Articolo 11 *(Incentivi fiscali per le librerie)*: si esprime parere contrario per la formulazione della disposizione dell'articolo in esame. Infatti, la citata disposizione prevede l'innalzamento dell'attuale tetto di spesa fissato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 – di cui al comma 319 della L. n. 205/2017 – senza indicarne l'importo (per il quale fa generico rinvio all'articolo 12, comma 4 del provvedimento in esame) e specificandone la decorrenza dal 2020, in tal modo generando dubbi circa la spettanza dell'agevolazione. Al riguardo, nel rinviare alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate per la quantificazione dell'onere, segnala che al comma 2 è necessario sostituire le parole " a valere sulle " con le parole "ai sensi delle".

Articolo 12 *(Copertura finanziaria)*: si segnala preliminarmente che la disposizione non riporta l'ammontare complessivo dell'onere che andrebbe a coprire.

Comma 1: in merito alla copertura finanziaria proposta si esprime parere contrario in quanto le risorse del predetto fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del medesimo ministero, sono destinate al soddisfacimento di iniziative di interesse del MEF nonché ai provvedimenti in corso di predisposizione;

comma 2: relativamente alla copertura finanziaria mediante riduzione del Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività si esprime parere contrario tenuto conto che il predetto Fondo non presenta alcuna disponibilità finanziaria in applicazione dell'articolo 30, comma 14-quater, del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, in legge;

comma 3: prevede che alle maggiori spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 del fondo di cui all'articolo 1, comma 763 della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, si rappresenta che le risorse in questione sono destinate al funzionamento delle istituzioni scolastiche che segnalano difficoltà nel funzionamento dovuto anche alla ingente presenza di residui attivi non ancora corrisposti. Inoltre la copertura finanziaria indicata potrebbe compromettere il raggiungimento degli scopi istituzionali del settore istruzione e generare la formazione di ulteriori debiti.

Con riferimento alla copertura finanziaria proposta a decorrere dal 2022 mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro annui del fondo di cui all'articolo 1, comma 202 n. 107 del 2015 si rinvia a valutazioni politiche.

comma 4: si esprime parere contrario in quanto si andrebbero a ridurre le disponibilità del Fondo destinato ad iniziative governative programmate per la realizzazione di interventi considerati prioritari per il Governo.

comma 5: nel premettere che la copertura finanziaria proposta andrebbe riformulata correttamente, si rinvia alla valutazione del MIBAC posto che il fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento del MIBAC, presenta le necessarie disponibilità.

Tanto premesso, si esprime parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento in parola, nell'attuale formulazione.

Il Ragioniere generale dello Stato

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole)* 223

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 225

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeli e C. 1918 Cancelleri, in materia di imposta municipale sugli immobili.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) 225

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato 226

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al codice della strada.
Testo unificato C. 24 e abb.
(Parere alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola GRIMALDI (M5S), *relatore*, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alla IX Commissione Trasporti sugli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato (derivante dalla unificazione delle proposte di legge C. 24 Brambilla, C. 192 Schullian, C. 193 Schullian, C. 219 Schullian, C. 234 Gebhard, C. 264 Molteni, C. 367 Comaroli, C. 681 Baldelli, C. 777 Gusmeroli, C. 1051 De Lorenzis, C. 1113 Pagani, C. 1187 Bergamini, C. 1234 Crosetto, C. 1245 Mulè, C. 1348 Gadda, C. 1358 Meloni, C. 1364 Frassini, C. 1366 Maccanti, C. 1368 Scagliusi, C. 1399 Vinci, C. 1400 Vinci, C. 1601 Butti e C. 1613 Zanella) recante Modifiche al Codice della strada, come risultante dai numerosi emendamenti approvati dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

Il testo unificato è ora composto di 10 articoli.

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione dettagliata dei contenuti del provvedimento, soffermandosi in questa sede unicamente

sulle norme recate dall'articolo 7, che investono le competenze della Commissione Finanze.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili.

L'articolo 2 interviene con una serie di modifiche al Codice della strada finalizzate alla sicurezza stradale.

L'articolo 3 modifica alcuni articoli del Codice della strada per favorire la mobilità urbana ed extraurbana.

L'articolo 4 contiene una serie di disposizioni finalizzate a favorire la mobilità personale e la mobilità ciclistica.

L'articolo 5 introduce una serie di modifiche al Codice che attengono a procedure di semplificazione, a procedimenti sanzionatori, e relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni.

L'articolo 6 reca disposizioni per i veicoli pesanti e le macchine agricole.

L'articolo 7 interviene in materia di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico. Per quanto attiene i profili di interesse della Commissione Finanze, si segnala il comma 3, lettera *a*), che modifica l'articolo 63 della legge n. 342 del 2000, in materia di esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli storici.

Il citato articolo 63 prevede, al comma 1, che siano esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, tali veicoli si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

Con la modifica apportata, si aggiunge un periodo che specifica che, a tale fine, nei registri dei veicoli di interesse storico e collezionistico indicati dall'articolo 60, comma 4, del Codice, debbano essere indicati i periodi di produzione dei veicoli.

L'articolo 7, comma 3, lettera *b*), introduce una seconda modifica all'articolo 63 della legge n. 342 del 2000, sostituendone il comma 1-*bis*.

Si modifica in tal modo la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1048, della legge n. 145 del 2018), che ha disposto la riduzione del 50 per cento della tassa automobilistica per i veicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni in possesso del certificato di rilevanza storica. Il comma 1-*bis* viene novellato prevedendo, a decorrere dal 1º gennaio 2019, l'esenzione integrale dalla tassa per gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di particolare interesse storico e collezionistico la cui data di costruzione sia precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione, rimettendo l'individuazione dei veicoli rientranti nell'agevolazione ad una determinazione, da aggiornare annualmente, degli enti abilitati alla compilazione dei registri previsti dal Codice per i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Si segnala infine che, in base al comma 4 dell'articolo 63 del Codice, i veicoli esentati dalla tassa automobilistica di cui al comma 1 restano comunque assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di « lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli ». Con la lettera *d)* del comma 3 dell'articolo 7 tale tassa forfetaria viene estesa anche ai veicoli ultraventennali esentati in base al comma 1-*bis*.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di veicoli di soccorso.

L'articolo 9, introdotto dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente, inserisce un nuovo articolo 12-*bis* al Codice, che reca disposizioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta.

L'articolo 10 reca disposizioni di attuazione e finali.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) preannuncia il voto favorevole del Partito Democratico.

Massimo UNGARO (PD) ribadisce il voto favorevole del suo gruppo, auspicando tuttavia che durante il prosieguo

dell'esame del provvedimento si intervenga per risolvere l'annoso problema creatosi dopo l'introduzione, con il decreto n. 113 del 2018, cosiddetto sicurezza, delle norme che vietano la circolazione in Italia ai veicoli con targa estera di proprietà di cittadini che abbiano la residenza in Italia da più di sessanta giorni e che impongono che i veicoli immatricolati negli Stati esteri siano ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno. Le nuove disposizioni stanno provocando infatti gravi disagi agli italiani residenti all'estero.

Raffaele BARATTO (FI) non condivide la logica punitiva insita nel provvedimento, che in alcuni casi prevede addirittura una quadruplicazione delle sanzioni per chi viola le norme del Codice della strada. Sebbene sia certamente condivisibile l'esigenza di punire chi trasgredisce le norme, occorre tuttavia improntare l'impianto sanzionatorio a principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Sestino GIACOMONI (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia sul parere favorevole formulato dal relatore. In particolare, si dichiara in totale disaccordo con le disposizioni che prevedono l'ampliamento dei poteri degli ausiliari del traffico, tema sul quale il suo gruppo ha presentato – e si riserva di presentare nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea – numerosi emendamenti. Non condivide inoltre la possibilità per le biciclette, introdotta dalla proposta di legge, di percorrere le strade contromano ed invita il Governo a porre su questi temi una maggiore attenzione.

Alessandro CATTANEO (FI) si associa ai colleghi del suo gruppo per ribadire il voto contrario di Forza Italia sul provvedimento in esame. Essendo stato amministratore locale, ritiene prioritaria la battaglia che Forza Italia conduce da tempo contro le contravvenzioni, che in molti casi servono ai comuni solo per « fare cassa ». Rammenta in proposito che il suo gruppo presentò al decreto n. 113 del 2018 numerosi emendamenti, volti a prevedere che l'incasso derivante dal pagamento delle multe fosse destinato dai comuni a lavori di manutenzione e sicurezza stradale.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) rivolgendosi al collega Giacomoni, precisa che la norma che permette alle biciclette di circolare contromano prevede che il sindaco abbia la facoltà di stabilire, con una specifica ordinanza, che all'interno dei centri abitati, su strade ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, i velocipedi possano circolare in senso opposto a quello previsto per tutti gli altri veicoli, previa valutazione delle condizioni di sicurezza. Pertanto non si tratta di una facoltà generale, ma di una deroga debitamente disciplinata e circoscritta, che potrà essere valutata caso per caso e concessa laddove, sulla base della conformazione della singola strada, la stessa non costituisca un pericolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 luglio 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeli e C. 1918 Cancelleri, in materia di imposta municipale sugli immobili.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'innovazione didattica.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS) *(Svolgimento e conclusione)* 227

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 228

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 228

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 233

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015. C. 1770 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* . 229

Modifica al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 230

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 234

Sull'ordine dei lavori 231

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Atto n. 89 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 232

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 232

COMITATO RISTRETTO:

Reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca. C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio 232

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 9.35.

Indagine conoscitiva sull'innovazione didattica.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS).

(Svolgimento e conclusione).

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante la diretta *web-tv*. Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano MOLINA e Francesca BILOTTA svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luigi GALLO (M5S), *presidente*, Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), Valentina APREA (FI), Vittoria CASA (M5S), Antonio PALMIERI (FI) e Lucia CIAMPI (PD).

Stefano MOLINA e Francesca BILOTTA rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Luigi GALLO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente, Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che la deputata Colmellere, impossibilitata a prendere parte alla seduta, è sostituita nelle funzioni di relatore dal deputato Belotti.

Daniele BELOTTI (Lega), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

Valentina APREA (FI) preannuncia il voto favorevole di Forza Italia.

Paola FRASSINETTI (FdI) comunica di aver presentato nelle Commissioni di merito diversi emendamenti sul tema della legalità e del mantenimento dell'ordine pubblico.

Anna ASCANI (PD), considerato che il decreto-legge in esame ha radici e finalità chiaramente di destra, preannuncia che, nonostante gli aspetti di competenza della VII Commissione siano poco rilevanti, il Partito democratico voterà contro la proposta di parere e, sia nelle Commissioni di merito, sia in Assemblea si batterà contro il provvedimento. È dell'avviso, infatti, che esso abbia poco a che fare con la sicurezza, se questa si deve interpretare in termini di protezione e di tutela dei più fragili; e che le disposizioni introdotte con il decreto-legge servano solo a dare a organi dello Stato la facoltà di avvalersi della forza e della sopraffazione, piuttosto che degli strumenti normalmente utilizzati nell'ambito di una comunità democratica. Conclude definendo i tanti che fino a ieri hanno preteso di dare lezioni alla sua parte politica su come si debba comportare chi è di sinistra gli « utili idioti » di un Governo che si sta rivelando come quello più evidentemente di destra degli ultimi venti anni.

Paolo LATTANZIO (M5S), auspicando che il dibattito in Assemblea possa svolgersi in un clima meno aspro, preannuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere del relatore.

Federico MOLLICONE (FdI), dichiarandosi sostanzialmente favorevole al decreto-legge, si rammarica solo per il fatto che il Governo ha mancato l'occasione di dettagliare in modo chiaro la disciplina in materia di ordine pubblico e sicurezza, ed in particolare le responsabilità civili e penali degli organizzatori delle manifesta-

zioni culturali per quanto accade nel loro svolgimento. Sottolinea, in proposito, che molte di queste vengono annullate o neanche programmate a causa degli eccessivi costi – non solo economici, ma anche burocratici e di rischio di responsabilità penali – che ricadono in capo agli organizzatori, anche quando si tratta di piccole associazioni *no-profit*. Ritiene che alcune disposizioni del decreto-legge, che stringono in modo esclusivamente oppressivo le maglie del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza, siano ridondanti senza ragione. Riterrebbe più utile – come sollecitato, peraltro, da diverse associazioni – un investimento in termini di assistenza alle vittime degli atti di violenza e ai loro familiari, per far sentire la presenza e la vicinanza dello Stato a chi, in momenti di particolare difficoltà emotiva, non è in grado di fronteggiare la situazione.

Domenico FURGIUELE (Lega) esprime soddisfazione per il fatto che rappresentanti di gruppi di opposizione hanno preannunciato il voto favorevole e hanno preannunciato di voler contribuire ad un miglioramento del testo. Dopo aver ricordato che anche negli ultimi giorni si sono verificati episodi di forzatura dei blocchi posti a presidio dei confini nazionali e quindi della sovranità dello Stato ed aver stigmatizzato il fatto che alcuni esponenti delle opposizioni hanno appoggiato e supportato interventi lesivi dei confini nazionali, della sicurezza e dell'ordine pubblico da parte di soggetti stranieri appartenenti ad organizzazioni non governative, rappresenta che dalle norme del Capo III del decreto-legge emerge, in particolare, l'inasprimento del DASPO per contrastare fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive. In proposito, riprendendo quanto già annunciato dal deputato Belotti nella precedente seduta, osserva che è opportuno prevedere anche percorsi riabilitativi finalizzati a riavvicinare i soggetti colpiti da provvedimenti sanzionatori come il DASPO ai valori sportivi e ad un modo diverso di vivere il tifo. Preannuncia quindi la presentazione, da parte del suo gruppo, di emendamenti a ciò finalizzati, ritenendo che, come già il disegno di legge in materia di ordinamento sportivo esaminato dalla Commissione nel recente passato (C. 1603-*bis*), anche il decreto-legge in titolo contenga misure utili per favorire il coinvolgimento dei tifosi nella realizzazione di un approccio diverso, e civile, alle manifestazioni sportive.

Antonio PALMIERI (FI) chiede al relatore Belotti se non ritenga di inserire nella sua proposta di parere osservazioni che tengano conto di quanto preannunciato dal suo gruppo.

Daniele BELOTTI (Lega) risponde che la sua proposta di parere rimane favorevole senza osservazioni, anche in considerazione del fatto che gli emendamenti che il suo gruppo si riserva di presentare al decreto-legge attengono a materie non di competenza di questa Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015.
C. 1770 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che il relatore, deputato Acunzo, ha svolto la relazione introduttiva il 2 luglio scorso.

Nicola ACUNZO (M5S), *relatore*, chiede il rinvio dell'esame, avvertendo che sta svolgendo alcuni approfondimenti, relativamente, in particolare, all'articolo dell'Accordo oggetto del disegno di legge di ratifica.

Luigi GALLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica al codice della strada.
Testo unificato C. 24 Brambilla e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola ACUNZO (M5S), *relatore*, riferisce che il testo unificato in esame, elaborato dalla IX Commissione (Trasporti) in sede referente, reca diverse modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Alla luce del suo contenuto, non appaiono profili di diretta competenza della VII Commissione alla quale erano inizialmente state assegnate in sede consultiva le abbinate proposte di legge C. 219 (Schullian e altri), C. 1113 (Pagani e Pizzetti) e C. 1366 (Maccanti e altri) di cui solo alcune norme appaiono confluite nel testo unificato.

Tuttavia, rispetto al testo oggi in esame, composto di 10 articoli, ritiene utile, ai fini del parere da rendere alla IX Commissione, segnalare alcune disposizioni che marginalmente presentano profili di interesse per la VII Commissione. Si tratta, nello specifico, dell'introduzione della definizione di « zona scolastica » con la quale viene indicata la zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico. Al riguardo si dispone che i comuni, con deliberazione di giunta, delimitino su tutto il territorio comunale le zone scolastiche, in relazione alle particolari esigenze di sicurezza ed accessibilità della specifica utenza, nonché alle caratteristiche geometriche e funzionali delle strade ricadenti nella zona. Ai fini della regolamentazione della circolazione stradale in tali zone, i comuni adottano, almeno negli orari di entrata e uscita degli alunni, misure quali: un limite di velocità pari al massimo a 30 chilometri orari; la delimitazione di zone a traffico limitato e di aree pedonali. I comuni devono provvedere alla delimitazione e regolamentazione delle zone scolastiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (modifiche agli articoli 3 e 7 del decreto legislativo n. 285 del 1992).

Segnala che vengono inserite nel codice della strada disposizioni concernenti i veicoli a trazione animale con le quali si dispone che, esclusivamente nelle località e nei periodi di tempo in cui sia consentito, possono essere destinate slitte al servizio di piazza nei tratti e nelle zone a tal fine adibiti per interessi turistici e culturali. I comuni possono rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente svolto esclusivamente all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, rievocativo storico e della tradizione popolare (modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo n. 285 del 1992).

Evidenzia che vengono poi introdotte disposizioni in materia di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico, prevedendo, tra l'altro, norme per classificare come d'interesse storico anche macchine agricole (modifiche agli articoli 60 e 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992).

Segnala, infine, che viene inserita una specifica norma con la quale si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2024 tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad

uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza, stabilendo il contestuale divieto della circolazione, a decorrere dalla medesima data, dei predetti veicoli che siano sprovvisti di cinture (modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992).

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.

Vittoria CASA (M5S) apprezza decisamente la previsione di nuove misure per garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli in prossimità delle scuole, soprattutto negli orari di entrata ed uscita degli alunni, e soprattutto la limitazione della velocità degli autoveicoli. Coglie l'occasione per proporre l'istituzionalizzazione del cosiddetto « piedibus », nel quadro di uno sviluppo sostenibile e della sensibilizzazione all'educazione ambientale.

Anna ASCANI (PD) preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere.

Antonio PALMIERI (FI) preannuncia che il gruppo di Forza Italia, pur essendo contrario al provvedimento nel suo insieme, voterà a favore della proposta di parere, vertendo questa sui soli aspetti di competenza della VII Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Rosa Maria DI GIORGI (PD) chiede chiarimenti in merito alla mancata assegnazione alla VII Commissione, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1698, contenente una delega al Governo in materia di turismo. Ritiene, infatti, che le disposizioni di quel provvedimento investano le competenze della Commissione cultura forse più di quelle contenute nell'atto recante le modifiche al codice della strada, appena discusso. Dopo aver ricordato la posizione nota del Partito democratico sul trasferimento della materia del turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, evidenzia di non comprendere perché, pur essendo presenti nel testo del disegno di legge alcuni riferimenti alla cultura, non sia stato ritenuto opportuno un contributo della VII Commissione.

Federico MOLLICONE (FdI), condividendo la posizione della deputata Di Giorgi sullo spostamento delle deleghe sul turismo, sottolinea come tale materia abbia maggiori connessioni con l'arte e la cultura piuttosto che con le politiche agricole. Si associa pertanto al rammarico della deputata Di Giorgi per la mancata assegnazione del provvedimento alla VII Commissione.

Luigi GALLO, *presidente*, pur comprendendo il senso politico delle osservazioni e ricordando che della questione del nesso tra cultura e turismo si è già dibattuto in precedenti occasioni, fa presente che la materia del turismo non rientra tra quelle di competenza della VII Commissione, e questo anche prima dello spostamento delle funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali, non essendo le competenze delle Commissioni parlamentari perfettamente speculari a quelle dei Ministeri. Quanto al fatto che il disegno di legge C. 1698 contiene riferimenti alla cultura, chiarisce che l'assegnazione dei provvedimenti alle Commissioni, anche in sede consultiva, è decisa dalla Presidenza della Camera, che vi procede sulla base delle disposizioni interne e delle prassi applicative consolidate nel corso della legislatura.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.
Atto n. 89.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 luglio 2019.

Luigi GALLO, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento, chiede se il relatore sia pronto a formulare una proposta di parere.

Michele NITTI (M5S), *relatore*, premesso che sta lavorando alla predisposizione di una proposta di parere, chiede un rinvio dell'esame.

Luigi GALLO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 luglio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 10 luglio 2019.

Reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca.
C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.25 alle 16.

ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
(C. 1913 Governo).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo del disegno di legge C. 1913 Governo, recante la conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Modifica al codice della strada. (Testo unificato C. 24 Brambilla e abb.).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 24 Brambilla e abb., recante Modifica al codice della strada, come modificato dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino *(Seguito esame e rinvio – Abbinamento del ddl n. 1939 Governo)* 235

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02283 Plangger: Realizzazione del pozzo di spinta per la costruzione del gasdotto TAP in modo difforme da quanto prescritto dall'autorizzazione VIA 241

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 247

5-02285 Traversi: Verifica del rispetto della normativa ambientale con riguardo alla nuova localizzazione a Vezzano Ligure (SP), in località Saliceti, del biodigestore precedentemente previsto a Boscalino (SP) 242

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 248

5-02287 Lucchini: Mancato pagamento dei corrispettivi per danno ambientale dovuti dalla società Herambiente SpA al comune di Zocca (MO) per il conferimento dei rifiuti nella discarica di Roncobotto 242

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 249

5-02469 Muroni: Riduzione dell'inquinamento dei mari mediante il recepimento delle direttive dell'Unione europea e la messa in opera del sistema Sauro 242

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 250

5-02470 Gagliardi: Mancata nomina del presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre e di membri del Consiglio direttivo 243

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 251

5-02471 Pellicani: Ritardi nelle opere a tutela della laguna di Venezia conseguenti alla mancata adozione del nuovo « protocollo fanghi » 243

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 252

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Piemonte. Atto n. 91.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Atto n. 92 *(Seguito esame congiunto ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 244

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al Codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb. e petizione n. 38 (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 244

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 253

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 246

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 907 Muroni, C. 1276 Rizzetto e C. 1939 Governo recante Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino, di WWF, Legambiente e Mare Vivo 246

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 9.40.

Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino.
C. 907 Muroni, C. 1276 Rizzetto e C. 1939 Governo.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento del ddl n. 1939 Governo).

La Commissione prosegue l'esame delle abbinate proposte di legge, rinviato da ultimo, nella seduta del 26 giugno scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, comunica di aver disposto l'abbinamento del disegno di legge C. 1939 Governo, cosiddetta « legge SalvaMare », ai sensi dell'articolo 77, comma 1 del Regolamento, assegnato alla Commissione il 5 luglio 2019, in quanto vertente su identica materia.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice,* integra ulteriormente la relazione introduttiva – svolta a suo tempo sulla proposta di legge della collega Muroni, e successivamente, a seguito del suo abbinamento, sul progetto del collega Rizzetto – al fine di dar conto del contenuto del disegno di legge governativo vertente sulla medesima materia del recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e la protezione dell'ecosistema marino.

Evidenzia preliminarmente come l'iniziativa legislativa assunta dal Governo si propone esplicitamente non solo di favorire il recupero dei rifiuti e attività volte a prevenire la formazione dei rifiuti marini, ma anche di promuovere l'economia circolare con disposizioni finalizzate a consentire la cessazione della qualifica di rifiuto per quelli recuperati dal mare.

L'articolo 1, oltre a richiamare l'applicabilità delle definizioni recate dal Codice dell'ambiente e dal decreto legislativo n. 182 del 2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico), introduce una serie di nuove definizioni.

In particolare, la lettera *a*) reca la definizione di « rifiuti accidentalmente pescati », che sono quelli raccolti in mare dalle reti durante le operazioni di pesca nonché quelli raccolti occasionalmente in mare con qualunque mezzo. La nuova direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, la 2019/883/UE – che ha abrogato la precedente direttiva in materia n. 2000/59/CE – definisce anch'essa i rifiuti accidentalmente pescati, ma in modo più limitato, in quanto non include anche i rifiuti « raccolti occasionalmente in mare con qualunque mezzo ».

La lettera *b*) reca la definizione di « rifiuti volontariamente raccolti », da intendersi come i rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare che, ai sensi della lettera c), sono le iniziative preordinate all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, disciplinate dall'articolo 3.

La lettera *d*) definisce la « campagna di sensibilizzazione » come attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare.

La lettera *e)* individua nel comune territorialmente competente la « autorità competente » e la lettera *f)* il « soggetto promotore della campagna di pulizia », che è il soggetto, tra quelli abilitati a parteci-

pare alle campagne di pulizia del mare, che presenta all'autorità competente l'istanza prevista dall'articolo 3.

L'articolo 2, al comma 1, equipara i rifiuti accidentalmente pescati ai rifiuti prodotti dalle navi, coerentemente a quanto previsto dalla citata direttiva del 2019.

Il comma 2 prevede, per il comandante della nave – definizione nella quale rientrano anche i pescherecci – che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta, già previsto dal citato decreto legislativo n. 182 del 2003.

In base al comma 3, il conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati all'impianto portuale di raccolta è gratuito e si configura come deposito temporaneo – ovvero preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento – purché ve ne siano le condizioni fissate dal Codice dell'ambiente.

Il comma 4 dispone che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti. In particolare, essa si configura come componente aggiuntiva della tassa sui rifiuti (TASI) oppure come componente aggiuntiva della tariffa istituita dai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e che prevedono l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.

Evidenzia come la relazione illustrativa sottolinei che tale disposizione consente di anticipare il recepimento della norma recata dall'articolo 8, paragrafo 2, lettera *d*), della citata direttiva del 2019 che, effettivamente, consente agli Stati membri di adottare misure volte ad evitare che i costi per tali attività siano soltanto a carico degli utenti dei porti. In tal modo – si legge nella relazione tecnica che accompagna il testo – « i costi di gestione di rifiuti pescati accidentalmente verranno così computati nella citata tassa sui rifiuti o nel citato tributo e, in tal modo, non graveranno sugli utenti dei porti bensì su una platea di soggetti molto più vasta ».

Il comma 5 demanda all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) la disciplina dei criteri e delle modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, l'individuazione dei soggetti e degli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima e, infine, la definizione dei termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell'ambiente l'individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento dei rifiuti, nonché le modalità di applicazione delle misure « punitive », legate al sistema a punti per le infrazioni gravi commesse nell'esercizio della pesca (di cui al decreto legislativo n. 4 del 2012).

L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di campagne di pulizia del mare finalizzate alla raccolta volontaria di rifiuti che si trovano nel mare.

In primo luogo il comma 1 prevede che tali campagne possano essere organizzate dall'autorità competente (vale a dire del Comune) di propria iniziativa o su istanza di un soggetto promotore della campagna. Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole a cui viene demandata l'individuazione delle modalità per l'effettuazione delle campagne di pulizia del mare.

In base al comma 2, nelle more dell'adozione del decreto attuativo in questione – di cui non viene precisato il termine di adozione – la campagna di pulizia del mare può essere iniziata trascorsi 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti, le aree marine interessate nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

Il comma 3 individua i soggetti che possono partecipare alle campagne di pulizia del mare: enti gestori delle aree protette, associazioni ambientaliste, associazioni dei pescatori, nonché altri soggetti individuati dall'autorità competente.

Il comma 4 prevede che ai rifiuti raccolti volontariamente in queste circostanze si applichi la disciplina riferita a quelli raccolti accidentalmente.

L'articolo 4, nell'ottica della promozione dell'economia circolare, prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'ambiente, volto a stabilire criteri e modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 184-*ter* del Codice dell'ambiente.

La norma in esame precisa inoltre che la finalità da essa recata è quella di promuovere il riciclaggio della plastica, nel rispetto della cosiddetta gerarchia dei rifiuti, cioè dei criteri di gestione previsti dall'articolo 179 del citato Codice.

L'articolo 5 prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della legge. La definizione delle modalità per l'effettuazione delle predette campagne è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente. La norma disciplina le modalità di adozione del decreto (prevedendo che lo stesso sia adottato sentiti il Ministro delle politiche agricole e il Ministro delle infrastrutture) ma non fissa un termine per la sua emanazione.

L'articolo 6 prevede, al comma 1, il rilascio – agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i rifiuti accidentalmente pescati – di una certificazione ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente marino e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

Il comma 2 demanda la disciplina attuativa ad un regolamento ministeriale da adottare entro 6 mesi a cura del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole. Quest'ultimo ministero ha altresì il compito di adottare un ulteriore regolamento di disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per il riconoscimento della certificazione in questione anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica (comma 3).

Infine, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rossella MURONI (LeU), *relatrice*, esprime soddisfazione per la presentazione del disegno di legge da parte del Governo, atteso da tempo, dovendosi su tale tema procedere in maniera responsabile e con tempi serrati. Il disegno di legge, che naturalmente condivide, rappresenta infatti un importante segnale al Paese per un intervento a tutela dell'ambiente. Giudica fondamentale acquisire elementi da parte delle associazioni ambientaliste, delle quali si svolgerà un'audizione nel corso della seduta pomeridiana odierna della Commissione, nonché degli operatori ittici, il cui contributo fattivo può rappresentare un elemento di qualità della legge. Avrebbe auspicato da parte del Governo un disegno di più ampio respiro, che includesse una « fase 2 » volta a promuovere l'economia circolare e a tutelare l'ambiente con misure di prevenzione volte ad abolire il consumo di plastica monouso. Auspica in conclusione che la Commissione, anche grazie allo spirito di condivisione da sempre manifestato sui temi di tutela ambientale, possa svolgere un proficuo e efficace lavoro sui provvedimenti al suo esame.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI) nel manifestare la piena convergenza personale e del proprio gruppo sulle finalità del provvedimento all'esame della Commissione e sulla possibilità che viene data agli operatori del mare di conferire la plastica raccolta in mare, ritiene che il nodo centrale sia costituito dai costi. Osserva infatti che l'aumento della TASI per quei cittadini delle località sulle quali insistono i porti configurerebbe un onore a suo giudizio ingiustificato, dal momento che i benefici di un intervento come quello

ipotizzato nei progetti all'esame sarebbe di tutta la collettività. Richiama infine l'attenzione dei colleghi sul rischio che l'attività di pesca possa essere messa in secondo piano rispetto a quella di pulizia del mare, nel caso vengano previsti incentivi consistenti per gli operatori ittici.

Alessio BUTTI (FdI) ricorda gli impegni assunti nel corso dell'audizione presso questa Commissione dal ministro Costa, in merito a questa specifica iniziativa legislativa, che lui annunciò con entusiasmo. Ricorda tuttavia che il ministro ipotizzava l'utilizzo di risorse di un apposito fondo e non ha mai fatto cenno ad incrementi di natura tributaria. Precisa l'atteggiamento favorevole della sua parte politica verso questa lodevole iniziativa, riservandosi tuttavia di approfondire senza pregiudizi e con atteggiamento costruttivo sia il tema della copertura finanziaria sia il tema delle misure premiali da riconoscere ai pescatori.

Rossella MURONI (LeU) *relatrice,* con specifico riferimento alla copertura finanziaria del provvedimento, rileva preliminarmente come sia stato appena pubblicato l'elenco degli incentivi ad attività economiche ritenute non funzionali al miglioramento dell'ambiente. Invita il Ministero a valutare se sia possibile utilizzare parzialmente risorse provenienti da questo ambito. Deve tuttavia anche evidenziare come i comuni rivieraschi già sopportano il costo dello smaltimento dei rifiuti marini quando approdano sulle loro spiagge, così come tutta la comunità subisce i costi dei danni non solo ambientali ma anche sanitari legati all'ingresso nella alimentazione quotidiana di materiale plastico attraverso il cibo proveniente dal mare.

Ritiene che la forza delle iniziative legislative in esame risieda nel coinvolgimento dei pescatori tuttavia la presenza di una proposta governativa aumenta le aspettative circa l'individuazione di soluzioni efficaci per ridurre i rifiuti e impedire che siano sversati in mare.

Si sofferma quindi sulla norma in materia di economia circolare che ritiene un primo passo positivo ma ancora insufficiente.

Occorre, a suo avviso, sfruttare l'occasione per disincentivare pratiche inquinanti a cui talvolta i pescatori sono costretti. Le proposte di legge intendono superare le loro difficoltà pur rimanendo, come punto fermo, la necessità di evitare che sia snaturata l'attività della pesca, rendendo eventualmente competitiva dal punto di vista economico la mera raccolta dei rifiuti in mare, come invece sembra adombrare un passaggio della proposta di legge del collega Rizzetto.

Manuela GAGLIARDI (FI) invita a riflettere sulla clausola di invarianza finanziaria, dalla quale discende che ogni onere derivante dalla proposta di legge del Governo finirà per ricadere su un numero ristretto di cittadini. A suo avviso, invece, gli oneri dovrebbero ricadere sulla fiscalità generale.

Chiara BRAGA (PD) si compiace dei contenuti assunti dal dibattito che ritiene finalmente qualificanti nel ruolo della Commissione. Evidenzia come il disegno di legge governativo sia in realtà frutto della iniziativa isolata del Ministero dell'ambiente, non figurando il concerto né del Ministero delle politiche agricole né tantomeno del Ministero dell'economia e delle finanze. Si chiede se si possa realmente ritenere che esso impegni l'Esecutivo nel suo complesso.

Osserva infatti che la legge dovrà avere una propria sostenibilità sia dal punto di vista ambientale ma anche da quello economico e pertanto ritiene che il Governo debba assumere complessivamente una responsabilità con riguardo alla pulizia dei mari dai rifiuti. A tale riguardo giudica fondamentale che la Commissione svolga una audizione di ARERA, perché venga esplicitata la modalità di costruzione della tariffa.

Nota, inoltre, come il provvedimento governativo sia esclusivamente riferito alla tutela dell'ambiente marino, senza tener

conto della situazione dei maggiori laghi italiani, dove pure operano flotte pescherecce, e che forse potrebbero essere ricompresi in talune delle attività contemplate dalle proposte di legge in esame.

Erica MAZZETTI (FI) ricorda che diversi mesi fa il proprio gruppo ha presentato un'apposita proposta di legge di più ampio respiro in quanto riguardante la riduzione della produzione e dell'immissione in commercio degli oggetti in plastica, oltre al contrasto dell'inquinamento ambientale derivante dall'abbandono di rifiuti in plastica (C. 1195), sollecitandone peraltro in più occasioni l'inserimento all'ordine del giorno.

Pur ritenendo positivo l'obiettivo delle proposte di legge in esame, ritiene che sia comunque necessario ampliarne il raggio di azione, ad esempio coinvolgendo sia il Ministero dello sviluppo economico per promuovere iniziative di conversione delle realtà produttive verso forme di economia circolare, sulle quali il Governo si dimostra ancora abbastanza acerbo, sia il Ministero dell'istruzione per mettere in campo iniziative educative volte alla formazione di una coscienza ambientale fin dall'infanzia.

Umberto BURATTI (PD) richiamando la sua precedente esperienza di sindaco del comune di Forte dei Marmi, osserva come la maggior parte dei rifiuti che si depositano sulle spiagge provengono dai fiumi e, per il loro smaltimento, era lo stesso comune a sopportarne i costi, salvo casi eccezionali in cui si chiedeva il supporto dell'ente regionale.

Ritiene quindi opportuno approfondire la questione concernente la copertura degli oneri, ma anche la platea dei destinatari di eventuali misure premiali, valutando se estenderne l'ambito, ad esempio, anche alla pesca sportiva e turistica.

Tommaso FOTI (FdI), condividendo l'intervento del collega Buratti, sottolinea l'importanza di adottare adeguate misure di tutela della qualità dell'acqua anche con riguardo a fiumi di grande portata, come il Po. Le sue attuali condizioni ricordano tristemente quelle del fiume Tamigi che si riteneva fosse sostanzialmente morto, salvo poi rifiorire a seguito di mirati ed efficaci interventi. Auspica che la medesima esperienza possa essere replicata per il fiume Po, che soffre anche di un eccessivo intreccio di competenze tra gli enti amministrativi, che impedisce di assumere scelte efficaci di allocazione delle risorse che pure un tempo erano state inutilmente stanziate.

Pur comprendendo che forse questa non sia la sede adatta, invita comunque la Commissione ad occuparsi in via parallela anche di quanto avviene a monte rispetto all'inquinamento marino.

Paola DEIANA (M5S), *relatrice*, esprime compiacimento per l'ampia condivisione emersa dal dibattito in ordine alle finalità dei provvedimenti in esame. Reputa altresì preziose le osservazioni e i dubbi espressi, tutti meritevoli di approfondimento, e che saranno adeguatamente tenuti in considerazione in sede di discussione e di modifica del provvedimento, che auspica avvenga in termini rapidi e costruttivi. Quanto al tema della definizione della specifica componente della tariffa di gestione del servizio integrato dei rifiuti, nel riservarsi di approfondire la questione anche alla luce dell'audizione di rappresentanti di ARERA, ritiene che sarebbe opportuno far ricadere i costi delle attività previste dalle proposte di legge sulla platea più ampia possibile di cittadini.

Ribadisce, inoltre, la volontà di non snaturare l'attività dei pescatori, espressa nel provvedimento con la definizione di rifiuti « accidentalmente » pescati, a differenza di quanto previsto nella proposta del collega Rizzetto che conteneva forme di incentivo, a suo giudizio, inopportune.

Conclude, esprimendo la piena volontà di dar vita ad una discussione il più possibile aperta e produttiva.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.30.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 10.30.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la web-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-*ter* del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero dell'Ambiente.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-02283 Plangger: Realizzazione del pozzo di spinta per la costruzione del gasdotto TAP in modo difforme da quanto prescritto dall'autorizzazione VIA.

Veronica GIANNONE (M5S) (Misto-Min.Ling.) in qualità di cofirmataria illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Sara CUNIAL (Misto) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

Fa presente che l'8 maggio scorso, undici parlamentari hanno presentato un esposto per chiedere il sequestro del cantiere Tap denunciando tutte le irregolarità emerse nel corso dell'iter relativo alla verifica di impatto ambientale (VIA). Evidenzia che sei sono le prescrizioni violate con certezza, ossia: la A.29 sulla gestione degli ulivi, la A.44 sul ripristino muretti a secco, la A.36 sull'impermeabilizzazione aree di cantiere, la A.55 sulle scorie prodotte e sull'inquinamento del suolo e della falda, la A.48 sui lavori in zone agricole al di fuori dei periodi consentiti, la A.36 e la A.52 sulla propagazione di polveri nell'area durante i lavori. A queste si aggiunge il fatto che il pozzo di spinta è stato realizzato a decorrere dal novembre 2017, quindi prima che vi fosse la verifica di esclusione da assoggettabilità a VIA della A5 (marzo 2018) e prima che la stessa fosse analizzata e ottemperata (aprile 2018). Ritiene pertanto evidente che la questione del gasdotto Tap non possa ridursi a un'analisi costi/benefici, non potendo gli interessi privati venire prima della tutela ambientale e della sicurezza dei cittadini. Giudica necessari oche venga garantito il rispetto del diritto europeo all'ambiente, poiché proprio i diritti ambientali contemplano e comprendono la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi, compreso l'uomo. Ricorda che l'ex *country manager* della TAP, dal 2016 al 2019, è stato Michele Mario Elia, un soggetto già condannato in secondo grado per la strage di Viareggio a sei anni e ad oggi indagato dalla procura di Lecce per violazione degli articoli 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 452-*bis* del codice penale, reati che vanno dall'assenza di autorizzazione o in difformità da essa, all'abusivismo edilizio, dallo scarico abusivo contenente elementi inquinanti, al reato di inquinamento ambientale.

Osserva che è ormai tempo di guardare in faccia la realtà, ascoltare nei territori chi da tempo denuncia i soprusi e le violenze che sta subendo il Paese da nord a sud, come dimostra il caso della Pedemontana Veneta che abbiamo posto sotto i riflettori qualche settimana fa e che ora è agli onori delle cronache su tutti i giornali per l'ennesima inchiesta in corso. Chi amministra la cosa pubblica deve agire per tutelare le popolazioni

ed il loro diritto di decidere del proprio futuro. Oppure che si dica la verità e cioè che si è svenduta un'intera regione al miglior offerente che l'analisi costi-benefici abbia mai eletto.

5-02285 Traversi: Verifica del rispetto della normativa ambientale con riguardo alla nuova localizzazione a Vezzano Ligure (SP), in località Saliceti, del biodigestore precedentemente previsto a Boscalino (SP).

Roberto TRAVERSI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Roberto TRAVERSI (M5S), replicando, ringrazia per l'esaustiva risposta resa dal rappresentante del Governo, della quale si dichiara soddisfatto.

La vicenda oggetto dell'interrogazione è assai combattuta e sul territorio da molto tempo si sta discutendo di tale impianto. L'interrogazione nasce dall'esigenza di inquadrare il problema in un contesto nazionale. Sul territorio di riferimento c'è stato un corto circuito quando a rispondere è stata la regione. Ritiene l'inchiesta pubblica uno strumento valido, anche se, a quanto gli risulta, nel caso specifico si è tenuta una sola riunione a Genova, pertanto in una località estranea, dove sono state rese solo comunicazioni riguardo alle intenzioni, senza l'auspicabile coinvolgimento dei comitati, come prescritto dalla legge. Nel caso di piani d'area, e nel caso specifico per quello di cui all'interrogazione, osserva che le autorizzazioni VIA e VAS, rispondendo a procedure datate nel tempo e pertanto assai meno stringenti di quanto non siano attualmente, possono essere emesse anche per impianti sui quali non sono stati fatti studi approfonditi.

5-02287 Lucchini: Mancato pagamento dei corrispettivi per danno ambientale dovuti dalla società Herambiente SpA al comune di Zocca (MO) per il conferimento dei rifiuti nella discarica di Roncobotto.

Guglielmo GOLINELLI (Lega) in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Guglielmo GOLINELLI (Lega) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che ringrazia.

5-02469 Muroni: Riduzione dell'inquinamento dei mari mediante il recepimento delle direttive dell'Unione europea e la messa in opera del sistema Sauro.

Rossella MURONI (LeU) illustra l'interrogazione in titolo, che si pone nella medesima scia del dibattito appena svolto dalla Commissione sui progetti di legge cosiddetti « salva mare ». La presenza di rifiuti in mare costituisce un problema di dimensioni enormi e rappresenta un danno rilevante che dovrebbe essere arginato in primo luogo con azioni preventive. Ritiene che il progetto Sauro della cui attuazione si chiede conto nell'interrogazione, oggetto di una convenzione con la Marina Militare, possa costituire una soluzione per risolvere il problema nei luoghi particolarmente esposti al problema della plastica in mare.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Rossella MURONI (LeU) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Sarebbe stata soddisfatta se fossero state date due risposte, la prima al quesito relativo al progetto Sauro e più in generale ai brevetti che consentono la raccolta professionale dei rifiuti nel mare. Questo avrebbe infatti rappresentato un segnale forte, dal momento che la plastica sta entrando pericolosamente nel ciclo alimentare pregiudicando le future generazioni. Non è stata data

una risposta esauriente neanche relativamente al recepimento della direttiva europea. Osserva che due anni costituiscono un periodo molto breve per effettuare una riconversione industriale imponente, essendo il 70 per cento della plastica consumata in Europa prodotta in Italia. Ritiene pertanto che debba essere definita una precisa *road map*, che consenta agli industriali di effettuare tale processo portandoli fuori dalla « *brown economy* ». Salutando con favore la presentazione del disegno di legge « salva mare » da parte del Governo, ritiene tuttavia fondamentale che venga al più presto presentato un secondo disegno di legge che attui la fase successiva del procedimento di eliminazione dei rifiuti marini, delineando il processo di ricostruzione industriale e prevedendo le modalità di uscita del paese dalla dipendenza dalla plastica.

5-02470 Gagliardi: Mancata nomina del presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre e di membri del Consiglio direttivo.

Manuela GAGLIARDI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come, nonostante siano trascorsi tre mesi dall'intesa con la regione, l'ente sia ancora senza presidente e in una situazione ancora più emergenziale, non essendo rappresentato neanche dal vicepresidente. Rileva che nella riunione del prossimo venerdì 12 luglio si dovrà procedere alla nomina di un vice presidente, senza che possano partecipare all'elezione due sindaci neoeletti che, pur designati, ancora non sono stati formalmente nominati come membri del consiglio direttivo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Manuela GAGLIARDI (FI) replicando, si dichiara non pienamente soddisfatta dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ribadisce che sono mesi che il Parco nazionale delle Cinque terre è privo di un presidente ed esprime una forte delusione soprattutto perché la mancata nomina è da ascrivere ad un Ministro che ha fatto della tutela dell'ambiente la propria bandiera. Il territorio di riferimento è fragile e necessita di cura quotidiana attraverso attività ordinarie e straordinarie che non possono essere svolte, essendo l'ente privo di un rappresentante. Il Parco rappresenta inoltre una delle più belle cartoline nazionali e pertanto ritiene che preservarlo sia nell'interesse di tutta la collettività.

L'impossibilità da parte dei due sindaci neoeletti di partecipare all'elezione del vicepresidente che si svolgerà il prossimo 12 luglio privilegerà parti politiche non più rappresentative del territorio, togliendo rappresentanza alle forze di maggioranza e ai cittadini che le hanno elette. Auspica pertanto che, nel breve tempo rimasto prima della citata elezione, possano essere ratificate le nomine suggerite dall'Ente parco e invita pertanto il Governo a procedere con celerità in tale direzione.

5-02471 Pellicani: Ritardi nelle opere a tutela della laguna di Venezia conseguenti alla mancata adozione del nuovo « protocollo fanghi ».

Nicola PELLICANI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Nicola PELLICANI (PD) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Lo preoccupa la totale inerzia rispetto ad un ambiente particolarmente fragile quale quello della laguna di Venezia. Le iniziative del Governo si limitano a meri annunci, sia sul tema delle « grandi navi », sul quale erano stati preannunciati provvedimenti efficaci entro il 30 giugno, ovviamente non assunti, sia sulla questione oggetto dell'interrogazione. Sulla mancata adozione del « protocollo fanghi » si registrano solo continui rinvii, su cui si innestano polemiche divergente tra le istitu-

zioni finanche sul materiale di costruzione della parancolata.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Piemonte.
Atto n. 91.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto.
Atto n. 92.

(Seguito esame congiunto ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto in titolo, rinviati da ultimo nella seduta del 9 luglio scorso.

Alessio BUTTI (FdI) evidenzia come le sue interlocuzioni con *ex* presidenti di enti provinciali hanno confermato la sua impressione iniziale. Da un lato, la riforma Bassanini era stata salutata come una epocale innovazione nel rapporto tra lo Stato centrale e gli enti territoriali che avrebbe consentito, tra le altre finalità, di assicurare una maggiore cura della rete viaria. Tale riforma fu sostenuta anche dalla sua parte politica, in un'ottica di maggiore prossimità del potere decisionale al territorio. Adesso si effettua il passaggio inverso e lo si saluta con il medesimo atteggiamento di favore. Comprende pertanto l'amarezza del collega della Lega che in un suo intervento ha parlato di esperimento fallito. Ma evidenzia anche come le tratte stradali gestite da ANAS presentano uno stato di manutenzione pessimo, conseguente a ritardi notevoli negli interventi da parte di una struttura che ritiene essere elefantiaca.

Per tale ragione, ritiene quanto mai opportuno dar seguito alla richiesta del collega Foti, avanzata nella precedente seduta, di tenere un'audizione dei vertici di ANAS, al fine di chiarire con quali risorse e con quale organizzazione intendano gestire questa nuova fase di centralizzazione della gestione della rete stradale.

Preannuncia quindi un probabile voto di astensione da parte del suo gruppo sui due atti in esame.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al Codice della strada.
Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb. e petizione n. 38.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Patrizia TERZONI (M5S) *relatrice*, fa presente che il testo interviene con una serie di modifiche puntuali al codice della strada, raccolte in 10 articoli, le cui rubriche esplicitano le finalità dell'intervento.

In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni per la tutela dei soggetti vulnerabili, l'articolo 2 interviene sulla sicurezza stradale, gli articoli 3 e 4 introducono misure volte a favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche personale e ciclistica. L'articolo 5 reca disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza. Gli articoli 6, 7 e 8 si occupano di particolari categorie di veicoli: veicoli pesanti, macchine agricole, veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico, veicoli di soccorso. L'articolo 9 interviene nel settore della prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta. Infine, l'articolo 10 reca disposizioni di attuazione e finali.

Ricorda che il testo unificato delle proposte di legge in esame ha subito profonde modificazioni nella seduta della Commissione di merito svoltasi nella giornata di ieri e, pertanto, il tempo per valutare il provvedimento risultante dagli emendamenti approvati è stato estremamente limitato.

In ogni caso, per quanto attiene alla competenza specifica della Commissione ritengo utile evidenziare in primo luogo – all'articolo 1 – la riscrittura dell'articolo 70 del codice della strada, relativo al servizio di piazza con slitte e al trasporto a trazione animale nei parchi, nelle riserve naturali e nel corso di manifestazioni pubbliche. In questo ambito si prevede che « i comuni possono rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente svolto esclusivamente all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, rievocativo storico e della tradizione popolare ».

Segnala, inoltre che, l'articolo 2 modifica l'articolo 1 del Codice, al fine di introdurre tra i suoi principi generali, affianco alla tutela della salute delle persone, anche la tutela dell'ambiente. La nuova formulazione dell'articolo 1 del Codice recita « la sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché quella dell'ambiente, nella circolazione stradale rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato ».

Una ulteriore disposizione di interesse è rinvenibile all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, che modifica il comma 9-*bis* dell'articolo 7 del Codice.

Ricorda preliminarmente che il comma 9 del citato articolo (non modificato dal testo in esame) consente ai comuni di delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Analogamente i comuni possono delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico. Il comma 9-*bis*, introdotto dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 103) prevede che « nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida ».

Il provvedimento in esame interviene sul comma 9-*bis*, al fine di prevedere che i comuni, nel delimitare le zone a traffico limitato per finalità esclusive di tutela ambientale, ai sensi del comma 9, consentano l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione esclusivamente elettrica. La portata della norma viene quindi ristretta, in quanto da un lato essa non si riferisce più alle aree pedonali e riguarda i soli casi in cui la ZTL sia istituita per ragioni ambientali, e, in secondo luogo, viene eliminato il riferimento ai veicoli ibridi.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 7)*.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO dichiara di condividere la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice *(vedi allegato 7)*.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 luglio 2019.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 luglio 2019.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 907 Muroni, C. 1276 Rizzetto e C. 1939 Governo recante Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino, di WWF, Legambiente e Mare Vivo.

Le audizioni si sono svolte dalle 15.10 alle 16.10.

ALLEGATO 1

5-02283 Plangger: Realizzazione del pozzo di spinta per la costruzione del gasdotto TAP in modo difforme da quanto prescritto dall'autorizzazione VIA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, si osserva preliminarmente che il parere di VIA non costituisce un'approvazione, ma si limita a verificare la compatibilità ambientale delle opere sulla base di un progetto « definitivo ». e consegue che non tutte le variazioni in sede esecutiva comportano la necessità di una nuova valutazione ambientale ma solo quelle che ricadono nella fattispecie indicata alla lett. h) dell'allegato II-*bis*, alla Parte II, del D.Lgs 152/2006 (modifiche che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi).

Con particolare riferimento al pozzo di spinta, la prescrizione A.5) prevede che, prima di procedere a qualsiasi operazione inerente alla costruzione del micro tunnel cd alle opere ad esso connesse, venga presentato il progetto esecutivo di tutte le opere previste all'approdo che, a sua volta, dovrà essere assoggettato a procedura di verifica di esclusione della VIA, procedura che è stata svolta e conclusa dalla Commissione Tecnica VIA/VAS con parere n. 2659 del 2 marzo 2018 anche all'esito dell'analisi istruttoria svolta dall'apposito Gruppo istruttore.

Per quanto concerne, infine, le asserite difformità delle dimensioni del pozzo di spinta rispetto al progetto approvato, si osserva che dalla tavola « OP100-C10713-160-C-DQT-0002-03 » non è dato ricavare le misure di 14x12x8,15(h) riportate nell'atto ispettivo.

ALLEGATO 2

5-02285 Traversi: Verifica del rispetto della normativa ambientale con riguardo alla nuova localizzazione a Vezzano Ligure (SP), in località Saliceti, del biodigestore precedentemente previsto a Boscalino (SP).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, si fa presente che, secondo quanto riferito dalla Regione Liguria, sulla base degli indirizzi del PGR 2015, a suo tempo assoggettato a VAS e ad inchiesta pubblica, le Province e la Città Metropolitana di Genova hanno elaborato, rispettivamente, i Piani d'Area provinciali ed il Piano metropolitano, a loro volta assoggettati a VAS (avviatasi nel 2016 e conclusasi con il parere motivato positivo con prescrizioni in data 21 dicembre 2017), approvandoli poi a conclusione positiva della fase di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del parere motivato VAS. Tra questi, il Piano d'Area della Provincia della Spezia è stato definitivamente approvato il 6 agosto 2018. I quattro Piani d'Area provinciali ed il Piano metropolitano sono stati poi recepiti nel Piano d'Ambito, approvato anch'esso il 6 agosto 2018. L'assetto impiantistico complessivo prefigurato prevede un impianto di trattamento TMB/CSS, una discarica di servizio e un biodigestore per ogni provincia.

Con specifico riferimento al Piano d'Area omogenea spezzino, sempre secondo quanto riferito dalla Regione, lo stesso ha sottolineato il ruolo centrale dell'impianto di trattamento dell'indifferenziato di Saliceti, mentre per la realizzazione del digestore anaerobico ha confermato l'adeguatezza dell'area di Boscalino, Arcola, ma ha anche stabilito di ritenere « *possibile la collocazione di un impianto per la digestione anaerobica della frazione organica in una delle aree già identificate* », mediante applicazione dei criteri di selezione con i conseguenti esiti localizzativi, al capitolo 10 del Piano Provinciale di Gestione del 2003, che risultano tutt'ora conformi ai nuovi criteri forniti dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 199, comma 3, lett. *h*/*i* del D.Lgs. 152/2006, « *se non decadute in ragione di elementi di valutazione aggiornati anche alla luce degli eventi atmosferici verificatisi sul territorio a partire dal 2011, che hanno comportato una revisione dei criteri di salvaguardia per il dissesto idrogeologico* ». Tra queste aree è compresa anche l'area in località Saliceti attigua all'attuale impianto di trattamento RSU.

Alla luce delle considerazioni esposte, per quanto attiene alla proposta presentata da ReCos S.p.A. di realizzazione di un impianto per il trattamento ed il recupero della FORSU con produzione di biometano e compost di qualità in loc. Saliceti, la Regione ha infine rappresentato che la stessa potrà compiutamente essere valutata nella fase di Valutazione di Impatto Ambientale integrata nell'iter del richiesto Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, nel corso della quale potranno e dovranno adeguatamente essere valutati aspetti quali impatti cumulativi e confronto comparativo tra opzioni alternative.

ALLEGATO 3

5-02287 Lucchini: Mancato pagamento dei corrispettivi per danno ambientale dovuti dalla società Herambiente SpA al comune di Zocca (MO) per il conferimento dei rifiuti nella discarica di Roncobotto.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, preme evidenziare, in via preliminare, che la vicenda non attiene alla disciplina del danno ambientale, attribuita dal D.Lgs. n. 152/2006 alla competenza dello Stato, bensì all'indennità di disagio ambientale, istituita con deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna 11 febbraio 2013, n. 135. La stessa prevede che i gestori degli impianti riscuotano, insieme alla tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica, anche la c.d. indennità di disagio ambientale, che viene trasferita ai Comuni con vincolo di destinazione per la concessione di agevolazioni tariffarie ai cittadini e per realizzare progetti di risanamento ambientale.

Occorre, peraltro, precisare che, mentre la disciplina del danno ambientale attribuisce al Ministro dell'ambiente le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente, in presenza di impianti di discarica regolarmente autorizzati dove i rifiuti sono legittimamente conferiti non si può, evidentemente, parlare di danno ambientale se non è dimostrato che vi siano delle contaminazioni alle matrici ambientali.

Nel caso del Comune di Zocca, la fattispecie che si configura attiene, viceversa, all'indennità di disagio ambientale, derivante dalla presenza di una discarica rientrante in una delle categorie di impianti di gestione dei rifiuti che generano impatti sulle matrici ambientali, sia nel Comune sede dell'impianto stesso, sia nei Comuni limitrofi.

Più nello specifico, secondo quanto riferito dal Comune, Meta S.p.A., ora Herambiente S.p.A., aveva realizzato sul territorio comunale una discarica in località Roncobotto. Nella convenzione tra il Comune ed Herambiente, stipulata nel 2003, veniva stabilita la corresponsione, da parte di Herambiente, di un ristoro del disagio ambientale commisurato ai rifiuti conferiti nella discarica medesima. Tale indennizzo era quantificato, dal 1° gennaio 2009, in euro 18 a tonnellata e soggetto a rivalutazione. Nel 2013 Herambiente ha dichiarato risolta la convenzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Si è aperta, a quel punto, una controversia tra Herambiente ed il Comune in relazione alla quantificazione dell'indennità di disagio ambientale. Il tema attiene, quindi, alla riscossione dell'indennità.

Nel 2016 il Comune di Zocca ha notificato alla Società un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 2.034.282,93, al quale Herambiente ha proposto opposizione. Il Giudice ha invitato le parti ad una mediazione per risolvere la controversia. La transazione, preceduta e accompagnata dai numerosi pareri dei soggetti coinvolti, tra cui quelli del Revisore dei conti e della Corte dei Conti, e si è conclusa con la corresponsione al Comune di una somma complessiva di euro 1.400.652,00, dunque pari al 70 per cento circa della somma pretesa.

ALLEGATO 4

5-02469 Muroni: Riduzione dell'inquinamento dei mari mediante il recepimento delle direttive dell'Unione europea e la messa in opera del sistema Sauro.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, nel condividere le preoccupazioni rappresentate relativamente al tema delle plastiche nelle acque marine, si fa presente, innanzitutto, che il Ministero dell'ambiente, quale Autorità competente per l'implementazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina, ha aggiornato con DM del 15 febbraio 2019 la determinazione del buono stato ambientale e la definizione dei traguardi ambientali per tutti i descrittori qualitativi del medesimo, compresi i rifiuti marini (descrittore 10). A tale riguardo, peraltro, si segnala che il Ministero dell'ambiente è a capo, dal 2015, del coordinamento di un programma di monitoraggio nazionale che comprende, per il descrittore 10, i rifiuti marini spiaggiati, flottanti, i microrifiuti e i rifiuti ingeriti da animali marini. Come previsto dalla Direttiva, che si compone di diverse fasi ripetute ogni sei anni, anche il programma di monitoraggio è attualmente in revisione e si prevede il suo aggiornamento entro il 2020.

Per quanto attiene al brevetto denominato « SAURO », detta soluzione tecnologica è stata brevettata dal Dipartimento di Protezione Civile in data 8 agosto 2014 con il titolo « *Trasportatore per il sollevamento di rifiuti galleggianti o vicini al pelo libero dell'acqua* ». Successivamente il brevetto è stato esteso in Europa con certificato di registrazione dell'11 aprile 2018 depositato in Francia, Germania, Finlandia e Regno Unito; in Giappone con certificato rilasciato il 27 aprile 2018 ed è in corso di regolarizzazione anche in Canada. Nel dicembre 2015 è stata svolta una dimostrazione pratica del prototipo, utilizzando un modello in scala dell'apparecchiatura realizzato dal Dipartimento di scienze della terra dell'Università di Firenze, installato su un modello galleggiante di Offshore Supply Vessel (OSV). La Protezione Civile ha segnalato che il sistema in parola non è immediatamente operativo e che sono in corso interlocuzioni con il CNR per la valorizzazione del brevetto.

Si rappresenta, inoltre, che il sistema « SAURO » è stato oggetto di apposita convenzione, siglata nel 2015, tra il Dipartimento di Protezione Civile e la Marina Militare Italiana, che stabiliva le modalità di collaborazione finalizzate allo studio e allo sviluppo dello stesso. Il suddetto accordo è scaduto nel 2016 e la Forza armata ha rappresentato la propria disponibilità al rinnovo dello stesso e ad utilizzare una unità navale per la sperimentazione di un prototipo dell'apparecchiatura in scala reale.

Il Ministero dell'Ambiente, dal canto suo, potrà rendersi disponibile a valutare l'opportunità di una sperimentazione del progetto, anche sulla base di accordi con le altre amministrazioni territoriali competenti.

Per quanto attiene, infine, alla direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica sull'ambiente, pubblicata sulla G.U. dell'Unione europea del 12 giugno scorso, il Ministero si adopererà per un solerte recepimento, nel rispetto del termine di due anni fissato dall'articolo 17 della Direttiva medesima, nel corso del quale sarà assicurata anche la consultazione dei soggetti portatori di interesse.

ALLEGATO 5

5-02470 Gagliardi: Mancata nomina del presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre e di membri del Consiglio direttivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste, come è stato già evidenziato in altre occasioni, si ribadisce anche in questa sede, in via preliminare, che le procedure di nomina degli Organi degli Enti Parco si espletano attraverso atti provvedimentali articolati e complessi che richiedono tempi tecnici non eludibili. In particolare, per quanto riguarda la nomina dei Presidenti di Ente Parco Nazionale, la legge 394/91 all'articolo 9, comma 3, prevede la necessità di conseguire l'intesa con i Presidenti delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il Parco Nazionale. Ai fini del raggiungimento dell'intesa, e in applicazione del principio di leale collaborazione, occorre, dunque, porre in essere ogni opportuna trattativa volta a superare le eventuali divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo. Peraltro, una volta raggiunta l'intesa, è necessario acquisire il parere delle Commissioni ambiente di Camera e Senato.

In tale contesto, il Ministero dell'ambiente, al fine di rafforzare la centralità, nell'azione di governo, della tutela e della salvaguardia della biodiversità, e di velocizzare le tempistiche dell'iter approvativo, ha ritenuto di primaria importanza svolgere un lavoro di riflessione complessiva per le attività di nomina degli incarichi ancora vacanti, e ha condotto continui e costanti incontri con tutte le Regioni interessate.

Per quanto attiene, nello specifico, l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, con decreto ministeriale n. 46 del 1° marzo 2016 è stato nominato il Consiglio Direttivo. Successivamente, due rappresentanti della Comunità del Parco sono decaduti dall'incarico. L'Ente Parco, con nota del 13 giugno scorso, ha trasmesso la deliberazione con cui sono stati designati i due nuovi rappresentanti del Consiglio Direttivo, per i quali il Ministero sta svolgendo le verifiche circa la sussistenza dei requisiti di legge ai fini della nomina. Si segnala, altresì, che è stata raggiunta la necessaria intesa con il Presidente della Regione Liguria e che, a breve, sarà pronto il pacchetto complessivo delle nomine di tutti gli incarichi ancora vacanti, tra cui rientra anche quello in argomento – nella persona di Donatella Bianchi – che si ritiene potrà essere presentato per il parere di Camera e Senato entro la fine di luglio.

ALLEGATO 6

5-02471 Pellicani: Ritardi nelle opere a tutela della laguna di Venezia conseguenti alla mancata adozione del nuovo « protocollo fanghi ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alle questioni poste si osserva che, in considerazione dell'esigenza di operare una complessiva revisione della regolazione dei sedimenti della Laguna di Venezia e addivenire al superamento del Protocollo Fanghi datato 8 aprile 1993, anteriore e, pertanto, non coordinato con importanti normative ambientali, sia a livello europeo che nazionale, e tenuto conto dell'aumentata disponibilità di dati e metodi scientifici per la valutazione della qualità dei sedimenti, l'Autorità di Bacino del Distretto delle Alpi Orientali ha coordinato, nel 2017, la costituzione di un Gruppo tecnico di Lavoro – formato dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche di Venezia, da ISPRA, da ARPA Veneto, dalla Regione Veneto e dalla stessa Autorità di Bacino – incaricato della predisposizione di un Protocollo recante le « Nuove Linee Guida per la Gestione dei Sedimenti della Laguna di Venezia ».

Al termine di quasi due anni di tavoli, riunioni e approfondimenti scientifici, lo scorso mese di marzo è stata predisposta l'ultima versione del documento recante la: « Definizione di nuove linee guida per la gestione dei sedimenti della Laguna di Venezia – dal Protocollo d'intesa del 1993 al decreto ministeriale 173/2016 », che consente una gestione più agevole dei sedimenti per la ricostruzione di strutture morfologiche. Il documento è stato condiviso anche dagli Enti competenti in Laguna oltre che dalla Regione Veneto che partecipava ai tavoli tecnici.

Ispra ha richiesto, nel corso dell'incontro di condivisione del documento, una serie di sondaggi aggiuntivi che il Provveditorato ha disposto di effettuare e i cui risultati saranno disponibili entro il mese di luglio. Successivamente, sarà effettuato l'invio della documentazione completa a tutti gli Enti competenti per la definitiva condivisione e l'eventuale ratifica.

Il Ministero dell'ambiente, ha richiesto il coinvolgimento dell'Istituto Superiore di Sanità e una preventiva sperimentazione della metodologia individuata dal predetto Protocollo. Il Provveditorato ha già contattato l'ISS, evidenziando l'urgenza della questione e ha programmato un apposito incontro di presentazione e condivisione previsto per la prossima settimana.

Si rappresenta, altresì, che la gestione dei fanghi non può essere disgiunta dall'approvazione della VAS sul Nuovo Piano Morfologico della Laguna (già oggetto di numerose osservazioni), al quale è strettamente connessa. Infatti, il nuovo Protocollo, che permetterà le attività di movimentazione sedimenti, dalla manutenzione dei canali navigabili alla cura della morfologia lagunare, è parte importante del Nuovo Piano Morfologico della Laguna, anch'esso in corso di approvazione, nel cui ambito dovrà essere valutata anche la compatibilità delle opere di protezione della cassa di colmata B.

ALLEGATO 7

Modifiche al Codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb. e petizione n. 38.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 24 Brambilla ed abb. e petizione n. 38 recanti Modifiche al Codice della strada, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nella seduta del 9 luglio 2019;

evidenziato che esso reca disposizioni finalizzate a favorire forme di mobilità sostenibile sul piano ambientale e che si introduce la tutela dell'ambiente nella circolazione stradale tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato;

preso atto, in particolare, della nuova formulazione dell'articolo 70 del codice della strada, relativo alla circolazione di mezzi non motorizzati nelle riserve naturali, nonché della modifica del comma 9-*bis* dell'articolo 7 del medesimo codice, finalizzata a impedire la circolazione di veicoli nelle aree pedonali e a ridurla ai soli veicoli elettrici nelle zone a traffico limitato istituite per ragioni ambientali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 254

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 255

ALLEGATO (Parere approvato) 259

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti ZTE Italia Srl *(Svolgimento e conclusione)* 257

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 258

AVVERTENZA 258

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS.

La seduta comincia alle 10.25.

Sull'ordine dei lavori

Raffaella PAITA (PD) desidera stigmatizzare quanto avvenuto nella mattina di oggi ed in particolare il fatto che per assenza del presidente e del vicepresidente non si è potuta svolgere l'audizione dei rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Ritiene che quanto accaduto sia un fatto molto grave che denota una mancanza di rispetto non solo nei confronti della Commissione, ma anche nei confronti dei soggetti auditi che, a causa del forte ritardo, sono dovuti andare via in quanto impegnati in altre attività istituzionali dell'Autorità. Invita quindi la presidenza ad indirizzare una formale lettera di scuse all'Autorità garante per un episodio che giudica davvero inaccettabile.

Giorgio MULÈ (FI) nel riconoscere l'eventualità di inconvenienti improvvisi ritiene che quanto accaduto oggi sia davvero imbarazzante per la Commissione Trasporti. Ritiene pertanto opportuno che la presidenza invii una lettera formale di scuse ai rappresentanti dell'Autorità garante per lo spiacevole disguido di oggi.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, dichiara di essere mortificato per l'episodio di oggi e rivolge formali scuse innanzitutto ai colleghi della Commissione per quanto accaduto nella seduta di questa mattina. Concorda senz'altro sulla necessità di inviare una lettera formale di scuse ai soggetti auditi per l'incresciosa episodio che certamente non dovrà più ripetersi.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabrizio CECCHETTI (Lega), *relatore*, riferisce che la Commissione Trasporti è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e II Giustizia, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica ».

Il provvedimento è composto da 18 articoli, suddivisi in 3 Capi. In particolare, con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione segnala le seguenti disposizioni.

L'articolo 1 inserisce nell'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nuovo comma 1-*ter*, con il quale si attribuisce al Ministro dell'interno il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l'eccezione del naviglio militare e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero quando si concretizzano, limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione, le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera *g*), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1984, n. 689. La richiamata disposizione della Convenzione di Montego Bay considera come « pregiudizievole per la pace, il buon ordine e la sicurezza dello Stato » costiero il passaggio di una nave straniera se, nel mare territoriale, la nave è impegnata, tra le altre, in un'attività di carico o scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti nello Stato costiero.

Il provvedimento del Ministro dell'interno è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Ministro dell'interno, nell'esercitare i nuovi poteri conferitegli dalla disposizione, agisce quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dall'articolo 11, comma 1-*bis*, del testo unico in materia di immigrazione e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia.

In base al richiamato articolo 11, comma 1-*bis*, sono demandate al Ministro dell'interno l'emanazione delle misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e la promozione di apposite misure di coordinamento tra le autorità italiane competenti in materia di controlli sull'immigrazione e le autorità europee competenti nella stessa materia in base all'Accordo di Schengen.

In merito agli « obblighi internazionali dell'Italia », tale espressione sembra ricomprendere gli obblighi assunti dall'Italia in virtù dell'adesione a trattati internazionali, inclusa l'appartenenza all'Unione europea e, più in generale, la conformità alla normativa internazionale ed ai relativi princìpi generali.

L'articolo 2 modifica l'articolo 12 del testo unico in materia di immigrazione, introducendovi il comma 6-*bis*, in base al quale – eccezion fatta per il naviglio militare e per le navi in servizio governativo non commerciale – il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale di settore nonché i divieti e le limitazioni eventualmente posti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*ter*, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

La disposizione sanziona altresì l'armatore e il proprietario della nave tenuti entrambi a pagare la medesima sanzione amministrativa imposta al comandante a seguito della violazione del divieto, che deve essere anche ad essi notificato « ove possibile ». Non viene dunque prevista una responsabilità solidale per il pagamento, ma viene attribuita a ciascuno di questi soggetti la responsabilità dell'illecito.

Sono fatte salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

In caso di reiterazione della violazione commessa con l'uso della medesima nave, è disposta l'applicazione della sanzione accessoria della confisca della nave e l'immediato sequestro cautelare.

All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi competenti al controllo, provvede il prefetto competente.

Luciano PIZZETTI (PD) interviene per esprimere un giudizio decisamente contrario sul provvedimento in esame, che giudica grave sotto diversi aspetti; innanzitutto, ritiene che esso rappresenti un diversivo mediatico assolutamente inappropriato e non idoneo a fronteggiare il fenomeno della immigrazione clandestina.

Osserva infatti che si tratta in realtà di un provvedimento che affronta solo il problema apparentemente più grave dell'immigrazione, mentre ciò che andrebbe risolto riguarda i cosiddetti sbarchi fantasma e non certo l'arrivo delle navi guidate dalle organizzazioni non governative. Sottolinea che il governo non è assolutamente in grado di gestire il fenomeno e certamente l'interruzione delle missioni internazionali non ha aiutato il nostro paese a fronteggiare le criticità del fenomeno descritto. Ritiene che si tratti del totale fallimento di una politica brutale che non contrasta l'immigrazione illegale. Osserva infatti che al momento non vi sono le necessarie intese con i paesi coinvolti né accordo con le istituzioni europee al fine di modificare gli accordi di Dublino.

Stigmatizza il grave isolamento dell'Italia e il fatto che sia stato gettato al vento tutto il lavoro svolto dal precedente governo in termini di misure il contrasto dell'immigrazione clandestina, mentre oggi si scelgono misure di distrazione come emerge dalla fallimentare vicenda della nave *Sea Watch*. Ritiene piuttosto che la politica debba mettere in campo soluzioni stabilizzanti che affrontino un fenomeno dai gravi risvolti sociali.

Con riferimento alle competenze dei ministri coinvolti in materia di controllo dell'accesso ai porti sottolinea che la Commissione in realtà si trova ad esprimere un parere su testo che è in corso di modifica e che si accinge quindi a dare un parere su disposizioni che certamente verranno modificate dalle Commissioni di merito. Al riguardo evidenzia che la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non sarà messa in discussione e che certamente non è accettabile il ruolo attribuito alla Presidenza del Consiglio, che, in base alle disposizioni costituzionali, dovrebbe essere chiamata a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento della politica del governo, e non semplice destinataria di un'informativa. Giudica quindi il provvedimento in esame irricevibile, in quanto emanazione di una politica sbagliata improntata a posizioni ideologiche.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), nel condividere le osservazioni svolte dal collega Pizzetti, ritiene di voler rinviare all'esame in Assemblea del provvedimento le considerazioni sui poteri attribuiti e sul ruolo svolto dal Ministro dell'interno.

Come rappresentante della Commissione Trasporti, desidera quindi richiamare l'attenzione sulla questione dell'accesso ai porti, stigmatizzando quindi le disposizioni contenute in particolare nell'articolo 2 che, modificando il testo unico in materia di immigrazione, prevede il rispetto, da parte dei comandanti delle navi, non solo delle norme internazionali ma anche degli eventuali divieti imposti dal Ministro dell'interno. Si tratta, a suo giudizio, di un intervento normativo del tutto inaccettabile, che ca-

povolge l'ordine delle competenze e dei poteri previsti anche dalla normativa internazionale; chiede infine una riflessione complessiva sulle competenze attribuite al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Federica ZANELLA (FI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, che certamente richiede ulteriori aggiustamenti e miglioramenti. Preannuncia al riguardo la presentazione di emendamenti da parte del suo gruppo direttamente in Aula, sottolineando che il fenomeno che va certamente affrontato è quello che riguarda i cosiddetti sbarchi fantasma.

Mauro ROTELLI (FdI) ritiene che sia in discussione l'esercizio della sovranità nazionale e pertanto preannuncia il parere favorevole a sostegno della politica di contrasto dell'immigrazione illegale.

Fabrizio CECCHETTI (Lega), *relatore,* formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame, chiedendo la disponibilità della commissione a votare il parere nella seduta di oggi.

Elena MACCANTI (Lega) si rivolge ai colleghi degli altri gruppi parlamentari chiedendo la loro disponibilità a procedere all'espressione del parere nella seduta di oggi anche seduta stante.

Carmela GRIPPA (M5S) dichiara la disponibilità del suo gruppo a procedere immediatamente alla votazione della proposta di parere.

Giorgio MULÈ (FI) condivide la proposta della collega Maccanti al fine di procedere immediatamente all'espressione del parere di competenza.

Mauro ROTELLI (FdI) dichiara la disponibilità del suo gruppo a procedere immediatamente alla votazione del parere.

Raffaella PAITA (PD), nello stigmatizzare l'assenza di chiarimenti da parte del relatore circa i contenuti del provvedimento in esame e l'effettiva portata delle disposizioni che prevedono l'attribuzione di nuovi poteri al Ministro dell'interno, dichiara che il suo gruppo non è contrario a procedere all'espressione del parere, rinviando la discussione nel merito in Assemblea.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 10.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti ZTE Italia Srl.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Zhong HONG, *responsabile mondiale della Cyber Sicurezza di ZTE Corporation,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo Nicolò ROMANO (M5S) e Alessandro MORELLI, presidente.

Zhong HONG, *responsabile mondiale della Cyber Sicurezza di ZTE Corporation,* risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Alessandro MORELLI, *presidente,* ringrazia i rappresentanti di ZTE Italia Srl per il loro contributo ai lavori della Commissione.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei big *data.*

Audizione di rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

ALLEGATO

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02465 Moretto: Su questioni relative alla cessazione del regime di maggior tutela nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica 261

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 267

5-02466 Alemanno: Su questioni relative all'attività estrattiva su terraferma 261

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 268

5-02467 Squeri: Sulle iniziative per consentire lo svolgimento delle gare per l'affidamento delle concessioni per la distribuzione del gas naturale 261

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 269

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698/A Governo 262

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 262

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030 262

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale delle energy service company – ESCO (FEDERESCO) *(Svolgimento e conclusione)* 262

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE) *(Svolgimento e conclusione)* 262

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili (FIPER) *(Svolgimento e conclusione)* 262

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 263

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 270

ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Benamati, Bonomo, Manca, Mor, Moretto, Nardi, Noja, Zardini) 271

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 264

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 266

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698/A Governo 266

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Dario Galli.

La seduta comincia alle 10.

Luca CARABETTA, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02465 Moretto: Su questioni relative alla cessazione del regime di maggior tutela nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

Sara MORETTO (PD) illustra l'interrogazione in titolo ricordando che nessun passo avanti è stato fatto dal Governo sul percorso necessario a procedere definitivamente alla cessazione del regime di maggior tutela nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica rilevando che, in assenza della realizzazione di alcuni adempimenti suggeriti dall'ARERA, potrebbe ritardarsi di un altro anno il raggiungimento di questo importante obbiettivo con danno agli utenti finali più deboli.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Sara MORETTO (PD), replicando, si dichiara non soddisfatta della risposta resa dal viceministro che sostanzialmente dichiara l'impegno del Governo sulle tematiche oggetto dell'interrogazione senza, tuttavia, che siano assunte effettivamente decisioni su questioni ormai ampiamente note. Quanto all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, ricorda che il suo gruppo aveva già presentato una risoluzione sul punto poi approvata dalla X Commissione e che da allora nulla è stato fatto. Rileva che l'ARERA ha recentemente segnalato che il bonus sociale è di difficile applicazione e che sarebbe opportuno renderne automatica la fruizione. È necessario a suo avviso dare seguito immediatamente agli impegni citati dal Governo nella sua risposta per tutelare i consumatori più deboli e le aziende.

5-02466 Alemanno: Su questioni relative all'attività estrattiva su terraferma.

Luca SUT (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Luca SUT (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

5-02467 Squeri: Sulle iniziative per consentire lo svolgimento delle gare per l'affidamento delle concessioni per la distribuzione del gas naturale.

Luca SQUERI (FI) illustra la sua interrogazione sottolineando i gravissimi ritardi nell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento delle concessioni per la distribuzione del gas naturale e chiedendo a che punto siano le iniziative normative annunciate dal Governo per sbloccare questa situazione.

Il viceministro Dario GALLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Luca SQUERI (FI), replicando, fa presente che gli operatori economici sono fortemente danneggiati dalla situazione di stallo da lui descritta nella sua interrogazione e sollecita il Governo perché prenda quanto prima i provvedimenti necessari per sbloccare le gare.

Luca CARABETTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.15.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 10 luglio 2019.

Delega al Governo in materia di turismo.
C. 1698/A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 10.45 alle 10.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del vicepresidente Luca CARABETTA.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Luca CARABETTA, *presidente*, comunica che il deputato Marco Silvestroni, del gruppo Fratelli d'Italia, ha cessato di far parte della Commissione.

Comunica altresì che la deputata Maria Teresa Baldini, del gruppo Fratelli d'Italia, è entrata a far parte della Commissione.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale delle energy service company – ESCO (FEDERESCO)

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro PASCUCCI, *segretario di FEDERESCO*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Andrea VALLASCAS (M5S) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Alessandro PASCUCCI, *segretario di FEDERESCO*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Luca CARABETTA, *presidente*, ringrazia il segretario Alessandro Pascucci per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE).

(Svolgimento e conclusione).

Dario DI SANTO, *direttore di FIRE*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Luca CARABETTA, *presidente*, ringrazia il direttore di FIRE Dario Di Santo per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili (FIPER).

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIGHINI, *presidente*, e Federica GALLEANO, *vicepresidente*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Luca SQUERI (FI) e Sara MORETTO (PD) per porre quesiti e formulare osservazioni.

Luca CARABETTA, *presidente*, avverte che, per mancanza di tempo, non è possibile svolgere la replica dei rappresentanti di FIPER, che invita, nel ringraziarli, a trasmettere risposte scritte ai quesiti posti.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2019.

Carlo PIASTRA (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che è stata presentata da parte del gruppo del Partito Democratico una proposta di parere alternativo *(vedi allegato 5)*.

Francesca BONOMO (PD) illustra la proposta di parere alternativo presentata dal suo gruppo, con la quale si propone alla Commissione di esprimere parere contrario sul provvedimento. La contrarietà del Partito Democratico sul decreto-legge in esame è prima di tutto di carattere generale, in quanto il provvedimento declina ancora una volta la questione dell'ordine e della sicurezza esclusivamente come contrasto dell'immigrazione clandestina. È una visione limitata di un problema che è decisamente più ampio. Ricorda come la politica del Governo, che è difficile definire tale, è stata criticata dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, in quanto in contrasto con la Convenzione di Ginevra e con il principio del non respingimento. Sottolinea come il vero problema della questione dell'immigrazione risiede nel Regolamento di Dublino, sottoscritto dal Governo Berlusconi, con ministro dell'Interno un rappresentante della Lega come Roberto Maroni. Tale regolamento sancisce che l'esame delle richieste d'asilo dei migranti venga effettuata dal primo paese di sbarco. Ricorda come ci sia stato un tentativo di modifica di tale Regolamento in sede di Parlamento europeo, ma su questa proposta i rappresentanti della Lega si sono astenuti e quelli del Movimento 5 Stelle hanno votato contro. Questo denota la scarsa volontà delle forze politiche al Governo di risolvere davvero un problema che può essere affrontato solo nelle sedi europee. E non è certa positiva in tal senso l'assenza dell'attuale Ministro dell'Interno alle riunioni con i suoi omologhi europei.

Entrando nello specifico delle disposizioni di competenza della X Commissione, evidenzia le criticità dell'articolo 5 che, modificando l'articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza, dispone che, per i soggiorni non superiori alle ventiquattr'ore, la comunicazione debba essere effettuata con immediatezza. Quindi, mentre la norma previgente prevedeva che ogni struttura turistico-ricettiva effettuasse una comunicazione al giorno, il decreto-legge stabilisce di fatto che venga effettuata una comunicazione per ogni cliente, determinando inevitabilmente disagi per i turisti e oneri a carico dei gestori delle strutture ricettive, criticità riscontrata anche da Federalberghi, che avrebbe voluto una più incisiva interlocuzione con il Governo.

Per quanto esposto, raccomanda l'approvazione del parere alternativo presen-

tato dal suo gruppo e preannuncia il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

Catia POLIDORI (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta di parere alternativo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada.
Testo unificato C. 24 Brambilla e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Laura PAXIA (M5S), *relatrice*, osserva che il testo unificato delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada, come risultante dall'esame degli emendamenti presso la IX Commissione, consta di 10 articoli.

Si sofferma in particolare sulle parti del testo che interessano le competenze della X Commissione.

L'articolo 1 reca disposizioni in materia di tutela dei soggetti vulnerabili.

Rileva per la X Commissione la lettera *l)* del comma 1 che sostituisce l'articolo 70 del Codice della strada concernente la disciplina del servizio di piazza con slitte e trasporto a trazione animale nei parchi, nelle riserve naturali. Si stabilisce che esclusivamente nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. A tal fine i comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il suddetto servizio che si svolge nell'area comunale, ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. Le slitte destinate a servizi di piazza devono essere munite di targa con l'indicazione « servizio di piazza ». I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle slitte per i servizi di piazza. Il regolamento di esecuzione determina i tipi di slitta, le condizioni, i requisiti e le modalità per ottenere la licenza, le modalità per la revisione. Con le medesime modalità, i comuni possono rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente svolto esclusivamente all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, rievocativo storico e della tradizione popolare. Per chiunque destina slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, oltre alla sanzione pecuniaria consegue anche la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

L'articolo 2 reca disposizioni per la sicurezza stradale. Rilevano per la X Commissione le lettere *f)* e *g)* del comma 1. Si integra l'articolo 172 del Codice della strada, con il comma 7-bis che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024 tutti i veicoli di categoria M2 ed M3, immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, adibiti ad uso scuolabus devono essere muniti di cinture di sicurezza. A decorrere dalla medesima data non è più consentita la circolazione dei predetti veicoli che ne siano sprovvisti. È novellato anche il comma 10 dell'articolo 172 del Codice della strada, nel senso di stabilire che quando il mancato uso delle cinture di sicurezza riguarda trasportati maggiorenni, la medesima sanzione si applica anche al conducente, fatto salvo il caso di conducente di veicolo adibito a servizio di piazza o di noleggio con conducente, il

quale è tenuto a informare i passeggeri dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza.

L'articolo 3 reca disposizioni per favorire la mobilità urbana ed extraurbana. D'interesse per la X Commissione la lettera *c)* del comma 1, che modifica l'articolo 23 del Codice della strada. Si dispone che è vietata sulle strade e sui veicoli ogni forma pubblicitaria il cui contenuto proponga messaggi sessisti, violenti o stereotipi di genere offensivi o proponga messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, di appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provvede ad emanare una direttiva al fine di applicare in sede di accertamento del contenuto delle suddette forme pubblicitarie, le norme del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, come previsto dai protocolli siglati dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria con il Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'ANCI e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Si dispone che l'osservanza delle predette prescrizioni è condizione per il rilascio dell'autorizzazione e che, in caso di violazione, l'autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata. Si dispone, infine, che al centro delle rotatorie nelle quali vi sia un'area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un'insegna di esercizio dell'impresa o ente affidatario.

L'articolo 4 reca disposizioni per favorire la mobilità personale e la mobilità ciclistica. Di competenza della X Commissione è la disposizione del numero 2-*ter*) della lettera *g)* dl comma 1, che aggiunge un comma all'articolo 182 del Codice della strada nel senso di stabilire che chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per velocipedi di tipo non conforme alla norma tecnica armonizzata UNI EN 1078 o UNI EN 1080 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza. L'articolo 6 reca disposizioni per i veicoli pesanti e le macchine agricole. Interessano la X Commissione il numero 1) e il numero 6 della lettera *c)* del comma 1, che modificano l'articolo 80 del Codice della strada e la lettera *g)*, che modifica l'articolo 110 del Codice della strada. Viene definita una nuova disciplina per la revisione di quella tipologia di veicoli. In particolare sui stabilisce che per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, sono competenti alla revisione gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Queste ultime devono soddisfare determinati requisiti e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore. Per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, sono competenti alla revisione, oltre agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione le imprese concessionarie devono soddisfare le stesse condizioni delle officine autorizzate di cui sopra. Le imprese, al termine della revisione, rilasciano quanto previsto dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla norma-

tiva nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico. L'articolo 8 reca disposizioni in materia di veicoli di soccorso. L'articolo 9 reca disposizioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, mentre l'articolo 10 reca disposizione di attuazione e finali.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 luglio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 10 luglio 2019.

Delega al Governo in materia di turismo.
C. 1698/A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ALLEGATO 1

5-02465 Moretto: Su questioni relative alla cessazione del regime di maggior tutela nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

TESTO DELLA RISPOSTA

La *ratio* sottesa alla modifica normativa operata dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, cui fanno riferimento gli Onorevoli Interroganti, non è stata quella di ritardare il processo di estensione dei prezzi di mercato, bensì quella stimolare e creare, nel tempo intercorrente a tale cambiamento, condizioni di piena consapevolezza e di effettivo vantaggio per i consumatori.

A tal fine è stata prevista l'adozione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico volto a verificare una serie di pre-condizioni sullo stato dei mercati *retail*, nonché ad azionare precisi strumenti a tutela dei consumatori, soprattutto di quelli più vulnerabili, che oggi non sono ancora tutti pienamente operativi.

A tal proposito, preme evidenziare che sul tema in discussione (relativo agli interventi per dare attuazione alla legge sulla concorrenza in materia di superamento del regime di tutela dei prezzi dell'energia, in modo da rafforzare le garanzie per i consumatori e la concorrenza sul mercato), in Parlamento – negli ultimi mesi – si è svolto un confronto positivo tra varie forze politiche.

In particolare, il Governo si è impegnato a dare attuazione, in tempi brevi, a quanto previsto dall'articolo 1, commi 80-82, della citata legge n. 124 del 2017, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali e, allo stesso tempo, predisponendo criteri e requisiti per l'iscrizione e la permanenza nel suddetto elenco.

Il Governo, dunque, sta ponendo in essere tutti i passaggi utili per arrivare alla cessazione del regime di tutela in un contesto di regole e di requisiti richiesti agli operatori di mercato, con le dovute misure di accompagnamento, che diano più garanzie ai consumatori e allo stesso tempo sanzioni i comportamenti scorretti e anticoncorrenziali.

In questi mesi il Ministero dello sviluppo economico ha altresì svolto un confronto con l'Autorità per la regolazione di energia reti e ambiente (ARERA) e L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) finalizzato a considerare le sanzioni inflitte dalle Autorità regolatorie suscettibili di comportare effetti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla normativa, ivi inclusa, nei casi più gravi, l'esclusione dall'elenco venditori.

Sul tema sono stati svolti approfondimenti ed elaborate proposte di revisione della normativa medesima con lo scopo di rendere lo strumento più efficace, al fine di prevenire condotte scorrette e offrire maggiori garanzia ai consumatori.

Relativamente al rafforzamento dei *bonus* sociali, elettrico e gas, destinati alle fasce più deboli di utenti, sono state formulate proposte per l'introduzione dell'automatismo, ritenuto necessario in quanto solo un terzo circa degli aventi diritto ne ha usufruito. A seguito di un confronto con l'ARERA e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono state definite, quindi, le possibili soluzioni a livello tecnico, che si stanno attentamente valutando.

ALLEGATO 2

5-02466 Alemanno: Su questioni relative all'attività estrattiva su terraferma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Occorre premettere che in Italia i giacimenti di idrocarburi sono patrimonio indisponibile dello Stato (articolo 826 del codice civile). Le imprese private che, in dipendenza dell'attribuzione di una concessione, effettuano la produzione di idrocarburi corrispondono aliquote di tali produzioni (*royalties*) allo Stato, alle regioni e ai comuni interessati.

Nell'atto in discussione gli Onorevoli Interroganti fanno riferimento alle Regioni beneficiarie delle risorse afferenti al Fondo Sviluppo economico e attivazione di una *social card*, avviata ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, come modificato dall'articolo 36, comma 2-*bis*, lettera *a)*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Nello specifico, risultano beneficiando delle *royalties* del Fondo in parola le seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto. Alcune intese sono già concluse, altre sono in avanzata fase di definizione con istruttoria tecnica in corso.

Ad oggi solo le regioni Abruzzo, Toscana e Veneto non hanno presentato alcuna proposta di intesa, che per Veneto e Toscana comprendono complessivamente poche decine di migliaia di euro.

ALLEGATO 3

5-02467 Squeri: Sulle iniziative per consentire lo svolgimento delle gare per l'affidamento delle concessioni per la distribuzione del gas naturale.

TESTO DELLA RISPOSTA

La partenza delle gare cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, è dovuta alla complessità degli aspetti (non solo economici) coinvolti nel processo di liberalizzazione del settore che comporta la transizione dagli affidamenti comunali diretti ad affidamenti a mezzo di gara pubblica, da svolgersi in ambiti territoriali minimi.

Tutto l'impianto normativo – normativa primaria, secondaria e delibere dell'Autorità di regolazione dei settore (ARERA) – è stato impostato e reso il più possibile aderente alle peculiarità del settore; inoltre, sono state poste regole di gara omogenee che diano la dovuta importanza agli aspetti tecnici e della qualità del servizio.

Ad oggi, nonostante il quadro normativo sia completo, soltanto pochissime procedure di gara per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas risultano in corso di esecuzione e, come rappresentato dal Sottosegretario On. Crippa che ha la delega del settore, alcuni comuni e stazioni appaltanti hanno evidenziato taluni ultimi aspetti ritenuti ostativi all'avvio delle gare. Tali aspetti richiedono nuovi interventi legislativi, che sono in corso di approfondimento.

Pertanto, il Ministero dello sviluppo economico si è già attivato, dopo alcuni incontri istituzionali, ed ha predisposto le modifiche necessarie per sbloccare la partenza delle gare, per promuovere una maggiore efficienza nel servizio di distribuzione, per sostenere gli investimenti necessari alla sicurezza e, infine, per preparare il settore alle modifiche tecnologiche e ai cambiamenti, indotti dalla transazione energetica.

Tali cambiamenti saranno proposti nel DDL Energia in corso di predisposizione.

ALLEGATO 4

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo);

valutate con favore le finalità del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI BENAMATI, BONOMO, MANCA, MOR, MORETTO, NARDI, NOJA, ZARDINI

La X Commissione,

premesso che:

il decreto in esame si inserisce nell'alveo dei provvedimenti adottati dall'attuale Governo che declinano la materia « ordine e sicurezza pubblica » principalmente nel contrasto e repressione dell'immigrazione irregolare;

tale politica, se così si può chiamare, è stata oggetto di severe critiche da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani che ha evidenziato la sua radicale incompatibilità con gli obblighi derivanti dalle Convenzioni sul diritto internazionale del mare (UNCLOS, SOLAS e SAR), nonché con il principio del *non-refoulement*;

per quanto riguarda le materie di stretta competenza della X Commissione, l'articolo 5, modificando l'articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza che impone ai gestori di strutture ricettive di comunicare alla questura territorialmente competente le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattr'ore dal loro arrivo, dispone che, per i soggiorni non superiori alle ventiquattr'ore, la comunicazione debba essere effettuata con immediatezza;

in sostanza, mentre la norma previgente prevedeva che ogni struttura turistico-ricettiva effettuasse una comunicazione al giorno, il decreto-legge n. 53 stabilisce di fatto che venga effettuata una comunicazione per ogni cliente, determinando inevitabilmente disagi per i turisti e oneri a carico dei gestori delle strutture ricettive,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Audizione di rappresentanti dell'ANCE 272

Audizione di rappresentanti di Confservizi 272

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del signor Franco Bettoni nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (nomina n. 24) 272

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del signor Franco Bettoni a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Nomina n. 24 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 273

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* . 273

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 275

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 274

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 luglio 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Audizione di rappresentanti dell'ANCE.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.45.

Audizione di rappresentanti di Confservizi.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.45 alle 9.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 luglio 2019.

Audizione del signor Franco Bettoni nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (nomina n. 24).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 10.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di nomina del signor Franco Bettoni a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Nomina n. 24.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 luglio 2019.

Andrea GIACCONE, *presidente,* ricorda che nella seduta dello scorso 3 luglio la relatrice, onorevole Lorenzoni, ha svolto la relazione sulla proposta di nomina in esame e che la Commissione, nella giornata odierna, ha proceduto all'audizione informale del signor Franco Bettoni.

Non essendoci richieste di intervento, invita quindi la relatrice a formulare la sua proposta di parere.

Eva LORENZONI (Lega), *relatrice*, anche alla luce degli elementi emersi nel corso dell'audizione informale del signor Franco Bettoni, tenutasi nella giornata odierna, ritiene di poter confermare la proposta di parere favorevole sulla sua nomina a presidente dell'INAIL, come anticipato nella seduta dello scorso 3 luglio, al termine della propria relazione.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, avverte che la Commissione passerà alla votazione sulla proposta di parere favorevole della relatrice, segnalando che risultano in missione i deputati Amitrano, Polverini, Scoma e Viscomi.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	28
Votanti	28
Astenuti	0
Maggioranza	15
Hanno votato *sì*	28
Hanno votato *no*	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aiello, Barzotti, Bilotti, Caffaratto, Cannatelli, Caparvi, Ciprini, Costanzo, Cubeddu, De Lorenzo, Epifani, Fatuzzo, Giaccone, Invidia, Lacarra, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Mura, Murelli, Pallini, Piccolo, Rizzetto, Segneri, Serracchiani, Siragusa, Villani e Zangrillo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 53/2019 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2019.

Andrea GIACCONE, *presidente,* avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II Commissione (Giustizia), del disegno di legge n. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Ricorda che, avendo nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Murelli, svolto la sua relazione, nella seduta odierna la Commissione procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

Invita quindi la relatrice a illustrare la sua proposta di parere.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento *(vedi allegato)*.

Debora SERRACCHIANI (PD) preannuncia il voto contrario del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole della relatrice, ritenendo che il decreto-legge in esame, al pari di quello sulla medesima materia che lo ha preceduto, presenti profili di illegittimità costituzionale, che si augura siano rilevati dalla Corte costituzionale, e produca un effetto opposto a quello che si propone. Infatti, anziché aumentare la sicurezza dei cittadini, anche questo provvedimento ne accresce il senso di incertezza e smarrimento, di cui il Governo approfitta per alimentare la spirale di paura sulla quale ha basato la sua azione politica. Si rammarica del fatto che il Movimento 5 Stelle stia seguendo la deriva impressa dalla Lega, rinnegando tutti i principi e le battaglie condotte nella scorsa legislatura, ed esprime il timore che tale acquiescenza sia il prezzo dell'assenso della Lega al disegno di legge sul salario minimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

ALLEGATO

DL 53/2019 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 1913, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

condivise le finalità del provvedimento, volto ad introdurre ulteriori misure per fronteggiare le gravi emergenze sorte in materia di ordine e sicurezza pubblica;

osservato che l'articolo 8, volto al potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di ottocento unità di personale amministrativo non dirigenziale;

considerato che le assunzioni sono effettuate attraverso la forma del concorso unico, con le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-*ter*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mediante l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, nonché mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Centro nazionale trapianti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (Atto n. 90) 276

RISOLUZIONI:

7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani: Disturbi dello spettro autistico *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 277

7-00164 De Filippo e 7-00206 Troiano: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 277

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 278

ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base della Commissione) 281

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 279

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), dell'Associazione generale cooperative italiane (AGCI) e della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA) e di Stefano Ronchi, *managing partner* di Valore Srl *(Svolgimento e conclusione)* 279

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 luglio 2019.

Audizione di rappresentanti del Centro nazionale trapianti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (Atto n. 90).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 10.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani: Disturbi dello spettro autistico.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, prima di procedere all'esame del primo punto all'ordine del giorno, desidera esprimere le proprie congratulazioni alla collega Alessandra Locatelli, componente della Commissione Affari sociali, per la notizia della sua imminente nomina a Ministro per la famiglia e la disabilità. Esprime, quindi, l'auspicio di una proficua collaborazione con la Commissione.

Ricorda, quindi, che nella seduta precedente era stato chiesto alla deputata Bellucci di predisporre un testo unificato delle tre risoluzioni presentate sul tema in oggetto.

Chiede, pertanto, alla deputata Bellucci un aggiornamento rispetto allo stato di avanzamento nella redazione di tale testo.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) fa presente di avere predisposto una proposta di testo unificato che riassume i contenuti delle tre risoluzioni presentate e di averlo inviato ai primi firmatari delle altre risoluzioni per un confronto. Al riguardo, comunica di aver ricevuto solo nella serata di ieri le proposte di integrazione avanzate dalla deputata Leda Volpi e che pertanto, essendo tali proposte numerose, non ha avuto modo di valutarle con il necessario approfondimento. Si riserva, quindi, di presentare la proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo in una seduta successiva.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, alla luce di quanto comunicato dalla deputata Bellucci, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto ad altra seduta.

7-00164 De Filippo e 7-00206 Troiano: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2019.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00164 De Filippo e 7-00206 Troiano, recanti iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale.

Ricorda, altresì, che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni informali al fine di approfondire le tematiche oggetto delle suddette risoluzioni.

Chiede, quindi, ai presentatori della prima di tali risoluzione come s'intenda procedere.

Vito DE FILIPPO (PD) rileva che le numerose audizioni svolte hanno permesso di confermare che le risoluzioni in esame hanno colto le problematiche fondamentali relative alla possibilità di garantire un'effettiva tutela della salute mentale. Partendo dalla considerazione che le due risoluzioni presentano molti punti in comune, nonostante la storica presenza di vedute politiche assai differenti in tale ambito, si mette a disposizione della Commissione per la redazione di un testo unificato dei due atti di indirizzo.

Maria Teresa BELLUCCI (FdI) segnala che è in corso di pubblicazione una risoluzione da lei presentata vertente sulla medesima materia di quelle in discussione, precisando che in tal modo intende offrire un contributo ulteriore al dibattito, senza volere assolutamente ostacolare una rapida prosecuzione del lavoro della Commissione.

Vito DE FILIPPO (PD) si riserva di valutare il contenuto della risoluzione preannunciata dalla deputata Bellucci.

Massimo Enrico BARONI (M5S), precisa di intervenire a titolo personale, rileva che dagli ultimi disponibili emerge un incremento delle persone assistite dai dipartimenti di salute mentale rispetto a quello riportati nella risoluzione a prima firma del collega De Filippo. Evidenzia, quindi, l'importanza di una presa in carico all'interno di quella che finora è stata considerato una sorta di « cenerentola » del servizio sanitario. Propone, quindi, alla Commissione di integrare il ciclo di audizioni svolte con l'audizione del direttore generale della prevenzione sanitaria, dottor Claudio D'Amario, che presiede il tavolo tecnico sulla salute mentale istituito presso il Ministero della salute, anche al fine di coordinare l'atto di indirizzo che verrà approvato dalla Commissione con quanto è in corso di elaborazione in quella sede.

Celeste D'ARRANDO (M5S) esprime, a nome del suo gruppo, una valutazione positiva sia sulla proposta avanzata dal collega Baroni di svolgere la predetta audizione sia sull'opportunità di predisporre un testo unificato delle risoluzioni presentate.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non riscontrando obiezioni da parte degli altri gruppi, precisa che la richiesta avanzata dal deputato Baroni sarà esaminata nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza della Commissione, prevista per la giornata di domani. Rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta delle due risoluzioni ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.
C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2019.

Marialucia LOREFICE (M5S), *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per il seguito dell'esame delle abbinate proposte di legge recanti « Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero » (C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo).

Ricorda, altresì, che nella seduta del 26 giugno scorso la Commissione ha deliberato di nominare un Comitato ristretto che si è riunito tre volte e, all'esito di tali riunioni, ha predisposto una proposta di testo unificato *(vedi allegato)*.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Lapia, affinché riferisca alla Commissione in merito alla proposta predisposta dal Comitato ristretto.

Mara LAPIA (M5S), *relatrice*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Mulè, illustra il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, sottolineando che esso riassume il contenuto delle otto proposte abbinate senza tuttavia contenere un numero eccessivo di articoli. Fa presente che tale testo, tenuto conto anche di alcune proposte emerse nel corso delle audizioni svolte, reca numerose e importanti misure quali: l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di defibrillatori sulla

base di un criterio di gradualità fondato su determinati elementi (tra cui gli orari di apertura al pubblico, l'ubicazione, il bacino di utenza di riferimento, i tempi di arrivo dei mezzi di soccorso); la previsione della possibilità di utilizzo dei defibrillatori, in condizioni di necessità, anche da parte di persone non specificamente formate; l'adozione di un'unica applicazione mobile con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale e di *software* integrati con le Centrali operative regionali del 118.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, alla luce dell'intervento svolto dalla relatrice Lapia, pone in votazione la proposta di adottare il testo unificato delle abbinate proposte di legge C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo, come testo base per il seguito dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 16 di venerdì 12 luglio.

La Commissione concorda.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia, quindi, seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), dell'Associazione generale cooperative italiane (AGCI) e della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA) e di Stefano Ronchi, *managing partner* di Valore Srl.

(Svolgimento e conclusione).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Segnala che l'ingegner Stefano Ronchi, *managing partner* di Valore Srl, ha comunicato in data odierna di non poter partecipare all'audizione per motivi di salute.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maurizio DE CARLI, *responsabile del dipartimento relazioni sindacali della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa*, Emanuele MONACI, *presidente della General Mutua dell'Associazione generale cooperative italiane*, Luciano DRAGONETTI, *presidente della MBA Mutua dell'Associazione generale cooperative italiane,* e Fabio MARROCCO, *codirettore di Confetra*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando osservazioni e ponendo quesiti, Celeste D'ARRANDO (M5S), Andrea CECCONI (Misto-MAIE) e Massimo Enrico BARONI (M5S).

Maurizio DE CARLI, *responsabile del dipartimento relazioni sindacali della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa,* Emanuele MONACI, *presidente della General Mutua dell'Associazione generale cooperative italiane*, Luciano DRAGONETTI, *presidente della MBA Mutua dell'Associazione generale cooperative italiane,* e Fabio MARROCCO, *codirettore di Confetra*, rispondono ai quesiti formulati e rendono ulteriori precisazioni.

Marialucia LOREFICE, *presidente,* ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione odierna.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di obbligo di installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici)

1. È fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di dotarsi, entro il 31 dicembre 2022, di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificata dalla presente legge, nel rispetto delle modalità indicate dalle Linee-guida di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2003, e del decreto del Ministero della salute 18 marzo 2011.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministeri interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i parametri e i criteri in base ai quali assegnare la priorità nell'obbligo di installazione della suddetta apparecchiatura medica nei luoghi di pertinenza delle amministrazioni e degli enti di cui al comma 1. I predetti parametri e criteri devono tener conto dell'apertura al pubblico, della loro ubicazione, del bacino di utenza di riferimento nonché dei tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e, ove possibile, l'analisi dei dati epidemiologici di arresto cardiaco per valutare il rischio relativo in relazione alla serie storica. È comunque da ritenersi prioritaria l'installazione dei DAE nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università, secondo i criteri individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto di cui al presente comma.

3. All'obbligo di cui al comma 1, e con le modalità di cui al comma 2, sono tenuti gli scali aerei, ferroviari e marittimi, nonché i mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, che effettuano tratte con una percorrenza continuata di una durata di almeno quattro ore.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, opportunamente segnalati da adeguata cartellonistica, nonché eventuali deroghe dal medesimo obbligo di installazione, favorendo laddove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche alla comunità.

5. Per le procedure di acquisto dei DAE esterni, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 si avvalgono degli strumenti di

acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A. ovvero dalle centrali di committenza regionali.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono stanziate, quale contributo dello Stato, risorse nei limiti di 4 milioni euro per il 2020 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

7. A copertura degli oneri di cui al comma 8 si provvede, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nei limiti ivi previsti, mediante corrispondenti riduzioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 2.

(Installazione dei DAE nei luoghi pubblici)

1. Gli enti territoriali adottano propri regolamenti al fine di prevedere l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico, 24 ore su 24, adeguatamente segnalate. Le postazioni sono dotate di sistemi automatici di chiamata e segnalazione ai servizi d'emergenza.

2. I DAE installati in luoghi pubblici devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili, 24 ore su 24, anche dall'esterno rispetto al luogo stesso e devono essere muniti di apposita segnaletica che indichi la posizione del dispositivo in maniera ben visibile e univoca, secondo la codificazione internazionale corrente.

3. Gli enti territoriali incentivano, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, le installazioni di DAE semiautomatici e automatici nei centri commerciali, condomini, alberghi e strutture aperte al pubblico nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3.

(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120)

1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: « 1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. In ogni caso, non sono punibili le azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti non in possesso dei predetti requisiti che agiscano per stato di necessità ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco »;

b) il titolo è sostituito dal seguente: « Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extra ospedaliero ».

Articolo 4.

(Dotazione e utilizzo dei DAE da parte delle società sportive dilettantistiche e professionistiche)

1. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, dopo le parole: « professionistiche che dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « sia durante le competizioni sia durante gli allenamenti e le altre attività correlate compresi trasferimenti e ritiri, »;

b) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

« 11-*bis*. È fatto obbligo alle società sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli spazi di impianti pubblici, di condividere il dispositivo DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi. Ove l'impianto sportivo coincida con quello di una scuola, è fatto obbligo, tramite stipulazione di un accordo formale, di condividere il dispositivo DAE con l'istituto scolastico. In ogni caso, il dispositivo DAE deve essere notificato e registrato presso la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente a cui deve essere altresì comunicato, attraverso opportuna modulistica informatica, la precisa collocazione del dispositivo, le sue caratteristiche, marca e modello, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili quali batterie e piastre adesive. ».

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute provvede a modificare il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 20 luglio 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 5.

(Introduzione dell'insegnamento della rianimazione cardiopolmonare di base e uso del DAE)

1. Al comma 10, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le iniziative di formazione di cui al presente comma devono comprendere anche le tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e l'uso del defibrillatore esterno. Le predette iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico e ausiliario. ».

2. Ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, provvede ad organizzare le iniziative di formazione di cui al comma 10, articolo 1, legge 13 luglio 2015, n. 107, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, programmando le attività, anche in rete di scuole, in accordo con le strutture sanitarie e di volontariato.

Articolo 6.

(Registrazione dei DAE presso le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118)

1. Al fine di consentire la localizzazione del DAE più vicino in caso di un evento di arresto cardiaco, e fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati che siano già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, specificando il numero di dispositivi, le caratteristiche, marca e modello, la loro precisa ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, le date di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso della certificazione all'uso dei DAE. Per l'acquisto dei DAE successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto della vendita il fornitore o il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, l'indirizzo dove è prevista l'installazione del DAE e il nominativo del medesimo acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.

2. Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. La Centrale operativa del sistema di emergenza

sanitaria 118 territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall'acquirente, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili.

3. Presso il Ministero della salute è istituito il registro nazionale informatizzato dei DAE installati in luoghi pubblici e privati.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la realizzazione del registro di cui al comma 3, attraverso le informazioni trasmesse dalle Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118.

5. I DAE sono connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina. Il monitoraggio del dispositivo consente di indicare lo stato operativo in tempo reale, la tracciabilità della scadenza delle parti deteriorabili, quali piastre adesive e batteria, e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

Articolo 7.

(Applicazioni mobili, software *e obbligo istruzioni)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'unica applicazione mobile con interfaccia valida su tutto il territorio nazionale e di *software* integrati con le Centrali operative regionali del 118, per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE esterni, al fine di allertare e reclutare i possibili primi soccorritori e localizzare il DAE più vicino. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione di cui al presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria nei database della Centrale operativa del 118 territorialmente competente, che hanno sostenuto e superato il corso BLSD.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 250.000 euro per l'anno 2019 e 500.000 euro per l'anno 2020, mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Centrali operative del 118 presenti sul territorio nazionale sono tenute a impartire al telefono, secondo un protocollo definito e standardizzato predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni « prearrivo » sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull'uso del DAE nonché, ove possibile, a fornire indicazioni sulla posizione del DAE più vicino.

Articolo 8.

(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Dopo il numero 1-*quater)* della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: « 1-*quinquies)* defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. ».

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede:

a) per l'anno 2019, mediante riduzione di 1 milione di euro della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) dall'anno 2020, mediante riduzione di 4 milioni di euro annui, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 9.

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione)

1. Al fine di promuovere la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove ogni anno negli istituti di istruzione primaria e secondaria una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori e agli studenti, finalizzata a informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, sulla base dei contenuti e delle indicazioni già previste da enti nazionali e internazionali.

2. Il Ministero della salute promuove, inoltre, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, provvedendo altresì ad informare in modo adeguato sull'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni in caso di intervento su soggetti colpiti da un arresto cardiaco. L'attività di informazione e comunicazione di cui al presente comma costituisce messaggio di utilità sociale e di pubblico interesse ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2019 e 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2018)392 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. COM(2018)393 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo. COM(2018)394 final *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 286

RISOLUZIONI:

7-00170 Golinelli e 7-00244 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola *(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00036)* 293

ALLEGATO (Proposta di risoluzione unitaria approvata dalla Commissione) 302

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici. Atto n. 94 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 294

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 297

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 9.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2018)392 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
COM(2018)393 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.
COM(2018)394 final.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di regolamento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2018.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 19 settembre 2018 i relatori, onorevoli Cassese, Pignatone e Golinelli, hanno introdotto la discussione sulle proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio di riforma della politica agricola comune, recanti, rispettivamente, norme sul sostegno ai piani strategici della politica agricola comune (COM(2018)392 final), sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2018)393 final) e sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sulla definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2018)394 final).

Ricorda altresì che è stato successivamente svolto un ampio ciclo di audizioni, che si è concluso il 3 luglio scorso.

Propone che, per economia dei lavori l'esame di tali atti si svolga congiuntamente fermo restando che la Commissione, all'esito dell'esame, valuterà se approvare un unico documento finale ovvero un documento per ciascuno schema di regolamento in esame.

Guglielmo GOLINELLI (Lega), *relatore*, intervenendo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che reca, tra l'altro, modifiche all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati (COM(2018)394 final), osserva preliminarmente che, rispetto alle altre due proposte di riforma della PAC in discussione, quella di cui è relatore reca modifiche di minore impatto sulla legislazione vigente.

Sottolinea, quindi, che le modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, concernono solo il settore vitivinicolo relativamente alle possibilità di produzione e alle denominazioni. Osserva, a tale riguardo – come ha già rilevato in sede di relazione – che l'introduzione nell'ambito delle categorie dei « prodotti vitivinicoli » dei prodotti vitivinicoli « dealcolizzati » e « parzialmente dealcolizzati », suscita notevoli perplessità, stante la diversità dei prodotti in questione rispetto al vino, la cui denominazione risponde a precise caratteristiche. Tale modifica, a suo avviso, produrrebbe l'effetto di ampliare la produzione a un prodotto sostanzialmente diverso dal vino, come sicuramente si può riscontrare nei prodotti dealcolizzati.

Esprime apprezzamento per il previsto ampliamento della superficie vitivinicola, nella misura dell'1 per cento all'anno, e per il mantenimento in capo allo Stato membro e alle regioni della programmazione nell'ottica di favorire una visione strategica del settore.

Rileva la necessità di valutare attentamente l'impatto dell'introduzione di nuove varietà produttive, che consentirebbe di ampliare l'offerta di prodotto a livello europeo, tenuto conto che attualmente la produzione di vino è possibile solo in determinati areali, che presentano determinati climi. Osserva, da un lato, che l'ampliamento delle tipologie di uva ammesse alla produzione, e conseguentemente anche degli « ibridi », potrebbe produrre effetti positivi sul piano della ricerca della resistenza a determinate patologie, migliorando, quindi, qualità e potenzialità produttive. Dall'altro lato, sottolinea, però, che l'ampliamento delle superfici produttive comporterebbe un aumento dell'offerta dei prodotti che per l'Italia non è necessariamente un fattore positivo, in quanto si determinerebbe una maggiore concorrenza nella produzione di vino, con una maggiore offerta sul mercato, alla quale, a domanda invariata, potrebbe corrisponderebbe una diminuzione dei prezzi.

Manifesta, invece, apprezzamento per le misure di semplificazione del sistema di registrazione delle indicazioni geografiche.

Segnala, infine, che le modifiche riguardanti la protezione dell'indicazione geografica dei prodotti aromatizzati, concernendo soltanto pochi prodotti, non produrranno effetti negativi sul settore.

Gianpaolo CASSESE (M5S), *relatore*, intervenendo sulla proposta di regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici della politica agricola comune (COM(2018)392 final), il cui esame si inserisce nell'ambito di un importante progetto su cui la Commissione sta lavorando da tempo che concerne il futuro della politica agricola post-2020, sottolinea l'importanza degli stimoli raccolti nel corso delle numerose audizioni svolte.

Osserva che i numerosi interventi e contributi costruttivi messi a disposizione della Commissione nel corso del nutrito ciclo di audizioni da una molteplicità di operatori e soggettività del settore, hanno permesso di ampliare la visuale su una materia tanto complessa quanto importante, che attualmente è in un momento cruciale di revisione, innovazione, fornendo dunque una preziosa opportunità di miglioramento per rilanciare le politiche agricole nazionali in ambito europeo.

Prima di entrare nel merito delle osservazioni svolte sul regolamento sui piani strategici, si sofferma su due aspetti che, pur non essendo oggetto di tale regolamento, sottopone all'attenzione dei colleghi in quanto di primaria rilevanza nella più generale discussione sul futuro della PAC.

Evidenzia, quindi, che il primo aspetto riguarda la necessità – sulla quale tutti i soggetti auditi hanno concordato – di difendere il budget nazionale destinato all'agricoltura. Il secondo aspetto riguarda la necessità di bloccare la « convergenza esterna » o, al limite, di parametrizzarla al costo del lavoro per evitare « *dumping* sociale » tra i Paesi.

Rileva che dalle audizioni sono emersi alcuni spunti di particolare rilevanza che potranno formare oggetto di successivi approfondimenti. Sottolinea, quindi, la necessità di sottoporre ad un'attenta valutazione la definizione nel piano strategico dell'agricoltore « vero e proprio », considerato che il sostegno al reddito sarà riservato solo agli agricoltori cosiddetti veri e propri. Occorre a suo avviso trovare risposte adeguate in relazione ai criteri in base ai quali definire definiamo l'agricoltore vero e proprio e agli strumenti attraverso i quali lo Stato membro dovrà procedere nell'accertamento di tale condizione.

Osserva che l'altra questione emersa riguarda l'idea dei « piani strategici » come indirizzo nazionale su particolari settori del comparto agricolo nazionale, che permetterà a ogni Stato membro di sviluppare strategie nazionali. Evidenzia, tuttavia, che tale concetto va calato nel contesto nazio-

nale, e quindi, con riferimento all'Italia deve essere coniugato con la necessità di confrontarsi con le regioni, che sono le autorità di gestione, trovando un equilibro tra le specificità regionali e l'indirizzo del Paese. In questo contesto, sottolinea che occorre individuare gli strumenti atti a consentire alle nostre regioni di non incappare negli errori compiuti nel recente passato, posto che alcune regioni sono riuscite a chiudere i bandi legati al piano strategico addirittura in anticipo, mentre altre regioni, allo stato attuale, non sono state nemmeno in grado di avviare il piano.

Evidenzia, inoltre, la necessità di legare gli « aiuti accoppiati » anche all'occupazione, all'assicurazione, ai contratti di filiera, in modo da evitare i rischi di facili speculazioni

Ritiene che il « pagamento redistributivo » debba essere facoltativo e non obbligatorio attraverso un'azione vincolante: ciò in quanto, in assenza di una formula giusta si rischia di disperdere risorse che invece – là dove si riscontri un deficit nell'efficienza – devono poter essere destinate a specifici settori.

In riferimento alla « gestione del rischio », ritiene corretto che le misure di gestione siano affidate allo Stato membro pur mantenendo il massimale al 70 per cento.

Un altro tema sul quale ritiene importante soffermarsi è quello che riguarda la definizione di « agricoltore attivo », da lasciare allo Stato Membro, che a suo avviso dovrebbe dotarsi di una *black list* comune, per evitare l'effetto che giudica paradossale che chi non è agricoltore attivo in Italia, possa esserlo in un altro paese dell'Unione europea.

Sottolinea poi che un ulteriore aspetto di rilevante importanza riguarda la necessità di superare il sistema dei titoli storici, a suo giudizio assolutamente anacronistico sul piano economico e sociale, per passare ad un sistema di pagamento per ettaro uniforme di eguale valore per tutti. Pur consapevole del fatto che ciò potrà scontentare qualche regione, ritiene che tale modifica potrà creare un sistema più equo e uniforme in tutto il Paese.

Si sofferma, quindi, sulla necessità di aumentare la « dimensione » per il riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori (OP) anche introducendo una gradualità negli anni per favorire l'aggregazione e per combattere allo stesso tempo le false OP, invitando i colleghi a riflettere anche su tale aspetto.

Infine, ritiene necessario prevedere un sistema di supporto tra le regioni per evitare che con il disimpegno si perdano risorse e almeno per fare in modo che, in ogni caso, l'eventuale decurtazione rimanga nelle disponibilità dello Stato Membro.

Auspica che sugli aspetti evidenziati e sugli altri profili che potranno essere oggetto di sollecitazione da parte dei colleghi, si sviluppi un proficuo approfondimento per affrontare al meglio l'importante sfida che la Commissione Agricoltura e, prima ancora, il comparto agricolo hanno di fronte.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, intervenendo sulla proposta di regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (cosiddetto regolamento orizzontale) evidenzia alcune criticità emerse nel corso delle audizioni.

Sottolinea quindi che numerosi auditi hanno sollevato una serie di perplessità in relazione alla misurazione delle *performance*. Fa presente che il funzionamento della PAC e la corretta gestione dei contributi passa attraverso un'analisi effettiva e puntuale dei risultati ottenuti e che, pertanto, l'efficacia effettiva della politica agricola sarà valutata su base pluriennale per mezzo di indicatori di impatto. Rileva, inoltre, che la nuova PAC si caratterizzerà non tanto per una mera conformità ai risultati, bensì per l'ottenimento di risultati e l'efficienza delle politiche agricole.

Evidenzia, tuttavia, che, se pure tale criterio può essere ritenuto valido, desta perplessità la tempistica di rilevamento,

considerato che è previsto un esame annuale dell'efficacia dell'attuazione come elemento chiave del costante monitoraggio e indirizzamento dell'attuazione delle politiche agricole. Ricorda, infatti, che ogni anno ciascuno Stato membro dovrà presentare una relazione sull'efficacia dell'attuazione dei piani strategici. In relazione a tale aspetto sottolinea che in sede di audizione è stato sollevato in particolare il rischio di rendere il sistema di misurazione particolarmente complesso aumentando gli adempimenti burocratici, producendo un effetto certamente non voluto dagli Stati e soprattutto dall'Italia.

Rileva che le perplessità maggiori attengono anche ai tempi di attuazione. Sottolinea, infatti, che in relazione alla previsione di una rilevazione annuale, da più parti è stato evidenziato il rischio che molte aree non siano dotate degli strumenti idonei ad effettuare la rilevazione e che un anno sia un periodo troppo breve per poter effettuare la rilevazione, raccogliere i dati, elaborarli e trasmetterli. Rimarca quindi che queste lungaggini burocratiche rischierebbero di ridurre, se non di vanificare, l'impatto stesso degli aiuti.

Segnala che, cogliendo le riflessioni svolte dalle audizioni, è stato suggerito anche di rivedere la tempistica dei controlli almeno per quel che attiene al primo periodo prevedendo che la prima rilevazione sia biennale piuttosto che annuale.

Si sofferma poi su un altro aspetto emerso dalle audizioni che è quello di agevolare i piccoli agricoltori tramite uno strumento che consenta loro di ottenere dei contributi in maniera più agevole e con minore burocrazia. Osserva che attualmente i piccoli agricoltori hanno la possibilità di accedere a uno strumento simile con dei pagamenti che vanno da 500 a 1.250 euro e che in Italia circa 550.000 agricoltori hanno scelto questo strumento. Si potrebbe, a suo avviso, prevedere di alzare anche la soglia di pagamento aumentando la platea dei piccoli agricoltori interessati a questo regime con un duplice effetto: da un lato, una riduzione della burocrazia per i piccoli agricoltori, dall'altro, il fatto che il personale e le risorse impiegate dagli attuali enti di gestione dei pagamenti potrebbe concentrarsi sul numero di pratiche risultando in questo modo maggiormente efficiente.

Analizza poi un ulteriore aspetto che attiene al *capping* e alla degressività che, come noto, sono due elementi che caratterizzeranno la futura PAC (con la degressività applicata già a partire da 60.000 euro e il *capping* con la fissazione di un tetto massimo pari a 100.000 euro). Al fine di favorire l'emersione del lavoro nero si potrebbe ipotizzare un sistema che non solo sconti da tali strumenti il costo del lavoro, ma che addirittura possa introdurre una premialità prendendo in considerazione il costo del lavoro meno oneroso favorendo l'occupazione.

Si sofferma su un'altra perplessità emersa nel corso dell'attività conoscitiva che riguarda il disimpegno. Osserva che in caso di disimpegno è previsto, infatti, che le somme ritornino all'Unione europea; osserva, tuttavia, che questo sistema può essere particolarmente dannoso per gli Stati, come l'Italia, che presentano delle regioni a maggiore o minore efficienza di spesa. Segnala quindi che è stata avanzata la proposta che le somme destinate allo Stato membro in caso di disimpegno di alcune regioni rimangano comunque dello Stato membro che avrà la possibilità di allocare le risorse nelle aree ad alta efficienza di spesa.

Infine fa presente che molti enti, soprattutto le regioni, hanno sollevato dubbi e perplessità in relazione alla gestione unica, considerato che la proposta di modifica del regolamento prevede che all'interno di ogni Stato membro vi sia un unico ente di gestione, introducendo un metodo che ha dei vantaggi ma anche degli svantaggi. Osserva, d'altro canto, che anche le regioni hanno evidenziato che l'esistenza di 20 PSR hanno portato ad una serie di inefficienze in termini di minore o maggiore capacità di spesa e che non vi è stata una piena visione agricola unitaria del Paese. Rileva inoltre che un altro elemento di criticità sollevato le stesse regioni attiene alle difficoltà di gestire le macro aree agricole che ricadono su più regioni.

Ritiene quindi che, da un lato, con una gestione unica si potrebbero ridurre questi aspetti, ma che, dall'altro, anche la gestione unica presenta diverse criticità: in particolare evidenzia il rischio che una gestione unica risulti troppo rigida, che non riesca a raccogliere le esigenze del territorio e che, in definitiva, possa rendere di difficile attuazione le politiche agricole sui territori. A tale proposito, fa presente che è emersa la possibilità di prevedere uno strumento simile a quello della Conferenza Stato-regioni, nel quale ciascuna regione potrà far confluire la propria visione per addivenire ad un unico punto di vista, valutando la possibilità per le regioni stesse di gestire direttamente le somme. Si otterrebbe così, da un lato, una visione organica dell'agricoltura del Paese – frutto però delle voci delle singole regioni – e, dall'altro, si lascerebbe poi alle singole regioni il compito di calare nel proprio territorio le rispettive peculiarità.

Invita i colleghi a fargli pervenire riflessioni e suggerimenti.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, interviene nel merito del dibattito per svolgere alcune riflessioni che tengono conto anche delle osservazioni emerse dal nutrito ciclo di audizioni svolto dalla Commissione e delle numerose segnalazioni da lui ricevute nel corso dell'attività di esame delle proposte di riforma della PAC, la cui applicazione, per diverse ragioni, avverrà probabilmente nel 2021-2022, con un prolungamento quindi dell'impianto attuale.

Ritiene che la questione del budget agricolo sia il tema chiave dell'intera discussione e giudica estremamente opportuno che il Governo italiano abbia annunciato che voterà in senso contrario alla proposta di bilancio pluriennale dell'UE 2021-2027 della Commissione qualora vi sarà un taglio delle risorse destinate alla PAC. Reputa infatti che ciò rappresenti una fondamentale azione a difesa del mondo agricolo – sulla quale deve registrarsi il massimo sostegno da parte di tutti i soggetti coinvolti – poiché, se è vero che, da un lato, occorre produrre, dall'altro, è necessario salvaguardare i beni ambientali. Osserva, infatti, che la visione ambientale, come è emerso dalle riflessioni dei relatori, richiederà uno sforzo maggiore agli agricoltori, tramite il sistema degli indicatori, imponendo loro maggiori oneri e se a ciò corrisponderà una diminuzione delle risorse a loro destinate, si potrà produrre l'effetto di bloccare il sistema.

Riguardo alla questione dei piani strategici, degli indicatori e dell'unico soggetto interlocutorio come strumenti per una semplificazione del sistema – che costituivano oggetto della « scommessa » fatta dal Commissario Phil Hogan – osserva che tale sistema si scontra con le realtà regionali, che in Italia, così come in altri Paesi, hanno specifiche competenze in materia agricola, costituzionalmente tutelate, o con il fatto che alcune regioni non hanno la capacità annuale di misurare le *performance*, fermo restando che gli obiettivi comuni devono trovare applicazione sull'intero territorio. Ritiene, quindi, che nella gestione del sistema occorra difendere una visione regionalista, anche se occorre riflettere sugli effetti di sperequazione che si producono in capo alle aziende, avendo misure, come quelle che ad esempio riguardano il mantenimento del metodo biologico o il benessere animale, che variano da regione a regione, imponendo maggiori o minori oneri. Ribadisce pertanto l'opportunità di mantenere una visione di Paese, fermo restando che, come sottolineato dall'onorevole Pignatone, è necessario agire per assicurare il pieno esercizio delle funzioni delle regioni. In tale contesto, ricorda, peraltro, che in sede di audizione, l'assessore Caselli ha evidenziato la mancanza di un automatismo tra sistema centrale e maggiore efficienza dello stesso, portando l'esempio del FEAMP che ha una capacità di spesa inferiore rispetto alla media della politica agricola comune.

Con riferimento all'OCM, segnala la questione delle misure di calcolo dell'invecchiamento dei distillati, ricordando che in audizione sono state evidenziate le problematiche connesse al ricorso al metodo Solera che non essendo un metodo di

invecchiamento statico potrebbe produrre effetti negativi per i nostri prodotti, come il brandy.

Infine, sottopone ai colleghi le sue perplessità circa l'opportunità di definire agricoltore attivo il soggetto che produce un reddito di 350 euro all'anno, come previsto dalla soglia attualmente fissata per l'accesso ai pagamenti diretti. Considerata la scarsità di risorse a disposizione, reputa che sarebbe opportuno ottimizzare tali risorse destinandole ai soggetti che svolgono effettivamente attività agricole e che producono occupazione, indirizzando in tal senso l'azione del Governo.

Maria Chiara GADDA (PD) dopo aver ringraziato i relatori per le utili osservazioni svolte in relazione a quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalla Commissione, interviene sull'ordine dei lavori per chiedere chiarimenti in ordine alle modalità con le quali la Commissione proseguirà nell'esame delle proposte di regolamento in oggetto. Sottolinea, infatti, che i contenuti degli atti in esame non sono ancora definitivi, essendo attualmente in corso le trattative tra le competenti istituzioni europee, e che ciò suggerirebbe alla Commissione di procedere attraverso l'approvazione di un atto d'indirizzo al Governo, anche al fine di dare organicità ai lavori, come peraltro fatto nella passata legislatura.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, fa presente che rispetto all'organizzazione dei lavori programmata in fase di avvio dell'esame degli atti europei in titolo, sono intervenuti mutamenti a livello istituzionale che hanno modificato anche l'orizzonte temporale a disposizione. Fa presente altresì di aver ritenuto opportuno, al termine di un nutrito ciclo di audizioni, che si è concluso soltanto il 3 luglio scorso con l'audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni, incaricare i relatori di dare conto delle principali questioni rappresentanti dai numerosi soggetti auditi al fine di poter svolgere un dibattito approfondito sui contenuti degli atti in esame.

Osserva, inoltre, che l'odierno dibattito potrà essere utile anche in relazione alle comunicazioni che il Governo renderà domani – in sede di Commissioni riunite XIII-XIV della Camera e 9a-14a del Senato – in vista del Consiglio dell'Unione europea in materia di agricoltura e pesca, previsto per il 15 luglio 2019.

Ritiene che parallelamente all'esame delle proposte di regolamento in oggetto, la Commissione possa esprimersi attraverso un atto d'indirizzo utile ad orientare il Governo nelle trattative che sono in corso a livello europeo sul tema della riforma della PAC. Ferma restando la facoltà di ciascun gruppo di presentare una propria risoluzione, auspica a tale riguardo che, come è avvenuto su tale materia nella precedente legislatura, la Commissione Agricoltura possa esprimersi con un atto di indirizzo unitario.

Maria Chiara GADDA (PD) osserva che, a suo avviso, sarebbe stato più utile per la Commissione approvare un atto d'indirizzo in tempo utile per il Consiglio dell'Unione europea in materia di agricoltura e pesca, che si terrà il 15 luglio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, fa presente che, essendosi svolta l'ultima audizione il 3 luglio scorso, la Commissione non ha avuto a disposizione i tempi tecnici necessari per approvare una risoluzione.

Dario BOND (FI) chiede di poter conoscere il testo degli emendamenti presentati dalla Conferenza delle regioni alle proposte di regolamento concernenti la riforma della PAC.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, accoglie la richiesta avanzata dal deputato Bond facendo presente che si tratta di atti acquisiti dalla Commissione nel corso dell'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle regioni. Non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 10 luglio 2019. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Franco Manzato.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00170 Golinelli e 7-00244 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00036).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 giugno 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 27 giugno scorso, la Commissione ha deliberato di proseguire congiuntamente la discussione delle risoluzioni. Avverte quindi che i deputati Golinelli e Gagnarli hanno predisposto una proposta di risoluzione unitaria, che è stata inviata ai colleghi nella giornata di ieri *(vedi allegato)*.

Guglielmo GOLINELLI (Lega) illustra, anche a nome della collega Gagnarli, la proposta di risoluzione unitaria. Evidenzia, quindi, che mentre la normativa europea, con il regolamento (UE) 1169/2011 ha previsto l'obbligo per il produttore/allevatore di indicare in etichetta il luogo di nascita in taluni casi, nonché dell'allevamento e della macellazione per le carni fresche, refrigerate o congelate suine, ovine, caprine e di volatili, a tutt'oggi la carne di coniglio resta ancora esclusa da tale obbligo di etichettatura.

Rammenta inoltre che il regolamento (CE) n. 1760/2000 ha istituito un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine che garantisce al massimo livello la tracciabilità per ogni singolo animale dotandolo di un passaporto.

Sottolinea quindi che, con la proposta di risoluzione unitaria in esame, si impegna il Governo ad attivarsi nelle opportune sedi europee per l'inserimento, nella normativa dell'Unione, dell'obbligo di etichettatura di origine per le carni di coniglio e per i prodotti trasformati a base di coniglio, sia intero che porzionato, oltre a quello di allevamento e di macellazione, al fine di salvaguardare un comparto importante della zootecnia nazionale e garantire una maggior certezza giuridica a tutti gli operatori della filiera e una corretta informazione ai consumatori. Sottolinea, infatti, che l'Italia non è un Paese autosufficiente per quanto riguarda la produzione di carne cunicola e che spesso dalle importazioni da Paesi extra UE arrivano sulle tavole degli italiani conigli surgelati dei quali è difficile individuare la provenienza. Ciò danneggia i nostri produttori anche con una forma di *dumping* produttivo con i costi di produzione che all'estero sono inferiori e conseguente necessità di allineare al ribasso il prezzo della carne italiana.

Evidenzia inoltre l'importanza dell'impegno relativo a inserire in etichetta anche le informazioni relative al sistema di allevamento dei conigli per poter distinguere l'allevamento convenzionale in gabbia da quello allo stato brado, nonché dell'assunzione di iniziative volte a migliorare la tracciabilità e la trasparenza di mercato.

Chiara GAGNARLI (M5S) ringrazia il collega Golinelli che per primo ha portato all'attenzione della Commissione il tema della crisi del settore cunicolo. Rimarca quindi l'importanza dell'impegno rivolto al Governo ad attivarsi per estendere l'obbligo di etichettatura, previsto dal regolamento (UE) 1169/2011, alla carne cunicola. Manifesta inoltre apprezzamento per

l'inserimento – su impulso anche del presidente Gallinella – dell'impegno volto a prevedere l'indicazione in etichetta anche delle informazioni relative al sistema di allevamento. Considerata la sensibilità dimostrata dai consumatori al tema dei metodi di allevamento più rispettosi del benessere animale, ritiene che tale genere di informazione potrebbe contribuire a incrementare il consumo interno.

Reputa, quindi, che la proposta di risoluzione unitaria rappresenti un buon lavoro di sintesi e auspica che il Governo dia ad essa una rapida attuazione.

Il sottosegretario Franco MANZATO esprime parere favorevole sulla proposta di risoluzione unitaria.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di risoluzione unitaria *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2019. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Franco Manzato.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici.
Atto n. 94.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 1º agosto 2019.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame è stato adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, che rappresenta un testo frutto di un lavoro intenso e molto lungo svolto nella precedente legislatura dalla Commissione con il coinvolgimento di tutti i gruppi e delle associazioni rappresentative delle categorie del settore.

In particolare, ricorda che l'articolo 7 della legge n. 238 ha previsto che lo Stato promuova interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ubicati nelle aree a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati « vigneti eroici o storici » (comma 1).

Il comma 2 specifica che tali vigneti si caratterizzano per essere situati in aree le cui condizioni ambientali e climatiche rendono unico il prodotto legato alla coltivazione della vite.

Il comma 3 rinvia, quindi, ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per: l'individuazione dei territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1; la definizione delle tipologie di interventi eventualmente passibili di finanziamento, compatibilmente con la programmazione finanziaria e l'ordine di priorità individuate dal Ministero o dalle regioni nei provvedimenti che destinano, nel rispetto della normativa europea rela-

tiva al settore vitivinicolo, apposite risorse finanziarie nell'ambito del programma di sostegno al settore.

A tal fine, sempre in base al comma 3, il decreto può fare riferimento alle tecniche e ai materiali sostenibili impiegabili, ai quali è richiesto il rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e delle identità locali, all'agricoltura tradizionale, alla produzione integrata, per la quale richiama le linee guida nazionali sulla produzione integrata (LGNPI) e il sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI), e all'agricoltura biologica.

Il decreto è chiamato inoltre a stabilire i criteri per l'individuazione dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo, dei vigneti e l'attribuzione alle regioni della competenza in materia di controlli per gli interventi per i quali sono stati erogati i contributi sulla base di apposite linee guida concordate con il Ministero. Il comma 4 dispone che dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sancito intesa sullo schema di decreto a condizione che, all'articolo 1, lettera *e)*, dove si definisce la nozione di « piccole isole » fossero soppresse le parole: « caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici ». Il testo trasmesso alle Camere è stato modificato nel senso richiesto dalle regioni.

Venendo ai contenuti dello schema di decreto ministeriale, osserva che l'articolo 1 reca talune definizioni in ordine a: *a)* Ministero per il quale deve intendersi il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; *b)* Regioni intese come le regioni e le province di Trento e Bolzano; *c)* Registro per il quale deve intendersi il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali; *d)* PNS inteso come Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013; *e)* Piccole isole, le isole con superficie totale massima di 250 chilometri quadrati.

Quanto al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, fa presente che è stato previsto dal decreto ministeriale n. 17070 del 2012 che ha istituito, con esso, l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali. Ad esso è stato attribuito il compito di elaborare strategie di intervento a tutela e valorizzazione del paesaggio rurale, di effettuare, a tal fine, appositi censimenti e di gestire, appunto, il Registro nazionale. Quest'ultimo identifica e cataloga i paesaggi rurali tradizionali, seleziona le eventuali candidature per l'iscrizione nella Lista rappresentativa del Patrimonio mondiale dell'Umanità o nella Rete delle riserve di Biosfera dell'UNESCO.

Quanto al Programma nazionale di sostegno nel settore vitivinicolo, rileva che esso viene predisposto in attuazione di quanto previsto per il settore dal regolamento n. 1308 del 2013, che prevede specifici finanziamenti per le seguenti misure: promozione sui mercati esteri (alla quale è destinata per il 2019 la cifra di circa 99 milioni); ristrutturazione e riconversione dei vigneti (per le quali sono stanziati, sempre per il 2019, circa 126 milioni); investimenti (per i quali è assegnata una quota di circa 90 milioni); distillazione dei sottoprodotti (al quale è assegnato un ammontare di circa 21 milioni) per un totale di circa 336 milioni di euro.

L'articolo 2 reca una definizione dei vigneti eroici e dei vigneti storici. Evidenzia che, come si legge nella relazione illustrativa, inoltre, il decreto reca una definizione di « vigneto eroico » e di « vigneto storico » enucleata declinando ed adattando al contesto vitivinicolo, quanto stabilito da istituzioni governative e internazionali in quanto si tratta di categorie non espressamente definite dalla normativa nazionale.

Sempre la relazione illustrativa specifica che, al fine di garantire il rispetto di quanto dettato dalla legge in parola, sono stati individuati specifici ed oggettivi requisiti che i vigneti debbono possedere per

poter essere definiti « eroici » o « storici », in modo da evitare possibili speculazioni.

In particolare, l'articolo 2, comma 1, definisce eroici quei vigneti che: – ricadono in aree soggette a rischio idrogeologico; – sono situati in aree nelle quali le condizioni orografiche creano difficoltà alla coltivazione con l'utilizzo delle macchine; – sono ubicati in zone di particolare pregio paesaggistico e ambientale; – sono situati nelle piccole isole. Il comma 2 definisce storici quei vigneti la cui coltivazione risale ad una data, rinvenibile dalle particelle catastali, antecedente il 1960 ed è effettuata con l'impiego di pratiche e tecniche tradizionali utilizzate nel rispetto delle caratteristiche fisiche e climatiche locali.

L'articolo 3 definisce i criteri – tratti dai parametri elaborati dal CERVIM, associazione che ha come fine l'attività di ricerca, studi e salvaguardia della viticoltura montana, intesa come quell'agricoltura caratterizzata da difficoltà strutturali permanenti – per l'individuazione dei territori. Il comma 1 statuisce che, fatte salve le aree già individuate dai piani paesaggistici regionali, i vigneti eroici devono possedere uno o più dei seguenti requisiti: pendenza del terreno superiore al 30 per cento; altitudine media superiore a 500 metri sopra il livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su un altopiano; sistemazione degli impianti su terrazze e gradoni; viticoltura delle piccole isole.

I vigneti storici, ai sensi dei commi 2 e 3, sono quelli che: vantano una superficie/particella in data antecedente al 1960; abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: *a)* utilizzino forme di conduzione tradizionali connesse ai luoghi di produzione, specificamente documentate *b)* vantino sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come individuate nell'Allegato I (terrazzamento, ciglionamento, rittochino, cavalcapoggio, girapoggio e spina). Ai sensi del comma 3 sono, altresì, considerati storici i vigneti che: 1) appartengono ai paesaggi iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, purché la viticultura rappresenti la ragione dell'iscrizione e il vigneto costituisca la ragione principale che ha giustificato l'inserimento nel registro; 2) afferiscono a territori che hanno ottenuto il riconoscimento di eccezionale valore universale da parte dell'UNESCO e il criterio di iscrizione nella lista è dovuto esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura; 3) ricadano in aree tutelate dalle leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici per la tutela di specifici territori vitivinicoli.

Con riferimento alla formulazione degli articoli 2 e 3, ritiene che si debba avviare un'interlocuzione con il Governo al fine di acquisire elementi per specificarne la portata applicativa. Precisa che è in particolare necessario comprendere se i requisiti indicati all'articolo 2 si cumulino o meno con quelli indicati all'articolo 3 e distinguere più accuratamente i requisiti per l'individuazione dei vigneti storici da quelli dei vigneti eroici al fine di evitare sovrapposizioni.

L'articolo 4 individua i criteri per la definizione delle tipologie degli interventi. Il comma 1 specifica che le tipologie di intervento devono essere finalizzate al ripristino, recupero, manutenzione dei vigneti ubicati in aree soggette a rischio idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale (*recte*: i vigneti e i territori di cui agli articoli 2 e 3) e dovranno soddisfare uno o più dei seguenti parametri: le tecniche di conduzione del vigneto dovranno essere in linea con le pratiche di ciascun territorio (densità dell'impianto, forme di allevamento, sistemazioni idraulico-agrarie, uso di pali in legno) ed assicurare il rispetto dell'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto è inserito; gli interventi effettuati devono prevedere il consolidamento delle strutture, con la realizzazione, a titolo di esempio, di muretti a secco, ciglioni, inerbimento, al fine di preservare il suolo dal dissesto idrogeologico; il ripristino dovrà essere effettuato con l'utilizzo di vitigni autoctoni utilizzati nella zona; l'intervento dovrà riguardare la promozione e la pubblicità delle produzioni riferibili alla « viticoltura eroica o storica », anche attra-

verso l'utilizzo di un marchio nazionale, che sarà successivamente definito e individuato.

Il comma 2 prevede che per gli interventi in esame, il Ministero, d'intesa con le regioni, possa destinare, con propri decreti, apposite risorse finanziarie rinvenibili nell'ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e individuare i criteri di priorità, compito peraltro attribuito dall'articolo 7 della legge 238 direttamente al decreto *de quo*.

Infine, l'articolo 5, recante disposizioni finali, prevede che i produttori interessati debbano presentare alla regione di competenza domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, allegando apposita documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti individuati all'articolo 3. Le regioni, ai sensi del comma 2, svolgono l'istruttoria ai fini del riconoscimento nell'elenco dei vigneti storici o eroici, che saranno tenuti dalle regioni. Le stesse sono chiamate a svolgere i relativi controlli in ordine alla permanenza dei requisiti.

In conclusione, evidenzia la necessità di interloquire con il Governo al fine non solo di chiarire – come già rilevato – alcune definizioni che nella lettura combinata degli articoli 2 e 3 rischiano di ingenerare incertezze sulla loro portata applicativa, ma anche sulla portata dei rinvii a ulteriori decreti disposti dallo schema in esame, nonché in merito al marchio nazionale. A suo avviso, occorre a tale proposito chiarire se lo schema fa riferimento a un marchio che si intende istituire o al marchio già esistente creato dal CERVIM nell'ambito delle sue iniziative sulla materia in oggetto. Sottolinea da ultimo che vi è grande interesse e attesa per l'attuazione di questa parte della legge n. 238 del 2016.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, accogliendo le richieste di approfondimento evidenziate dalla relatrice, assicura che la Commissione si soffermerà sulle questioni emerse al fine di poter esprimere un parere nella piena consapevolezza dell'importanza di salvaguardare le produzioni che si svolgono in luoghi particolarmente difficili, tutelando, in tal modo, la storicità e la biodiversità.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Franco Manzato.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche al codice della strada.
Testo unificato C. 24 e abb.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione di merito, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Aula a partire da lunedì 15, intende votare il mandato al relatore domani, giovedì 11 luglio, per cui la Commissione dovrà esprimersi nella seduta già convocata per domani mattina.

Margherita DEL SESTO (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per le parti di competenza, un parere alla Commissione Trasporti sul testo unificato delle proposte di legge concernenti modifiche al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C. 24 e abbinate),

come risultante dagli emendamenti approvati.

Segnala che il testo, che si compone di 10 articoli, reca, all'articolo 1, numerosi interventi per la tutela dei soggetti vulnerabili, a partire dalla sostituzione, in tutto il Codice della strada, delle diciture attualmente usate per indicare gli invalidi, con quelle di « persone con disabilità », in ossequio ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009.

Il testo unificato reca poi disposizioni finalizzate alla sicurezza stradale (articolo 2), a favorire la mobilità urbana ed extraurbana (articolo 3), nonché la mobilità personale e la mobilità ciclistica (articolo 4).

Il testo unificato prevede, inoltre, disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza (articolo 5), di veicoli pesanti e di macchine agricole (articolo 6), di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico (articolo 7) e di veicoli di soccorso (articolo 8), in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta (articolo 9) nonché disposizioni di attuazione e finali (articolo 10).

Con riferimento agli aspetti di competenza della XIII Commissione, osserva che l'articolo 1, alla lettera *l)* del comma 2, sostituisce l'articolo 70 del Codice che disciplina il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte al fine di limitarlo, nel primo caso, a servizio di trasporto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche.

Rileva che attualmente l'articolo 70 consente ai comuni di rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell'area comunale, ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l'uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

Con la modifica apportata viene eliminato il riferimento al generico servizio di piazza con veicoli a trazione animale nei comuni, che non viene più contemplato nella disposizione e che viene previsto solo come servizio di trasporto nei parchi, nelle riserve naturali e in manifestazioni pubbliche dal nuovo comma 3 dell'articolo 70 del Codice. In dettaglio si consente ai comuni di rilasciare licenze per il servizio di trasporto a trazione animale con conducente svolto esclusivamente all'interno di parchi urbani e riserve naturali a fini ludici, culturali e turistici, nonché in occasione e limitatamente alla durata di manifestazioni pubbliche a carattere religioso, culturale, storico rievocativo e della tradizione popolare. Si prevede inoltre con il successivo comma 6 dell'articolo 1 che entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge debbano essere adeguati i regolamenti comunali, prevedendo la possibilità di riconvertire le licenze esistenti in licenze per carrozze a trazione elettrica, licenze taxi, licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone e autorizzazioni per noleggio di auto d'epoca.

Il comma 7 prevede poi che il Ministro della salute stabilisca con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i criteri per l'affidamento degli animali utilizzati per il trasporto di persone in servizi di piazza ed in servizi pubblici non di linea, ad Associazioni di protezione animale riconosciute.

Nell'ambito dell'articolo 5 – che interviene su alcuni articoli del Codice della strada, recando, tra l'altro, misure di semplificazione – la lettera *c)* modifica l'articolo 93 del Codice della strada, aggiungendo un nuovo comma 12-*bis* che consente di fornire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al momento dell'immatricolazione del veicolo, o successivamente in occasione della revisione o di qualsiasi aggiornamento dei documenti di circolazione, per ricevere le notifiche dei provvedimenti previsti dal Codice.

Si prevede che, qualora ci si avvalga di tale facoltà, è necessario comunicare ogni successiva variazione dell'indirizzo all'Uf-

ficio della Direzione generale della M.C.T.C. entro 15 giorni dalla sua effettuazione. Per chi non ottempera a tale obbligo è prevista la sanzione amministrativa a da 85 a 338 euro.

Segnala che tali disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle macchine agricole e alle macchine operatrici, in particolare nei casi previsti dagli articoli 108 (rilascio delle carte di circolazione per le macchine agricole), 110 (immatricolazione delle macchine agricole), 111 (revisione delle macchine agricole) e 114 (circolazione su strada delle macchine operatrici).

Osserva che l'articolo 6, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)* modifica gli articoli 57, 104 e 105 del Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), relativi alle macchine agricole.

Nello specifico, con la lettera *b)* n. 1) viene modificata la definizione di macchine agricole operatrici trainate contenuta all'articolo 57 del Codice, in particolare al comma 2, lett. *b)*, al fine di estenderla alle macchine destinate al trasporto di prodotti inerenti all'operatività della macchina, nel rispetto, ove ricorrano, delle prescrizioni ADR, di cui all'articolo 168 sui prodotti tossici o pericolosi.

L'articolo 168 del Codice disciplina il trasporto su strada di materiali pericolosi disponendo che ai fini del trasporto su strada sono considerati materiali pericolosi quelli appartenenti alle classi indicate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose, che è stato siglato a Ginevra nel 1957 e ratificato con la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni. Si tratta dell'accordo c.d. ADR (*European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road*) per il quale la direttiva 94/55/CE ne ha resa obbligatoria l'osservanza anche per i trasporti nazionali a partire dal 1997. L'accordo viene aggiornato ogni due anni per tener conto dello sviluppo tecnologico e di nuove esigenze del mondo del trasporto, anche sulla base degli emendamenti apportati alle Raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose.

Il punto n. 2) della lettera *b)* estende poi alle macchine agricole semoventi a cingoli in gomma la previsione che le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente, ai fini della circolazione su strada, non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h (articolo 57, comma 3).

Le lettere *d)* ed *e)* modificano le disposizioni relative ai limiti di massa delle macchine agricole e il traino di macchine agricole, disciplinate dagli articoli 104 e 105 del Codice. Nel dettaglio, con la lettera *d)*, n. 1) si dispone l'aumento del limite di massa, previsto dal comma 3 dell'articolo 104, da 14 a 18 tonnellate e da 20 a 24 tonnellate per le *macchine agricole semoventi*, nel caso in cui il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm^2 nonché nel caso di veicoli a tre o più assi (recte: a due o più assi).

Inoltre, con la lettera *d)* n. 2) si novella il comma 4 dell'articolo 104, relativo alle modalità di calcolo della massa massima per asse delle macchine agricole: con la nuova formulazione si stabilisce che la massa massima sull'asse più caricato non possa superare 10 tonnellate per asse non motore e 11,5 tonnellate per asse motore, mentre nella formulazione attuale non si distingue tra assi motore ed assi non motore, fissando un limite unico a 10 tonnellate, mentre nel caso di due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non si possono superare le 11 tonnellate e, nel caso di distanza non inferiore a 1,20 m, le 14 tonnellate.

Con la lettera *d)* n. 3 si prevede l'aumento (mediante una novella al comma 6 dell'articolo 104) da 16 a 32 tonnellate del limite di massa per le macchine agricole cingolate.

Alla lettera *e)* si modifica l'articolo 105 del Codice, al comma 1, prevedendo l'aumento della lunghezza massima dei convogli formati da macchine agricole semoventi e trainate, da 16,50 a 18 metri, nonché la contestuale introduzione di un limite di massa a 44 tonnellate.

Osserva, inoltre, che con la lettera *f)* dell'articolo 6 si modifica l'articolo 110 del Codice, in materia di immatricolazione di macchine agricole, introducendo al comma 2 un periodo in base al quale si rende possibile l'immatricolazione di macchine agricole – attualmente consentita a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici – anche a nome di commercianti nonché a nome di colui che si dichiari proprietario del mezzo ma, in tale ultimo caso, limitatamente alle macchine agricole (escluse quelle operatrici ad un asse) con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t e che rispettino i requisiti per la circolazione cui all'articolo 57, comma 3 (le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h e quelle a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purché muniti di sovrapattini la velocità di 15 km/h), nonché ai rimorchi agricoli (escluse le macchine operatrici) con massa complessiva non superiore a 6 t.

La lettera *g*) dell'articolo 6 aggiunge poi un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 110 del Codice che, ricordo, disciplina l'immatricolazione delle macchine agricole e dei rimorchi agricoli, stabilendo che, al fine di incentivare lo sviluppo delle reti di imprese di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all'acquisto di macchine agricole, è consentita l'immatricolazione a nome della rete di impresa, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risulti la sede della rete, la denominazione, il programma comune di rete e l'individuazione di una impresa quale incaricata ad eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge alla figura del proprietario del veicolo.

Rileva poi che l'articolo 7 – che interviene in materia di veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico – alla lettera *a)* n. 1), modifica l'articolo 60 del Codice, comma 1, al fine di estendere alle macchine agricole d'epoca nonché di interesse storico, collezionistico, il regime di veicolo atipico già previsto dal medesimo articolo per i motoveicoli e gli autoveicoli.

Allo stesso scopo, con la lettera *a)* n. 2), è esteso alle macchine agricole quanto previsto dal comma 2 della disposizione che definisce come « veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione » prevedendo poi che tali veicoli siano iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri ». Viene conseguentemente rinominata, in base al n. 3) della lettera *a)*, la rubrica dell'articolo 60 inserendo la condizione, per tutti i veicoli contemplati dall'articolo, che siano iscritti negli appositi registri.

Si prevede infine con la lettera *b)*, attraverso l'inserimento del comma 4-*bis* all'articolo 80, che per tali veicoli la revisione sia effettuata ogni quattro anni.

Il comma 2 dell'articolo 7 introduce la classificazione come veicolo d'interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 215 del regolamento di attuazione del Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992), delle macchine agricole la cui data di costruzione sia precedente di almeno 40 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione.

Il richiamato articolo 215 del regolamento di attuazione del Codice prevede che siano classificati d'interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lan-

cia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e da questo dotati della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche. La data di costruzione deve risultare precedente di almeno 20 anni a quella di richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6, i quali subordinano la circolazione alla verifica di talune prescrizioni tecniche indicate in appendice al regolamento e relative ai sistemi di frenatura, segnalazione acustica e visiva, ai tubi di scarico ed agli pneumatici.

Il comma 2 prevede altresì che le caratteristiche tecniche debbano comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell'autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 215 del regolamento di attuazione del Codice della strada, prevedendo il conseguente adeguamento entro un mese del regolamento esecuzione ed attuazione del Codice della strada.

Filippo GALLINELLA, *presidente,* nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

7-00170 Golinelli e 7-00244 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE UNITARIA APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

l'Unione europea si colloca al primo posto per la produzione di conigli a livello mondiale, superando l'Asia e in particolare la Cina che tuttavia, con una produzione di 417 mila tonnellate di carcasse, è il maggiore esportatore; l'Unione europea ha un saldo negativo nella bilancia commerciale con la Cina per quanto riguarda la carne di coniglio: il 99 per cento delle importazioni di carne di coniglio nell'Unione europea provengono dalla Cina e questa condizione pone gli allevatori europei, compresi gli italiani, in una situazione di pesante svantaggio commerciale;

l'Italia, fino a pochi anni addietro *leader* europeo del settore, ha perso il proprio primato produttivo, subendo anche la competizione europea, soprattutto di Francia, Spagna e Ungheria. Tali stabili e massicce importazioni di conigli dall'estero, soprattutto dalla Francia e Ungheria, vanno ad appesantire il mercato e a condizionare negativamente le quotazioni spesso al di sotto dei costi produttivi;

negli ultimi anni le importazioni italiane hanno subito una trasformazione: i volumi di importazione dalla Germania, che non è un Paese produttore, sono elevati e vi sono dubbi sulla provenienza di conigli (congelati o refrigerati) da altre zone europee o extraeuropee. Tanto è vero che è stata anche denunciata la presenza di un « mercato parallelo » d'importazione dei conigli da Paesi extraeuropei, in particolare dalla Cina. Sul mercato italiano, in sofferenza anche per fenomeni di *dumping,* il rischio è che arrivi carne di coniglio di bassa qualità;

la filiera cunicola italiana ancora poco organizzata e piuttosto polverizzata, la bassa competitività dei nostri allevamenti, la competizione europea ed extra europea, hanno causato il fallimento di oltre il 40 per cento degli allevamenti cunicoli italiani e di oltre il 20 per cento dei macelli;

in data 29 aprile 2010 è stato approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il Piano di intervento per il settore cunicolo (Atto 22/Conferenza Stato-regioni), ma ad oggi molte previsioni in esso contenute sono ancora disattese; l'istituzione della Commissione unica nazionale dei conigli vivi da carne da allevamento nazionale (C.u.n. cunicola), avviata dopo una lunga gestazione, con lo scopo di formulare le tendenze di mercato e dei prezzi della categoria di prodotto « conigli vivi da allevamento nazionale » in maniera trasparente e neutrale, è una delle poche misure previste dal Piana ad essere stata attuata;

al riguardo, l'Autorità garante del mercato e della concorrenza, nelle sue osservazioni del 29 aprile 2011 inviate al Governo e alle Camere, ha sancito che l'attività della Cun deve ispirarsi ai princìpi di trasparenza e neutralità, elementi fondamentali per tutelare il libero mercato e la libera concorrenza e per consentire di superare i meccanismi discrezionali delle

borse merci locali, così decretando l'autorevolezza della Cun stessa;

il Piano di intervento per il settore cunicolo prevedeva anche azioni per l'introduzione dell'etichettatura di origine obbligatoria della carne di coniglio, rimasta disattesa a differenza delle carni bovine, suine, ovine, caprine e di volatili, per le quali l'obbligo è stato introdotto dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 e n. 1169/2011;

il regolamento (CE) n. 1760/2000 ha istituito un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e di etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

scopo del suddetto regolamento era quello di dare stabilità al mercato delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, cosiddetto « morbo della mucca pazza », migliorando la trasparenza in merito alle condizioni di produzione e commercializzazione di tali prodotti, in particolare per quanto attiene alla rintracciabilità;

il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ha realizzato un riassetto della normativa previgente e consolidato in un unico testo le norme di carattere generale sulla pubblicità, sull'etichettatura, sull'indicazione degli allergeni e sull'etichettatura nutrizionale. Inoltre, ha reso obbligatoria per il produttore/allevatore l'indicazione di origine per le carni fresche suine, ovine, caprine e di volatili;

dal 1º aprile 2015 è divenuto, quindi, obbligatorio in tutti i Paesi europei indicare in etichetta l'origine delle carni fresche, refrigerate o congelate suine, ovine, caprine e di volatili. In etichetta, dunque, si trova indicato il luogo dell'allevamento e della macellazione, mentre l'indicazione dell'origine è su base volontaria, se la carne è ottenuta da animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese;

a tutt'oggi resta ancora esclusa dall'obbligo di etichettatura d'origine, oltre alla carne di cavallo, anche quella di coniglio, il cui consumo è molto diffuso a livello nazionale. Obbligo che, invece, potrebbe garantire una maggiore trasparenza sul luogo di nascita, allevamento e macellazione nonché una migliore tutela per gli allevamenti italiani e per i consumatori;

le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. L'adozione di un sistema di etichettatura corretto e trasparente appare fondamentale per valorizzare la produzione nazionale, consentire scelte di acquisto consapevoli ai consumatori, dare maggiore sicurezza sui prodotti e tutelare la salute dei cittadini, del territorio, dell'economia e dell'occupazione;

questo *vulnus* normativo va colmato il prima possibile, in quanto sono centinaia le aziende molto importanti – alcune anche molto grandi per numero di capi allevati, per capannoni, per investimenti e per impiego di manodopera, soprattutto nel territorio emiliano-romagnolo – che soffrono l'ingerenza nel mercato cunicolo nazionale di carni e prodotti derivati, a prezzi irrisori, provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei;

l'indicazione dell'origine dei prodotti è fondamentale sia per la sicurezza che per il diritto all'informazione dei consumatori ma anche per le esigenze in materia di benessere animale. Non si deve dimenticare che il 96,5 per cento dei consumatori italiani ritiene necessario che l'origine degli alimenti debba essere scritta in modo chiaro e leggibile nell'etichetta;

il settore cunicolo ha risentito molto duramente anche del calo del consumo di carne nell'Unione europea. I dati per il 2016 (gli ultimi disponibili in modo aggregato) indicano una flessione del mercato del 4,7 per cento, dovuta a una tendenza dei consumatori a consumare meno carne di coniglio. Con un consumo medio di 1,70 chili per abitante, la carne di coniglio è una delle carni meno con-

sumate nell'Unione (collocandosi tra l'1 per cento e il 2 per cento del consumo complessivo di carne);

occorre altresì fare una riflessione sul sistema di allevamento: nel nostro Paese la maggioranza dei conigli è allevata in gabbie, ma come emerso dall'indagine « Eurobarometro sul benessere animale 2016 », i consumatori sono estremamente interessati al modo in cui gli animali sono allevati,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi nelle opportune sedi europee per l'inserimento, nella normativa dell'Unione, dell'obbligo di etichettatura di origine per le carni di coniglio e per i prodotti trasformati a base di coniglio, sia intero che porzionato, oltre a quello di allevamento e di macellazione, così come previsto per le carni fresche bovine, suine, ovine, caprine e di volatili, al fine di salvaguardare un comparto importante della zootecnia nazionale e garantire una maggior certezza giuridica a tutti gli operatori della filiera e una corretta informazione ai consumatori, attivandosi a tal fine altresì affinché nell'etichetta sia possibile inserire anche le informazioni relative alla filiera, e, in particolare, quelle relative al sistema di allevamento;

2) a porre in essere ogni iniziativa possibile e utile per tutelare gli allevatori e i produttori attraverso la valorizzazione del prodotto cunicolo nazionale che si caratterizza per una qualità superiore rispetto a quella di altre nazioni produttrici e per sostenere la filiera con campagne promozionali alla stregua di altri prodotti *made in Italy*;

3) ad assumere iniziative, di concerto, con le amministrazioni periferiche competenti per il monitoraggio del settore, e per un rafforzamento e coordinamento dei controlli sulle importazioni ed esportazioni di carni di coniglio, anche al fine di contrastare più efficacemente la contraffazione, l'agro-pirateria e il commercio di prodotti falsamente indicati come « *made in Italy* »;

4) a riferire alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di attuazione del piano di settore di cui in premessa sull'eventuale presenza di criticità ostative alla sua piena applicazione e in merito alle iniziative eventualmente necessarie per provvedere al suo aggiornamento;

5) a valutare l'opportunità di richiedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge n. 287 del 1990, l'avvio di una indagine conoscitiva da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per verificare il corretto funzionamento del mercato delle carni di coniglio;

6) a richiamare l'attenzione delle istituzioni unionali sulla necessità di verificare l'eventuale adozione da parte di alcuni Stati membri di misure che si configurano come lesive degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

7) a valutare l'opportunità di incentivare l'utilizzo di metodi di allevamento più rispettosi del benessere animale, anche al fine di consentire una maggiore valorizzazione del prodotto nazionale rispetto a quello di importazione.

(8-00036) « Golinelli, Gagnarli, Bubisutti, Cadeddu, Cillis, Coin, Del Sesto, Gallinella, Gastaldi, Liuni, Lolini, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Parentela, Sarli, Viviani. »

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* . 305

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 310

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo PD) 311

ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo Misto-Minoranze Linguistiche) 313

Sui lavori della Commissione 306

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno. COM(2019)178 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 306

ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione) 315

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani. Atto n. 90 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 307

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 309

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.35.

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
C. 1913 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 giugno il relatore, Matteo Luigi Bianchi, ha illustrato i contenuti del disegno di legge ed è iniziato il dibattito, proseguito poi con le sedute del 2 luglio e di ieri, seduta nella quale il relatore si è riservato di presentare una proposta di parere nel corso della seduta odierna.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e ricorda che il suo gruppo ha più volte espresso i propri orientamenti sulla tematica, anche attraverso l'attività emendativa nelle Commissioni competenti per il merito. In tal senso, ribadisce che il tema dell'immigrazione, ad avviso del gruppo Forza Italia, dovrebbe essere più vantaggiosamente affrontato in una più ampia ottica e a livello di Unione europea. Anche per tali motivi, annuncia un voto di astensione da parte del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che sono state presentate proposte di parere alternativo da parte del gruppo Partito Democratico e del gruppo Misto-Minoranze linguistiche *(vedi allegati 2 e 3)*. Ricorda, quindi, che le proposte di parere alternativo saranno poste in votazione solo in caso di reiezione della proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 1)* risultando pertanto precluse le proposte di parere alternativo presentate.

Sui lavori della Commissione.

Piero DE LUCA (PD) segnala che spesso i deputati della Commissione si trovano in difficoltà a partecipare con puntualità all'inizio della seduta in quanto, essendo membri anche di altre Commissioni ovvero Organismi bicamerali, è possibile che le sedute dei diversi organi siano parzialmente sovrapposte, impedendo ai commissari, di fatto, di raggiungere tempestivamente l'aula della Commissione. Auspica quindi che si applichi con l'opportuna flessibilità il rispetto dell'orario di inizio delle sedute al fine di permettere l'effettiva partecipazione di tutti i commissari. Per quanto riguarda il parere approvato dalla Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, alla luce delle notizie relative alle proposte emendative presentate presso le Commissioni di merito, rileva che il testo potrebbe subire delle modifiche significative nel corso dell'esame in sede referente. In proposito, qualora il testo finale contenga modifiche rilevanti rispetto a quello oggetto del parere espresso, chiede che la Commissione sia convocata nuovamente al fine di potere valutare il testo eventualmente emendato. Chiede comunque che sulla questione sia convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, qualora ve ne siano le condizioni e i gruppi lo richiedano, la Commissione potrebbe tornare ad esprimersi sulle eventuali modifiche apportate dalle Commissioni di merito in materie di sua competenza. A tale proposito, ricorda che il vigente calendario dei lavori dell'Assemblea prevede che la discussione generale sul disegno di legge abbia luogo lunedì 15 luglio. Annuncia quindi che al termine delle sedute odierne sarà convocata una riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, come richiesto dal gruppo del Partito Democratico.

La seduta termina alle 9.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.45.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e

sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno. COM(2019)178.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame della comunicazione in oggetto, rinviato nella seduta del 3 luglio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato con la seduta del 9 maggio scorso, in cui il relatore, Matteo Luigi Bianchi, ha illustrato i contenuti della comunicazione ed è iniziato il dibattito. Ricorda altresì che la Commissione ha successivamente svolto le audizioni informali di rappresentanti del Comitato europeo delle regioni e del dottor Riccardo Maggi, componente del Gabinetto del Primo Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, e che l'esame è quindi proseguito con la seduta del 3 luglio, in cui il relatore ha proposto alla Commissione una bozza di documento finale.

Avverte, infine, che, ove approvato, il documento finale sarà trasmesso al Governo e alle competenti istituzioni europee.

Matteo Luigi BIANCHI (Lega), *relatore*, nel richiamare i contenuti della proposta di documento finale già presentato nella seduta del 3 luglio 2019, auspica che possa registrarsi sulla medesima un'ampia convergenza da parte dei commissari.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva il documento finale proposto dal relatore *(vedi allegato 4)*.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto legislativo recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani.
Atto n. 90.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 25 luglio 2019.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione avvia oggi, al fine del parere da rendere al Governo, l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo all'attuazione della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 che modifica la direttiva 2006/17/CE, già recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, relativa a determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, il cui termine di recepimento risultava scaduto il 17 giugno 2014. Segnala che la direttiva 2012/39/UE, in particolare, apporta modifiche al punto 3.3 dell'allegato III della direttiva 2006/17/CE riguardanti « le donazioni da persone diverse dal *partner* », nonché al punto 4.2 del medesimo allegato, il cui primo capoverso concerne le modalità di prelievo dei campioni di sangue per donazioni di persone diverse dal *partner*. Tali previsioni non sono state recepite con il decreto legislativo n. 16 del 2010, né con le sue successive modifiche, in quanto attinenti alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo per le quali vigeva, al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, il divieto sancito dagli articoli 4,

comma 3, 9, commi 1 e 3, e 12, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Sottolinea che il recepimento in esame dovrebbe risolvere il contenzioso comunitario aperto con una procedura d'infrazione da parte della Commissione europea avviata il 22 luglio 2014 e poi giunta come ricorso presso la Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-481/18), considerato che la direttiva 2012/39/UE era stata recepita solo parzialmente per tenere conto dei predetti divieti di procreazione assistita di tipo eterologo, di cui alla citata legge n. 40 del 2004. Solo con la sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale, infatti, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 nella parte in cui stabilisce per la coppia avente le caratteristiche di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili. Ricorda che è stata di conseguenza dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3, dell'articolo 9 limitatamente al riferimento alle parole « in violazione del divieto di cui all'articolo 4 comma 3 » e dell'articolo 12, comma 1, della medesima legge, ove peraltro viene effettuato il medesimo riferimento e che, per tale motivo, si è reso necessario riesaminare l'intera normativa in materia di cellule e tessuti umani, considerato che la stessa non conteneva le disposizioni europee sulle cellule riproduttive donate da soggetti diversi dai componenti della coppia ricevente. Rileva che sul decreto in esame sono stati acquisiti il parere del Consiglio superiore di sanità, Sez. II, del 9 giugno 2015, quello del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 luglio 2015, oltre che la Nota del Garante stesso del 14 settembre 2018 (n. 129339), il parere della Conferenza Stato-regioni e Province autonome del 26 novembre 2015, oltre che il parere del Consiglio di Stato del 6 giugno 2019. Fa presente che il recepimento delle norme sopraindicate avviene con regolamento di delegificazione di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85, che ha prescritto la modificabilità degli allegati del citato decreto legislativo n. 16 del 2010 con tale procedura, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Osserva che le norme da recepire presentano carattere molto tecnico e riguardano determinate prescrizioni per esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive che modificano alcuni allegati, e in particolare gli allegati II e III della richiamata direttiva 2006/17/CE, peraltro già recepiti con il richiamato decreto legislativo n. 16 del 2010, che ha a sua volta attuato una precedente direttiva del 2004 (direttiva 2004/23/CE) sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza, per quanto qui interessa, per la donazione e distribuzione di tessuti e cellule umani. Per quanto riguarda il dettaglio delle norme contenute negli allegati modificati dallo schema di regolamento in esame rinvia alla dettagliata documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi a ricordare che esse riguardano, in particolare, l'Allegato II, par. 1.2 concernente gli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule non riproduttive; l'Allegato III, punto 2, in materia di criteri di selezione e di esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive; l'Allegato III, punto 3, in materia di prescrizioni generali da osservare per la determinazione dei marcatori biologici. Ricorda, infine, che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in quanto l'attuazione del decreto deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: le amministrazioni interessate sono chiamate a provvedere agli adempimenti previsti dal decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda più specificamente i profili di competenza della Commissione circa la compatibilità con la normativa dell'Unione europea, ribadisce che lo schema di regolamento in esame è finalizzato al

recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 che modifica la direttiva 2006/17/CE, il cui termine risultava scaduto il 17 giugno 2014 e che il recepimento in esame dovrebbe quindi risolvere il contenzioso comunitario aperto con la richiamata procedura d'infrazione da parte della Commissione europea. Con riferimento alla richiamata procedura, ricorda peraltro che la decisione di presentare ricorso era stata presa dalla Commissione europea il 17 maggio 2018 e faceva seguito a una lettera di costituzione in mora del luglio 2014 e a un parere motivato del febbraio 2015 con cui la Commissione europea aveva invitato l'Italia a notificare le misure di recepimento della suddetta direttiva. Rammenta che nel ricorso la Commissione europea rileva che l'Italia non aveva adottato ovvero non aveva comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva 2012/39/UE, che, in base all'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, dovevano essere adottate dagli Stati membri entro il 17 giugno 2014. Rileva, pertanto, che la Commissione europea chiede alla Corte di constatare l'inosservanza da parte dell'Italia degli obblighi che le incombono ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/39/UE, e, conseguentemente, di condannarla al pagamento delle spese di giudizio. In conclusione, evidenzia che la questione oggetto dello schema di regolamento in esame è affrontata anche nella recente relazione al Parlamento della Ministra della salute, del 26 giugno 2019, sullo stato di attuazione della legge contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita, riferita all'anno 2017. Segnala, in particolare, che nella relazione si evidenzia come l'adeguamento della normativa riguardante la procreazione medicalmente assistita alle sentenze della Consulta e alle direttive europee su cellule e tessuti, di cui lo schema di regolamento all'esame costituisce parte fondamentale, ha consentito e sempre più consentirà l'accesso a tecniche rispettose dei livelli di qualità e sicurezza indicati dagli standard europei. Sottolineando infine che le disposizioni del provvedimento in titolo sono volte, in particolare, ad assicurare una rafforzata tutela al nascituro, conclude riservandosi di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.30.

ALLEGATO 1

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1913 Governo, di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019 recante « Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica »;

rilevato che l'articolo 5, paragrafo » 1, del regolamento del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, (UE) n. 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea prevedere che « gli Stati membri mantengono la responsabilità primaria nella gestione delle loro sezioni di frontiera esterna »;

considerato che, in particolare, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge sono volti a garantire un più efficace controllo delle frontiere marittime in linea con la richiamata disposizione, nonché con le disposizioni di cui all'articolo 79 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del quale « l'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani », senza incidere sulle competenze dell'Unione europea in materia di immigrazione;

richiamato il principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità, anche sul piano finanziario, tra gli Stati membri nell'ambito delle politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, di cui articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO PD

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

premesso che:

il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (A.C. 1913) reca plurimi aspetti illegittimi;

nel merito, esso appare del tutto eterogeneo nel contenuto e sproporzionato nelle misure che adotta;

nel capo I, vi sono disposizioni sull'autorizzazione all'ingresso nelle acque territoriali che contrastano con i principi di ragionevolezza, conferendo un potere enorme al Ministro dell'interno e umiliando il ruolo dei Ministri più naturalmente competenti, quali il titolare della difesa e quello dei trasporti e delle infrastrutture;

con l'istituto del divieto d'ingresso nelle acque territoriali a prescindere dalle circostanze, come è immaginato, si va palesemente contro l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che prescrive al legislatore ordinario di obbedire ai vincoli internazionali. Al riguardo, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il Protocollo addizionale n. 4 fanno divieto dei trattamenti disumani e degradanti (articolo 3) e dei respingimenti collettivi alla frontiera (articolo 4). Le norme contenute nel decreto-legge sono in diretto contrasto con queste disposizioni;

le nuove norme sono poi incoerenti con il regolamento comunitario FRONTEX (2016/1624/UE), il quale esclude iniziative unilaterali degli Stati membri che violino i diritti umani e la dignità delle persone; e con le proposte di riforma del regolamento di Dublino, le quali prevedono la redistribuzione dei migranti che arrivano, cui invece il Governo rinuncia, per non compromettere i rapporti con gli alleati c.d. di Visegrad (in particolare, Polonia e Ungheria) che sono alleati a parole ma non nei fatti. Vertendosi peraltro in ambito di diritto dell'UE, il decreto-legge potrà essere disapplicato dai giudici nazionali per contrasto con gli articoli 18 e 19 della Carta di Nizza;

la Convenzione di Ginevra peraltro all'articolo 33 vieta l'espulsione e il respingimento dei rifugiati verso le « frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche;

peraltro, nell'articolo 2 sono previste pesanti sanzioni per il comandante della nave che non ottemperi all'ordine di allontanarsi dalle acque italiane. Questa regola, contrastante con il diritto del mare, costituisce un ulteriore disincentivo all'impiego nelle organizzazioni umanitarie e non governative, nel solco del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha già causato decine di migliaia di disoccupati, senza aumentare in nulla la sicurezza dei nostri territori;

il decreto-legge in essere, prevedendo la possibilità del respingimento in alto

mare aggrava il contrasto già rilevato con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, con l'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE, a termini del quale il trattenimento di un richiedente asilo è giustificato solo se questi, entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, non abbia presentato la sua domanda di protezione appena possibile. Qui non si consente neanche la presentazione della richiesta di asilo,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (C. 1913 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

premesso che:

il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (A.C. 1913) reca plurimi aspetti di violazione dei Trattati internazionali ratificati, ponendosi in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che prescrive al legislatore ordinario di rispettare i vincoli internazionali;

nel merito, il suddetto decreto-legge, nel capo I e II, risulta palesemente in contrasto con l'articolo 33 della Convenzione di Ginevra sul principio di non respingimento, con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con il Protocollo addizionale n. 4, che fanno divieto dei trattamenti disumani e degradanti (articolo 3) e dei respingimenti collettivi alla frontiera (articolo 4) e con l'articolo 593 del codice penale sul principio di omissione di soccorso;

all'articolo 2 il decreto-legge risulta illegittimo in quanto pone l'attività del Prefetto in contrasto con Comuni e Provincia, come emerso per voce di più esperti in sede di audizioni alla Camera sul suddetto decreto;

il fenomeno migratorio va affrontato urgentemente a livello europeo, insieme ai partner dell'Unione europea, nelle sedi appropriate e con la massima celerità;

la situazione in Libia si sta giornalmente deteriorando, il nostro stesso Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale ha dichiarato che la Libia non è più un porto sicuro. Pertanto vige anche il diritto alla legittima difesa per chi si rifiuta di rientrare in Libia e che questo decreto-legge non riconosce;

questo decreto-legge mette in atto una criminalizzazione sistematica della solidarietà, prevedendo sanzioni amministrative per comportamenti che invece sono coerenti con i principi costituzionali e la normativa internazionale. Sono, di fatto, colpiti coloro che rispondono all'obbligo di soccorso in mare, supplendo all'assenza di un piano lungimirante e sistematico, in termini di programmazione, gestione e integrazione dei migranti, sia a livello nazionale che europeo;

invece di operare una tale criminalizzazione, il Governo dovrebbe interessarsi dei cosiddetti sbarchi « fantasma », come sostenuto anche in audizione davanti alle commissioni riunite dal procuratore di Agrigento, responsabili del 90 per cento degli arrivi di migranti sulle coste italiane (nel 2019 le Ong hanno portato in salvo solo 297 persone su 3082 approdate nei primi sei mesi dell'anno), effettuati con mezzi di fortuna da quei migranti che arrivano indisturbati e che molto spesso sfuggono alle forze dell'ordine per i controlli di identificazione;

la strada da percorrere non è l'inasprimento dei rapporti con i paesi partner europei attraverso azione bilaterali e solitarie in aperta violazioni dei Trattati internazionali come avviene con il suddetto decreto-legge in materia di respingimenti in mare. l'Italia non può non

rispettare i trattati internazionali e la Unione europea non può ignorare le proprie responsabilità;

è urgente, invece, una azione diplomatica e politica che faccia leva sull'emergenza e che porti a un lavoro di coordinamento di una politica europea dell'emigrazione,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno (COM(2019)178).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale « Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno » (COM(2019)178);

considerato che la Commissione europea nella suddetta comunicazione ha tracciato un bilancio delle iniziative condotte nell'ambito della qualità della legislazione europea per il periodo 2015-2018 e fornito indicazioni di prospettiva per il futuro, sulla base anche dei risultati della consultazione pubblica della Commissione europea che si è conclusa il 23 ottobre 2018;

rilevato che l'introduzione di principi per legiferare meglio trae le proprie origini dalla volontà di conseguire una migliore *governance* europea e di ancorare lo sviluppo sostenibile all'elaborazione delle politiche dell'Unione attraverso un esame congiunto degli impatti economici, sociali e ambientali;

osservato che legiferare meglio consiste nel prendere in considerazione modalità alternative per conseguire risultati, evidenziando che l'attività legislativa non deve mai essere fine a sé stessa e che le azioni a livello dell'Unione europea dovrebbero sempre comportare un valore aggiunto rispetto a ciò che può essere conseguito a livello nazionale, regionale o locale;

considerato che le ragioni alla base delle iniziative per legiferare meglio sono divenute più importanti che in passato alla luce di un contesto globale caratterizzato dalla trasformazione ad un ritmo sempre più rapido delle tecnologie che rende sempre più importante comprendere gli effetti intersettoriali e identificare le possibilità di sinergie per elaborare e attuare le soluzioni politiche appropriate lungo l'intero ciclo di elaborazione delle politiche, dalla valutazione all'attuazione;

rilevato che occorre garantire che: il processo decisionale dell'Unione europea sia aperto e trasparente; i cittadini e le parti interessate possano contribuire all'elaborazione e all'esecuzione delle politiche e dei processi decisionali dell'Unione; le azioni dell'Unione europea si basino su prove concrete e tengano conto dei relativi impatti; gli oneri normativi per le imprese, i cittadini e le pubbliche amministrazioni siano ridotti al minimo;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, in applicazione del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo

della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione;

auspicato che la nuova Commissione europea, che si insedierà a seguito delle prossime elezioni europee, dia pieno seguito alle iniziative fin qui condotte in tema di qualità della legislazione europea;

rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) prevedere che nell'ambito della prossima legislatura europea, la Commissione europea prosegua, rafforzandole, le iniziative in corso volte ad aprire maggiormente il processo di elaborazione delle politiche dell'UE e che insieme al Consiglio dell'UE e al Parlamento europeo, in quanto co-legislatori, definisca una strategia comune, con obiettivi condivisi per l'intero ciclo del processo legislativo e decisionale europeo;

b) migliorare, anche tenendo conto delle raccomandazioni della *Task force* sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, la qualità delle valutazioni di impatto per quanto riguarda i profili relativi ai suddetti principi;

c) garantire, a livello europeo una maggiore visibilità e seguito ai contributi delle Regioni e degli enti locali, anche nel quadro delle attività del Comitato delle regioni dell'Unione europea in relazione al processo decisionale europeo e promuovere, a livello nazionale, un più forte raccordo tra Governo, Parlamento, Regioni ed enti locali, in particolare in sede di esame degli strumenti di programmazione legislativa a livello europeo al fine di rafforzare l'azione di sistema e di creare maggiore responsabilità delle politiche, con benefici in termini di qualità della legislazione a tutti i livelli;

d) rafforzare gli strumenti di democrazia diretta e partecipazione dei cittadini al processo legislativo europeo e avviare una revisione dei trattati finalizzata a conferire iniziativa legislativa al Parlamento europeo;

e) avviare, a partire dalla legislatura europea appena iniziata un dialogo periodico con i Parlamenti nazionali sul tema della qualità della legislazione al fine di promuovere una maggiore condivisione a livello dei parlamenti dell'Unione europea delle migliori prassi in tale ambito.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. S. 1264, approvato dalla Camera (Parere alla 7ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 317

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 324

Introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare. S. 189 e abb. (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 319

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 325

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. S. 1201, approvato dalla Camera (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 322

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 326

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 323

AVVERTENZA 323

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
S. 1264, approvato dalla Camera.
(Parere alla 7ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), *relatrice*, nell'illustrare sinteticamente il provvedimento rileva come l'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisca innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità. L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1º settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione sia attivato l'insegnamento – definito « trasversale » – dell'educazione civica, e che esso è oggetto di valutazione periodica e finale, espressa in decimi. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento del-

l'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto numero di ore, gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. Per l'insegnamento dell'educazione civica si prevede l'utilizzo delle sole risorse dell'organico dell'autonomia. Infatti, si dispone che dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico (oltre che ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti). In particolare, l'insegnamento è affidato, anche in contitolarità, a docenti della classe e, più nello specifico, per le scuole del secondo ciclo a docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili. Viene infine novellato l'articolo 18, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo n. 226 del 2005, che ha definito il contenuto dei livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale assicurati dalle regioni, introducendo anche il riferimento all'acquisizione di competenze civiche. In base al comma 2 del medesimo articolo 18, gli standard minimi formativi relativi a tali competenze sono definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attuazione, è intervenuto l'accordo siglato in data 27 luglio 2011 e recepito con DM 11 novembre 2011.

L'articolo 3 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, che individuano specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, con riferimento alla Costituzione italiana; alle Istituzioni nazionali, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; alla storia della bandiera e dell'inno nazionale; all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; all'educazione alla cittadinanza digitale; agli elementi fondamentali di diritto, con particolare riferimento al diritto del lavoro; all'educazione ambientale, allo sviluppo ecosostenibile e alla tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; all'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; all'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; alla formazione di base in materia di protezione civile. Si prevede inoltre che nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica siano altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura. L'articolo 4 stabilisce che la conoscenza della Costituzione è posta a fondamento dell'insegnamento dell'educazione civica. Si prevede inoltre che siano adottate misure per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale. Inoltre, possono essere attivate iniziative per lo studio degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale. Infine si stabilisce che possono essere promosse attività per sostenere l'avvicinamento responsabile e consapevole degli studenti al mondo del lavoro.

L'articolo 5 stabilisce che – nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche – l'offerta formativa relativa all'insegnamento dell'educazione civica prevede almeno il conseguimento di abilità e conoscenze digitali, da sviluppare con gradualità e tenendo conto dell'età degli studenti. Tra tali abilità rientrano quelle di analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; di interagire attraverso una varietà di tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; di informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; di ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; di conoscere le norme com-

portamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali; di creare e gestire le identità digitali, di essere in grado di proteggere la propria reputazione, di conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza; di essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico. Il medesimo articolo 5 prevede, inoltre, l'istituzione della Consulta dei diritti e dei doveri dell'adolescente digitale, che opera in coordinamento con il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (di cui all'articolo 3 della legge n. 71 del 2017). La Consulta sarà composta in modo da assicurare la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore; un componente sarà espresso dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

L'articolo 6 prevede l'aggiornamento del Piano nazionale di formazione, previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, al fine di ricomprendervi le attività di formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione civica.

L'articolo 7 prevede che, al fine di valorizzare l'insegnamento dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche estendendo il Patto educativo di corresponsabilità alla scuola primaria.

L'articolo 8 prevede che l'insegnamento dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche con altri soggetti istituzionali, del volontariato o del terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva.

L'articolo 9 attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di istituire l'Albo delle buone pratiche di educazione civica, al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza. L'Albo raccoglie le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche nonché gli accordi e i protocolli per l'attuazione delle tematiche relative all'educazione civica e all'educazione alla cittadinanza digitale.

L'articolo 10 prevede l'indizione, con cadenza annuale, di un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, per ogni ordine e grado di istruzione.

L'articolo 11 dispone che venga presentata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza biennale, una relazione al Parlamento sull'attuazione della legge, anche al fine di un'eventuale modifica dei quadri orari volta a introdurre un'ora di insegnamento specificamente dedicata all'educazione civica.

L'articolo 12 reca la clausola di salvaguardia delle eventuali forme di maggiore autonomia delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome.

L'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, segnala che le disposizioni del provvedimento attengono alle norme generali sull'istruzione che l'articolo 117, secondo comma, lettera *n)* della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

In proposito, ricorda che la sentenza n. 200/2009 della Corte costituzionale ha rilevato che rientrano nelle norme generali sull'istruzione anche gli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, fra i quali, per quanto qui più interessa, la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 1)*.

Introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare.
S. 189 e abb.
(Parere alla 12ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), *relatore*, nell'illustrare sinteticamente il contenuto del provvedimento segnala preliminarmente che, per quanto attiene l'ambito di competenza della Commissione, il provvedimento interviene prevalentemente nelle materie determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione e tutela della salute, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma. Assume anche rilievo, con riferimento alla modifica al codice penale proposta dall'articolo 2, la materia ordinamento penale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione.

L'articolo 1 riconosce come malattie sociali la bulimia e l'anoressia (come ivi definite) nonché le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare, tra cui l'ortoressia e la vigoressia (come definite dal medesimo articolo 1). Al riguardo, ricorda che la nozione giuridica di malattia sociale è prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, ai fini della possibilità di promozione, da parte del Ministero della salute, dell'istituzione di appositi centri relativi alle medesime malattie.

L'articolo 2 introduce una figura di reato nel codice penale, comminando la reclusione fino ad un anno – oltre ad una sanzione ammnistrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro – per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determini o rafforzi l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevoli l'esecuzione; la pena della reclusione è fino a due anni – con la sanzione ammnistrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro – qualora il delitto sia commesso nei confronti di « una persona in minorata difesa » ovvero di un minore di anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere. Qualora l'autore del reato si trovi in uno stato psicologico di disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata in trattamento sanitario obbligatorio.

I commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono l'adozione – da parte dello Stato, delle regioni e province autonome – di progetti obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative, diretti a prevenire e curare le malattie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare. Gli interventi perseguono gli obiettivi indicati nel comma 2 (diagnosi precoce; miglioramento delle modalità di cura dei soggetti colpiti; prevenzione delle complicanze; agevolazione dell'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; miglioramento dell'educazione sanitaria ed alimentare della popolazione; preparazione ed aggiornamento professionali del personale sanitario e scolastico; predisposizione degli strumenti di ricerca opportuni; attivazione di percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi del comportamento alimentare). Ricorda che in materia è stato sancito un accordo tra Governo, regioni e province autonome, recante linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione, dalla relativa Conferenza permanente nella seduta del 22 giugno 2017.

Il comma 3 del medesimo articolo 3 demanda a un decreto del Ministro dell'interno, emanato secondo la procedura ed i termini ivi stabiliti, la definizione dei criteri e delle modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondano, tra i minori, messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie in oggetto. Il comma 4 prevede che la Polizia postale e delle comunicazioni provveda al monitoraggio dei siti summenzionati.

L'articolo 4 stabilisce le tipologie di intervento – da parte delle regioni e delle province autonome e tramite le strutture

sanitarie, ivi compresi appositi centri regionali e provinciali di riferimento – ai fini, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3, della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle suddette malattie. Tali tipologie concernono: la formazione e l'aggiornamento professionali (mediante un programma articolato) del personale medico e scolastico sulla conoscenza di tali malattie, al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti affetti; la prevenzione delle complicanze, nonché il monitoraggio delle patologie associate alle malattie in oggetto; la definizione di test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dalle malattie medesime; la cura dei suddetti pazienti per evitare il loro aggravamento. Per la definizione degli interventi in esame, l'articolo 4 prevede uno specifico atto di indirizzo e coordinamento, che stabilisca criteri e metodologie. Riguardo alla procedura per l'emanazione di quest'ultimo, si prevede esclusivamente il parere dell'Istituto superiore di sanità.

Al riguardo, ritiene che, alla luce del carattere concorrente tra Stato e regioni della legislazione in materia di salute, andrebbe previsto che l'atto di indirizzo e coordinamento sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

L'articolo 5 istituisce la « Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare », fissandola al 15 marzo di ciascun anno.

I commi 1 e 2 dell'articolo 6 introducono il divieto, per le agenzie di moda e pubblicitarie, di avvalersi di modelle che non presentino certificato medico o il cui certificato medico attesti, in base all'indice di massa corporea, grave magrezza o forte sottopeso. Il comma 3 reca una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del suddetto divieto. La definizione delle modalità di attuazione di quest'ultimo è demandata dal comma 4 ad un decreto ministeriale.

In base all'articolo 7, il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie in oggetto, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce ed il monitoraggio delle complicanze.

L'articolo 8 quantifica in 20 milioni di euro annui l'onere derivante dal presente disegno di legge e provvede alla copertura finanziaria mediante impiego del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente relativi ai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento.

Il deputato Dario BOND (FI) chiede con quali risorse le regioni potranno far fronte all'attuazione degli interventi previsti dall'atto di indirizzo da emanare ai sensi dell'articolo 4, posto che, a suo giudizio lo stanziamento di 20 milioni previsto dall'articolo 8 servirà per l'attuazione delle ulteriori misure previste dal provvedimento.

Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), *relatore,* concorda sul fatto che l'articolo 4 costituisca la disposizione più rilevante del provvedimento per quel che attiene le competenze della Commissione. Anticipa, al riguardo, che nella sua proposta di parere richiederà, con una condizione, di prevedere un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per procedere all'adozione dell'atto di indirizzo, in modo che in sede di Conferenza possa essere affrontato anche il tema del finanziamento degli interventi e della ripartizione tra le regioni dei 20 milioni stanziati i quali, a suo giudizio, dovrebbero poter essere utilizzati anche per gli interventi previsti dall'articolo 4.

Il deputato Dario BOND (FI) chiede che nel parere venga resa esplicita la necessità di discutere con le regioni il finanziamento degli interventi previsti dal progetto di legge.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), nel rilevare la delicatezza della materia trattata dal provvedimento, anche in considerazione del fatto che l'età in cui

si manifestano le patologie oggetto della proposta tende purtroppo ad abbassarsi, segnala che tuttavia le attività al riguardo sono già svolte dalle strutture ospedaliere, per cui l'aggravio di spesa non dovrebbe essere significativo.

Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), *relatore*, ritiene che possa essere accolta la richiesta del collega Bond.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) chiede che venga specificato nel parere l'esigenza di un forte confronto sul tema con le regioni, e in particolare con le regioni a statuto speciale e le province autonome, che da tempo stanno affrontando il problema.

Il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), *relatore,* formula una proposta di parere favorevole con una condizione.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 2)*.

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie.
S. 1201, approvato dalla Camera.
(Parere alla 12ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), *relatrice,* nell'illustrare il provvedimento ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento durante l'iter alla Camera, esprimendo, nella seduta del 13 febbraio 2019 un parere favorevole.

La proposta di legge, che si compone di sette articoli, intende garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie.

Ricorda che in occasione del precedente parere, era stato rilevato come la materia trattata dalla proposta di legge potesse essere ricondotta all'ambito della materia « tutela della salute », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, oggetto di potestà legislativa concorrente, nonché, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione, di competenza legislativa dello Stato.

Ricorda, inoltre, che era stato osservato che l'articolo 1 della proposta qualifica il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni, la cui determinazione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione, è affidata alla esclusiva legislazione statale.

Nell'illustrare in particolare le modifiche introdotte al testo successivamente all'espressione del precedente parere, ricorda che all'articolo 4 è stato soppresso il comma che prevedeva, in capo ai soggetti che operano nel settore della salute, obblighi di comunicazione relativi anche alle partecipazioni qualificate in società di coniuge, convivente o parente fino al secondo grado.

All'articolo 5, è stata soppressa la previsione del parere dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute chiamato a definire strutture e caratteristiche del registro pubblico telematico « sanità trasparente ». Al medesimo articolo è stata anche modificata la copertura finanziaria.

Al comma 5 dell'articolo 6 è stata introdotta la specificazione che l'impresa produttrice che fornisca false comunicazioni sarà sottoposta alla prevista sanzione amministrativa salvo che il fatto costituisca reato.

È stato introdotto un nuovo articolo, l'articolo 7, al fine di prevedere che il Ministro della salute trasmetta alle Ca-

mere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Rileva che le modifiche introdotte al testo successivamente all'espressione del precedente parere non appaiono presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione per le questioni regionali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) rileva che tra le aziende produttrici di beni ed apparecchiature nel settore sanitario vi sono spesso aziende straniere, alle quali ci si rivolge in molte occasioni per l'acquisto di una singola apparecchiatura dal costo elevato. Ritiene che prevedere anche per tali aziende numerosi obblighi ed adempimenti potrebbe risolversi in un disincentivo ad operare nel mercato italiano.

La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), *relatrice* ritiene che un mercato aperto e trasparente risulti di garanzia per tutti, anche per le aziende straniere.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) osserva che le aziende straniere preferiscono spesso abbandonare il mercato italiano, spaventate dalla burocrazia eccessiva.

Il deputato Dario BOND (FI), pur rilevando che il provvedimento presenta profili problematici, segnala che la questione specifica sollevata dalla collega Rossini era stata affrontata nel corso dell'esame alla Camera da parte delle Commissione affari sociali. In quell'occasione era stato osservato, a suo giudizio assennatamente, che le grandi aziende straniere del settore hanno tutte una fiduciaria italiana che può adempiere agli obblighi del provvedimento.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) sottolinea che comunque il quadro normativo continua a disincentivare le aziende del settore. Ad esempio il recente « dl sbloccacantieri » ha previsto la possibilità di derogare alle norme sugli appalti per i lavori sotto i 150.000 euro ma un'analoga deroga non è prevista per la fornitura di beni ed apparecchiature.

Emanuela CORDA, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere *(vedi allegato 3)*.

La seduta termina alle 9.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia.
S. 299 e abb.

ALLEGATO 1

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica (S. 1264, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge S. 1264, in materia di introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;

rilevato che:

le disposizioni del provvedimento attengono alle norme generali sull'istruzione che l'articolo 117, secondo comma, lettera *n)* della Costituzione affida alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

in proposito, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200/2009, ha ricondotto infatti alle norme generali sull'istruzione anche la previsione generale del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la « quota nazionale »;

l'articolo 4, comma 2, opportunamente prevede che siano adottate iniziative per lo studio degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria e speciale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare (S. 189 e abb.).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge S. 189, recante introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare;

rilevato che:

il provvedimento interviene prevalentemente nelle materie determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* e tutela della salute, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; assume inoltre rilievo, con riferimento alla modifica al codice penale proposta dall'articolo 2, la materia ordinamento penale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione;

l'articolo 3 prevede l'adozione – da parte dello Stato, delle regioni e province autonome – di progetti obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative, diretti a prevenire e curare le malattie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare;

l'articolo 4 stabilisce le tipologie di intervento – da parte delle regioni e delle province autonome e tramite le strutture sanitarie, ivi compresi appositi centri regionali e provinciali di riferimento – ai fini, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 3, della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle suddette malattie; per la definizione degli interventi in esame, l'articolo 4 prevede uno specifico atto di indirizzo e coordinamento, che stabilisca criteri e metodologie;

alla luce del riparto di competenze tra Stato e regioni in materia sanitaria risulta opportuno prevedere che l'atto di indirizzo e coordinamento sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome provvedendo anche a definire il riparto del finanziamento delle iniziative previste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « e coordinamento » aggiungere le seguenti: « da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ».

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie (S. 1201, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge S. 1201, recante disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'*iter* alla Camera nella seduta del 13 febbraio 2019;

evidenziato come la proposta rechi disposizioni volte a garantire il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari, e i soggetti che operano nel settore della salute o le organizzazioni sanitarie;

rilevato, per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni stabilito dal Titolo V della Costituzione, come la materia trattata dalla proposta di legge possa essere ricondotta all'ambito della materia « tutela della salute », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, oggetto di potestà legislativa concorrente, nonché, in particolare con riferimento alle norme relative alla vigilanza e alle sanzioni, alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione, di competenza legislativa dello Stato;

rilevato altresì come l'articolo 1 della proposta qualifichi il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese ed i soggetti operanti nel settore della salute come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:
Sulla pubblicità dei lavori 327
Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.
Audizione della Ministra della salute, Giulia Grillo *(Svolgimento e conclusione)* 327

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Nicola STUMPO.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Nicola STUMPO, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Audizione della Ministra della salute, Giulia Grillo.

(Svolgimento e conclusione).

Nicola STUMPO, *presidente,* introduce l'audizione.

Giulia GRILLO, *Ministra della salute*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice Angela Anna Bruna PIARULLI (M5S) e i deputati Massimiliano DE TOMA (M5S), Marco LACARRA (PD), Umberto BURATTI (PD), Nicola STUMPO, *presidente*, Francesca GERARDI (Lega) e Andrea ROSSI (PD).

Giulia GRILLO, *Ministra della salute*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, *presidente*, ringrazia la Ministra Giulia Grillo per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e rinvio)* 328

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 328

AUDIZIONI

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Cristian INVERNIZZI.

La seduta comincia alle 8.30.

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e rinvio).

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta, con sistema sperimentale, sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Alberto ZANARDI, *Consigliere dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Gian Mario FRAGOMELI (PD).

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, ringraziando l'audito ed in considerazione dei tempi a disposizione, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, disponendo che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 luglio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 329
Sui lavori della Commissione 329
ALLEGATO 1 (Proposta di risoluzione sulle nomine previste dal piano industriale della RAI 2019-2021, presentata dal deputato Mulè, dalla senatrice Gallone, dal senatore Gasparri e dalla deputata Marrocco) 331
ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:
Esame della proposta di risoluzione « Sulle nomine previste dal piano industriale delle RAI 2019-2021 » *(Esame e rinvio)* 330
ALLEGATO 2 (Emendamento alla proposta di risoluzione sulle nomine previste dal Piano industriale della Rai 2019-2021, presentata dal deputato Mulè, dalla senatrice Gallone, dal senatore Gasparri e dalla deputata Marrocco) 333
Sulla pubblicazione dei quesiti 330
ALLEGATO 3 (Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (n. 93/592)) 334

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente BARACHINI.

La seduta comincia alle 14.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte che sarà disposta, in via eccezionale, se non ci sono osservazioni, anche la resocontazione stenografica.

Sui lavori della Commissione.

Il PRESIDENTE, informa che, in considerazione dell'andamento dei lavori dell'Aula del Senato e dei concomitanti impegni di diversi parlamentari, l'odierna audizione dell'Associazione dirigenti RAI (ADRAI) – i cui rappresentanti ringrazia per la disponibilità – avrà luogo, presumibilmente, nella seduta di mercoledì 17 luglio 2019.

Pertanto nella seduta odierna verrà trattata unicamente la proposta di risoluzione all'ordine del giorno (*allegata al resoconto)*, al solo fine di avviarne l'esame.

Il senatore GASPARRI (FI-BP) preannuncia la presentazione di un quesito in merito alla mancata collocazione nei nuovi palinsesti della RAI della *fiction* « Tutto il mondo è paese » relativa al comune di

Riace. A tale riguardo, rileva che si pone la questione riguardante le spese che si sono dovute comunque sostenere per una *fiction* che poi non è stata messa in onda.

Il PRESIDENTE rileva che l'argomento sollecitato dal senatore Gasparri potrà senz'altro essere oggetto di un quesito specifico.

Intervengono quindi il deputato GIACOMELLI (PD) – che, nell'avanzare alcune critiche per l'iniziativa preannunciata dal senatore Gasparri, rileva l'esigenza di una discussione più ampia sul tema dei costi di molte operazioni prodotte dalla RAI senza alcun ritorno – e il deputato FORNARO (LEU), il quale, pur rilevando la legittimità dell'esercizio del potere di sindacato ispettivo riconosciuto ai commissari, evidenza nel merito alcune riserve sulla iniziativa anticipata dal senatore Gasparri.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame della proposta di risoluzione « Sulle nomine previste dal piano industriale delle RAI 2019-2021 ».

(Esame e rinvio).

Il PRESIDENTE comunica che, poco prima dell'orario di inizio della seduta, il relatore ha presentato l'emendamento 1.1 (*allegato al resoconto)*.

Il deputato FORNARO (LEU) interviene incidentalmente per chiedere se è stato effettuato un esame di ammissibilità della proposta di risoluzione.

Il PRESIDENTE rileva che, a suo avviso, i contenuti della proposta di risoluzione rientrano nell'ambito dei poteri di direttiva previsti dall'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione.

Invita quindi il deputato Mulè ad illustrare la proposta di risoluzione all'ordine del giorno, nonché l'emendamento 1.1.

Il relatore, deputato MULÈ (FI), illustra la proposta di risoluzione in esame, nonché l'emendamento 1.1 che pone l'accento sull'esigenza che il Consiglio di amministrazione della RAI non proceda alle nomine previste dal piano industriale, in attesa delle determinazioni del Ministero dello sviluppo economico che dovranno essere ricevute auspicabilmente entro il 31 agosto 2019 e delle conseguenti valutazioni della Commissione, alla luce del ciclo di audizioni in corso.

Il PRESIDENTE avverte quindi che l'esame della proposta di risoluzione proseguirà nella prossima seduta e, tenuto conto della presentazione dell'emendamento 1.1 del relatore, comunica che il termine di presentazione degli emendamenti è riaperto fino a martedì 16 luglio 2019, entro le ore 12.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

Il PRESIDENTE comunica che è pubblicato in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, il quesito n. 93/592, per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione *(vedi allegato)*.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Proposta di risoluzione sulle nomine previste dal piano industriale della RAI 2019-2021, presentata dal deputato Mulè, dalla senatrice Gallone, dal senatore Gasparri e dalla deputata Marrocco.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisiva

premesso che:

gli articoli 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 49, comma 12-*ter*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

l'articolo 14 del Regolamento interno della Commissione citata stabilisce che la stessa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

l'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), prevede al comma 1 che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato in concessione a una società che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio di durata triennale con il quale ne sono individuati diritti e obblighi;

l'articolo 2, comma 9 della legge 28 dicembre 2015, n. 220 prevede che « Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale (...) »;

l'articolo 2, comma 10, lettera e) prevede che l'amministratore delegato provvede, tra gli altri compiti assegnati, all'attuazione del piano industriale;

il 12 marzo 2019 il Consiglio di amministrazione della Rai ha esaminato e approvato il Piano industriale 2019-2021 che prevede cambiamenti organizzativi introdotti dal nuovo modello organizzativo « content-centric »;

nello specifico il modello organizzativo prevede il consolidamento dei canali sotto la funzione distribuzione che è « responsabile ad indirizzare, coordinare e armonizzare la struttura complessiva sulle diverse piattaforme »; in particolare, il Responsabile distribuzione indirizza e supervisiona i responsabili di canale; coordina gli slot di palinsesto e gestisce le interazioni con marketing e area contenuti;

nel nuovo modello sono altresì previste nove direzioni orizzontali che riguardano diversi ambiti di prodotto: intrattenimento prime-time, intrattenimento daytime, intrattenimento culturale, fiction, cinema e serie tv, documentari, ragazzi, nuovi formati e digital, approfondimenti;

il piano industriale 2019-2021 prevede altresì l'istituzione del canale in inglese, distribuito da Rai Com con l'obiettivo di « trasmettere originali prodotti in inglese in collaborazione con partner esterni » nonché l'istituzione del canale dedicato all'informazione istituzionale « prodotto e gestito da Rai Parlamento e con GR Parlamento con il quale verranno realizzate sinergie operative ed editoriali »;

al fine di acquisire gli elementi necessari per formulare ogni opportuna valutazione in merito al piano industriale 2019-2021, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisiva ha previsto in merito un ciclo di audizioni;

il Contratto di servizio 2018-2022, all'articolo 25, stabilisce che ai fini del-

l'attuazione della missione di servizio pubblico, la Rai è tenuta ad assolvere precisi obblighi. Nello specifico, in merito al piano industriale, l'articolo 25, comma 1, lettera u), specifica che « la Rai è tenuta a presentare al Ministero dello sviluppo economico, per le determinazioni di competenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Contratto nella *Gazzetta Ufficiale*, un piano industriale di durata triennale » (...) –:

impegna:

il Consiglio di amministrazione della Rai a non procedere alle nomine previste dal Piano industriale 2019-2021, in considerazione delle modifiche stabilite dal nuovo modello organizzativo citato in premessa, nelle more sia dell'acquisizione di ogni tipo di determinazione formulata dal Ministero dello sviluppo economico, così come previsto dal Contratto nazionale di servizio, sia della conclusione del calendario di audizioni con le conseguenti valutazioni della Commissione di Vigilanza Rai, con il precipuo intento di evitare che si possano determinare possibili contestazioni anche di natura erariale con impatto sulla gestione dell'azienda pubblica.

ALLEGATO 2

Emendamento alla proposta di risoluzione sulle nomine previste dal Piano industriale della Rai 2019-2021, presentata dal deputato Mulè, dalla senatrice Gallone, dal senatore Gasparri e dalla deputata Marrocco.

Alla proposta di risoluzione sulle nomine previste dal Piano industriale della Rai 2019-2021, presentata dal deputato Mulè, dalla senatrice Gallone, dal senatore Gasparri e dalla deputata Marrocco, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire l'impegno con il seguente:

« il Consiglio di amministrazione della Rai a non procedere alle nomine previste dal piano industriale 2019-2021, in considerazione delle modifiche stabilite dal nuovo modello organizzativo citato in premessa, in attesa dell'acquisizione di ogni tipo di determinazione formulata dal Ministero dello Sviluppo Economico, così come previsto dal contratto nazionale di servizio, da ricevere auspicabilmente entro il 31 agosto p.v. e delle conseguenti valutazioni della commissione di vigilanza Rai anche in considerazione del calendario di audizioni in corso, con il precipuo intento di evitare che si possano determinare possibili contestazioni anche di natura erariale con impatto sulla gestione dell'azienda pubblica ».

1. 1. Mulè.

ALLEGATO 3

QUESITO PER IL QUALE È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 93/592).

BERGESIO, CAPITANIO, COIN, IEZZI, FUSCO, PERGREFFI, TIRAMANI – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.*

Lo scorso 19 giugno la nota pornostar Valentina Nappi ha pubblicato su *Twitter* il seguente tweet: « Se @matteosalvini è cristiano io sono vergine ». Tale *tweed* ha ricevuto il « like » dal profilo ufficiale di Rai Radio 2.

Alla luce di quanto esposto sopra, e considerato – in particolare – il dubbio gusto del messaggio riferito al Ministro dell'interno, sen. Matteo Salvini, alla Società Concessionaria si chiede di conoscere:

chi è il soggetto incaricato della gestione del profilo *Twitter* di Rai Radio 2;

se il Direttore di Rai Radio 2 è a conoscenza di quanto accaduto e ne condivide il senso;

se corrisponde a verità l'indiscrezione che riferisce di un presunto hackeraggio dell'account *Twitter* di Rai Radio 2 e, in caso positivo, se sia stata sporta denuncia alle competenti autorità. (93/592)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si riporta di seguito quanto predisposto dalla competente Direzione di Radio 2.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come l'account Twitter *di Radio2 non abbia mai messo* like *a personaggi, artisti, attività che non siano strettamente legati alla mission o agli ospiti dei programmi; l'utilizzo di* Twitter *è esclusivamente per promuovere i programmi e i redattori che avevano le credenziali erano autorizzati solo a fare lanci di contenuti.*

Tutto ciò premesso per quanto concerne l'episodio citato nell'interrogazione si precisa che nella serata di lunedì 17 giugno è stato smarrito il cellulare di produzione destinato all'utilizzo dei messaggi Whatsapp *in uno studio di messa in onda di via Asiago (sala D). Questo dispositivo non fa parte di quelli dell'area multipiattaforma ma è utilizzato negli studi di Roma per ricevere i messaggi Whatsapp; solo nel pomeriggio del giorno successivo, dopo la segnalazione dell'attività non autorizzata sull'account* Twitter*, la Direzione della rete è venuta a conoscenza dai redattori che alcuni di loro avevano effettuato l'accesso anche da lì e lasciato connesso il profilo di Radio2. Dal momento dello smarrimento la rete si è impegnata a ricostruire la dinamica dell'accaduto ma solo dopo la presunta correlazione con l'attività Twitter illecita, è stata esposta denuncia di smarrimento al Commissariato di Prati.*

L'utilizzo dell'account Twitter *prevede una parte di programmazione a carico della redazione social del multipiattaforma di canale e una parte di aggiornamento in tempo reale a cura dei redattori dei programmi. Questo è stato finora utile a garantire un* live twitting *24 ore su 24, 7 giorni su 7, per raccontare e interagire in tempo reale con gli utenti. I redattori hanno il compito di fare 2* tweet *durante l'orario di messa in onda radiofonica e non potrebbero fare nessun tipo di interazione: né retweet, né following, né like; le persone che avevano le credenziali di accesso fino al pomeriggio erano 14.* Facebook *e* Instagram*, invece, sono sempre stati gestiti direttamente ed esclusivamente dal Multipiattaforma di Radio2.*

Nel pomeriggio, intorno alle 15, appena visualizzata l'interazione non autorizzata al tweet *di Valentina Nappi è stato subito*

rimosso il « cuore », disconnesso tutti i dispositivi dall'account Twitter *e modificato le password (*Facebook, Twitter, Instagram *e* Youtube*).*

*Inoltre è stato aperto un ticket di hacking su Twitter in quanto è stata la stessa società Twitter a segnalare l'attività sospetta sull'*account *e, come da prassi, sono state seguite le regole sulla « Sicurezza e Privacy » descritte per mettere in sicurezza il profilo, disconnettendo i dispositivi e cambiando immediatamente la password.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori 336
Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 336
Sulla pubblicità dei lavori 337
Deliberazione sui criteri generali di declassificazione di atti e documenti 337
Programma di declassificazione Commissione di inchiesta Antimafia 337

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dell'audizione sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei Deputati. Ricorda inoltre agli auditi che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, hanno la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate.

Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Bruno Frattasi e introduce i temi dell'audizione odierna.

Il dottor FRATTASI svolge una relazione sulle attività svolte dall'Agenzia, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane e alle strategie di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati in funzione della loro reimmissione nel circuito produttivo del territorio.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni i senatori MIRABELLI (PD), Marco PELLEGRINI (M5S), ENDRIZZI (M5S), URRARO (M5S), nonché i deputati PRETTO (Lega), NESCI (M5S), PAOLINI (Lega) e FERRO (FDI).

Il dottor FRATTASI fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Frattasi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Deliberazione sui criteri generali di declassificazione di atti e documenti.

La Commissione riprende l'esame del programma di declassificazione di documenti sospeso nella seduta del 2 luglio scorso. La relatrice, on. SALAFIA, riferisce in merito agli approfondimenti istruttori svolti dal Comitato sul regime degli atti al fine di illustrare i profili e i criteri contenuti nella proposta elaborata.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.30 è ripresa alle 14.45.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di deliberazione sui criteri generali di declassificazione di atti e documenti che risulta approvata all'unanimità.

La seduta termina alle 14.47.

Programma di declassificazione Commissione di inchiesta Antimafia.

Alla luce della decisione del Presidente della Camera dei deputati (1) assunta nel Giorno della Memoria, il 9 maggio 2019, la Commissione di inchiesta ritiene di provvedere, nel solco della propria competenza e della gestione del patrimonio documentale riassunto con la propria delibera del 6 dicembre 2018, ad esaminare una proposta di impianto generale relativa all'opera di declassificazione di atti e documenti. Si tratta di atti formati nel corso dei lavori delle Commissioni Antimafia succedutesi nel corso delle legislature repubblicane.

L'ipotesi contempla da un lato la semplificazione degli interpelli su atti processuali, dall'altro lato la rimozione del segreto funzionale per le sedute di qualunque organo collegiale, plenario o ristretto, afferente a tutte le cessate commissioni d'inchiesta antimafia, ancorché l'atto o il documento si sia formato tra le mura parlamentari o nel corso di sopralluoghi o missioni.

---

(1) Il Presidente della Camera dei deputati, rispondendo alla richiesta avanzata da Carlo Arnoldi (presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage di piazza Fontana), ha tra l'altro dichiarato: occorre « mettere a disposizione del pubblico la più ampia platea di informazioni e dati utili a ricostruire la verità storica, e ad accrescere la consapevolezza civica che passa anche dalla conoscenza e dal ricordo. Si tratta, da un lato, di rendere conoscibili documenti ancora oggi non pubblici, dall'altro di rendere meglio fruibili resoconti e atti che nel corso del tempo sono stati messi a disposizione degli studiosi e dei cittadini (...) Proprio a partire da oggi – ha quindi annunciato – è *online* il portale delle commissioni d'inchiesta all'indirizzo inchieste.camera.it dove saranno accessibili tutti i documenti acquisiti dalle commissioni stesse. Sarà così possibile una consultazione più agevole degli atti, da quelli desecretati ai resoconti. Il portale verrà gradualmente arricchito con la documentazione completa (...) Questo lavoro è stato deciso su mia proposta, dall'Ufficio di Presidenza della Camera nelle scorse settimane e su questo sarà avviata una collaborazione con il Senato. Nella stessa riunione l'Ufficio di Presidenza ha inoltre concordato di procedere nell'iter per rendere conoscibili ulteriori documenti ancora oggi classificati o meglio fruibili documenti già pubblici. E questo a partire dagli atti della Commissione monocamerale d'inchiesta sul terrorismo e sulle stragi, che ha operato nella nona legislatura, della Commissione d'inchiesta sul caso Sindona, della Commissione SIFAR, nonché della Commissione sui crimini nazifascisti (...) A questo scopo ho già provveduto, la scorsa settimana, a trasmettere alle autorità competenti le lettere di interpello, volte a verificare se tuttora sussistano esigenze per il mantenimento delle classifiche originariamente apposte ai documenti acquisiti dalla Commissione Sindona » (ANSA. 09-MAG-19 h. 12:57)

Interpelli.

Occorre ricordare che la tipologia di documento formato dall'autorità esterna rimane, comunque, non disponibile da parte della Commissione, in quanto « il dominus del documento può considerarsi il soggetto appositore della classifica di segretezza e l'organo parlamentare è mero « ricevitore e conservatore » dell'atto, di cui è tenuto a rispettare il regime eteronomo. Pertanto la declassifica di atti acquisiti dalla magistratura – allegati o inclusi in un documento processuale, ma con provenienza esterna di secondo grado – resterà subordinata all'obbligo di interpello dell'autorità di governo o amministrativa che sia ente originatore dell'atto, anche dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza. La Commissione di inchiesta potrebbe però propiziare un effetto di semplificazione ulteriore: tale ultimo interpello può essere evitato se si acquisisce l'atto con cui l'ente originatore si è già espresso, d'ufficio o su istanza di parte, sul medesimo documento, declassificandolo in rapporto ad identica copia posseduta da altra istituzione o archivio storico.

Segreto funzionale.

Gli atti e i documenti, formatisi e originatisi in Commissione, che si intende rendere a regime libero di consultazione e divulgazione dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

si deve trattare di un verbale, di un resoconto o di note riassuntive di lavori o eventualmente di ulteriori atti, comunque tenutisi o formatisi anteriormente al 30 maggio 2001;

al ricorrere di audizione di soggetti terzi, diversi da parlamentari o rappresentanti del Governo, in carica all'epoca della formazione del documento o del compimento dell'atto, occorre che costoro abbiano accordato liberatoria o siano deceduti; nel caso però di audizione di personale dipendente dei servizi di informazione e sicurezza della Repubblica, anche in caso di decesso dell'audito, verrà richiesta la liberatoria all'amministrazione di appartenenza o a quella legalmente succedutale;

che non vi sia altra classifica di segretezza che quella originata dalla stessa Commissione cessata o dal suo ufficio stralcio, ovvero che si tratti di atto di segreteria e, come tale, di diritto sottoposto alla classifica di segreto funzionale.

Con riguardo alla condizione di parlamentari o componenti del Governo all'epoca dell'audizione che li ha visti partecipare ai lavori della Commissione, non occorrerà procedere alla richiesta di liberatoria da parte dei singoli senatori, deputati oppure Ministri, Viceministri o Sottosegretari (2).

Segreto su richiesta dell'interessato.

Con riguardo al segreto di cui sia richiesta apposizione in corso di seduta (che dunque ai fini della presente delibera viene trattato in modo differente dal segreto funzionale), specie se la richiesta di interrompere la pubblicità proviene dall'interessato, il segreto sarà comunque trattato in modo tale da dover richiedere all'audito l'autorizzazione alla pubblicazione. In quest'ultimo caso, la posizione di senatori, deputati, e componenti del Governo non potrà essere dissimile da quella degli altri terzi. Anche per parlamentari e componenti dell'Esecutivo, dunque, varrà l'onere di richiesta del nulla osta alla pubblicazione dell'intero resoconto della seduta comprensivo dei frammenti e delle parti secretate.

---

(2) Occorre brevemente soffermarsi sulle ragioni per le quali seguire tale orientamento a fronte del solo segreto funzionale. In primo luogo, tali soggetti al momento dell'audizione, erano comunque coperti dalle guarentigie tipiche della funzione cui assolvevano e si deve presumere che fossero chiamati a prender parte ai lavori in forza del loro ruolo; ragione per la quale la rimozione del segreto funzionale apposto dalla Commissione non tradisce alcuno specifico affidamento alla segretezza nei loro confronti, nè tanto meno rischia di determinare implicazioni di natura giuridica in loro danno.

Infine, circa il regime e le modalità di pubblicazione degli atti e dei documenti declassificati a seguito del programma dianzi illustrato, si provvederà a delineare apposite proposte, se del caso in regime di collaborazione con gli Archivi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati o, entro i limiti di disciplina, anche con soggetti e istituzioni diverse dalle amministrazioni parlamentari.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 *(Svolgimento e conclusione)* 340

Sull'organizzazione dei lavori 340

AUDIZIONI

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente,* introduce l'audizione del dottor Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Ufficio Centrale per la Segretezza del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS).*

Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Ufficio Centrale per la Segretezza del DIS,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente,* i deputati Antonio ZENNARO (M5S) e Elio VITO (FI) e i senatori Francesco CASTIELLO (M5S) e Adolfo URSO (FdI), ai quali risponde il dottor Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Ufficio Centrale per la Segretezza del DIS.*

Lorenzo GUERINI, *presidente,* dopo aver ringraziato il dottor Valensise, dichiara conclusa l'audizione.

Sull'organizzazione dei lavori.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni, sulle quali intervengono il deputato Antonio ZENNARO (M5S) e il senatore Adolfo URSO (FdI).

La seduta termina alle 17.10.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 341

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone » *(Deliberazione)* 341

ALLEGATO 343

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga *(Svolgimento e conclusione)* 341

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.25 alle 8.30.

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

(Deliberazione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, propone che il Comitato deliberi di procedere all'indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone », sulla base di quanto previsto dal programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 3 luglio u.s., sul quale è stata acquisita l'intesa dei Presidenti delle Camere *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato delibera lo svolgimento dell'indagine conoscitiva nei termini illustrati dal presidente.

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

(Svolgimento e conclusione).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione di Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia.

Massimiliano FEDRIGA, *presidente della regione Friuli Venezia Giulia*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, a più riprese, per formulare domande e richieste di chiarimento, i senatori Gregorio DE FALCO (M5S), Elena TESTOR (FI-BP), Tony Chike IWOBI (L-SP-PSd'Az), e i deputati Ivan SCALFAROTTO (PD), Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), Piero DE LUCA (PD), Francesca GALIZIA (M5S), Manuel TUZI (M5S), Marinella PACIFICO (M5S).

Massimiliano FEDRIGA, *presidente della regione Friuli Venezia Giulia*, risponde ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione riservandosi di convocare nuovamente il presidente Fedriga, qualora l'Ufficio di Presidenza lo reputi necessario.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

L'indagine conoscitiva, il cui termine di durata è previsto per il 31 dicembre 2019, intende approfondire le più recenti problematiche connesse alla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico irregolare di migranti e alla tratta di persone.

La finalità è quella di esaminare le prospettive di gestione unitaria e congiunta del fenomeno migratorio, esaminando anche lo stato del fenomeno nei Paesi aderenti all'Accordo di Schengen. Le decisioni assunte da alcuni Paesi aderenti all'Accordo di sospenderne reiteratamente l'applicazione rende inoltre necessario verificare sia la predisposizione degli strumenti di controllo, sia la corretta applicazione degli indirizzi europei in materia.

Allo stesso tempo, l'indagine intende proseguire la conoscenza delle dinamiche sottostanti i flussi migratori che stanno interessando il continente europeo, concentrandosi sui differenti moduli di accoglienza esistenti nei vari Paesi europei o in corso di predisposizione. In questo senso, l'indagine mira a verificare il ruolo svolto da Organizzazioni non governative (ONG) operanti nel Mediterraneo, anche alla luce di recenti interventi del Governo e della magistratura sulla loro attività.

Negli ultimi anni, d'altro canto, la tratta di persone ed il traffico di migranti sono stati fenomeni in crescente aumento. Non a caso i flussi migratori, che interessano l'area del Mediterraneo e in particolare l'Italia, costituiscono il substrato sul quale la tratta di persone e il traffico di migranti si sviluppano in modo progressivo. Al contempo, per sostenere l'attività delle Agenzie Europol e Eurojust, che svolgono attività di supporto alla forze di sicurezza nazionale dei paesi UE e alla magistratura penale, appare necessario approfondire la conoscenza delle condizioni per favorire lo sviluppo di una normativa europea in grado di prevenire e perseguire i reati associativi, soprattutto di stampo mafioso, che devono essere considerati non più solo limitati ai confini nazionali, ma hanno assunto un carattere transnazionale, anche nel controllo e nella gestione del traffico illecito di migranti e nella tratta di esseri umani.

L'indagine conoscitiva vuole, inoltre, rappresentare un costante monitoraggio del fenomeno migratorio in Europa anche in considerazione del permanere del rischio di attacchi terroristici in paesi europei e in connessione con le possibili occasioni di violazione delle frontiere da parte di individui che, anche successivamente al loro ingresso in Europa, possano trasformarsi in terroristi o loro fiancheggiatori.

Sono previste le seguenti audizioni:

Ministri competenti, quali, in particolare, i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, della giustizia, della salute;

altri rappresentanti del Governo competenti in materia;

rappresentanti diplomatici dell'Italia in Paesi stranieri e di Paesi stranieri in Italia;

rappresentanti di amministrazioni di altri Paesi in qualità di esperti;

esponenti di organismi internazionali ed europei, quali, tra gli altri, Commissione europea, nelle materie degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e affari interni e della immigrazione; Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo; Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati; Alto Commissario ONU per i diritti umani, Michelle Bachelet, rappresentanti di Europol e di Eurojust;

rappresentanti delle Forze Armate e di Forze dell'ordine, della Guardia Costiera e Capitanerie di Porto;

Prefetti della Repubblica;

rappresentanti di organizzazioni non governative;

docenti universitari, magistrati e altri esperti;

rappresentanti di regioni e di enti locali nazionali e istituzioni europee, interessati dal fenomeno migratorio;

altri rappresentanti di istituzioni e organismi interessati alle tematiche dell'immigrazione.

È inoltre prevista la partecipazione a seminari e convegni sulle tematiche oggetto dell'indagine, nonché la partecipazione a missioni, ove ritenute necessarie, previa autorizzazione dei Presidenti delle Camere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:
Programmazione dei lavori 345

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 luglio 2019. — Presidenza della presidente RONZULLI.

Programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.35 alle 18.25.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA I CIRCOSCRIZIONE (PIEMONTE 1 – COLLEGIO UNINOMINALE 3) 3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI *AD ACTA*:

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Diego Sozzani (Doc. IV, n. 4) *(Esame e rinvio)*.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati di operazioni di intercettazione nei confronti di Diego Sozzani (Doc. IV, n. 5) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 4

Sul calendario dei lavori 5

Comunicazioni del presidente 5

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo *(Seguito esame e rinvio)* 6

ALLEGATO (Proposte emendative) 21

AVVERTENZA 20

COMMISSIONI RIUNITE (I e VII)

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 162

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi. Atto n. 93 *(Esame e rinvio)* 162

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 169

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 170

III Affari esteri e comunitari

Elezione di in Vicepresedente 178

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 178

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione 179

INCONTRI INFORMALI:

Incontro con una delegazione di familiari delle vittime degli attentati terroristici di matrice jihadista di Tunisi del 18 marzo 2015, di Nizza del 14 luglio 2016 e di Berlino del 19 dicembre 2016 182

IV Difesa

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 183

7-00248 Frusone: Sugli alloggi di servizio militari *(Discussione e rinvio)* 183

Sui lavori della Commissione 186

7-00243 Roberto Rossini: Su iniziative volte ad assicurare supporto psicologico al personale militare *(Discussione e rinvio)* 186

SEDE CONSULTIVA;

Sulla pubblicità dei lavori 187

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 188

ALLEGATO (Parere approvato) 190

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 189

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)* 192

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica) 208

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. C. 478 e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 198

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 217

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 marzo 2017. C. 1625 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 198

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Segretariato della difesa nazionale e il Segretariato della marina militare degli Stati uniti messicani in materia di cooperazione nel settore delle acquisizioni per la difesa, fatto a Città del Messico il 17 agosto 2018. C. 1626 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 200

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo *status* giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017. C. 1815, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 202

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani. Atto n. 90 (Rilievi alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 204

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi. Atto n. 93 (Rilievi alle Commissioni I e VII) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 205

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici. Atto n. 94 (Rilievi alla XIII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)* 206

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui al predetto articolo 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 91 del 2011. Atto n. 87 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 207

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 207

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole)* 223

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 225

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1429 Gusmeroli, C. 1904 Fragomeli e C. 1918 Cancelleri, in materia di imposta municipale sugli immobili.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) 225

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale del notariato 226

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'innovazione didattica.

Audizione di rappresentanti dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS) *(Svolgimento e conclusione)* 227

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 228

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 228

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 233

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica ed audiovisiva tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 maggio 2015. C. 1770 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* . 229

Modifica al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 230

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 234

Sull'ordine dei lavori 231

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Atto n. 89 *(Seguito dell'esame e rinvio)* 232

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 232

COMITATO RISTRETTO:

Reclutamento e stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti di ricerca. C. 783 Torto e C. 1608 Melicchio 232

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino *(Seguito esame e rinvio – Abbinamento del ddl n. 1939 Governo)* 235

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02283 Plangger: Realizzazione del pozzo di spinta per la costruzione del gasdotto TAP in modo difforme da quanto prescritto dall'autorizzazione VIA 241

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 247

5-02285 Traversi: Verifica del rispetto della normativa ambientale con riguardo alla nuova localizzazione a Vezzano Ligure (SP), in località Saliceti, del biodigestore precedentemente previsto a Boscalino (SP) 242

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 248

5-02287 Lucchini: Mancato pagamento dei corrispettivi per danno ambientale dovuti dalla società Herambiente SpA al comune di Zocca (MO) per il conferimento dei rifiuti nella discarica di Roncobotto 242

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 249

5-02469 Muroni: Riduzione dell'inquinamento dei mari mediante il recepimento delle direttive dell'Unione europea e la messa in opera del sistema Sauro 242

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 250

5-02470 Gagliardi: Mancata nomina del presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre e di membri del Consiglio direttivo 243

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 251

5-02471 Pellicani: Ritardi nelle opere a tutela della laguna di Venezia conseguenti alla mancata adozione del nuovo « protocollo fanghi » 243

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 252

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nella regione Piemonte. Atto n. 91.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Atto n. 92 *(Seguito esame congiunto ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 244

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al Codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla ed abb. e petizione n. 38 (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 244

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 253

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 246

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 907 Muroni, C. 1276 Rizzetto e C. 1939 Governo recante Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino, di WWF, Legambiente e Mare Vivo 246

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 254

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 255

ALLEGATO (Parere approvato) 259

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle nuove tecnologie delle telecomunicazioni, con particolare riguardo alla transizione verso il 5G ed alla gestione dei *big data*.

Audizione di rappresentanti ZTE Italia Srl *(Svolgimento e conclusione)* 257

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 258

AVVERTENZA 258

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02465 Moretto: Su questioni relative alla cessazione del regime di maggior tutela nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica 261

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 267

5-02466 Alemanno: Su questioni relative all'attività estrattiva su terraferma 261

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 268

5-02467 Squeri: Sulle iniziative per consentire lo svolgimento delle gare per l'affidamento delle concessioni per la distribuzione del gas naturale 261

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 269

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698/A Governo 262

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 262

Indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia Energetica Nazionale al Piano Nazionale Energia e Clima per il 2030 262

Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale delle energy service company – ESCO (FEDERESCO) *(Svolgimento e conclusione)* 262

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE) *(Svolgimento e conclusione)* 262

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili (FIPER) *(Svolgimento e conclusione)* 262

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 263

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione) 270

ALLEGATO 5 (Proposta di parere alternativo presentata dai deputati Benamati, Bonomo, Manca, Mor, Moretto, Nardi, Noja, Zardini) 271

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 Brambilla e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 264

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 266

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di turismo. C. 1698/A Governo 266

XI Lavoro pubblico e privato

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Audizione di rappresentanti dell'ANCE 272

Audizione di rappresentanti di Confservizi 272

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del signor Franco Bettoni nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (nomina n. 24) 272

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del signor Franco Bettoni a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Nomina n. 24 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 273

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* . 273

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 275

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 274

XII Affari sociali

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Centro nazionale trapianti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani (Atto n. 90) 276

RISOLUZIONI:

7-00102 Bellucci, 7-00187 Leda Volpi e 7-00194 Siani: Disturbi dello spettro autistico *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 277

7-00164 De Filippo e 7-00206 Troiano: Iniziative volte a garantire l'effettiva tutela della salute mentale *(Seguito della discussione congiunta e rinvio)* 277

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero. C. 181 Gallinella, C. 1034 Minardo, C. 1188 Mulè, C. 1593 Rizzetto, C. 1710 Misiti, C. 1749 Frassinetti, C. 1836 Leda Volpi e C. 1839 Rizzo Nervo *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base)* 278

ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal comitato ristretto, adottato come testo base della Commissione) 281

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 279

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.

Audizione di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), dell'Associazione generale cooperative italiane (AGCI) e della Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica (CONFETRA) e di Stefano Ronchi, *managing partner* di Valore Srl *(Svolgimento e conclusione)* 279

XIII Agricoltura

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. COM(2018)392 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. COM(2018)393 final.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo. COM(2018)394 final *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 286

RISOLUZIONI:

7-00170 Golinelli e 7-00244 Gagnarli: Iniziative per fronteggiare la crisi della filiera cunicola *(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00036)* 293

ALLEGATO (Proposta di risoluzione unitaria approvata dalla Commissione) 302

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici. Atto n. 94 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 294

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice della strada. Testo unificato C. 24 e abb. (Parere alla IX Commissione) *(Esame e rinvio)* 297

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 53/2019: Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. C. 1913 Governo (Parere alle Commissioni I e II) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* . 305

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 310

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo PD) 311

ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo Misto-Minoranze Linguistiche) 313

Sui lavori della Commissione 306

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno. COM(2019)178 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale)* 306

ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione) 315

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani. Atto n. 90 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* 307

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 309

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica. S. 1264, approvato dalla Camera (Parere alla 7ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 317

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 324

Introduzione dell'articolo 580-*bis* del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare. S. 189 e abb. (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)* 319

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 325

Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie. S. 1201, approvato dalla Camera (Parere alla 12ª Commissione del Senato) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 322

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 326

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 323

AVVERTENZA 323

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 327

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell'accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Audizione della Ministra della salute, Giulia Grillo *(Svolgimento e conclusione)* 327

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e rinvio)* 328

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 328

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori 329

Sui lavori della Commissione 329

ALLEGATO 1 (Proposta di risoluzione sulle nomine previste dal piano industriale della RAI 2019-2021, presentata dal deputato Mulè, dalla senatrice Gallone, dal senatore Gasparri e dalla deputata Marrocco) 331

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Esame della proposta di risoluzione « Sulle nomine previste dal piano industriale delle RAI 2019-2021 » *(Esame e rinvio)* 330

ALLEGATO 2 (Emendamento alla proposta di risoluzione sulle nomine previste dal Piano industriale della Rai 2019-2021, presentata dal deputato Mulè, dalla senatrice Gallone, dal senatore Gasparri e dalla deputata Marrocco) 333

Sulla pubblicazione dei quesiti 330

ALLEGATO 3 (Quesito per il quale è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (n. 93/592)) 334

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori 336

Audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 336

Sulla pubblicità dei lavori 337

Deliberazione sui criteri generali di declassificazione di atti e documenti 337

Programma di declassificazione Commissione di inchiesta Antimafia 337

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007 *(Svolgimento e conclusione)* 340

Sull'organizzazione dei lavori 340

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 341

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone » *(Deliberazione)* 341

ALLEGATO 343

Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».

Audizione del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga *(Svolgimento e conclusione)* 341

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Programmazione dei lavori 345

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.